

**Piero Gualtieri**  
Professore di Procedura Penale nell'Università di Urbino  
Giudice delle Appellazioni Penali nella Repubblica di San Marino

---

**CODICE**  
**DI**  
**PROCEDURA PENALE**  
**PER**  
**LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**TESTO AGGIORNATO**

1878 - 1998

---

Con la "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese", Appendice di leggi complementari e note di giurisprudenza.

---

## **A v v e r t e n z a**

Le note di commento riguardanti l'abrogazione o la vigenza di norme, allorquando non vi siano espresse e specifiche previsioni contenute nella legge, riflettono soltanto l'opinione dell'Autore e non hanno alcun valore ufficiale.

## **I n d i c i**

Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese

	p.	3
Codice di procedura penale	p.	5
Appendice leggi complementari	p.	48

**Legge 8 luglio 1974, n. 59 - Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese.**

Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino

*promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'8 luglio 1974.*

Il Consiglio Grande e Generale, consapevole delle gloriose tradizioni di libertà e di democrazia della Repubblica, nel fermo proposito di ripudiare il Fascismo ed ogni concessione totalitaria dello Stato ed al fine di garantire al popolo Sammarinese l'ulteriore progresso civile, sociale e politico nella continuità della vita dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali, adotta la presente dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi ai quali s'informa l'organizzazione e l'azione dei poteri costituzionali.

**Art. 1**

La Repubblica di San Marino riconosce le norme del diritto internazionale generale come parte integrante del proprio ordinamento, rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie fra Stati, aderisce alla Convenzioni Internazionali in tema di diritti e di libertà dell'uomo, riconferma il diritto di asilo politico.

**Art. 2**

La sovranità della Repubblica risiede nel popolo, che la esercita nelle forme statutarie della democrazia rappresentativa.

La Legge disciplinerà l'Arengo e gli altri istituti di democrazia diretta.

**Art. 3**

I Capitani Reggenti esercitano l'ufficio di Capo dello Stato secondo il principio della collegialità.

Al Consiglio Grande e Generale spetta la funzione di indirizzo politico e l'esercizio del potere legislativo.

Al Congresso di Stato, politicamente responsabile davanti al Consiglio Grande

spetta il potere di governo. In caso di urgenza i Capitani Reggenti, sentito il parere del Congresso di Stato, possono adottare decreti con forza di legge che saranno da loro sottoposti alla ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi pena la loro decadenza.

Agli organi del potere giudiziario, istituiti dalla legge, è garantita piena indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

I poteri dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza.

**Art. 4**

Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose.

Tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive, secondo le modalità stabilite dalla legge.

**Art. 5**

I diritti della persona umana sono inviolabili.

**Art. 6**

La Repubblica riconosce a tutti le libertà civile e politiche. In particolare, sono garantite le libertà della persona, del domicilio, di dimora ed espatrio, di riunione ed associazione, di manifestazione del pensiero, di coscienza e di culto.

E' tutelata la segretezza delle comunicazioni in qualsiasi modo esse avvengano. La legge potrà limitare l'esercizio di tali diritti solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico.

L'arte, la scienza e l'insegnamento sono liberi. La legge assicura ai cittadini il diritto allo studio libero e gratuito.

**Art. 7**

Il suffragio è universale, segreto e diretto.

Ogni cittadino, all'età e alle condizioni stabilite dalla legge, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

#### Art. 8

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi con metodo democratico in partiti politici ed in sindacati.

#### Art. 9

Il lavoro è diritto e dovere di ogni cittadino. La legge assicura al lavoratore l'equa retribuzione, le ferie, il riposo settimanale ed il diritto di sciopero.

Tutti i cittadini hanno diritto alla sicurezza sociale.

#### Art. 10

La proprietà è l'iniziativa economica privata sono garantite. La legge ne prescrive i limiti a tutela dell'interesse pubblico.

L'esproprio dei beni di proprietà privata è ammesso nelle forme previste dalla legge, per fini di utilità pubblica e dietro congruo indennizzo.

La Repubblica tutela il patrimonio storico ed artistico e l'ambiente naturale.

#### Art. 11

La Repubblica promuove nell'ambito dello studio, del lavoro, delle attività sportive e ricreative, lo sviluppo della personalità dei giovani e la loro preparazione al libero e responsabile esercizio dei diritti fondamentali.

#### Art. 12

La Repubblica tutela l'istituto familiare, fondato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Ogni madre ha diritto all'assistenza ed alla protezione della comunità.

La legge garantirà ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela spirituale, giuridica e sociale assicurando lo stesso trattamento dei figli legittimi.

#### Art. 13

Tutti i cittadini hanno l'obbligo di essere fedeli alle leggi ed alle istituzioni della Repubblica, di partecipare alla sua difesa, e di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non dalla legge.

#### Art. 14

L'attività della pubblica amministrazione si conforma a criteri di legalità, imparzialità ed efficienza.

La legge stabilirà l'obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi, ed il contraddittorio con i soggetti interessati.

I pubblici funzionari rispondono degli atti lesivi dei diritti dei cittadini, nei modi e limiti stabiliti dalla legge.

#### Art. 15

E' garantita la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi delle giurisdizioni ordinarie e amministrativa.

Il diritto alla difesa è tutelato in ogni fase del procedimento giudiziario.

La legge assicura la speditezza, la economicità e la indipendenza dei giudizi: salvo le eccezioni statutarie, i giudici non possono essere cittadini sammarinesi.

Le pene, umane e rieducative, possono essere irrogate solo dal giudice precostituito dalla legge e solo in base a norme non retroattive.

L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

#### Art. 16

Le disposizioni della presente dichiarazione possono essere oggetto di revisione da parte del Consiglio Grande e Generale solo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

I giudici sono tenuti ad osservare i principi della presente dichiarazione nella interpretazione ed applicazione del diritto. Qualora la legittimità di una norma sia dubbia o controversa, il giudice può chiedere al Consiglio Grande e Generale che si esprima, sentito il parere di esperti.



# CODICE DI PROCEDURA PENALE

## INDICE

CAP.			Pag.	
"	I	<i>Delle azioni nascenti dai reati</i>	"	7
"	II	<i>Della competenza</i>	"	8
"	III	<i>Della inquisizione</i>	"	10
"	IV	<i>Del querelante e del denunziante</i>	"	10
"	V	<i>Dei reati di azione privata</i>	"	11
"	VI	<i>Della remissione del querelante</i>	"	12
"	VII	<i>Del corpo del reato</i>	"	13
"	VIII	<i>Del mandato di comparizione, dell'arresto e della libertà provvisoria</i>	"	14
"	IX	<i>Degli oggetti che vengono in potere della Giustizia</i>	"	16
"	X	<i>Della perquisizione</i>	"	17
"	XI	<i>Degli accessi giudiziali</i>	"	19
"	XII	<i>Dei Periti</i>	"	19
"	XIII	<i>Della sorpresa in flagrante o quasi flagrante reato</i>	"	20
"	XIV	<i>Delle persone che possono assoggettarsi ad esame</i>	"	21
"	XV	<i>Dell'esame dei testimoni</i>	"	21
"	XVI	<i>Delle riconoscizioni personali e reali</i>	"	23
"	XVII	<i>Dell'interrogatorio del prevenuto</i>	"	24
"	XVIII	<i>Delle finali contestazioni al prevenuto, della pubblicazione e della legittimazione del processo</i>	"	25
"	XIX	<i>Del modo con cui si procede alla ripetizione dei testimoni</i>	"	27
"	XX	<i>Degli atti intermedi fino alla Sentenza</i>	"	29
"	XXI	<i>Della Sentenza e della sua pubblicazione</i>	"	30
"	XXII	<i>Della procedura sommaria</i>	"	33
"	XXIII	<i>Del giudizio di appello e della revisione</i>	"	34
"	XXIV	<i>Della procedura di esecuzione</i>	"	40
"	XXV	<i>Del giudizio contumaciale</i>	"	42
"	XXVI	<i>Della rimessione in termini</i>	"	43
"	XXVII	<i>Dei testimoni da sentire a futura memoria</i>	"	44
"	XXVIII	<i>Del ricorso per la grazia</i>	"	44
"	XXIX	<i>Disposizione generale</i>	"	45
"	XXX	<i>Della visita delle carceri</i>	"	46

NOI CAPITANI REGGENTI  
DELLA  
SERENISSIMA REPUBBLICA DI S. MARINO

In virtù della facoltà che ci è stata conferita dal Consiglio Principe della Repubblica con suo Sovrano decreto emesso nella Tornata del 17 Dicembre prossimo passato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

1. Il Codice di Procedura Penale, annesso al presente Nostro Decreto, acquisterà forza di Legge obbligatoria dal giorno Primo di Aprile 1978, fattane la legale pubblicazione:

2. La pubblicazione verrà eseguita mediante deposito di un esemplare in stampa per lo spazio di un mese:

1. Nella Segreteria dell'Interno;
2. Nella Segreteria Economica di Stato;
3. Nell'Ufficio del Censo e delle Ipoteche;
4. Nella residenza di ciascun Capitano dei Castelli;
5. Nella Cancelleria del Tribunale Commissariale.

3. Dal giorno, in cui andrà in attività il detto Codice, cessano da ogni vigore le precedenti Leggi Statutarie, e qualsiasi Legge o Consuetudine relativa a materie di Procedura Penale.

Dato dalla Nostra Residenza nel dì 2 Gennaio 1878.

I CAPITANI REGGENTI  
G. BELLUZZI  
P. UGOLINI

*Pel Segretario dell'Interno*  
DOMENICO FATTORI.

## Capitolo I

### *Delle azioni nascenti dai reati*

#### Art. 1

Ogni reato dà luogo ad un'azione penale. Ne deriva anche un'azione civile quando il reato apporta un danno fisico o morale al soggetto passivo del reato stesso, e questa azione civile può esercitarsi da tutti quelli, i quali hanno interesse che il danno sia risarcito.

#### Art. 2

L'azione penale è essenzialmente di diritto pubblico, sebbene in alcuni casi abbia bisogno della querela della parte offesa per essere istituita. Essa si esercita di ufficio dal Commissario della legge, mediante un procedimento inquisitorio avente per iscopo la ricerca della pura verità.

#### Note di giurisprudenza

Sull'inapplicabilità nella Repubblica del *ne bis in idem* internazionale, cfr. Giud. pen. Gualtieri 1 febbraio 1996, De Biagi, pp. 1257/1988; Giud. pen. Gualtieri 19 giugno 1996, Stefanelli, pp. 38/1992; Giud. app. pen. Nobili 29 luglio 1996, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili 31 ottobre 1996, Stefanelli, pp. 38/1992.

Sull'inesistenza di immunità penale in favore dei membri del Consiglio Grande e Generale, al di fuori della ipotesi espressamente discriminata dall'art. 187 c.p., si veda il Parere 29 settembre 1994 dell'Esperto prof. Severino Caprioli, accolto dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 settembre 1994.

#### Art. 3

L'azione civile si può esercitare in via meramente civile, nel qual caso è regolata dalle norme della civile procedura, o contemporaneamente al giudizio penale per mezzo di questo. Se il danneggiato preferisce questa via, la di lui istanza per la rifazione dei danni viene registrata nel processo riguardante il reato, ed il Magistrato decidente si occupa di tale domanda, come è prescritto nel Capitolo XXI del presente codice.

#### Art. 4

Il danneggiato, che si serve del processo penale per conseguire la rifazione

dei danni, non ha altro diritto che di comparire una o più volte in giudizio per addurre quei testimoni, ed esporre quelle prove che crede atte a dimostrare la colpeabilità del prevenuto. Non ha però facoltà di prendere cognizione degli atti assunti, se non quando è stato pubblicato il processo.

#### Art. 5

La prescrizione del reato non impedisce l'esercizio dell'azione civile avanti il Tribunale competente, finché quest'ultima azione non è prescritta.

#### Art. 6

Nei reati che sono di azione pubblica la parte offesa o danneggiata, o qualunque altro avente interesse non può con la rinuncia emessa all'azione civile, o con qualunque dichiarazione di remissione, di condonazione o di riconciliazione con l'offensore, impedire l'esercizio dell'azione penale contro il delinquente, salva la speciale eccezione stabilita negli articoli 37, 38, 39 del presente Codice.

#### Art. 7 (\*)

L'azione civile nel processo penale si esercita mediante dichiarazione di costituzione di Parte Civile, sottoscritta personalmente dalle persone indicate nell'art. 1 dal loro legale rappresentante, ovvero per mezzo di procuratore speciale.

La dichiarazione deve essere notificata al prevenuto ed al Procuratore del Fisco e depositata, in una con la relazione di eseguita notifica, nella Cancelleria del Tribunale, non oltre il giorno di pubblicazione del processo.

Quando si procede col rito sommario la dichiarazione può essere resa anche nel giorno indicato nel primo comma dell'art. 175 per la trattazione della procedura, ma prima della contestazione del reato al prevenuto.

(\*) Così sostituito dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1963, n. 43

#### Note di giurisprudenza

Sui presupposti per la costituzione di parte civile (individuati nell'esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale, direttamente e immediatamente dipendente da un reato e in violazione di un diritto soggettivo), cfr. Giud. pen. Gualtieri 22 luglio 1992, Campodall'Orto, pp. 871/1987: in materia

si vedano anche Giud. app. pen. Nobili 18 gennaio 1993, De Biagi, pp. 1257/1988; Giud. app. pen. Nobili 2 agosto 1993, Campodall'Orto, pp. 871/1987; Giud. app. pen. Nobili 18 ottobre 1994, Capicchioni, pp. 795/1993: con particolare riferimento alla legittimazione delle organizzazioni sindacali, Giud. app. pen. Nobili ord. 6 dicembre 1994, S.A.R., pp. 1066/1994.

#### Art. 8 (\*)

Il Commissario della Legge, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, pronuncia decreto con cui dichiara ammesso il richiedente ad agire come Parte Civile nel giudizio.

Questo decreto attribuisce alla Parte Civile il diritto di avere la comunicazione degli atti del processo dopo la sua pubblicazione, nonché di poter nominare un difensore, il quale esponga in iscritto le sue ragioni. Le attribuisce anche il diritto contemplato nell'art. 199.

(\*) Così sostituito dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

#### Art. 9

Quando la persona offesa dal reato ha creduto di muovere l'azione, che gli compete in via civile, non può più valersi del procedimento penale, né a questo effetto gli giova la riserva fatta di agire in seguito anche in via penale, né la rinuncia che faccia al giudizio civile dopo contestato, per valersi della via penale.

#### Art. 10

Se peraltro si tratta di reato, pel quale compete alla Società il diritto di procedere senza querela di parte, può il Tribunale Commissariale intraprendere l'inquisizione non ostante la pendenza del giudizio civile introdotto dalla parte offesa, la quale allora non può divenire parte civile nel giudizio penale.

#### Art. 11

In questo caso l'inquisizione penale sospende il giudizio civile, sempreché la definizione di questo dipenda necessariamente dalla verifica del solo fatto del reato.

#### Art. 12

Terminato quindi il giudizio penale, può riassumersi il giudizio civile, quante volte l'inquisito o sia stato condannato, o abbia riportato l'assoluzione per motivo che il fatto non presentava gli estremi di reato.

## Capitolo II Della Competenza

#### Art. 13

Il Tribunale Commissariale si divide in due sezioni: la sezione del Giudice Inquirente e la sezione del Giudice Decidente (1).

(1) L'art. 24, primo comma, della legge 28 ottobre 1992, n. 83, ha assegnato rispettivamente le funzioni inquirente e decidente di primo grado a due diversi Commissari della Legge: ha altresì disposto al quinto comma che le parole "Giudice penale di primo grado (cioè "Giudice Decidente") devono intendersi sostituite con "Giudice delle Appellazioni Penali". A stretto rigore, quindi, nella disposizione in esame dovrebbe inserirsi la dizione "Giudice delle Appellazioni Penali" in luogo di "Giudice Decidente".

Appare tuttavia preferibile non operare tale sostituzione e lasciare la norma nella sua stesura originaria, in quanto il nuovo assetto introdotto dall'art. 24 appena richiamato ne consente una lettura nel senso che nel Tribunale Commissariale vi siano, appunto, le sezioni dei giudici che svolgono l'inquisizione e la sezione dei giudici che decidono alla udienza dibattimentale prevista dall'art. 175.

Va aggiunto che la figura del Giudice delle Appellazioni Penali è richiamata nel successivo art. 19.

Cfr. anche infra, gli artt. 15 e 19.

#### Note di giurisprudenza

Sulla insussistenza della necessità di specifica attribuzione da parte del Consiglio Grande e Generale delle funzioni di giudice inquirente e giudice decidente, attesa la natura unitaria dell'ufficio del Commissario della Legge, cfr. Giud. pen. Gualtieri 19 giugno 1996, Stefanelli, pp. 38/1992; Giud. app. pen. Nobili 29 luglio 1996, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili 14 gennaio 1997, De Biagi, pp. 1257/1988.

Sulla non configurabilità della c.d. incompatibilità ambientale, si veda Giud. app. pen. Nobili 5 agosto 1996, Gatti, pp. 123/1996.

Sulla esclusione di ogni parvenza di foro privilegiato per le fattispecie penali o civili di cui sia parte una persona titolare di un ufficio giurisdizionale, assoggettata quindi al rigore della legge comune, in

piena conformità agli artt. 3, quarto comma, e 15, secondo comma, della legge 8 luglio 1974, n. 9, 14, primo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e 6, primo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si veda il Parere 18 agosto 1998 dell'Esperto prof. Severino Caprioli, nel procedimento penale n. 393/1997, Giacomini, accolto dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 ottobre 1998.

#### Art. 14

Capo della prima è il Commissario della Legge, da cui dipende la Cancelleria Commissariale. La seconda è rappresentata dal Magistrato, a cui il Consiglio Principe e Sovrano della Repubblica ha attribuito la giurisdizione di giudicare definitivamente sopra tutti i reati, esclusi quelli contemplati nel Capitolo della procedura sommaria. Col presente articolo, e coi susseguenti non s'intende portata veruna alterazione alle facoltà giurisdizionali competenti alla Reggenza giusta lo Statuto (1).

(1) Questo articolo deve intendersi abrogato ai sensi dell'art. 26 della legge 28 ottobre 1992, n. 83, in quanto: a)-il Giudice penale di primo grado è stato soppresso dall'art. 24, primo e quinto comma, della citata legge n. 83; b)-in virtù di quanto dispongono gli artt. 1, 2 e 4 della stessa legge, l'esercizio delle funzioni giudiziarie è affidato ai magistrati giudicanti e requiranti, fra i quali non è compresa l'Ecc.ma Reggenza, cui rimane affidato l'Alto compito di presiedere alla pubblicazione delle sentenze di appello (cfr. i successivi artt. 166 e 170); c)-le funzioni di Capo dell'Ufficio sono assegnate al Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale (art. 10 legge n. 83), dal quale dipendono pertanto i Cancellieri.

#### Art. 15

Il Commissario della Legge ha il diritto ed il dovere ad un tempo d'intraprendere l'inquisizione contro ogni sorta di reati appena giungano in qualunque modo a di lui cognizione. Egli allora assume il titolo di Giudice Inquirente.

#### Art. 16

Nella compilazione degli atti processuali è sempre assistito dal Cancelliere o dal Vice Cancelliere, il quale redige tutti gli atti sotto la direzione del Commissario, e prende il titolo di Attuario.

#### Art. 17

Da tale simultaneo concorso dei suddetti Funzionari risulta la legalità del procedimento. Nel caso di legittimo impedimento del Cancelliere e del Vice Cancelliere, il Commissario della Legge deputa un individuo a fare le veci di Attuario per la legalità degli atti, facendogli prestare il giuramento di mantenere il segreto.

#### Art. 18

All'assenza ed impedimento del Commissario della Legge provvede la Reggenza (1).

(1) Questo articolo deve intendersi abrogato in virtù di quanto dispongono gli artt. 1, 2, 4 e 26 della legge 28 ottobre 1992, n. 83 (vedi, infra, Appendice): cfr. anche la nota 1, lett. b) sub art. 14.

#### Art. 19 (\*)

La giurisdizione d'appello è esercitata dal Giudice delle Appellazioni [il quale è nominato dal Consiglio Grande e Generale per un periodo non inferiore a sei anni scelto fra giureconsulti di chiara fama] (1).

(\*) Così sostituito dall'art. 4 della legge 18 ottobre 1963, n. 43

(1) La parte interlineata deve intendersi abrogata e sostituita dalle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 della legge 28 ottobre 1992, n. 83, ai sensi dell'art. 26 stessa legge.

#### Note di giurisprudenza

Sul principio che dai diritti di tutela giurisdizionale e di difesa garantiti dall'art. 15 della legge 8 luglio 1974, n. 59 e dalle Convenzioni internazionali non discendono una riesaminabilità illimitata delle decisioni, né la esigenza di una corte di legittimità, né la collegialità del giudice di ultima istanza e nemmeno la necessità di una udienza dibattimentale di pubblica discussione in appello, cfr. Giud. app. pen. Nobili ord. 22 giugno 1993, Campodall'Orto, pp. 871/1987; Giud. app. pen. Nobili ord. 11 ottobre 1995, Grassi, pp. 423/1994; Giud. pen. Gualtieri 1 febbraio 1996, De Biagi, pp. 1257/1988; Giud. app. pen. Nobili 29 luglio 1996, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili 31 ottobre 1996, Stefanelli, pp. 38/1992.

Sulla esclusione che il giudice delle appellazioni possa essere organo di controllo generalizzato sull'attività del Giudice inquirente cfr. Giud. app. pen. Gualtieri ord. 30 marzo 1994, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 13 settembre 1994, Pasquali, pp. 543/1994; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 21 giugno 1995, Forcellini, pp.

771/1993; Giud. app. pen. Nobili, ord. 20 maggio 1996, De Biagi, pp. 1257/1988; Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 3 giugno 1998, Broccoletti, rog. 1186/1993.

Si veda anche la giurisprudenza citata sub art. 186.

### Capitolo III *Della Inquisizione*

#### Art. 20

La inquisizione è la ricerca diligente e coscienziosa che viene assunta dal Giudice Inquirente, appena giunge a di lui cognizione la notizia di un reato, per iscoprirne l'autore.

#### Art. 21

L'inquisizione viene intrapresa o per istanza dell'offeso o danneggiato, che assume la qualifica di querelante, o per denuncia di qualunque Cittadino, o per rapporto della Forza Pubblica, o per qualunque altro mezzo atto a rendere informato il Giudice Inquirente dell'avvenuto reato.

#### Art. 22

Sono tenuti a trasmettere al Commissario rapporto o denuncia ufficiale di un reato di azione pubblica la Forza politica (1), e i militi in servizio, sotto la pena comminata dall'Art. [275] (2) del Codice Penale.

(1) La "Forza politica" sembrerebbe doversi individuare negli *Ecc.mi Capitani Reggenti*, ai quali all'epoca era demandato il potere di governo (cfr. in proposito la legge 15 gennaio 1867).

(2) La norma di riferimento è ora l'art. 350 del codice penale.

#### Art. 23

Gli esami dei testimoni, dei prevenuti, dei feriti, e di ogni altra persona che intervenga in giudizio, come pure gli atti di accesso, di perizia e simili, sono autenticati dalla firma del Giudice Inquirente e da quella dell'Attuario. In quanto ai semplici decreti preparatori, ed alle menzioni d'inserzione degli allegati nel processo e cose simili, è sufficiente la firma dell'Attuario.

#### Art. 24

Nell'assunzione degli atti processuali è onninamente vietata ogni interrogazione suggestiva.

#### Art. 25

Tutti i giorni sono utili per l'effetto della compilazione degli atti processuali, e nei casi urgenti si pongono a profitto anche le ore della notte. L'inquisizione deve procedere con la massima speditezza, ed in caso di qualunque notevole ritardo si debbono annotare in processo i motivi del medesimo.

#### Art. 26

Allorquando la inquisizione per un reato comprende più inquisiti parte presenti e parte assenti, si raccolgono sempre anche le prove che riguardano gli assenti, salvo di procedere contro questi ultimi nei modi stabiliti nel Capitolo del processo contumaciale.

#### Art. 27

Procedendosi contro un accusato per più titoli, s'istruisce sempre un solo ed unico processo, e lo stesso ha luogo quando, iniziato il processo per un titolo, si venisse in appresso a scoprirne un altro od altri.

#### Note di giurisprudenza

Sulla riunione dei procedimenti, che costituisce normativa non sanzionata, cfr. Giud. app. pen. Nobili 5 agosto 1996, Gatti, pp. 123/1996.

Sui problemi di diritto transitorio, cfr. Giud. app. pen. Nobili 29 luglio 1996, Forcellini, p.p. n. 771/1993, ove si conclude per la prevalenza del rito sommario riformato, ritenuto maggiormente garantito, nel caso in cui il comportamento criminoso, iniziato prima del 27 novembre 1992, sia successivamente proseguito.

### Capitolo IV *Del Querelante e del Denunziante*

#### Art. 28

Chiunque si presenta in giudizio per querelarsi di un reato, pel quale abbia sofferto danno fisico o morale, e chiunque si faccia a

denunziare in giudizio un reato qualunque, deve, prima di essere inteso in esame, prestare il giuramento che dicesi di calunnia, ossia deve giurare toccando le scritture a delazione del Cancelliere od Attuario, che egli non è mosso alla sua querela o denuncia dall'animo di calunniare la persona, contro la quale sta per esporre la querela o denuncia.

#### Art. 29

Dopo ciò gli si lascia liberamente narrare il fatto, che intende esporre, con tutte le circostanze, ed occorrendo si aggiungono tutte le interrogazioni, che valgano a far concepire l'idea precisa ed esatta del reato accaduto, e delle circostanze che possono attenuarne o aggravarne la entità.

#### Art. 30

Viene di poi inviato a indicare i testimoni che possono essere informati del reato, e ad esibire qualunque altro genere di prova, che possa servire a documentarlo.

#### Art. 31

Tanto il querelante quanto il denunziante sono invitati, presso lettura che loro viene fatta dall'Attuario a chiara e intelligibile voce della loro deposizione, a firmare la deposizione stessa. Qualora non sappiano scrivere, debbono confermarla col porre il segno di croce.

## Capitolo V

### *Dei reati di azione privata*

#### Art. 32

I reati di azione privata, pei quali la Legge riconosce necessaria per procedere la querela della parte offesa, sono:

1. Lo stupro semplice, e lo stupro qualificato per promessa di matrimonio;
2. L'adulterio non violento;
3. L'incesto non violento;
4. L'ingiuria verbale o reale, la diffamazione, e la percossa senza vestigio;
5. La truffa non qualificata;
6. La ragione fattasi di propria autorità:

#### 7. Il turbato possesso (1).

(1) L'articolo deve intendersi abrogato ai sensi dell'art. 48, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1974, n. 86, poiché il codice penale ha provveduto ad una analitica regolamentazione dei reati perseguibili a querela di parte, che sono attualmente i seguenti: adulterio, 225; agevolazione colposa della conoscenza di segreti, 193; appropriazione indebita, quando non commessa da soggetto qualificato, 197; atti di libidine su minori o incapaci consenzienti, 173 (178); corruzione di minore di anni diciotto, 177 (178); danneggiamento, non aggravato, 203; diffamazione, 183; frode nell'esecuzione dei contratti, non qualificata dall'esercizio di attività commerciale, 208; furto per bisogno su cose di tenue valore, 194; ingiuria, 184; lesioni personali volontarie, 155; colpose, 164; libello famoso, 185; minaccia senza armi, 181; oltraggio contro i defunti, 267; pascolo abusivo, 194; percosse, 157; ragion fattasi, 367; rivelazione di segreto d'ufficio, professionale, scientifico o industriale, 192; seduzione, 175 (178); sequestro di persona a fine di libidine o di matrimonio, 176 (178); sottrazione di minorenni, 231; truffa (insolvenza fraudolenta), 204, quarto comma; turbativa di possesso, non aggravata, 201; violazione di domicilio, senza violenza o armi, 182; violazione della libertà sessuale, 171-172 (178).

A norma dell'art. 1 della legge 28 ottobre 1975 n. 39, "il diritto di querela va esercitato entro sei mesi dal giorno del commesso reato ovvero dalla notizia del fatto che costituisce reato".

#### Art. 33

Per i reati indicati nei n. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente sono ammessi a querelare, oltre le persone offese, anche i loro ascendenti e consanguinei fino al terzo grado di computazione civile inclusivamente.

#### Note di giurisprudenza

Sull'ammissibilità della proposizione della querela da parte dell'avvocato della persona offesa, si veda Giud. app. pen. Gualtieri, 30 luglio 1997, Capanni, pp. 910/1994.

Il giuramento di calunnia non è stato ritenuto condizione di validità della querela da Giud. app. pen. Nobili 12 settembre 1996, Biordi, pp. 543/1995; Giud. app. pen. Gualtieri 30 luglio 1997, Capanni, pp. 910/1994.

#### Art. 34

Pei reati contemplati nei N. 4, 5, 6 e 7 dello stesso precedente articolo, qualora la persona offesa sia costituita nell'età minore di anni quattordici, oppure si trovi in istato di alienazione mentale, possono querelare in rappresentanza di lei il Padre, la Madre,

l'Avo, L'Ava, ed il Tutore o Curatore della stessa persona offesa, nonché qualunque individuo che l'abbia in custodia.

In caso di offesa ad un ufficio pubblico, titolare del diritto alla querela è il capo diretto dell'ufficio medesimo (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 23 della legge 11 dicembre 1974, n. 86.

#### Note di giurisprudenza

Sulla titolarità del diritto di querela allorché sia persona offesa un ente pubblico, cfr. Giud. app. pen. Gualtieri 13 settembre 1994, Farneti, pp. 477/1992.

#### Art. 35

Il querelante, che a termini dell'articolo [102] (1) del Codice penale si presenta in giudizio per revocare la sua querela, è avvertito che a rendere efficace la sua revoca è necessario che reintegri il Tribunale delle spese processuali e giudiziarie fino allora incontrate, salva a di lui favore l'azione di regresso verso il querelato, se e come di ragione. Quando egli a ciò si presti, viene citato il querelato a presentarsi per dichiarare se accetta una tale revoca. In caso di sua dichiarazione affermativa, il Giudice Inquirente con suo decreto ordina il passaggio degli atti all'Archivio. In caso di dichiarazione negativa, il processo è proseguito fino alla Sentenza definitiva.

(1) L'articolo di riferimento del codice penale è ora il 60.

#### Art. 36

Allorché, dopo esposta la querela di stupro semplice o qualificato ed intrapreso il relativo procedimento, avviene il matrimonio legittimo fra la querelante ed il querelato, si fa annotazione di un tal fatto nel processo, e questo è passato all'Archivio.

### Capitolo VI

#### *Della remissione del Querelante*

#### Art. 37

La remissione degli ascendenti relativamente alle offese ad essi recate dai loro discendenti ed affini in linea retta,

quando il reato sia tale, che non importi pena superiore alla prigionia di sei mesi, opera la estinzione dell'obbligo di espiare la pena anche dopo la condanna irrettrabile (1).

(1) L'articolo deve intendersi abrogato ai sensi dell'art. 48, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1974, n. 86, poiché il codice penale ha introdotto nell'art. 112 cause tassative di estinzione della pena.

#### Art. 38

La stessa efficacia è attribuita alla remissione che venisse fatta dai discendenti ed affini in linea retta, per le offese della stessa entità, che fossero state ad essi recate dai loro ascendenti ed affini in linea retta (1).

(1) Si veda la nota all'art. 37.

#### Art. 39

Lo stesso principio ha luogo per la remissione delle offese, sempre della suddetta entità, che un conjuge avesse sofferto dall'altro conjuge (1).

(1) Si veda la nota all'art. 37.

#### Art. 40

Nei delitti contemplati dagli articoli 409 e 410 del Codice penale, la remissione del conjuge offeso opera la estinzione dell'obbligo di subire la pena decretata con Sentenza irrettrabile nel solo caso, in cui siasi verificata la riconciliazione e la convivenza dei due conjugi (1).

(1) L'articolo deve intendersi abrogato ai sensi dell'art. 48, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1974, n. 86: l'ipotesi è ora regolata dall'art. 225 del codice penale.

#### Art. 41

Le istanze, dirette ad ottenere gli effetti legali della remissione, saranno presentate al Commissario della Legge, il quale interpellato il voto del pubblico Ministero, le trasmetterà in un con questo al Giudice, che pronunziò la Sentenza, per provocare la relativa ordinanza, a cui sarà data pronta esecuzione.



#### Art. 42

Il Commissario non è tenuto a dar corso alle suddette istanze se non quando sia reintegrato il Tribunale delle spese processuali e giudiziarie a termini dell'articolo 35 del presente Codice.

#### Art. 43

Coloro, che ricadono in reati della stessa specie, sono esclusi dal beneficio della remissione (1).

*(1) L'articolo deve intendersi abrogato ai sensi dell'art. 48, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1974, n. 86: si veda al riguardo l'art. 60 del codice penale, che non prevede tale esclusione.*

## Capitolo VII Del corpo di reato

#### Art. 44

Nei reati di fatto permanente il corpo di reato, ossia la prova generica, deve farsi constare mediante accesso del Giudice Inquirente, accompagnato dal suo Attuario, da due testimoni almeno, dai Periti dell'arte, nonché dalla Forza pubblica quando questa occorra per tutela del Funzionario, o per rimuovere inconvenienti.

#### Art. 45

Nel reato di omicidio la prova generica deve constare per giudizio di due Professori dell'arte salutare. Il Giudice Inquirente pertanto nell'atto che si porta, scortato come è detto di sopra, sulla faccia del luogo per riconoscere il cadavere dell'ucciso, dà ordini opportuni perché sul luogo si trovino due dei suddetti Professori. Si fa precedere la ricognizione della persona dell'ucciso mediante due testimoni, che ne abbiano avuto pratica durante la di lui vita, e questi con giuramento debbono dichiarare il di lui nome, cognome, età apparente, e professione, ed ogni altra indicazione, che valga ad identificare la persona dell'ucciso stesso. Di poi i Professori dell'arte salutare, fatte le opportune esterne osservazioni, dichiarano con giuramento essere in quella cessata ogni vitalità. Premesso questo

indispensabile giudizio, i Professori stessi procedono ad ogni altra esterna necessaria ispezione, e quindi cogli strumenti dell'arte eseguono la sezione cadaverica, per poi giudicare sulla vera ed unica causa della morte. La loro relazione ed il conseguente loro giudizio sono registrati fedelmente in processo, e firmati dai due Professori, dal Giudice Inquirente, dall'Attuario, e dai testimoni, i quali se sono analfabeti vi appongono il segno di croce.

#### Art. 46

Nelle ferite ed in qualunque lesione personale, la quale lasci traccia permanente dopo di sé, la prova generica del reato risulta tanto dalle relazioni del Professore curante, il quale esibendole al Tribunale nel termine fissato dalla Legge, deve avvalorarle colla santità del giuramento, quanto dalla ispezione giudiziale, che viene praticata dal Giudice Inquirente assistito dal suo Attuario, osservando ed annotando in processo la qualità e la località della ferita, senza però rimuovere l'apparecchio chirurgico, quando ciò possa recar danno alla persona offesa.

#### Art. 47

Nei reati di furto qualificato per scalata, o per chiave falsa, o per effrazione od altra violenza alle cose, la prova generica si fa constare per mezzo del giudizio di periti muratori, e di fabbri ferrai, od altri simili artefici, i quali, previo esperimento da eseguirsi alla presenza del Giudice Inquirente e del suo Attuario, giudicano sul modo, con cui il furto può essere stato operato dal reo, o individualmente da sé solo, o con l'aiuto di correi, o complici.

#### Art. 48

Nei reati di furti campestri o di danni dati, la prova generica si fa constare possibilmente mediante l'accesso del Giudice Inquirente assistito dal suo Attuario, e mediante il giudizio di periti agricoltori. Qualora però il furto campestre od il danno dato non abbia lasciato tracce visibili, o queste siensi dileguate, la prova viene supplita dall'assertiva del derubato, che sia di buona fama, e da quella dei testimoni vicini.

#### Art. 49

In qualunque reato di furto si debbono stabilire gli estremi di preesistenza e deficienza degli oggetti derubati, i quali però potranno anche stabilirsi a possibili<sup>18</sup> mediante l'esame dei testimoni conoscenti del derubato.

#### Art. 50

Nei reati di omicidio mancato e di conato di omicidio deve stabilirsi mediante il giudizio di persone perite l'idoneità delle armi e di altri strumenti a cagionare la morte, avuto riguardo alla distanza verificatasi tra l'attentante e la persona offesa nell'atto, in cui si commise il conato di omicidio, o l'omicidio mancato.

#### Art. 51

In tutti i casi non contemplati specialmente da questo capitolo è rimesso al Giudice Inquirente il far constare nel modo più possibilmente legale l'esistenza del reato in genere.

#### Art. 52

Tutti i giudizi peritali, che vengono emessi per far constare l'esistenza in genere del reato, debbono essere avvalorati dalla santità del giuramento, che viene prestato dai periti a delazione dell'Attuario, previo le avvertenze, di cui nell'Articolo 101 del presente Codice.

### Capitolo VIII

#### *Del mandato di comparizione, dell'arresto e della libertà provvisoria*

#### Art. 53 (\*)

Le misure di coercizione personale sono la carcerazione cautelare in carcere o in luogo di cura, gli arresti domiciliari, l'obbligo o il divieto di soggiorno nel territorio della Repubblica o in una parte di esso, il divieto di espatrio.

Nessuno può essere sottoposto a misure di coercizione personale se non risultano adeguati elementi probatori che, allo stato, facciano ritenere responsabile la

persona per i fatti per cui si procede e configurabile il reato per cui la legge prevede l'adozione della misura.

Le misure di coercizione personale sono disposte dal Giudice che procede solo se vi sia pericolo di inquinamento delle prove o di fuga del prevenuto ovvero se ricorrano gravi esigenze di tutela della collettività.

E' adottata la misura cautelare meno grave per la persona e per la sua famiglia, purché in concreto sufficiente rispetto allo scopo.

La misura deve comunque risultare proporzionata all'entità del fatto e alla pena o misura di sicurezza che sarebbe da applicare nel caso di specie, tenuto conto anche dell'eventuale sospensione condizionale della pena. Tali elementi sono valutati allo stato degli atti.

(\*) Così sostituito dall'art. 14 della legge 2 febbraio 1994, n. 9.

#### Note di giurisprudenza

Sui presupposti della carcerazione cautelare, si vedano Giud. pen. Gualtieri 10 febbraio 1994, Vannucci, pp. 2273/1989; Giud. app. pen. Nobili, ord. 16 ottobre 1997, Fornelli, pp. 525/1997; e, prima della riforma del 1994, Giud. app. Gualtieri ord. 16 aprile 1991, Varinelli, pp. 53/1991; Giud. app. pen. Nobili ord. 15 febbraio 1993, Marra, pp. 30/1993.

#### Art. 54 (\*)

La carcerazione cautelare può essere ordinata nei seguenti casi:

1) se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di primo grado e vi sia pericolo di inquinamento delle prove, di occultamento del reato o di sottrazione all'esecuzione della pena;

2) se il reato per cui si procede è punito con la prigionia non inferiore al secondo grado e quando ogni altra misura risulti insufficiente.

Nel disporre gli arresti domiciliari il Giudice deve attenersi alle regole stabilite nell'art. 106 *ter*, commi terzo, quarto e quinto, del Codice Penale.

Il prevenuto ha diritto di ottenere la difesa a piede libero quando siano venute meno le ragioni che hanno determinato l'adozione del mandato di arresto.

(\*) Così sostituito dall'art. 15 della legge 2 febbraio 1994 n. 9.

*Sull'arresto in flagrante o quasi flagrante reato vedi, infra, gli artt. 90 seg..*

*Sul fermo di polizia, cfr. la nota 1 sub. Capitolo XIII.*

#### Note di giurisprudenza

Sulla difesa a piede libero, oltre alle decisioni citate sub art. 53, si veda Giud. app. pen. Nobili, ord. 16 ottobre 1997, Fornelli, pp. 525/1997.

#### Art. 55 (\*)

Il mandato di comparizione può essere emesso contro quegli imputati non soggetti a misure di coercizione personale.

In tutti i casi in cui si fa luogo al mandato di comparizione, il prevenuto, dopo l'interrogatorio, viene rilasciato ma ha l'obbligo di ripresentarsi ogni qualvolta venga chiamato.

(\*) Così sostituito dall'art. 16 della legge 2 febbraio 1994, n. 9.

#### Art. 56 (\*)

Avverso i provvedimenti in materia di misure di coercizione personale o patrimoniale ovvero di sequestri o della loro convalida il prevenuto e il Procuratore del Fisco possono proporre reclamo al Giudice delle Appellazioni Penali entro dieci giorni dalla loro notificazione od esecuzione.

Avverso i provvedimenti in materia di misure di coercizione patrimoniale ovvero di sequestri o della loro convalida, anche le parti civili possono proporre reclamo.

(\*) Così sostituito dall'art. 15 della legge 2 febbraio 1994 n. 9.

#### Note di giurisprudenza

Sulla natura di mezzo di impugnazione del reclamo e sulle norme applicabili alla procedura, si veda recentemente Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998; si vedano anche Giud. app. pen. Nobili, ord. 21 marzo 1994, Alutinan, pp. 63/1994; Giud. app. pen. Nobili ord. 3 giugno 1996, Guarniti, pp. 73/1995; Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 3 giugno 1998, Broccoletti, rog. 1186/1993.

Sulla legittimazione del difensore ad esperire il reclamo cfr. Giud. app. pen. Nobili ord. 22 giugno e 15 luglio 1993, San Marino Arte, rog. 355/1993.

Sulla estensibilità del diritto di reclamo a chiunque vi abbia interesse e al Procuratore del Fisco, si vedano Giud. app. pen. Nobili ord. 6 dicembre 1994,

S.A.R., pp. 1066/1994; Giud. app. pen. Nobili ord. 28 giugno 1995, Barducci, pp. 480/1995; Giud. app. pen. Nobili, ord. 28 giugno 1995, Barducci, rog. 355/1993; Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 3 giugno 1998, Broccoletti, rog. 1186/1993; Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

Sulla inammissibilità del reclamo ove manchi o sia venuto meno l'interesse, Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 25 ottobre 1993, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili, ord. 16 settembre 1998, Salicioni, pp. 744/1998.

Sulla esperibilità del reclamo anche avverso il rigetto di istanza di dissequestro, cfr. Giud. app. pen. Gualtieri ord. 4 gennaio 1995, Severi, pp. 1297/1994; Giud. app. pen. Nobili, ord. 2 giugno 1998, Perrozzi, pp. 900/1997; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 3 giugno 1998, Di Giorgio, pp. 392/1998.

Sulla natura perentoria del termine di dieci giorni, si vedano, dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, Giud. app. pen. Nobili ord. 2 giugno 1998, Perrozzi, pp. 900/1997; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

Sulla ammissibilità del reclamo *de libertate* anche anteriormente alla notificazione del provvedimento coercitivo, cfr. Giud. app. pen. Gualtieri ord. 25 ottobre 1993, Forcellini, pp. 771/1993.

Sulla formazione del giudicato cautelare e conseguente applicazione del principio del *ne bis in idem*, cfr. Giud. app. Gualtieri ord. 17 novembre 1992, Tierce, pp. 1984/1990; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 3 novembre 1993, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

Sulla inammissibilità del reclamo come rimedio di controllo generalizzato sull'attività del giudice inquirente, Giud. app. pen. Gualtieri ord. 30 marzo 1994, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 13 settembre 1994, Pasquali, pp. 543/1994; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 21 giugno 1995, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili ord. 20 maggio 1996, De Biagi, pp. 1257/1988; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 3 giugno 1998, Di Giorgio, rog. 1186/1993.

Sull'estensione del reclamo: a)-alle perquisizioni, Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 25 ottobre 1993, Forcellini, pp. 771/1993, b)-ai provvedimenti provvisoriamente esecutivi e a quelli abnormi, Giud. app. pen. Gualtieri ord. 31 agosto 1990, Morri, pp. 471/1990; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 14 luglio 1993, Stefanelli, pp. 38/1992.

Sui poteri del giudice delle appellazioni nei reclami (organo di merito e legittimità), Giud. app. pen. Nobili ord. 5 febbraio 1996, Pelliccioni, pp. 103/1996.

Sulla non indiscriminata conoscibilità degli atti nella procedura di reclamo, che tuttavia deve essere sufficiente a consentire il ricorso ad uno strumento di garanzia e controllo quale il reclamo, Giud. app. pen. Nobili, ord. 22 giugno 1993, San Marino Arte, rog. 355/1993; Giud. app. pen. Nobili ord. 21 marzo 1994, Alutinan, pp. 63/1994; Giud. app. pen. Nobili, ord. 28 luglio 1995, San Marino Arte, rog. 355/1993; Giud.

app. pen. Nobili, ord. 4 ottobre 1997, Fornelli, pp. 525/1997; Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

#### Art. 57 (\*)

Il Commissario della Legge può subordinare il beneficio della libertà provvisoria al deposito vincolato, presso un istituto di credito della Repubblica, di una somma a titolo di cauzione, che determina nell'ammontare, avuto riguardo alla natura, alla entità del reato ed alle condizioni economiche dell'imputato.

Il prevenuto può chiedere ed ottenere che, in luogo del deposito, la cauzione e la somma presumibilmente occorrente per coprire le spese processuali vengano garantite da un fideiussore. In tal caso il fideiussore si obbliga sottoscrivendo il relativo verbale avanti al Commissario della Legge.

Il prevenuto posto in libertà provvisoria deve eleggere domicilio per le notifiche.

Il Commissario della Legge può altresì disporre che la persona liberata venga sottoposta, per tutto il periodo del giudizio o fino alla revoca del mandato di arresto, alla vigilanza di polizia od al sistema di controllo previsto dall'articolo 64 del codice penale.

Nel caso di violazione degli obblighi imposti, così come nel caso di esito negativo dell'esperimento, il Commissario della Legge revoca il beneficio della libertà ed ordina il nuovo arresto del prevenuto.

(\*) Così sostituito dall'art. 20 della legge 11 dicembre 1974, n. 86.

#### Note di giurisprudenza

Sulla natura della cauzione come istituto rivolto principalmente a svolgere funzioni di coazione processuale e solo indirettamente funzioni specifiche di garanzia dei crediti nascenti da reato, si veda Giud. pen. Sesta, ord. 16 ottobre 1989, Vannucci, pp. 2273/1989; cfr. anche Giud. app. pen. Nobili ord. 16 ottobre 1997, Fornelli, pp. 525/1997.

#### Art. 58

Ciò eseguitosi, il prevenuto viene rilasciato ed abilitato a difendersi a piede libero, previo però formale precetto che debba presentarsi ad ogni chiamata della Giustizia, e che, qualora formalmente citato non si presenti, perderà la somma data in cauzione.

## Capitolo IX

### *Degli oggetti che vengono in potere della Giustizia*

#### Art. 59

Eseguendosi l'arresto di un imputato si assicurano le armi e qualunque oggetto che può credersi abbia servito o sia stato destinato a commettere il reato, come anche ogni oggetto che possa esserne conseguenza, od avervi relazione, od essere influente in qualsiasi modo al scoprimento della verità.

#### Note di giurisprudenza

Sulle finalità, i presupposti e le specie di sequestro (probatorio, a fini di confisca e preventivo), si vedano Giud. app. pen. Gualtieri 8 ottobre 1991, Piras, pp. 678/1991; Giud. app. pen. Gualtieri 23 settembre 1993, Stefanelli, pp. 38/1992; Giud. app. pen. Nobili ord. 28 giugno 1995, Barducci, pp. 480/1995; Giud. app. pen. Nobili ord. 5 febbraio 1996, Pelliccioni, pp. 103/1996; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 27 gennaio 1997, Sini Cicchetti, pp. 659/1996; Giud. app. pen. Nobili ord. 16 giugno 1997, Fornelli, pp. 525/1997; Giud. app. pen. Gualtieri 3 giugno 1998, Di Giorgio, pp. 392/1998; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 19 giugno 1998, Gualtieri, rog. 12/1998; Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

Sulla legittimità del sequestro di beni non appartenenti al prevenuto, Giud. app. pen. Nobili ord. 16 giugno 1997, Fornelli, pp. 525/1997; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

Sull'inalienabilità del sequestro a fini probatori o di confisca di libretti bancari conferiti in pegno, cfr. Giud. app. pen. Gualtieri ord. 26 marzo 1998, C.I.S., rog. 34/1995.

Sul sequestro ex art. 145 c.p., si veda Giud. app. pen. Gualtieri 18 settembre 1992, Berti, pp. 835/1991, ove si limita alla parte civile (escludendola per la persona offesa) la legittimazione alla richiesta e si evidenzia la necessità di sentire previamente le parti.

Sulla convalida delle misure cautelari patrimoniali con la sentenza, si vedano Giud. app. pen. Gualtieri 4 ottobre 1995, Ambrosio, p. 269/1992; Giud. pen. Gualtieri 1 febbraio 1996, De Biagi, pp. 1257/1988; Giud. pen. Gualtieri 19 giugno 1996, Stefanelli, pp. 38/1992; Giud. app. pen. Nobili 14 gennaio 1997, De Biagi, pp. 1257/1988.

Sulla confisca, intesa come istituto sostanzialmente civilistico, volto alla espropriazione di determinati beni, ma anche con connotazioni penalistiche di prevenzione e repressione, cfr. Giud. app. pen. Gualtieri ord. 8 novembre 1995, Sicari, pp. 1465/1990, e più recentemente ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 853/1998: in senso parzialmente difforme, la confisca è stata ritenuta integrare una caratteristica

misura penale finale, volta a prevenire il crimine, da Giud. app. pen. Nobili, ord. 5 febbraio 1996, Pelliccioni, pp. 103/1996.

Sull'ammissibilità della confisca anche in caso di prescrizione del reato, Giud. app. pen. Gualtieri, 8 agosto 1997, Morandi, pp. 399/1993.

Sui rapporti fra confisca e divieto della *reformatio in peius*, Giud. app. pen. Gualtieri 21 giugno 1995, Bonci, pp. 1353/1993; Giud. app. pen. Nobili 18 marzo 1998, Meloni, pp. 188/1996.

Sull'equiparazione fra mancato dissequestro e confisca, Giud. app. pen. Nobili 27 febbraio 1996, Coletti, pp. 973/1994.

Sull'equivalenza al sequestro delle acquisizioni di documenti presso terzi detentori, Giud. app. pen. Gualtieri ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

Sulla inesistenza di incompatibilità fra istanza di dissequestro e reclamo ex art. 56, Giud. app. pen. Nobili ord. 16 giugno 1996, Fornelli, pp. 525/1997; Giud. app. pen. Nobili 2 giugno 1998, Perrozzi, pp. 900/1997.

#### Art. 60

E' cura speciale di chi eseguisce l'arresto, che niuno di tali oggetti venga occultato, o passato in altre mani, od alterato nella sua essenza.

#### Art. 61

A questo effetto se l'arresto segue in una casa od altro luogo chiuso, l'esecutore non permette ad alcuno di entrarvi od uscirne prima che l'operazione abbia avuto il suo termine.

#### Art. 62

Il Capo della forza, che eseguisce l'arresto, stende immediatamente un rapporto, in cui descrive con precisione la qualità, la quantità e lo stato degli oggetti rinvenuti, il luogo, il tempo, le persone presso le quali sono stati trovati; fa osservare gli stessi oggetti a due testimoni, se possono senza grave difficoltà aversi, ed in mancanza di essi o di uno di loro, agli individui della Forza perché possano in appresso riconoscerli.

#### Art. 63

Il rapporto si esibisce senza indugio al Tribunale Commissariale, ed il Cancelliere lo inserisce originalmente negli allegati del Processo.

#### Art. 64

Gli oggetti rinvenuti, qualora possono trasportarsi, sono rimessi al Cancelliere che ne fa confronto col rapporto e fa annotazione in processo del ricevimento degli oggetti facendone descrizione.

#### Art. 65

Se gli oggetti non possono trasportarsi, il Capo della forza fa chiudere il luogo ove si trovano, con apporvi le biffe in legno, cautelandole con liste sovrapposte di carta e con sigillo di cera lacca, e trasporta seco la chiave, che viene da lui consegnata insieme col rapporto al Cancelliere.

#### Art. 66

Se il locale non può chiudersi lascia a custodia del medesimo una o due Guardie finché il Funzionario Inquirente previo accesso sul luogo ed analoga descrizione degli oggetti da farsi nel processo, nomina un depositario idoneo, il quale si obblighi di conservare intatti gli oggetti stessi per tutti gli effetti di giustizia.

#### Art. 67

Il Funzionario Inquirente prende in seguito le opportune disposizioni, affinché gli oggetti non deperiscano se giovi alla Giustizia il conservarli ovvero siano restituiti se non sia più necessario di ritenerli.

## Capitolo X Della perquisizione

#### Art. 68

Se la natura del reato è tale, che verosimilmente se ne possano acquistare le prove da scritti o effetti esistenti presso l'inquisito, o presso altre persone, od in luoghi ove si reputano occultati, può eseguirsi la perquisizione, che si riconosca opportuna per rinvenirli.

#### Note di giurisprudenza

Sulla natura e i presupposti delle perquisizioni, consentite solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico (art. 6 Dichiarazione dei diritti), si veda Giud. app. pen.

Gualtieri ord. 25 ottobre 1993, Forcellini, pp. 771/1993.

Sulla sottoponibilità a reclamo del decreto di perquisizione, si veda Giud. app. pen. Gualtieri ord. 25 ottobre 1993, Forcellini, pp. 771/1993.

Sulla legittimità della nomina da parte del Commissario della Legge di propri esperti per procedere a perquisizioni, accessi e sequestri, Giud. app. pen. Nobili 22 giugno 1994, Vannucci, pp. 2273/1989; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

#### Art. 69

Ogni perquisizione si eseguisce in presenza di due testimoni, ai quali si fanno attentamente osservare gli oggetti rinvenuti durante la perquisizione.

#### Art. 70

Nel caso di perquisizione di stampe o di scritture, i testimoni si firmano o in ciascuna delle medesime o sull'involto in cui vengono chiuse e sigillate alla loro presenza.

#### Art. 71

La collocazione entro involto sigillato e firmato come sopra dai testimoni ha luogo altresì nella perquisizione di quelle cose, sulle quali debba eseguirsi un qualche esperimento.

#### Art. 72

Nell'atto che si eseguisce l'arresto di un prevenuto, sia in forza del mandato rilasciato dal Giudice Inquirente, sia in virtù della facoltà spettante alla Forza pubblica nei casi di flagrante o quasi flagrante reato è dovere dell'arrestante lo eseguire la perquisizione personale del catturando allo scopo principalmente di apprendere qualunque arma di cui fosse delatore, o qualunque altro oggetto offensivo, o che sia attinente al reato.

#### Art. 73

La perquisizione sulla persona dell'inquisito può sempre farsi d'ordine del Funzionario Inquirente nell'atto dei costituti, o nelle prigioni.

#### Art. 74

La perquisizione reale al domicilio dell'inquisito o di altri, non può farsi che con decreto Commissariale scritto nel processo,

decreto la cui copia autenticata si trasmette al Capo della forza pubblica. Nel detto decreto si prescrivono le cautele da usarsi nella perquisizione, della omissione delle quali è responsabile il Capo della forza. Non è necessario il decreto per eseguirla al domicilio del prevenuto, quando questa si opera nell'atto dell'arresto del prevenuto stesso.

#### Art. 75

Il Capo della famiglia, presso cui si eseguisce la perquisizione, o chi lo rappresenta, ha diritto che gli sia reso ostensibile il decreto che ordina la perquisizione.

Dopo ciò non può fare opposizione alla perquisizione stessa, sotto le pene portate dal Codice Penale, e non ha diritto di ripetere danni ed interessi, tranne i casi in cui vi sia stato abuso od eccesso nella esecuzione.

#### Art. 76

E' sempre in facoltà del Funzionario Inquirente di assistere alle perquisizioni reali che vengono da lui ordinate.

In questo caso Egli, assistito dal suo Attuario, dirige la perquisizione, ed ha la cura che tutto l'operato sia registrato esattamente in processo.

#### Art. 77

L'atto di perquisizione viene firmato dall'inquisito se è presente o dagli individui presso cui la medesima si eseguisce. Se sono analfabeti crocesegnano l'atto. In caso di rifiuto si fa menzione del motivo allegato per ricusarsi.

#### Art. 78

La Forza pubblica nell'eseguire le perquisizioni reali deve usare tutti quei riguardi, che sono compatibili con l'esercizio dei propri doveri. Deve inoltre essere diligente, non solo nel raccogliere quegli oggetti che possono dimostrare la colpevolezza del prevenuto, ma anche quelli che potessero servirgli a discolpa.

In caso di necessità e urgenza, gli appartenenti alle forze di polizia possono procedere al sequestro del corpo del reato e

delle cose a questo pertinenti, trasmettendo entro quarantotto ore il relativo verbale al Commissario della Legge, che, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive novantasei ore, a pena di decadenza della misura (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1994 n. 9.

#### Note di giurisprudenza

Sulle finalità, i presupposti e le specie di sequestro (probatorio, a fini di confisca e preventivo), si veda la giurisprudenza citata sub art. 59.

Sulla convalida dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria, cfr. Giud. app. pen. Gualtieri 17 marzo 1995, Carattoni, pp. 155/1995; Giud. app. pen. Gualtieri 17 marzo 1995, Panigucci, pp. 194/1995; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 27 gennaio 1997, Sini Cicchetti, pp. 659/1996.

#### Art. 79

Nell'atto di rimuovere i sigilli dagli oggetti o costituenti il corpo di reato o ritrovati nell'atto di arresto, o giunti in potere del Tribunale nel corso della Procedura in qualsiasi modo, i due testimoni assunti nell'atto della sigillazione, sono chiamati a riconoscere l'integrità dei suggelli prima che questi siano rimossi.

## Capitolo XI

### *Degli accessi giudiziari*

#### Art. 80

L'accesso giudiziale ha luogo ogni volta che si renda necessario od utile l'ispezione oculare sulla faccia dei luoghi per verificare od escludere con atto di materiale esperimento la possibilità, o la realtà di un fatto rilevante, che risulti dalla deposizione di un testimone, o dalle risposte dell'inquisito; purché il Giudice Inquirente riconosca che quel fatto può avere una influenza nel giudizio da emanarsi a carico o discarico del prevenuto.

#### Art. 81

L'accesso è di sola attribuzione del Funzionario Inquirente, e nel caso di suo legittimo impedimento vi provvede la Reggenza (1). Egli deve essere assistito dal

suo Attuario, a cui spetta il descrivere nelle tavole processuali l'atto di accesso, il quale deve essere firmato da due testimoni assunti pel medesimo.

(1) Tale potere sostitutivo deve intendersi soppresso in virtù di quanto dispongono l'art. 3 della Dichiarazione dei diritti e gli artt. 1 e 2 della legge sull'Ordinamento Giudiziario: cfr. anche la nota 1), lett. b), sub art. 14.

#### Art. 82

L'esperimento materiale si eseguisce in modo che le circostanze del tempo, del luogo e dell'azione siano per quanto è possibile consimili a quelle che sono state dedotte, ed al fatto di cui si intende far prova.

#### Art. 83

Si può fare intervenire all'accesso ogni persona che si creda opportuna, ed anche l'inquisito, e specialmente uno o due periti secondo la natura delle ispezioni da eseguirsi.

#### Art. 84

Il Funzionario Inquirente ha cura nell'atto dell'accesso di raccogliere dagli astanti tutte le notizie e schiarimenti che sono relativi al soggetto della perquisizione, e ne assume, occorrendo, le deposizioni giurate.

#### Art. 85

Le persone, che hanno cooperato ed assistito all'accesso, devono sottoscrivere l'atto, o crocesegnarlo.

## Capitolo XII

### *Dei Periti*

#### Art. 86

La deputazione dei Periti può avere luogo negli accessi giudiziari, ed anche fuori di questi, ogni volta che per determinare l'esistenza, la natura, le cause, le circostanze, gli effetti ed il valore di un reato si credono opportune le cognizioni di chi esercita una professione od un'arte.

#### Note di giurisprudenza

Sull'incapacità a svolgere l'ufficio di perito, vedi Giud. app. pen. Nobili 22 giugno 1994, Vannucci,



#### Art. 87

Il Funzionario Inquirente manifesta chiaramente ai Periti l'oggetto, sul quale sono chiamati ad esternare il loro giudizio. Li avverte che debbono proferirlo con tutta imparzialità e sotto il vincolo del giuramento il quale viene loro deferito nei consueti modi dall'Attuario. Il giudizio dei Periti viene trascritto fedelmente in processo, e di poi viene da essi, previa lettura, firmato (1).

(1) *Sui poteri dei difensori delle parti in materia di perizia, si vedano gli artt. 13, 14, 16 e 17 della legge 11 dicembre 1974, n. 86, riportata in Appendice II-2. Avvocati.*

#### Note di giurisprudenza

Sulla non incidenza del giuramento del perito sulla validità dell'atto, vedi Giud. pen. Gualtieri 10 febbraio 1994, Vannucci, pp. 2273/1989; Giud. app. pen. Nobili 22 giugno 1994, Vannucci, pp. 2273/1989.

#### Art. 88

Se i periti alla interpellazione del Funzionario Inquirente rispondono aver bisogno di un congruo tempo per proferire il loro giudizio, viene loro accordata l'opportuna dilazione, ed allo spirare di questa compariscono innanzi al Tribunale, ed esternano il loro giudizio nel modo, che sopra si è detto (1).

(1) *Sulla sospensione della prescrizione del reato in caso di espletamento di una perizia, si veda l'art. 3 della legge 11 dicembre 1974, n. 86, in Appendice XV-1. Termini processuali.*

#### Art. 89

Se il prevenuto fa istanza che i Periti siano esaminati per ischiarire la perizia sopra alcuni punti, o dubbi che egli credesse di proporre, i Periti stessi saranno sottoposti ad esame. Altrettanto può fare per proprio ufficio il Funzionario Inquirente, ogni volta che esso creda opportuno di attingere dai periti qualche schiarimento, che possa influire a raggiungere la verità.

## Capitolo XIII

### *Della sorpresa in flagrante o quasi flagrante reato (\*)*

(\*) *Sul fermo di persona indiziata di reato si veda la legge 28 ottobre 1970, n. 45, la quale prescrive:*

"L'art. 3 della legge 4 luglio 1945 n. 39 è modificato al modo seguente.

La forza pubblica, quando ricorrono le ipotesi previste all'art. 54 C.P.P., quando vi è fondato sospetto di fuga, quando esigenze di indagini di Polizia, di ordine pubblico, lo rendano necessario, può procedere al fermo di persona indiziata di reato informando immediatamente il Tribunale Commissariale che dovrà convalidare il fermo con decreto motivato entro le 48 ore.

La mancata emissione del decreto di convalida entro detto termine comporta la nullità del fermo e rende obbligatoria la immediata liberazione del fermato.

Il fermo non può avere una durata superiore a giorni 4 e alla fine di detto termine, se non è stato emesso mandato di arresto, il fermato, dovrà immediatamente essere rimesso in libertà.

Del fermo deve essere data contemporanea comunicazione al Difensore di fiducia del fermato che dev'essere interpellato in proposito o, in mancanza di designazione, al Difensore d'Ufficio in carica, perché possa intervenire al primo interrogatorio.

Su richiesta dell'interessato deve essere data notizia del fermo ai suoi famigliari. La violazione delle suindicate disposizioni viene punita ai sensi dell'art. [470] C.P." (1).

*Si veda anche il decreto 9 dicembre 1970, n. 50, portante Interpretazione autentica dell'art. 3 sopra riprodotto, secondo il quale:*

"Ai fini di stabilire quando possa aversi l'intervento del difensore di fiducia o di ufficio al primo interrogatorio in stato di fermo di persona indiziata, il terzo capoverso dell'art. 3 della legge 4 luglio 1945 n. 39 modificato con legge 28 ottobre 1970 n. 45 deve interpretarsi nel senso che il difensore di fiducia o di ufficio debba avere comunicazione del fermo appena questo, eseguiti gli accertamenti del caso, sia formalmente dichiarato.

In tal modo il difensore è posto in grado di assistere, volendo, al primo interrogatorio eseguito dagli organi di polizia a carico della persona dichiarata in stato di fermo."

(1) *Ora 351 del codice penale.*

#### Art. 90

La sorpresa in flagrante, o quasi flagrante reato, dà luogo alla immediata inquisizione.



#### Art. 91

Chi viene sorpreso nell'atto di commettere o di aver commesso poco innanzi un reato; chi viene inseguito dall'offeso o dalle grida del popolo che lo indica come colpevole; chi in tempo prossimo a quello del reato è trovato avere presso di sé effetti, armi, istrumenti, carte ed altri oggetti o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore di un reato, è considerato in istato di *flagrante o quasi flagrante* violazione della Legge, e può essere da chiunque arrestato.

#### Art. 92

Gli arrestanti non possono sotto la pena comminata dall'Art. [470] (1) del Codice Penale porre in libertà il catturato; debbono consegnarlo alla Forza, o porlo in potere della Giustizia. L'arrestato prima della traduzione alle pubbliche carceri, deve essere condotto innanzi alla Reggenza o al Commissario della Legge perché rendasi legittimo l'arresto.

(1) Ora art. 351 del codice penale.

#### Art. 93

L'esame del catturato viene immediatamente eseguito nei consueti modi, o nel luogo dove fu catturato, o nella solita residenza del Tribunale, quando sia già stato tradotto alle pubbliche carceri. Qualora si tratti di quei reati pei quali, secondo l'art. 53 del presente codice si fa luogo al mandato di comparizione, il reo dopo compiuto l'esame viene posto a piede libero, previo il solito precetto.

### Capitolo XIV

#### *Delle persone che possono assoggettarsi ad esame*

#### Art. 94

Ogni individuo dell'uno e dell'altro sesso non eccettuato dalla Legge, il quale abbia compiuto l'età di anni quattordici, e non sia privo delle facoltà intellettuali, può essere assoggettato ad esame sotto il vincolo del giuramento.

Note di giurisprudenza

Sull'inesistenza del diritto del difensore di assistere alla deposizione della persona offesa, vedi Giud. app. Nobili 12 settembre 1996, Biordi, pp. 543/1995.

Sull'obbligo di deporre per il membro del Consiglio Grande e Generale, cfr. il Parere del Consulente prof. Severino Caprioli 29 settembre 1994, p. 34 seg., accolto dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 novembre 1994.

#### Art. 95

Chi non ha compiuto l'età di anni quattordici può essere chiamato ad esame per semplice schiarimento e senza giuramento, salvo al Giudice decidente di attribuirgli quella fede, che giusta le circostanze del fatto può meritare.

#### Art. 96

Gli ascendenti e discendenti, il coniuge della persona imputata non possono essere esaminati, tranne il caso che si tratti di parricidio proprio, o di omicidio commesso nella persona dei discendenti, o del coniuge.

#### Note di giurisprudenza

La deposizione dell'ascendente è stata ritenuta inammissibile da Giud. pen. Gualtieri 22 luglio 1992, Campodall'Orto, pp. 871/1987, ed ammissibile da Giud. app. pen. Nobili ord. 16 febbraio 1993, pp. 871/1987.

#### Art. 97

I fratelli e le sorelle del prevenuto ed i consanguinei di lui fino al terzo grado inclusivamente di computazione civile, gli affini del medesimo sino al secondo grado inclusivamente di computazione civile, non possono essere sentiti in esame, se non quando sono indotti dallo stesso prevenuto. In questo caso sono chiamati a deporre senza giuramento, ma con esortazione a dire la verità. Alla loro deposizione è attribuita quella fede, che nel complesso delle circostanze si riconosca loro dovuta.

### Capitolo XV

#### *Dell'esame dei testimoni*

#### Art. 98

Nessun testimonio può essere esaminato in processo se non è indotto o dal

querelante, o dal denunziante, o dall'accusato o dal Pubblico Ministero, o dal Capo della Forza pubblica, o da un altro testimonio che sia stato precedentemente sentito in esame (1).

(1) *Sui testimoni a futura memoria, si veda infra l'art. 215.*

#### Art. 99

Per ciò l'esame di ogni testimonio ha principio colla seguente forma: - *E' comparso il testimonio indotto al foglio.... del processo col nome di..... il quale interrogato del suo nome, cognome, paternità, età, patria, domicilio, e professione, rispose....* Se il testimonio ha un soprannome, sarà anche questo indicato.

#### Art. 100

Dopo ciò si chiede al testimonio se conosce la persona dell'offeso, e quella del prevenuto, e se abbia con esse alcuna relazione di parentela, affinità od amicizia, allo scopo di conoscere se trovisi in alcuna delle circostanze enunciate nel Capitolo precedente, le quali lo esonerino dall'esame, o dalla prestazione del giuramento.

#### Art. 101

Quando queste non concorrono, il testimonio viene avvertito che deve rispondere alle interrogazioni della Giustizia sotto il vincolo del giuramento, e gli si fa considerare l'importanza e la santità di quest'atto con cui si chiama Dio in testimonio della verità, ponendogli in vista le pene divine ed umane nelle quali incorrono quelli che si rendono spergiuri, sia dicendo il falso, sia occultando il vero. Di poi egli deve prestarsi ad un tale atto toccando le scritture a delazione dell'Attuario e pronunciando la formula: *Giuro di dire la verità.*

#### Art. 102

Se il testimonio è nel numero di coloro, ai quali la legge non permetta la delazione del giuramento, gli si fa considerare la importanza dell'ufficio che presta il Cittadino col rendere testimonianza nel giudizio penale, e viene ammonito a rispondere con verità su quanto gli verrà

domandato, ponendogli in vista che le Leggi tanto divine quanto umane puniscono il falso testimonio.

#### Art. 103

Di poi il Giudice Inquirente lo invita a dire se sappia che alla persona offesa sia intervenuto alcun male, ed in caso affermativo dica quali informazioni ha sopra l'accaduto. Le rimanenti interrogazioni sono rimesse al criterio ed al prudente arbitrio del Giudice Inquirente.

#### Art. 104

Qualora il testimonio mostrasse un deciso favore verso il prevenuto, od una soverchia animosità contro il medesimo, cosicchè si scorgesse inclinato a tradire la verità, viene ammonito ad essere più veritiero, con avvertenza che i suoi mendaci lo possono esporre all'esperimento del carcere, ed anche, ove il caso lo richieda, al procedimento penale per titolo di falsa testimonianza.

#### Art. 105

Se il testimonio non ostante tale ammonizione persiste nel suo contegno denotante il soverchio favore verso il reo, o la soverchia animosità contro il medesimo, il Giudice Inquirente procede all'esperimento del carcere.

#### Art. 106

Ogni testimonio esaminato in processo può essere richiamato ad esame ogni volta che vi sia bisogno di attingere dal medesimo ulteriori schiarimenti sul fatto.

#### Art. 107

Ognuno si avrà per formalmente citato a senso dell'art. [277] (1) del Codice Penale, quando la cedola sottoscritta dall'Autorità Giudiziaria sia consegnata al testimonio in persona, e quando, non potendosi consegnare alla persona, sia lasciata al suo domicilio, od alla sua dimora. Se il Cursore non trova nel domicilio o nella dimora né il testimonio, né alcuno dei suoi, egli lo consegnerà ad uno dei vicini.

Il Cursore tanto nella copia, quanto nell'originale indicherà la persona, a cui avrà

consegnata la cedola, ed il giorno in cui ne ha fatta la consegna (2).

(1) *La norma si riferisce all'art. 277 del codice penale 15 settembre 1865, abrogato.*

(2) *Sulle notificazioni si veda in Appendice IX-1, la legge 17 maggio 1984, n. 49.*

#### Art. 108

Gli Avvocati ed i Procuratori non sono tenuti a deporre sopra quei fatti e quelle circostanze, che sono state da essi conosciute per rivelazione o confidenza loro fattane dai clienti.

#### Art. 109

Lo stesso principio ha luogo in quanto ai fatti, di cui avessero acquistata cognizione i Magistrati in occasione dell'esercizio della loro giurisdizione.

#### Art. 110

Fermo il disposto degli articoli 275 e 276 del Codice Penale, il Medico, il Chirurgo, il Flebotomo, la Levatrice, ed in generale ogni ufficiale di sanità, i quali nell'esercizio della loro professione abbiano ricevuto rivelazioni confidenziali di un fatto qualunque, non possono essere sottoposti ad esame sul fatto stesso.

#### Art. 111

Gli individui, che furono condannati per reati infamanti, non possono assumersi né come periti, né come testimoni. La loro testimonianza in giudizio è ammessa soltanto a semplice schiarimento.

### **Capitolo XVI** ***Delle ricognizioni personali e reali***

#### Art. 112

L'inquisito che non è cognito per nome e cognome, o che è stato indicato col solo soprannome, o colla personale descrizione, deve essere esposto alla ricognizione formale di chi lo ha indicato, sia questi l'offeso, il danneggiato o il testimone, o il complice, o il

correo, sempreché non sia del tutto esclusa la possibilità della ricognizione.

#### Art. 113

Il Funzionario Inquirente, assistito dal suo Attuario, fa eseguire in sua presenza l'esperimento di ricognizione, osservate tutte le cautele indicate nei seguenti articoli.

#### Art. 114

Nel luogo destinato per l'esperimento si fa accedere l'inquisito con due persone il più possibilmente consimili, e si fanno collocare in linea, avvertendo l'inquisito che è in di lui facoltà di scegliere quel posto che più gli aggrada.

#### Art. 115

L'individuo, che deve fare la ricognizione è frattanto tenuto in luogo separato, da cui gli sia impossibile di vedere od udire quanto si opera nell'altro, ove si dispone e si deve effettuare l'esperimento.

#### Art. 116

Prima che l'individuo, il quale deve fare la ricognizione, sia condotto al luogo dell'esperimento, il Funzionario Inquirente, lo avverte che fra alcune persone schierate deve procurare di distinguere quello che ha descritto o di cui intese parlare nell'esame.

#### Art. 117

Se l'individuo, che fa la ricognizione, è stato esaminato sotto il vincolo del giuramento, deve nuovamente prestarlo nelle solite forme.

Agli altri si rinnova l'ammonizione di dire la verità, e se fosse il querelante o il denunciante gli si rinnova la delazione del giuramento di calunnia.

#### Art. 118

Introdotta nel luogo, dove sono gli schierati in linea, gli si domanda se fra i medesimi ne riconosca alcuno, e se fra essi vi sia quello indicato nella sua deposizione.

#### Art. 119

Se risponde di non conoscere fra i medesimi la persona indicata nella deposizione, si scrive in processo la di lui

risposta, colla quale deve dichiarare di non sapere o non potere riconoscere, o di non esservi assolutamente la persona da esso indicata nell'esame.

#### Art. 120

Se all'incontro risponde di riconoscere la persona indicata nella deposizione, deve spiegare se ne è certo, o se ne è in dubbio.

Il Funzionario Inquirente gl'ingiunge di spiegarsi in modo che la persona riconosciuta ben comprenda che si è parlato di essa soltanto e non di alcuno degli altri due.

#### Art. 121

Nel registrarsi la ricognizione si spiega chiaramente se è stata affermativa, negativa, o dubbia, in qual modo sia stata indicata la persona riconosciuta, e se oltre questa era cognito o no al riconoscitore alcuno dei consimili, come pure se prima dello esperimento, e dopo l'indicazione fattane in esame, lo stesso riconoscitore abbia avuto occasione di vedere la persona riconosciuta.

#### Art. 122

Le ricognizioni reali hanno luogo allorché esistono in potere della giustizia armi, strumenti, carte, ed altri oggetti relativi al reato.

#### Art. 123

Il proprietario degli oggetti ed i testimoni, quando nelle loro deposizioni ne hanno data l'indicazione e fatta la descrizione, debbono riconoscere gli oggetti fra consimili, o possibilmente consimili. Quando questi manchino o non possano facilmente rinvenirsi, fattane prima menzione in processo, si mostrano isolati all'effetto dell'esperimento.

All'inquisito si mostra sempre isolatamente l'oggetto che ha nominato e che deve riconoscere.

#### Art. 124

Il risultato dell'esperimento di ricognizione reale deve essere fedelmente registrato in processo, con esprimersi se la ricognizione fu affermativa, negativa, o dubbia.

## Capitolo XVII

### *Dell'interrogatorio del prevenuto*

#### Art. 125

Il prevenuto deve essere inteso in esame nel più breve tempo possibile, e non mai al di là delle ore 24 da che si trova in carcere.

Se per ragione di malattia del prevenuto, o per altro legittimo motivo, l'interrogatorio viene ritardato, se ne fa constare la causa in processo mediante analoga menzione.

#### Art. 126

L'interrogatorio è preceduto dalla descrizione esatta della persona del prevenuto, che consiste nello indicare i suoi connotati, la di lui età apparente, le imperfezioni estrinseche che per avventura in lui si scorgessero e finalmente gl'indumenti che porta.

#### Art. 127

Di poi viene interrogato a dire il suo nome, cognome, soprannome, se ne ha, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio, e la professione.

#### Art. 128

Indi viene avvertito che sarà interrogato sopra un fatto che lo riguarda, e lo si esorta a dire la verità, rendendogli noto che le leggi vigenti accordano speciali riguardi nell'applicazione della pena a coloro, che si rendono spontaneamente confessi in senso di verità del reato loro attribuito (1).

(1) Cfr. art. 90 c.p..

#### Note di giurisprudenza

Sugli effetti non vincolanti della confessione, da sottoporre sempre a valutazione critica, Giud. app. pen. Nobili 5 marzo 1998, Zafferani, pp. 743/1994; Giud. app. pen. Nobili 10 settembre 1998, Carattoni, pp. 825/1995.

Sulla necessità che, per essere considerata circostanza di attenuazione, la confessione non possa limitarsi al mero riconoscimento di responsabilità, ma debba comportare un concreto contributo alla completa ricostruzione dei fatti e all'accertamento del reato attraverso l'indicazione di circostanze al momento non conosciute dagli inquirenti, cfr. da ultimo Giud. app.

pen. Gualtieri 2 ottobre 1998, Tomassi, pp. 113/1995: in senso sostanzialmente conforme cfr. anche Giud. app. pen. Nobili 31 marzo 1992, Rusconi, pp. 2791/1989; Giud. pen. Gualtieri 2 novembre 1995, Pelliccioni, pp. 912/1992; Giud. app. pen. Gualtieri 29 agosto 1996, Stefanelli, pp. 597/1994; Giud. app. pen. Gualtieri 18 dicembre 1997, Zouari, pp. 559-600/1986.

#### Art. 129

Di poi il prevenuto è interrogato a dire se conosca la causa, per la quale si trova tradotto in giudizio, ed in caso affermativo il Giudice Inquirente lo invita ad esporre tutto ciò che crede. Si ascoltano le sue deduzioni senza interrompimenti, e si registrano fedelmente in processo le di lui parole.

#### Art. 130

Qualora risponda di ignorare la causa per la quale si trova tradotto in giudizio, il Giudice Inquirente gli fa tutte quelle interrogazioni generali e speciali, che possono avvicinarlo al tema del giudizio e similmente si registrano con esattezza tutte le di lui risposte.

#### Art. 131

Allorché il Giudice Inquirente conosce che sono state esaurite tutte quelle domande, che potevano condurre allo scoprimento della verità, fa dal Cancelliere od Attuario leggere a chiara voce tutto l'esame, previa avvertenza al prevenuto di prestarvi attenzione, e di poi lo invita a dichiarare se abbia nulla da aggiungere o variare.

Le aggiunte e le variazioni sono del pari registrate fedelmente in processo.

#### Art. 132

Finalmente viene invitato il prevenuto a firmare il suo interrogatorio, e se non sa scrivere deve apporvi il segno di croce.

[Dopo ciò se sia ristretto in Carcere, e sia imputato di reato per cui non si fa luogo al mandato di comparizione a senso dell'art. 53 del presente Codice, lo si rimanda al luogo di custodia, e se fu esaminato a piede libero, gli viene confermata la libertà provvisoria, previo il precetto di ripresentarsi ad ogni chiamata della Giustizia, purché non si verifichi alcuno dei casi contemplati nell'articolo 54 di questo Codice] (1).

(1) Il comma deve ormai ritenersi abrogato in virtù della sostituzione dell'art. 54, che prevedeva le ipotesi di mandato di arresto obbligatorio.

#### Art. 133

Il prevenuto può essere richiamato ad esame ogni volta che il Giudice Inquirente lo reputi opportuno allo scoprimento della verità, e ciò anche in pendenza dell'esame finale, e delle relative contestazioni, di cui nel capitolo seguente.

#### Art. 134

Il prevenuto ha diritto d'indurre nell'atto di interrogatorio, a cui è sottoposto, ed in qualunque stadio della causa, quei testimoni, e qualunque altro genere di prova, che crede poter servire alla propria discolpa, o allo attenuamento del suo reato. Il Giudice Inquirente gli fa chiaramente spiegare i fatti, che intende provare con tali induzioni, e quindi sente in esame i testimoni indicati sulle induzioni medesime, e si occupa di ogni altro genere di prova, che sia addotta dall'inquisito.

### Capitolo XVIII (\*)

#### *Delle finali contestazioni al prevenuto, della pubblicazione, e della legittimazione del processo.*

(\*) Attuando una stretta interpretazione letterale degli artt. 24, primo comma, della legge 28 ottobre 1992, n. 83 (a norma del quale per tutti i reati commessi a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della legge si procederà esclusivamente secondo le norme previste per la procedura sommaria, assegnando tuttavia ad un Commissario della Legge la funzione istruttoria e ad altro Commissario della Legge il giudizio) e 26 della stessa legge (che ha disposto l'abrogazione di ogni disposizione con essa incompatibile), questo capitolo dovrebbe ritenersi abrogato.

Appare però preferibile seguire un percorso meno rigoroso e considerare tuttora applicabili le norme che non si pongano in conflitto insanabile con la procedura sommaria e assicurino un maggior rispetto del contraddittorio.

In questa prospettiva e avuto anche riguardo al richiamo che l'art. 175, quinto comma, effettua alla "pubblicazione" del processo, sono da reputare vigenti gli articoli 135, 136, 137 e la prima parte dell'alinea dell'articolo 138: la seconda parte della disposizione

*ora citata e gli articoli 140, 141, 142 e 143 vanno invece "adattati" alla nuova previsione e la loro applicazione slitta a dopo la notificazione del decreto di citazione.*

*In proposito va infine osservato che in giurisprudenza si è espressamente parlato di "rito sommario riformato" e di "procedura mista", risultante dal combinato disposto (A) degli artt. 135 seg., (B) degli artt. 174 seg c.p.p. e (C) dell'art. 24, primo comma, della legge 28 ottobre 1992, n. 83 (Giud. app. pen. Nobili 29 luglio 1996, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili 31 luglio 1998, Ceccoli, pp. 47/1993).*

#### Art. 135

Ultimato l'esame di tutti i testimoni indotti tanto a carico quanto a discarico dell'inquisito, ed esaurito tutto ciò che tende allo scoprimento della verità sul tema del giudizio, il Giudice Inquirente, se trova che le prove raccolte durante l'inquisizione non offrono legale fondamento per contestare al prevenuto la colpevolezza nel titolo di cui trattasi, trasmette l'incarto al Procuratore del Fisco per avere il di lui parere, e qualora questi opini non farsi luogo alla contestazione, il Giudice Inquirente con analogo decreto ordina il passaggio degli atti all'archivio, la dimissione del reo dal giudizio, senza pregiudizio dei diritti del Fisco, qualora in appresso sopraggiungessero nuove prove a carico del prevenuto.

#### Note di giurisprudenza

Sulla designazione del Procuratore del Fisco e in particolare sulla persistente vigenza fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale a norma dell'art. 23 della legge 28 ottobre 1992, n. 83, dell'art. 6 della legge 22 marzo 1926, n. 9, attesa la necessità di assicurare il regolare funzionamento della giustizia, evitando inaccettabili vuoti, cfr. Giud. pen. Gualtieri 1 febbraio 1996, De Biagi, pp. 1257/1985; Giud. pen. Gualtieri 19 giugno 1996, Stefanelli, pp. 38/1992; Giud. app. pen. Nobili 29 luglio 1996, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili 14 gennaio 1997, De Biagi, pp. 1257/1988.

Sulla conoscibilità degli atti da parte del Procuratore del Fisco, cfr. Giud. app. pen. Gualtieri ord. 25 ottobre 1993, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili ord. 21 marzo 1994, Alutinan, pp. 63/1994.

Sulla natura, la nomina e l'astensione del Procuratore del Fisco, cfr. la dottrina e la giurisprudenza citate in *Appendice*, XI.4 - legge 22 marzo 1926, n. 9, Organizzazione giudiziaria.

Sulla competenza del Consiglio dei XII a decidere sull'astensione del Procuratore del Fisco,

Giud. app. pen. Nobili 14 gennaio 1997, De Biagi, pp. 1257/1988.

#### Art. 136

Quando invece il risultato dell'incarto offre fondamento a presumere la colpevolezza del prevenuto, il Giudice Inquirente sottopone il medesimo al finale costituito nel modo seguente. Premessa la domanda se abbia nulla ad aggiungere ai precedenti suoi esami, e registrata negli atti la di lui risposta, il Giudice Inquirente gli palesa chiaramente il reato di cui la Giustizia lo pretende responsabile con tutte le circostanze, e gli fa la enumerazione di tutte le prove generiche e specifiche che concorrono a dimostrare la di lui colpevolezza, soggiungendo che per tali prove la Curia Inquirente lo ritiene incorso nel tale, o nel tal'altro reato, e perciò responsabile dell'analogo pena stabilita dal Codice Penale o da altre leggi vigenti nella Repubblica.

#### Art. 137

Si registra fedelmente la risposta che dà il prevenuto, e quindi viene invitato a scegliersi un Difensore, al che ricusandosi gli viene deputato d'ufficio.

#### Art. 138

Il Giudice Inquirente dopo ciò con analogo decreto dichiara pubblicato il processo, e quindi indilatamente ne trasmette avviso al Difensore nominato, o deputato d'ufficio, coll'avvertenza che la Legge li accorda il termine di cinque giorni prorogabile in caso di necessità non oltre i quaranta giorni per prendere cognizione del processo in Cancelleria, e per mettersi in comunicazione col suo difeso allo scopo di conoscere se questi trovi opportuno di legittimare il processo per dichiarazione di avere come bene legalmente esaminati i testimoni, ovvero se richieda la ripetizione dei medesimi (1).

Trascorso il termine massimo ora detto, senza che sia stata emessa la dichiara o di legittimazione o di ripetizione, il giudice inquirente chiamerà l'imputato perché esterni, come prescrive l'art. 139 Cod. Proc. Penale, la sua intenzione. Se l'imputato non comparisce o, comparendo, non dichiara puramente e

semplicemente o di legittimare il processo o di chiederne la revisione, il giudice inquirente - rigettata ogni eventuale domanda di dilazione e qualsiasi eccezione - ordinerà la ripetizione dei testi a norma degli articoli 141 e 142 C.P.P. (2).

Il Difensore entro il suddetto termine comparisce in Cancelleria ed espone la dichiarazione fattagli dal suo cliente.

(1) Così modificato dall'art. 1 del decreto 28 marzo 1939, n. 7.

(2) Comma aggiunto all'art. 1 del decreto 28 marzo 1939, n. 7.

#### Art. 139

Se questa è nel senso che il prevenuto è disposto a legittimare il processo per dichiarazione, viene indilatamente chiamato ad esternare tale sua intenzione avanti il Giudice Inquirente; dopodiché gli atti sono trasmessi al Procuratore del Fisco e si fa luogo a quant'altro è statuito nel Capitolo XX.

#### Art. 140

Se il prevenuto ha richiesto la ripetizione dei testimoni, il Giudice Inquirente, ricevuta negli atti tale dichiarazione, manda il processo al Procuratore del Fisco perché nel termine perentorio di cinque giorni faccia la lista dei testimoni da chiamarsi al confronto ossia alla ratifica delle loro deposizioni in faccia al prevenuto.

#### Art. 141

I testimoni dei quali è necessaria la ripetizione, sono: 1. quelli che depongono di veduta del reato, o di un atto prossimo antecedente o susseguente il medesimo: 2. quelli che possono deporre della identità di un'arma, o di qualunque altro oggetto attinente al reato: 3. quelli che depongono di una confessione stragiudiziale esplicita, emessa dal prevenuto: 4. ogni altro testimonio che il Procuratore del Fisco reputasse utile allo scoprimento della verità.

#### Art. 142

Pervenuta alla Cancelleria la lista dei testimoni fatta dal Procuratore del Fisco, viene questa intimata al Difensore, il quale

dal suo canto ha il termine perentorio di cinque giorni per chiedere la ripetizione di altri testimoni fra gli esaminati, ed anche per indurne altri nuovi a difesa del suo patrocinato, ed in questo caso è tenuto di proporre per i nuovi testimoni gli articoli probatoriali, sui quali debbono essere esaminati.

#### Art. 143

Appena pervenuta alla Cancelleria la lista dei testimoni per parte del Difensore, ovvero trascorsi cinque giorni dalla intimazione fatta a quest'ultimo della lista fiscale, il Giudice Inquirente destina il giorno, nel quale avrà luogo la ripetizione dei testimoni e la notifica tanto al Procuratore del Fisco quanto al Difensore perché possano, volendo, intervenire. Si trasmette analogo intimo al prevenuto (1) [il quale, qualora sia stato ammesso al beneficio della difesa a piede libero, ha l'obbligo di costituirsi in carcere alla vigilia della ripetizione; della qual cosa è avvertito nell'intimo, perché vi si presti, sotto comminatoria che altrimenti sarà tradotto in carcere dalla forza pubblica] (2).

(1) La disposizione deve considerarsi abrogata ai sensi degli artt. 24, primo comma, e 26 della legge 28 ottobre 1992, n. 83.

(2) Le parole interlineate sono state abrogate dall'art. 22 della legge 11 dicembre 1974, n. 86.

### Capitolo XIX (\*)

#### *Del modo con cui si procede alla ripetizione dei testimoni*

(\*) Gli articoli da 144 a 156 appaiono applicabili in sede di esame dei testimoni al dibattimento.

#### Art. 144

Nel giorno destinato alla ripetizione dei testimoni, il Commissario della Legge, sedendo nell'aula delle udienze, assistito dall'Attuario, fa introdurre per mezzo della Forza Pubblica il prevenuto, il quale si colloca libero e sciolto nel banco destinato agli imputati, guardato però dalla Forza Pubblica.



Art. 145

Il Procuratore del Fisco ed il Difensore, se intervengono, prendono seggio in un posto loro conveniente.

Art. 146

Dichiaratasi dal Commissario della Legge aperta l'udienza, il medesimo interroga il prevenuto del suo nome, cognome, paternità, domicilio, e professione, e su tutt'altro necessario a identificare la di lui persona. Di poi lo avverte che è quivi chiamato per udire la ripetizione dei testimoni che depongono sul reato a lui imputato, e per ogni altro scopo consentaneo alle garanzie che gli accorda la Legge, e che gli è lecito di fare quelle osservazioni che crederà, senza però interrompere i testimoni nella loro deposizione.

Art. 147

Vengono poi introdotti ad uno ad uno i testimoni, tanto quelli della lista fiscale, quanto quelli del Difensore, secondo l'ordine in cui sono descritti nelle liste. Ciascuno di essi è interrogato dal Commissario sulle generali per identificarne la persona, e quindi a ciascun testimonio, che ha giurato nel processo scritto, si ripetono le opportune ammonizioni sulla santità ed importanza del giuramento. Di poi è invitato a prestarlo toccate le scritture a delazione dell'Attuario pronunciando la formula: giuro di dire la verità. Se il testimonio fosse nel numero di quelli ai quali, secondo la Legge, non può deferirsi il giuramento, gli viene fatta seria ammonizione sull'obbligo che ha di dire la verità, e sulla responsabilità di cui si grava in faccia alla Divina ed umana giustizia, se mai dicesse il falso, od occultasse il vero.

Art. 148

Dopo di ciò, al testimonio che sia stato già esaminato in processo, si legge ad alta ed intelligibile voce la sua deposizione, e lo s'invita a dichiarare se intende di confermarla, o se trova necessario di apportarvi qualche modificazione.

Art. 149

Se però il testimonio o contraddicesse la deposizione, o la variesse in modo da ingerire fondato sospetto che sia mosso da contegno o da timore, o da favore verso l'imputato, o da altro non retto motivo, viene dal Commissario della Legge ammonito a riflettere seriamente sul proprio contegno, con avvertenza, che, qualora fosse riconosciuto mendace, la Giustizia non lascerebbe di procedere contro di lui come di ragione.

Art. 150

Avutasi la risposta dal testimonio, il prevenuto è invitato a dichiarare se ha nulla ad osservare contro la deposizione del testimonio stesso.

Art. 151

Il Procuratore del Fisco, il Difensore, e lo stesso imputato hanno ciascuno il diritto di fare al testimonio le interpellazioni che credono di ragione, ma debbono ciò fare per organo del Commissario della Legge che dirige la discussione.

Art. 152

Il sopra esposto metodo si tiene per la ripetizione di tutti gli altri testimoni tanto della lista fiscale, quanto di quella del Difensore, e non esaminato in processo, si procede al di lui interrogatorio mediante gli articoli probatoriali esibiti dal Difensore stesso.

Art. 153

Anche riguardo ai Periti, che fossero stati posti nella lista fiscale od in quella del Difensore, o fossero prodotti da quest'ultimo in via difensiva, si osserva nel loro esame lo stesso metodo tracciato di sopra pei testimoni.

Art. 154

I testimoni di mano in mano che hanno deposto vengono licenziati. Il Commissario della Legge però può farli trattenere sino al termine della discussione se lo crede opportuno; ed uguale richiesta possono fare il Procuratore del Fisco, il Difensore ed il prevenuto.



#### Art. 155

L'Attuario durante il confronto forma processo verbale dell'udienza.

#### Art. 156

Ultimato il confronto, il Commissario della Legge dichiara sciolta l'udienza, ed il prevenuto è ricondotto dalla Forza pubblica al luogo di custodia, e qualora fosse precedentemente a piede libero, viene licenziato, con precetto di costituirsi in carcere ad ogni legale chiamata.

### Capitolo XX (\*)

#### *Degli atti intermedi fino alla Sentenza*

(\*) Gli articoli 157, 158, 159 e 160 sono sicuramente applicabili al giudizio di appello, in forza del richiamo contenuto nell'art. 197, primo comma.

E' invece dubbia la loro compatibilità con l'assetto del giudizio di primo grado, risultante dalla riforma introdotta dall'art. 24, primo comma, della legge 28 ottobre 1992, n. 83 (secondo il quale, fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, per tutti i reati commessi successivamente al 25 novembre 1992 "si procederà esclusivamente secondo le norme previste per la procedura sommaria assegnando tuttavia ad un Commissario della Legge la funzione istruttoria e ad altro Commissario della Legge il giudizio").

E', tuttavia, sostenibile la persistente vigenza delle norme in esame, che rimarrebbero applicabili nella fase finale dell'inquisizione.

In altri termini, il giudice inquirente sarebbe tenuto a sentire le parti prima di decidere se disporre il rinvio a giudizio ovvero pronunciare la sentenza assolutoria (rectius: di non doversi procedere), similmente a quanto avveniva nella vicina Italia nel vigore dell'abrogato codice Rocco (cfr. in particolare le previsioni degli artt. 369 e 372 c.p.p. 1930).

Nella prima ipotesi il provvedimento assumerebbe la forma dell'ordinanza e il fascicolo verrebbe trasmesso, ai sensi dell'art. 160, al Commissario della Legge Giudice Decidente, il quale emetterebbe a sua volta il decreto di citazione a norma dell'art. 175, primo comma.

#### Art. 157 (\*)

Il Giudice Inquirente nel giorno in cui riceve la dichiarazione di legittimazione del processo ai sensi dell'art. 139, ovvero nel

giorno in cui conclude la ripetizione dei testi, emette decreto col quale fissa alla Parte Civile il termine per produrre le sue memorie e conclusioni.

Avvenuto il deposito di tali atti, nello stesso giorno, fissa analogo termine al Procuratore del Fisco.

Immediatamente dopo la presentazione della requisitoria del Procuratore del Fisco, decreta il termine entro il quale il difensore del prevenuto dovrà produrre le difese.

(\*) Così sostituito dall'art. 5 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

#### Art. 158 (\*)

Il termine di cui all'articolo precedente, deve essere concesso in misura eguale per tutte le parti, è perentorio e non può essere inferiore ai giorni dieci né superare i giorni trenta, a partire dalla notifica del decreto.

(\*) Così sostituito dall'art. 5 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

#### Art. 159 (\*)

Qualora il difensore ritardi l'esibizione delle difese al di là del termine perentoriamente concessogli, il giudice inquirente affida la difesa al Difensore d'ufficio al quale concede un nuovo termine di durata non superiore ai giorni trenta.

Al difensore che, per negligenza o abbandono ingiustificato della difesa, ha lasciato decorrere inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Commissario della Legge impone, a titolo di sanzione, dopo averlo sentito, il pagamento di una adeguata somma. Detta somma viene depositata presso il Cancelliere del Tribunale e dal fondo così costituito, il Commissario della Legge liquida in favore del Difensore d'Ufficio un congruo compenso straordinario.

La costituzione di Parte Civile si ha per revocata se il difensore non presenta le sue conclusioni nel termine concessogli ai sensi dell'articolo precedente.

(\*) Così sostituito dall'art. 5 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

#### Art. 160

Riunite che siano all'incarto le conclusioni fiscali e le difese, il processo con tutti gli allegati viene rimesso senza ritardo al Giudice decidente, affinché nel più breve termine possibile pronunci la Sentenza che è di ragione (1).

(1) Si veda la nota sub cap. XX.

## Capitolo XXI

### *Della Sentenza e della sua pubblicazione*

#### Art. 161

La Sentenza contiene il fatto e le principali circostanze di esso, ed è motivata.

Essa è assolutoria dal reato, o assolutoria dal giudizio, o condannatoria.

#### Note di giurisprudenza

Sulla correlazione fra accusa e sentenza e sulla necessità che il fatto non sia diverso da quello contestato, anche con riferimento alle Convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo ratificate dalla Repubblica, si vedano Giud. app. pen. Gualtieri 21 settembre 1990, Zavatti, pp. 1259/1988; Giud. app. pen. Nobili 22 giugno 1994, Vannucci, pp. 2273/1989; Giud. app. pen. Nobili 18 ottobre 1994, Capicchioni, pp. 795/1993; Giud. app. pen. Nobili 9 dicembre 1994, Mularoni, pp. 314/1994; Giud. app. pen. Gualtieri 21 giugno 1995, Bonci, pp. 1353/1993; Giud. app. pen. Nobili 29 luglio 1996, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Gualtieri 1 luglio 1997, Andreani, pp. 625/1994; Giud. app. pen. Gualtieri 8 ottobre 1997, Carloni, pp. 677/1994: sulla ammissibilità della derubricazione *in favorem rei*, Giud. app. pen. Nobili 22 giugno 1994, Vannucci, pp. 1273/1989; Giud. app. pen. Nobili 31 luglio 1997, Maccapani, pp. 382/1994.

Sulla ammissibilità della modificazione del titolo del reato, cfr. Giud. app. pen. Nobili 8 aprile 1994, Romiti, pp. 459/1993; Giud. app. pen. Gualtieri 8 ottobre 1997, Carlini, pp. 677/1994.

#### Art. 162 (\*)

Nei reati, nei quali la prova generica del fatto è distinta e separata dalla specifica, la sentenza dichiara preliminarmente se consta o non consta del reato in genere. Se non consta, la sentenza ordina la libera dimissione del prevenuto, ossia la di lui definitiva assoluzione. Se consta, passa a

dichiarare che il prevenuto è colpevole e non è colpevole o che non consta abbastanza che sia colpevole. Nel primo caso pronuncia la condanna del prevenuto alla pena legale riportando testualmente gli articoli della legge applicata. Nel secondo caso il prevenuto è assoluto definitivamente e se ne ordina la libera dimissione. Nel terzo caso se ne ordina del pari la dimissione, ma può anche, quando lo si creda conforme a giustizia, dichiararsi che il processo rimarrà aperto per un dato tempo, non mai però al di là del tempo necessario a prescrivere il reato.

Nel dichiarare la non colpevolezza del prevenuto, il Giudice, su richiesta del medesimo, condanna il querelante, ovvero, nei reati di azione pubblica, la Parte Civile, alla rifusione delle spese, nonché, quando concorrono motivi di colpa grave, al risarcimento dei danni cagionati dal processo. Per tali domande non è ammesso agire separatamente in via civile.

(\*) Così sostituito dall'art. 6 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

#### Note di giurisprudenza

Sulla chiamata in correità, si veda Giud. app. pen. Gualtieri 7 giugno 1994, Liut, pp. 1/1989; Giud. app. pen. Gualtieri 24 maggio 1995, Colocucci, pp. 1295/1992; Giud. app. pen. Gualtieri 18 dicembre 1997, Zouari, pp. 559-600/1996;

Sul valore probatorio della testimonianza della persona offesa dal reato, da valutare rigorosamente, si vedano Giud. app. pen. Gualtieri 4 giugno 1997, Jacobucci, pp. 1059/1994; Giud. app. pen. Gualtieri 18 dicembre 1997, Zouari, pp. 600/1996.

Sulla gerarchia delle formule di proscioglimento, Giud. app. pen. Nobili 12 febbraio 1996, Pauselli, pp. 388/1994; Giud. app. pen. Nobili 28 aprile 1996, Gabriele, pp. 253/1993.

Sulla formula del "non constare abbastanza", anche in riferimento alla presunzione di non colpevolezza, cfr. Giud. app. pen. Nobili 11 settembre 1996, Barulli, pp. 706/1994; Giud. app. pen. Nobili 7 aprile 1997, Buscarini, pp. 981/1994; Giud. app. pen. Nobili 10 settembre 1998, Carattoni, pp. 825/1995.

Sulla presunzione di non colpevolezza, intesa come regola del giudizio probatorio, Giud. app. pen. Nobili 7 aprile 1997, Buscarini, pp. 981/1994.

Sulla prevalenza della formula assolutoria di merito su quella di prescrizione del reato, cfr. Giud. app. pen. Nobili 30 novembre 1995, Crescentini, pp. 204/1993; Giud. app. pen. Nobili 28 maggio 1996, Bozzola, pp. 551/1993; Giud. app. pen. Nobili 18 febbraio 1998, Bartoletti, pp. 924/1994.

Sulla non equivalenza a riconoscimento di responsabilità della declaratoria di prescrizione, Giud. app. pen. Nobili 30 novembre 1993, Crescentini, pp. 204/1993.

Sulla applicazione della disciplina civilistica per la condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile (ed eventuale compensazione), cfr. Giud. app. pen. Nobili 5 maggio 1995, Guidi, pp. 382/1994; Giud. app. pen. Nobili 5 giugno 1995, Albani, pp. 927/1993; Giud. app. pen. Nobili 11 ottobre 1995, Forcellini, pp. 448/1994; Giud. app. pen. Nobili 4 marzo 1996, Baldacci, pp. 1328/1993; Giud. app. pen. Nobili 4 marzo 1996, Lorenzi, pp. 583/1994.

#### Art. 163 (\*)

La sentenza di condanna pronuncia anche sulla rifazione dei danni, ove sia stata richiesta dalla persona offesa o danneggiata dal reato.

Se è di ragione che il reo sia tenuto al risarcimento, la sentenza ne pronuncia la condanna in favore della parte offesa o danneggiata, e ne determina l'ammontare.

Ove ciò non sia possibile per mancanza di elementi idonei alla valutazione dell'intero danno, il Giudice può liquidare una provvisoria, rimettendo ogni ulteriore accertamento al congruo giudizio in via civile.

La stessa sentenza porta altresì la condanna del prevenuto alla rifazione delle spese processuali e giudiziali.

(\*) Così sostituito dall'art. 6 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

#### Note di giurisprudenza

Sulla preclusione a statuire sugli interessi civili in caso di sentenza dichiarativa di prescrizione, Giud. app. pen. Nobili 30 novembre 1995, Crescentini, pp. 204/1993; Giud. app. pen. Nobili 18 febbraio 1998, Bartoletti, pp. 924/1998.

#### Art. 164 (\*)

Il Giudice Decidente può richiedere, con ordinanza, al Giudice Inquirente di rinnovare gli atti istruttori affetti da nullità e di compiere nuovi atti istruttori (1).

(1) La norma deve intendersi ora riferita al Commissario della Legge, Giudice Decidente.

#### Art. 165

Il Magistrato decidente, appena pronunciata la Sentenza, la invia in un col

processo e con gli allegati al Commissario della Legge perché sia pubblicata (1).

(1) La disposizione deve intendersi applicabile al solo processo di appello: le parole "Magistrato decidente" sono sostituite da "Giudice delle Appellazioni penali" ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della legge 28 ottobre 1992, n. 83.

#### Art. 166

Questi d'intesa colla Reggenza destina senza ritardo il giorno della pubblicazione, avendo cura che nel frattempo non sia conosciuto da alcuno il tenore della Sentenza; trasmette intanto a chi di ragione l'ordine opportuno, affinché nella vigilia del giorno destinato alla pubblicazione della Sentenza il suono della campana maggiore, nell'ora consueta, faccia noto ai cittadini che l'indomani si pubblica una penale Sentenza: e almeno un giorno innanzi lo si renda pur noto per affissione in Città ed in Borgo (1).

(1) La disposizione è applicabile al solo giudizio di appello.

#### Art. 167 (\*)

Nel tempo stesso emette nei confronti del prevenuto e della Parte Civile decreto di citazione a presenziare alla lettura della sentenza.

Trasmette avviso scritto del giorno stesso destinato alla pubblicazione della sentenza, al Procuratore del Fisco ed ai difensori delle parti, prevenendoli che è loro facoltà di trovarsi presenti (1).

(\*) Così sostituito dall'art. 7 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

(1) La disposizione è applicabile al solo giudizio di appello.

#### Art. 168 (\*)

La notifica del decreto di citazione al prevenuto libero, avente dimora, residenza o domicilio nel territorio della Repubblica, si esegue nei modi indicati nell'art. 107. Qualora le persone ivi indicate manchino, non siano idonee o rifiutino di ricevere copia dell'atto, questa viene affissa *ad valvas* del Tribunale Commissariale, nonché all'albo pubblico del Castello di dimora, residenza o domicilio del prevenuto. Il Cursore, con lettera

raccomandata, deve dare comunicazione al prevenuto dell'eseguita affissione.

La notificazione al prevenuto libero, dimorante, residente o domiciliato nel territorio della Repubblica Italiana, viene chiesta dal Commissario della Legge alla competente Autorità Giudiziaria di quello Stato, ai sensi dell'art. 29 della Convenzione italo-sammarinese del 31 marzo 1939. La notifica della citazione al prevenuto a piede libero, si effettua nel domicilio eletto, ai sensi del primo comma dell'art. 57.

La notifica della citazione al prevenuto detenuto si effettua mediante consegna personale nel carcere. Il Commissario della Legge ordina la traduzione del prevenuto al luogo di pubblicazione della sentenza. Il Commissario della Legge ordina con decreto che la notificazione sia eseguita *ad valvas* del Tribunale Commissariale nei seguenti casi:

1°) se non è possibile eseguire la notifica nei modi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo;

2°) se risulta dagli atti che il prevenuto libero ha la residenza in uno stato estero diverso dall'Italia;

3°) se il prevenuto è evaso o latitante.

Prima di emettere il decreto, nei casi di cui al n. 1 il Commissario della Legge deve ordinare alla Gendarmeria o richiedere all'Autorità Giudiziaria Italiana nuove ricerche. Nei casi di cui al n. 2 il Cancelliere del Tribunale deve inviare, con lettera raccomandata, copia della citazione alla residenza nota. Nei casi di cui al n. 3 il Cursore deve comunicare, con lettera raccomandata, al domicilio, residenza o dimora del prevenuto, l'avvenuta pubblicazione *ad valvas*. In tutti i casi sopra indicati l'avvenuta pubblicazione deve essere comunicata dal Cancelliere al Difensore d'Ufficio, il quale è, da quel momento, investito della difesa.

(\*) Così sostituito dall'art. 7 della legge 18 ottobre 1963 n. 43.

#### Art. 169 (\*)

Dopo che il Commissario della Legge ha constatato l'avvenuto adempimento degli obblighi imposti dagli artt. 167 e 168, si fa luogo alla pubblicazione della sentenza. Essa

avviene alla presenza dell'Ecc.ma Reggenza nella Sala del Consiglio Grande e Generale.

Quivi il prevenuto si colloca nel banco a lui destinato, libero e sciolto, ma guardato dalla Forza (1).

(\*) Così sostituito dall'art. 7 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

(1) La disposizione è applicabile al solo giudizio di appello, in quanto in quello di primo grado si devono osservare gli artt. 181 e 182, a norma della previsione dell'art. 24, primo comma, della legge 28 ottobre 1992, n. 83.

#### Art. 170

Il Cancelliere del Tribunale Commissariale, o in di lui vece un Soggetto idoneo deputato espressamente a ciò dalla Reggenza, interroga il prevenuto a dire il suo nome e cognome, paternità, età, patria, domicilio e professione. Le di lui risposte sono registrate nel verbale di pubblicazione della Sentenza, la cui redazione è affidata al Cancelliere, o a chi ne fa legittimamente le veci.

#### Art. 171

Identificata così la persona del prevenuto, il cancelliere o chi per esso legge ad alta ed intellegibile voce la Sentenza.

#### Art. 172

Se questa porta l'assoluzione del prevenuto o la dichiarazione che egli ha già espiato la sua pena, il prevenuto è posto indilatamente in libertà.

#### Art. 173

Se la Sentenza porta una qualche condanna che sia da espiarsi totalmente od in parte, il condannato viene avvertito dal Cancelliere che la Legge gli accorda il termine di [cinque] giorni per dichiarare se accetta la Sentenza, o se intende appellarne. Se il condannato non è in libertà provvisoria è dalla Forza pubblica ricondotto immediatamente al luogo di custodia (1).

(1) Questo articolo deve intendersi abrogato ai sensi degli artt. 24, primo comma, e 26 della legge 28 ottobre 1992, n. 83, essendo incompatibile con il giudizio di appello: trovano, quindi, applicazione gli artt. 186 seguenti.

## Capitolo XXII

### *Della procedura sommaria*

#### Art. 174 (\*)

La procedura sommaria stabilita nel presente capitolo ha luogo:

1) per tutti i reati per i quali la legge stabilisce nel massimo una pena principale fino alla seconda categoria: se le pene principali sono comminate congiuntamente, si ha riguardo solo alla più grave;

2) per tutti gli altri reati, per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, comunque denominata, salvo che il Commissario della Legge non ritenga di avvalersi della procedura per decreto penale, disciplinata dalla legge 9 settembre 1919, n. 35.

Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato, consumato, mancato o tentato, né si tien conto degli aumenti di pena dipendenti dalla reiterazione e dalla recidiva.

Non si tien conto delle circostanze aggravanti o di quelle attenuanti previste dai Capitoli I e II del Titolo IV, del Libro I della Parte Prima del Codice Penale (1).

(\*) Così sostituito dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

(1) L'articolo è da ritenere abrogato dall'art. 24, primo comma, della legge 28 ottobre 1997, n. 83, secondo il quale, fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si procederà esclusivamente con il rito sommario per tutti i reati commessi successivamente al 25 novembre 1992.

#### Art. 175 (\*)

Il Commissario della Legge entro trenta giorni dalla denuncia di reato fissa l'udienza per la trattazione della procedura sommaria, con facoltà di esperire nel frattempo indagini sommarie.

Ove si rendessero necessari urgenti accertamenti obiettivi, provvede in conseguenza ed il termine di cui al comma precedente inizia a decorrere dal loro espletamento. Trasmette intimo ai testimoni perché compariscano, nel prefisso giorno, alla di lui presenza per essere esaminati.

Cita egualmente a comparirvi il prevenuto, con decreto recante l'indicazione

del fatto imputato (da notificare ai sensi dell'art. 168), con l'avvertenza che deve farsi assistere da un difensore, ed in mancanza, dal Difensore d'Ufficio.

Copia del detto decreto verrà inviata, a cura del Cancelliere, al Procuratore del Fisco perché intervenga ad assistere al giudizio.

Emesso il decreto di citazione il processo si ha per pubblicato.

Il termine per comparire concesso al prevenuto non può essere inferiore ai giorni trenta e decorre dalla notifica del decreto di citazione.

(\*) Così sostituito dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

#### Note di giurisprudenza

Sulla normativa applicabile al rito sommario dopo la riforma ex legge n. 83/1992, cfr. Giud. app. pen. Nobili 28 marzo 1995, Busignani, pp. 487/1994; Giud. app. pen. Nobili 29 luglio 1996, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili 31 luglio 1998, Ceccoli, pp. 47/1993.

Si vedano anche in proposito le note all'inizio dei capitoli XVIII e XX.

#### Art. 176

Nel giorno stabilito il Commissario della Legge, verificato l'intervento dei testimoni, del prevenuto, del Difensore e del Procuratore del Fisco, chiama ad uno ad uno i testimoni, e li sottopone ad esame alla presenza dei suddetti intervenuti.

#### Art. 177

L'esame dei testimoni si assume sotto il vincolo del giuramento, salvi i casi di eccezione contemplati dalla Legge. Il giuramento si presta previa le ammonizioni, e secondo le formule stabilite dal presente Codice.

#### Art. 178

Compiuto ciascun esame testimoniale, è invitato il prevenuto ad esporre ciò che crede a propria esonerazione.

#### Art. 179

Ultimato l'esame di tutti i testimoni, il Procuratore fiscale espone le sue requisitorie, e dopo di lui il Difensore è ammesso a dedurre i motivi defensionali in pro

dell'imputato. Questi pure è invitato per ultimo ad esporre ciò che crede in sua discolta.

#### Art. 180

L'Attuario redige il verbale di udienza, nel quale vengono sommariamente indicate le deposizioni dei testimoni, le risposte del prevenuto, le conclusioni fiscali, ed il sunto della difesa.

#### Art. 181 (\*)

Il Commissario della Legge, dopo di ciò, si ritira in camera di consiglio e, senza interruzione, delibera la sentenza, seguendo le norme degli articoli 161, 162 e 163.

Infine redige il dispositivo e, riacceduto nella sala di udienza, ne dà lettura.

Con la lettura del dispositivo la sentenza si ha per pubblicata.

La motivazione della sentenza deve essere depositata in Cancelleria entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.

(\*) Così sostituito dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1963 n. 43.

#### Art. 182

Può il Commissario, quando gli sembri incompleto il processo, prorogare il giudizio ad altro giorno per avere maggiori schiarimenti.

In questo caso sono chiamati ad intervenire nel prefisso giorno il Procuratore Fiscale, il prevenuto ed il suo Difensore, nonché qualche ulteriore testimonio, che si credesse atto a meglio schiarire i fatti tanto in favore quanto a carico dell'imputato. In tal giorno hanno luogo le conclusioni fiscali e le difese, ed in fine la pronuncia, e la pubblicazione della Sentenza, come nel precedente articolo.

#### Art. 183 (\*)

(\*) Abrogato dall'art. 9 della legge 18 ottobre 1963 n. 43.

#### Art. 184 (\*)

(\*) Abrogato dall'art. 18 della legge 11 dicembre 1974, n. 86.

#### Art. 185

Quando si procede contro una o più persone, per più reati di cui uno, o alcuni, siano di competenza sommaria e l'altro, o gli altri, siano di competenza ordinaria, la cognizione appartiene per tutti al Giudice ordinario decidente (1).

(1) La norma deve intendersi abrogata ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 28 ottobre 1992, n. 83.

## Capitolo XXIII

### Del giudizio di appello e della revisione

#### Art 186 (\*)

Tutte le sentenze sono appellabili e l'appello si deduce al Giudice delle Appellazioni.

(\*) La norma, già sostituita dall'art. 9 della legge 18 ottobre 1963, n. 43, deve ora intendersi così modificata ai sensi dell'art. 24, commi primo e secondo, della legge 28 ottobre 1992, n. 83.

#### Note di giurisprudenza

Sulla natura di organo di merito e di legittimità del Giudice delle appellazioni cfr. Giud. app. Nobili 28 marzo 1995, Ciacci, pp. 2/1994; Giud. app. pen. Nobili 5 giugno 1995, Albani, pp. 927/1993; Giud. app. pen. Nobili 5 giugno 1995, Sarti, pp. 743/1993; Giud. app. pen. Nobili ord. 11 ottobre 1995, Grassi, pp. 423/1994.

Sulla compatibilità con i principi di tutela giurisdizionale e di difesa garantiti dalla legge 8 luglio 1974, n. 59 e dalle Convenzioni internazionali della inesistenza di un apposito organo di legittimità di terzo grado o della collegialità del Giudice di ultima istanza, cfr. Giud. app. pen. Nobili ord. 22 giugno 1993, Campodall'Orto, pp. 871/1987; Giud. app. pen. Nobili ord. 11 ottobre 1995, Grassi, pp. 423/1994.

Sulla esclusione che il Giudice delle appellazioni possa fornire una interpretazione preventiva della legge Giud. app. pen. Nobili ord. 20 maggio 1996, De Biagi, pp. 1257/1988, o che lo stesso Giudice possa essere organo di controllo generalizzato sull'attività del Giudice inquirente, Giud. app. pen. Gualtieri ord. 30 marzo 1994, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 13 settembre 1994, Pasquali, pp. 543/1994; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 21 giugno 1995, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili ord. 20 maggio 1996, De Biagi, pp. 1257/1988; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 3 giugno 1998, Di Giorgio, rog. 1186/1993.

#### Art. 187 (\*)

Il prevenuto può appellare contro le sentenze di condanna e contro quelle che dichiarano non constare abbastanza la sua colpevolezza.

Il Procuratore del Fisco può appellare contro tutte le sentenze sia di condanna che di assoluzione.

La Parte Civile può appellare contro le disposizioni delle sentenze che concernono i soli interessi civili, quando c'è stata condanna del prevenuto e contro la condanna alle spese ed al risarcimento dei danni a carico di essa, giusta il disposto dell'art. 7, quando il prevenuto è stato assolto.

Per proporre appello è in ogni caso necessario avervi interesse.

(\*) Così sostituito dall'art. 9 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

#### Note di giurisprudenza

Sul principio di tassatività delle impugnazioni, esteso anche ai reclami, e salva l'ipotesi di provvedimento abnorme, cfr. Giud. app. pen. Nobili ord. 18 gennaio 1993, De Biagi, pp. 1257/1988; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 14 luglio 1993, Stefanelli, pp. 38/1992; Giud. app. pen. Nobili ord. 11 ottobre 1995, Grassi, pp. 433/1994; Giud. app. pen. Nobili ord. 12 luglio 1998, Salicioni, pp. 744/1998; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

Sull'ammissibilità dell'impugnazione di provvedimenti abnormi Giud. app. pen. Gualtieri ord. 31 agosto 1990, Morri, pp. 471/1990; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 14 luglio 1993, Stefanelli, pp. 38/1992; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

Sulla nozione di provvedimento abnorme, come atto non rispondente ad alcun schema processuale ovvero che, pur essendo in astratto manifestazione di un potere legittimo, si applichi al di fuori dei casi consentiti al di là di ogni ragionevole limite, cfr. da ultimo Giud. app. pen. Gualtieri ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998; cfr. anche Giud. app. pen. Nobili ord. 18 gennaio 1993, De Biagi, pp. 1257/1988; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 14 luglio 1993, Stefanelli, pp. 38/1992; Giud. app. pen. Nobili ord. 11 ottobre 1995, Grassi, pp. 423/1994; Giud. app. pen. Nobili ord. 18 gennaio 1993, De Biagi, pp. 1257/1988; Giud. app. pen. Nobili ord. 11 ottobre 1995, Grassi, pp. 423/1994.

Sull'inammissibilità dell'appello proposto dalla persona offesa non costituita parte civile cfr. Giud. app. pen. Gualtieri 2 ottobre 1998, Forcellini, pp. 879/1994.

#### Art. 188

L'appello è interposto, entro il termine perentorio di trenta (1) giorni, innanzi al Cancelliere del Tribunale Commissariale, con dichiarazione di appello che le parti devono sottoscrivere nel relativo processo.

L'appello delle parti private può essere interposto per mezzo di procuratore speciale.

L'appello del prevenuto può essere pure interposto dal difensore che lo assistette nel primo giudizio.

L'appello della Parte Civile e del Procuratore del Fisco deve essere notificato, a cura degli stessi, al prevenuto, nel termine stabilito per la presentazione dei motivi.

(1) Il termine di trenta giorni è stato introdotto dall'art. 1, settimo comma, della legge 17 maggio 1984, n. 49.

#### Note di giurisprudenza

Sulla legittimazione del difensore a proporre appello autonomo, Giud. app. pen. Nobili 5 giugno 1995, Crocenzi, pp. 200/1994, o su semplice dichiarazione del mandato alle liti, Giud. app. pen. Nobili 2 agosto 1993, Campodall'Orto, pp. 871/1987.

Sulla inammissibilità dell'appello della parte civile per mancata notificazione al prevenuto, Giud. app. pen. Nobili 11 ottobre 1995, Forcellini, pp. 448/1994.

#### Art. 189 (\*)

Il termine per appellare decorre, in ogni caso, dal giorno della pubblicazione della sentenza, avvenuta ai sensi dell'art. [169 e] 181 (1).

(\*) Così sostituito dall'art. 9 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

(1) Il riferimento all'art. 169 deve intendersi abrogato ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 28 ottobre 1992, n. 83.

#### Art. 190

Allo spirare del quinto giorno (1) il Commissario della Legge fa tradurre in Cancelleria il condannato detenuto, perchè dichiararsi se intende appellare od accettare la Sentenza.

Qualori ricusi di emettere la detta dichiarazione, la Sentenza si ha per accettata.

(1) Il termine deve intendersi di trenta giorni in conformità a quanto previsto dall'art. 188.



## Art. 191 (\*)

(\*) *Abrogato dall'art. 10 della legge 18 ottobre 1963 n. 43.*

## Art. 192 (\*)

Le parti private, nella dichiarazione di appello, devono indicare il difensore da loro eletto per la redazione dei motivi di appello e per assisterle nel giudizio d'appello.

Il prevenuto può anche chiedere, in una con la dichiarazione, il patrocinio del Difensore d'Ufficio.

(\*) *Così sostituito dall'art. 9 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.*

## Art. 193 (\*)

I motivi di appello, con specifica indicazione, dei punti della sentenza a cui la doglianza si riferisce, devono essere presentati al Cancelliere del Tribunale Commissariale, dal Procuratore del Fisco e dai difensori delle parti e da loro sottoscritti, tranne che non siano stati presentati dal prevenuto o dal suo procuratore speciale, in una con la dichiarazione di appello, nel termine perentorio di trenta giorni, [a partire dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 169, ovvero] a partire dalla notifica dell'avviso dell'avvenuto deposito della sentenza sommaria prevista dall'art. 181 (1).

(\*) *Così sostituito dall'art. 9 della legge 18 ottobre 1963 n. 43.*

(1) *Le parole interlineate devono intendersi soppresse in virtù di quanto dispone l'art. 24, primo comma, della legge 28 ottobre 1992, n. 83.*

### Note di giurisprudenza

Sulla decorrenza del termine per il deposito dei motivi dall'ultima notificazione alla parte o al difensore, Giud. app. pen. Nobili 14 gennaio 1997, De Biagi, pp. 1257/1988.

Sulla possibilità di presentare i motivi anteriormente alla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, ma non al deposito stesso, Giud. app. pen. Gualtieri ord. 25 ottobre 1993, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili 21 marzo 1994, Perko, pp. 331/1993; Giud. app. pen. Nobili 28 marzo 1995, Castiglioni, pp. 828/1993; Giud. app. pen. Nobili 28 maggio 1996, Ciacci, pp. 770/1993.

Sulla natura di atto complesso dell'appello e la ammissibilità di accorpamento in unico atto di dichiarazione e motivi, Giud. app. Nobili 28 marzo

1995, Castiglioni, pp. 828/1993; Giud. app. pen. Nobili 5 giugno 1995, Crocenzi, pp. 200/1994.

Sulla disciplina normativa della dichiarazione e dei motivi nel rito ordinario e in quello sommario, ora generalizzato, Giud. app. pen. Nobili 8 aprile 1994, Tamagnini, pp. 715/1993; Giud. app. pen. Nobili 29 luglio 1996, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili 31 luglio 1998, Ceccoli, pp. 47/1993.

Sulla necessità di notificare l'avviso di deposito al Procuratore del Fisco e a tutti coloro che abbiano effettuato la dichiarazione di appello o siano in termine per effettuarla, Giud. app. Nobili 28 marzo 1995, Castiglioni, pp. 828/1993.

Sull'effetto devolutivo, cfr. Giud. app. pen. Gualtieri 30 dicembre 1991, Fiorini, pp. 544/1990; Giud. app. pen. Gualtieri 30 dicembre 1991, Tamagnini, pp. 733/1990; Giud. app. pen. Gualtieri 10 agosto 1994, Morri, pp. 358/1993; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 17 marzo 1995, Panigucci, pp. 155/1995; Giud. app. pen. Nobili 30 giugno 1998, Moroni, pp. 1122/1995.

Sull'effetto estensivo dell'impugnazione, Giud. app. pen. Nobili 31 marzo 1992, Rusconi, pp. 2791/1989.

Sul divieto della *reformatio in peius* Giud. app. pen. Nobili 28 marzo 1995, Pirola, pp. 523/1994; Giud. app. pen. Gualtieri 21 giugno 1995, Bonci, pp. 1353/1993.

## Art. 194 (\*)

L'appello è dichiarato inammissibile con ordinanza del Giudice dell'impugnazione, quando la dichiarazione o i motivi sono stati proposti da chi non ne aveva il diritto od interesse, o non siano stati presentati nella forma e nei termini prescritti, ovvero non è stata eseguita la notificazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 188, o vi è stata rinuncia al medesimo o il motivo è generico.

Non appena pervenuta l'ordinanza al Commissario della Legge, si fa luogo alla esecuzione della sentenza giusta quanto disposto nel Cap. XXIV.

(\*) *Così sostituito dall'art. 9 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.*

### Note di giurisprudenza

Sulla esclusiva competenza funzionale del Giudice delle appellazioni a verificare e dichiarare l'inammissibilità delle impugnazioni, Giud. app. pen. Nobili ord. 8 luglio 1997, Meccariello, pp. 309/1995; Giud. app. pen. Nobili ord. 2 giugno 1998, Perrozzi, pp. 900/1997.

Sull'inammissibilità dell'appello presentato da avvocati italiani, cfr. Giud. app. Gualtieri ord. 30 aprile 1992, Mollo, pp. 1217/1990; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 17 febbraio 1994, Ercolani, pp. 399/1992; Giud.



app. pen. Nobili ord. 12 luglio 1998, Salicioni, pp. 744/1998.

Sul computo dei termini, con riferimento alla loro non prorogabilità in caso di scadenza in giorni festivi, cfr. Giud. app. pen. Gualtieri ord. 27 agosto 1996, Persoglia, pp. 644/1992: in senso contrario, successivamente all'entrata in vigore della legge 17 giugno 1994, n. 55 (in Appendice XV.3. Termini processuali) sulla scorta di un'interpretazione analogica in *bonam partem* degli artt. 2, punto 11.0, e 29, secondo comma, della stessa legge, Giud. app. pen. Nobili 31 ottobre 1996, Stefanelli, pp. 38/1992.

#### Art. 195 (\*)

E' sospesa l'esecuzione della sentenza durante i termini ad appellare, a proseguire l'appello e durante il giudizio di secondo grado.

L'appello proposto dalla sola Parte Civile, per gli interessi civili, non sospende invece la esecuzione delle disposizioni penali della sentenza impugnata. Qualora siasi svolto un unico giudizio contro più persone accusate di correttezza o di complicità nello stesso reato, la dichiarazione di impugnazione e di motivi, ritualmente proposti e successivamente non revocati, giovano anche agli altri, purché non siano esclusivamente personali.

Nel caso invece di unico giudizio per reati diversi l'effetto estensivo agli altri prevenuti si verifica solo se i motivi riguardano violazione della legge processuale e non sono esclusivamente personali.

(\*) Così sostituito dall'art. 9 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

#### Art. 196 (\*)

L'appello attribuisce al Giudice dell'impugnazione la piena cognizione del giudizio, limitatamente ai punti della sentenza ai quali si riferiscono i motivi proposti.

Quando però vi è stato appello del solo prevenuto il Giudice non può infliggere una pena più grave per specie o quantità, né revocare i benefici precedentemente concessi. Quando vi è stato appello della sola Parte Civile, il giudizio segue le forme previste dal presente Codice, salvi gli effetti fiscali degli atti che si considerano come atti giudiziari civili.

La cognizione del Giudice in tal caso è limitata esclusivamente alla responsabilità civile ed alle spese.

(\*) Così sostituito dall'art. 9 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

#### Note di giurisprudenza

Sui limiti del divieto della *reformatio in peius* e dell'applicazione della confisca si veda Giud. app. pen. Nobili 31 marzo 1992, Rusconi, pp. 2791/1989; Giud. app. pen. Nobili 21 marzo 1994, Capicchioni, pp. 533/1993; Giud. app. pen. Nobili 28 marzo 1995, Castiglioni, pp. 828/1993; Giud. app. pen. Nobili 28 marzo 1995, Pirola, pp. 523/1994; Giud. app. pen. Gualtieri 21 giugno 1995, Bonci, pp. 1353/1993; Giud. app. pen. Nobili 18 marzo 1998, Meloni, pp. 188/1996.

Sull'inefficacia dei capi civili della sentenza di primo grado nei casi in cui in appello venga dichiarata l'assoluzione con formula dubitativa o non doversi procedere per prescrizione del reato, cfr. Giud. app. pen. Gualtieri 11 luglio 1994, Giardi, pp. 746/1992; Giud. app. pen. Gualtieri 13 settembre 1994, Fabbri, pp. 74/1992; Giud. app. pen. Gualtieri 12 gennaio 1995, Pennisi, pp. 82/1992; Giud. app. pen. Nobili 30 novembre 1995, Crescentini, pp. 204/1993; Giud. app. pen. Gualtieri 30 luglio 1997, Mariotti, pp. 477/1994; Giud. app. pen. Gualtieri 8 agosto 1997, Sabadin, pp. 512/1995; Giud. app. pen. Nobili 18 febbraio 1998, Bartoletti, pp. 924/1994.

Sull'estensione del principio *tantum devolutum quantum appellatum* cfr. Giud. app. pen. Gualtieri 20 dicembre 1991, Fiorini, pp. 544/1990; Giud. app. Gualtieri 30 dicembre 1991, Tamagnini, pp. 733/1990; Giud. app. pen. Nobili 8 aprile 1994, Romiti, pp. 459/1993; Giud. app. Nobili 22 giugno 1994, Vannucci, pp. 2273/1989; Giud. app. pen. Gualtieri 10 agosto 1994, Morri, pp. 358/1993; Giud. app. pen. Gualtieri 1 settembre 1994, Mariani, pp. 403/1992; Giud. app. pen. Nobili 18 ottobre 1994, Capicchioni, pp. 795/1993; Giud. app. pen. Nobili 30 giugno 1998, Moroni, pp. 1122/1995.

Sulla necessità di disporre l'annullamento della sentenza di primo grado e il rinvio degli atti al Giudice inquirente ove il fatto risulti diverso da quello contestato, Giud. app. pen. Gualtieri 13 dicembre 1990, Held, pp. 674/1989.

Sulla preclusione a statuire sugli interessi civili in caso di declaratoria di estinzione del reato in appello, Giud. app. pen. Nobili 30 novembre 1995, Crescentini, pp. 204/1993; Giud. app. pen. Gualtieri, 30 luglio 1997, Mariotti, pp. 477/1994.

Sulla necessità di decidere sull'appello della parte civile anche in caso di intervenuta prescrizione del reato, cfr. Giud. app. pen. Gualtieri 11 luglio 1994, Giardi, pp. 746/1992; Giud. app. pen. Gualtieri 4 agosto 1994, Ceccaroni, pp. 49/1990.

Per la non configurabilità dell'appello incidentale (neppure per la parte civile) Giud. app. pen. Nobili 5 giugno 1995, Albani, pp. 927/1993; Giud. app. pen. Nobili 4 marzo 1996, Baldacci, pp. 1328/1993.

La mancata notificazione della dichiarazione di impugnazione della parte civile determina

l'inammissibilità del gravame, Giud. app. pen. Nobili 11 ottobre 1995, Forcellini, pp. 448/1994.

#### Art. 197 (\*)

Il giudizio di appello si svolge senza ulteriori atti di istruttoria e le parti produrranno le loro difese e prenderanno le loro conclusioni secondo l'ordine e nei termini fissati negli artt. 157 e 158, con le sanzioni previste nell'articolo 159, in caso di inosservanza, a partire dal giorno di presentazione o di deposito dei motivi per gli ultimi presentati.

Il Giudice d'Appello può richiedere con ordinanza al Giudice Inquirente di rinnovare gli atti istruttori affetti da nullità e di compiere nuovi atti istruttori.

(\*) Così sostituito dall'art. 9 della legge 18 ottobre 1963 n. 43.

#### Note di giurisprudenza

Sul principio di non regressione, Giud. app. Gualtieri 23 novembre 1990, Torsani, pp. 1819/1989.

Le conclusioni omesse o ritardate della parte civile in appello sono state ritenute costituire revoca tacita della costituzione di parte civile da Giud. app. pen. Gualtieri 10 marzo 1994, Amato, pp. 69/1991; Giud. app. pen. Gualtieri 1 settembre 1994, Bonfè, pp. 778/1994; Giud. app. pen. Gualtieri 4 gennaio 1995, Bartolini, pp. 328/1993; Giud. app. pen. Gualtieri 17 febbraio 1995, Camera, pp. 81/1992; Giud. app. pen. Gualtieri 4 giugno 1997, Jacobucci, pp. 1059/1994; in senso contrario cfr. Giud. app. pen. Nobili 18 ottobre 1994, Capicchioni, pp. 795/1993; Giud. app. pen. Nobili 28 aprile 1996, Gabriele, pp. 253/1993; Giud. app. pen. Nobili 12 marzo 1998, Guidi, pp. 868/1995.

Sulle memorie conclusionali in generale cfr. Giud. app. Nobili 28 marzo 1995, Busignani, pp. 487/1994.

Sulla esclusiva idoneità delle memorie conclusionali a contraddire e resistere sugli altrui motivi per le parti non appellanti, cfr. Giud. app. pen. Nobili 5 maggio 1995, Guidi, pp. 382/1994.

Sull'impossibilità di introdurre nuovi motivi o allegare documenti alle memorie conclusionali, da ammettere eventualmente ex art. 197, secondo comma, e sulla ritualità di note tecniche integrative dei motivi, Giud. app. pen. Nobili 18 febbraio 1995, Celada, pp. 23/1994; Giud. app. pen. Nobili 29 luglio 1996, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili 11 settembre 1996, Barulli, pp. 706/1994; Giud. app. pen. Nobili 14 gennaio 1994, De Biagi, pp. 1257/1988.

Sulla valutazione come motivi della memoria conclusionale se depositata nei termini stabiliti, Giud. app. pen. Nobili 28 maggio 1996, Ciacci, pp. 770/1993.

Il mancato deposito della memoria conclusionale da parte dell'imputato appellante non è

stato ritenuto causa di inammissibilità dell'impugnazione da Giud. app. pen. Nobili 28 marzo 1995, Busignani, pp. 487/1994; Giud. app. pen. Nobili 28 maggio 1996, Bozzola, pp. 551/1993; Giud. app. pen. Nobili 5 marzo 1998, Zafferani, pp. 743/1994; Giud. app. pen. Nobili 31 luglio 1997, Maccapani, pp. 382/1994.

Sulla necessità di dar luogo ad un nuovo contraddittorio cartolare in caso di ordine di nuovi atti istruttori o di produzione di documenti, cfr. Giud. app. pen. Nobili, ord. 22 giugno 1993, Campodall'Orto, pp. 871/1997; Giud. app. pen. Nobili 22 giugno 1994, Vannucci, pp. 2273/1989; Giud. app. pen. Nobili 29 dicembre 1994, Scialanga, pp. 514/1993.

Sul c.d. contraddittorio cartolare in appello e sulla competenza funzionale nella fase del Commissario della Legge, cfr. Giud. app. pen. Nobili ord. 20 maggio 1996, De Biagi, pp. 1257/1988.

Si veda anche la giurisprudenza citata sub artt. 161, 162 e 163.

#### Art. 198

Pervenuto che sia il giudicato di secondo grado in un cogli atti, il Commissario della Legge, d'intesa colla Reggenza, ne dispone la pubblicazione nei modi consueti.

#### Note di giurisprudenza

Sulla compatibilità con la Dichiarazione dei diritti del 1974 e con le Convenzioni internazionali della assenza di un terzo grado di legittimità, Giud. app. pen. Nobili ord. 11 ottobre 1995, Grassi, pp. 423/1994, e della monocraticità del Giudice di appello Giud. app. Nobili ord. 22 giugno 1993, Campodall'Orto, pp. 871/1987.

#### Art. 199

Qualora nella sentenza condannatoria del prevenuto fosse stata omessa la di lui condanna alla rifazione dei danni verso l'offeso o danneggiato, questi, sempreché siasi costituito parte civile nei modi voluti dalla Legge, ha diritto di adire mediante semplice comparsa negli atti lo stesso Giudice che pronunciò, affinché integri la sentenza mediante decreto definitivo sull'azione civile di rifazione dei danni.

#### Art. 200 (\*)

(\*) Abrogato dall'art. 19 della legge 2 febbraio 1994 n. 9.

#### Art. 201

Il giudizio di revisione di una sentenza passata in giudicato, del quale si parla nell'art.

[120 N. 6 del Codice penale] (1), non può aver luogo, se non in forza di uno speciale rescritto del [Consiglio Sovrano] (2) con la nomina di un Giureconsulto per la pronuncia del giudizio. Può essere deputato anche il Giudice [decidente ordinario] (3), qualora non abbia egli pronunciata la Sentenza, contro la quale si ricorre.

(1) Il rinvio è al codice penale del 1865, ove la norma richiamata includeva fra "i modi in virtù dei quali si estingue l'obbligo di espiare la pena irrimediabilmente pronunciata", oltre alla remissione di querela (n. 1), la grazia (n. 2), la prescrizione (n. 3), la morte del condannato (n. 4), l'abolitio criminis (n. 5), appunto al n. 6 "la proclamazione d'innocenza avvenuta pel giudizio di revisione della condanna passata in giudicato".

Lo stesso codice del 1865 prevedeva all'art. 133 che "la proclamazione dell'innocenza in seguito al giudizio di revisione di una condanna passata in giudicato, non solo opera la estinzione dell'obbligo di espiare la pena, ma dà luogo alla solenne promulgazione dell'innocenza del condannato".

Ad avviso di chi scrive, la generale abrogazione del codice penale del 1865, operata dall'art. 48 della legge 11 dicembre 1974, n. 86, non dovrebbe automaticamente comportare l'inapplicabilità dei principi fissati nelle norme appena richiamate, poiché esse (o almeno l'art. 120, n. 6), costituiscono parte integrante di disposizioni tuttora vigenti (appunto, dell'art. 201), le quali, in difetto di espresse previsioni contrarie, ben possono continuare ad essere lette nella originaria formulazione.

Si aggiunga, del resto, che l'art. 3 del Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato con Decreto 9 marzo 1989, n. 22 (riportato in Appendice, Diritti dell'Uomo, VII.9), prevede il diritto al risarcimento per ingiusta detenzione "qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario".

Con formula analoga, il medesimo istituto è regolato anche dall'art. 14, sesto paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966 e ratificato con Decreto 26 settembre 1985, n. 109 (riportato in Appendice, Diritti dell'Uomo, VII.14) consente l'ammissione a risarcimento "in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario".

Se questa tesi è esatta, la revisione sarebbe ammessa solo nel caso di sopravvenienza di nuove prove, non esaminate in precedenza, tali da condurre alla "proclamazione di innocenza", così come avviene, del resto, nei similari istituti di altri Paesi.

Diversamente, in difetto di queste integrazioni, l'abrogazione dell'art. 120, n. 6, codice penale 1865, dovrebbe travolgere anche l'art. 201, sul quale si ripercuote in modo diretto e specifico, e rendere inoperante nel sistema l'istituto della revisione.

Si veda, però, in senso contrario il Parere del Consulente del Consiglio dei Dodici prof. Alfredo Gaito in data 27 marzo 1995, reso nel procedimento penale n. 2273 del 1989, imp. Rizzo, ove il richiamo in questione viene ritenuto aver portata di mero riferimento, in quanto non incidente sull'istituto della revisione, valendo solo a denotarne le conseguenze sull'esecuzione della pena: la revisione dovrebbe quindi considerarsi ammessa nella Repubblica tutte le volte in cui vi sia un errore manifesto nella sentenza passata in giudicato (ivi compresa la mancata declaratoria della prescrizione: cfr. il Parere dello stesso Consulente 24 giugno 1997, procedimento penale n. 38/1992, imp. Stefanelli).

Così argomentando, si apre tuttavia la strada ad un terzo grado di giurisdizione rimesso alla decisione di un organo politico.

Il Consulente prof. Maria Valeria Del Tufo, dal canto suo, nel Parere 28 aprile 1997, procedimento penale n. 331/1994, imp. Perko, indica come possibili casi di revisione l'emergenza di nuovi dati, la condanna basata su falsa testimonianza e la inconciliabilità di giudicati.

(2) Le parole interlineate devono intendersi sostituite da quelle "Consiglio dei Dodici", ai sensi dell'art. 3, n. 6, della legge 5 giugno 1923, n. 13.

(3) Le parole interlineate devono intendersi sostituite da quelle "delle Appellazioni Penali", a norma dell'art. 24, quinto comma, della legge 28 ottobre 1992, n. 83.

## Art. 202

Accordato che sia il suddetto rescritto, la Reggenza incarica il Commissario della Legge di assumere quelle informazioni che possono essere del caso, e quelle assunte, trasmette indilatamente al Giureconsulto designato nel rescritto [Sovrano] tutti gli atti dell'antico processo in un con quelli delle successive verificazioni (1).

(1) La parola interlineata deve intendersi sostituita con i termini "del Consiglio dei Dodici".

## Capitolo XXIV (\*) Della procedura di esecuzione

(\*) Così modificato dall'art. 21 della legge 11 dicembre 1974, n. 86.

#### Art. 203 (\*)

Le funzioni di giudice dell'esecuzione sono esercitate dal Commissario della Legge. Dette funzioni sono svolte per un periodo non inferiore all'anno personalmente dal Commissario della Legge ovvero da altro giudice da esso delegato.

(\*) Così sostituito dall'art. 21 della legge 11 dicembre 1974, n. 86.

#### Art. 203-bis (\*)

Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, sentiti se del caso, il Procuratore del fisco ed il condannato, assunte le opportune sommarie informazioni e disposta, ove si renda necessaria, l'inchiesta sociale.

(\*) Introdotto dall'art. 21 della legge 11 dicembre 1974, n. 86.

#### Art. 203-ter (\*)

Tutti i provvedimenti del Giudice dell'esecuzione sono reclamabili o dal Procuratore del fisco o dal condannato o da chiunque altro vi abbia interesse.

Sul reclamo decide in prima istanza lo stesso giudice dell'esecuzione: in seconda istanza, il Giudice [penale di primo grado per le cause ordinarie] (1).

Il reclamo non sospende l'esecuzione.

(\*) Introdotto dall'art. 21 della legge 11 dicembre 1974, n. 86.

(1) Le parole interlineate devono intendersi sostituite da "delle appellazioni penali", ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della legge 28 ottobre 1992, n. 83.

#### Note di giurisprudenza

Sulla inesistenza di termini per la proposizione del reclamo in prima istanza, salvo il verificarsi di preclusioni o di fatti che comportino il venir meno dell'interesse ad impugnare, si veda da ultimo Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

#### Art. 203-quater (\*)

In prima istanza, il giudice dell'esecuzione, ricevuto il reclamo, fissa il giorno per l'udienza di discussione e deliberazione e ne fa comunicare tempestivo avviso alle parti, che hanno facoltà di presenziare all'udienza.

E' del pari facoltà delle parti private di farsi assistere da un difensore.

Il condannato detenuto ha facoltà di chiedere di essere sentito sui fatti di cui è reclamo: se è detenuto all'estero il giudice dell'esecuzione lo interroga o mediante rogatoria o direttamente previa traduzione.

Il termine utile per il reclamo in seconda istanza è di 10 giorni dall'avvenuta legale conoscenza del provvedimento del giudice dell'esecuzione. E' in facoltà di quest'ultimo, prima di ordinare la trasmissione degli atti, di concedere termini per la presentazione di memorie.

(\*) Introdotto dall'art. 21 della legge 11 dicembre 1974, n. 86.

#### Note di giurisprudenza

Sull'obbligo del Giudice dell'esecuzione di fissare l'udienza di discussione del reclamo in prima istanza a pena di nullità ex art. 229, primo comma, lett. c), si veda Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 3 giugno 1998, Pasolini, pp. 514/1997.

#### Art. 204 (\*)

All'esecuzione delle condanne di prigionia e di arresto il giudice provvede emettendo mandato di arresto.

Per l'esecuzione delle interdizioni il giudice trasmette copia integrale della sentenza di condanna agli Uffici pubblici, agli ordini professionali e agli ordini cavallereschi interessati.

Ordina altresì che la perdita della patria potestà, dell'incarico di tutore o curatore, della capacità di testare siano annotate nei registri dello Stato Civile.

Per la multa a giorni il giudice rende esecutiva la nota relativa e la trasmette all'Ufficio del Registro.

Per la riprensione fissa la pubblica udienza prevista nell'articolo 86 del codice penale.

(\*) Così sostituito dall'art. 21 della legge 11 dicembre 1974, n. 86.

#### Art. 204-bis (\*)

Oltre a quanto disposto negli articoli precedenti, spetta al giudice dell'esecuzione di:

1) sovrintendere alla casa di prevenzione e di pena della Repubblica,

assicurando che il trattamento penitenziario sia conforme ad umanità ed imparzialità, che abbia luogo nel rispetto della persona umana e senza discriminazioni; che sia diretto alla rieducazione e al reinserimento sociale dei prigionieri e degli internati per misura di sicurezza:

2) adottare i provvedimenti disciplinari necessari al mantenimento dell'ordine all'interno della casa di prevenzione e di pena;

3) (*sub. articolo 3 codice penale*) determinare le più lievi pene rispetto a quelle inflitte, quando la nuova legge commini una pena inferiore di due gradi;

4) (*sub. articolo 99 codice penale*) stabilire se la prigionia superiore a 6 mesi debba essere scontata nella casa di prevenzione e di pena della Repubblica ovvero all'estero, quando sia intervenuta un'apposita Convenzione con Istituti di pena esteri che tenga conto delle disposizioni del Codice Penale sammarinese sull'esecuzione;

5) (*sub. articoli 100 e 101 codice penale*) decidere sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'espiatione della prigionia;

6) concedere o revocare la liberazione condizionale e prendere i provvedimenti conseguenziali riguardanti l'esperimento probatorio;

7) (*sub. articolo 106 codice penale*) concedere la semilibertà, le licenze ed i permessi consentiti dall'articolo 106 del codice penale; (4)

8) (*sub. articoli 107 e seguenti codice penale*) stabilire la misura della pena da espiare, nel concorso di pene comminate con più sentenze;

9) dichiarare l'estinzione del reato, intervenuta dopo la condanna e l'estinzione della pena, salvo che non competa al Consiglio Grande e Generale secondo il disposto degli articoli 113 e 119 del codice penale;

10) decidere sulla continuazione della misura di sicurezza in relazione al permanere della pericolosità, una volta decorsa la durata minima, e concedere le licenze di esperimento previste dall'articolo 132 del codice penale;

11) (*sub. articoli 134 e 137 codice penale*) stabilire la misura da espiare qualora

concorrano più misure, ovvero stabilire la pena o la misura da espiare ove misure detentive concorrano con la prigionia o l'arresto;

12) (*sub. articolo 139 codice penale*) prendere i provvedimenti previsti dall'articolo 139 del codice penale quando una infermità di mente sopravvenga prima o durante l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza;

13) decidere sulle iscrizioni e sulle cancellazioni del casellario giudiziario;

14) provvedere all'esecuzione delle obbligazioni da reato e degli altri effetti penali;

15) prendere tutti gli altri provvedimenti previsti dalla legge in materia di esecuzione, modificazione ed estinzione di pene e misure di sicurezza.

(\*) *Introdotta dall'art. 21 della legge 11 dicembre 1974, n. 86.*

#### Art. 204-ter (\*)

All'esecuzione delle sentenze di assoluzione con qualsiasi formula e di quelle che dichiarano interamente espiata una pena, il Commissario della Legge che le ha pronunciate provvede direttamente ed immediatamente ordinando la liberazione del prevenuto.

Negli altri casi, ed anche quando la proclamazione d'innocenza segua al giudizio di revisione, provvede il giudice dell'esecuzione, immediatamente.

La liberazione del prevenuto è ordinata anche se la sentenza sia appellabile.

(\*) *Introdotta dall'art. 21 della legge 11 dicembre 1974, n. 86.*

#### Art. 205 (\*)

Il consiglio di aiuto sociale è presieduto dal giudice dell'esecuzione.

Ne fanno parte di diritto:

1) il direttore del centro di igiene mentale;

2) il direttore dell'ufficio di assistenza e previdenza;

3) il preside del liceo-ginnasio o il preside della scuola media o il direttore didattico;

- 4) il direttore dell'ufficio del lavoro;
- 5) un rappresentante nominato dai Capitani Reggenti pro tempore;
- 6) l'educatore giudiziario interessato al caso.

I componenti di diritto, di cui ai numeri uno, due, tre e quattro, possono farsi sostituire da persona del loro ufficio, previa intesa col giudice dell'esecuzione.

E' in facoltà del giudice dell'esecuzione di chiamare a far parte del consiglio di aiuto sociale cittadini benemeriti delle attività sociali o che ricoprono cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro.

(\*) Così sostituito dall'art. 21 della legge 11 dicembre 1974, n. 86.

#### Art. 205-bis (\*)

Oltre le funzioni attribuitegli in materia di esperimento probatorio, il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti:

- 1) organizza attività scolastiche, di istruzione professionale, lavorative, culturali e ricreative all'interno della casa di prevenzione e di pena della Repubblica;

- 2) procura alle persone dimesse dalla casa di prevenzione e di pena o da altro istituto di Stato estero, ai condannati ammessi alla semilibertà ovvero sottoposti ad esperimento probatorio, un'attività lavorativa o scolastica idonea al loro reinserimento sociale;

- 3) segnala agli uffici pubblici ed alle associazioni private che operano nel settore, le necessità, anche economiche, delle persone dimesse dalla casa di prevenzione e di pena e quelle delle famiglie dei prigionieri od internati per misura di sicurezza;

- 4) cura il mantenimento delle relazioni fra prigionieri ed internati e le loro famiglie ed altresì che siano fatte frequenti visite ai liberandi al fine di favorirne, con opportuni consigli ed aiuti, il reinserimento nella vita sociale;

- 5) esprime pareri al Giudice dell'esecuzione per l'ammissione alla semilibertà, all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare (1);

6) esprime al Consiglio Grande e Generale parere sulle richieste di grazia.

(\*) Introdotta dall'art. 21 della legge 11 dicembre 1974, n. 86.

(1) Comma così sostituito dall'art. 20 della legge 2 febbraio 1994 n. 9.

## Capitoli XXV

### Del giudizio contumaciale

#### Art. 206 (\*)

Ultimato il processo informativo al prevenuto, resosi latitante, viene spedita una citazione edittale recante l'indicazione del fatto imputato con l'assegnazione di un termine a comparire al cospetto del Tribunale, non inferiore a giorni dieci e con espressa diffida che, scorso inutilmente tale termine, si procederà, in sua contumacia, agli atti ulteriori fino alla emanazione della sentenza che sarà di ragione.

La citazione deve essere notificata ai sensi dell'articolo 168.

(\*) Così sostituito dall'art. 10 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

#### Note di giurisprudenza

Sui presupposti per la declaratoria di contumacia, si veda Giud. app. pen. Nobili, ord. 13 novembre 1997, Meccariello, pp. 309/1995.

#### Art. 207 (\*)

Spirato il termine di cui all'articolo precedente senza che il prevenuto sia comparso, le contestazioni finali si hanno come eseguite.

Il Giudice Inquirente pubblica il processo e nomina il Difensore d'Ufficio per la difesa salvo che il prevenuto non abbia fatto pervenire la nomina di un difensore di fiducia. Compete a loro, in rappresentanza del prevenuto, la eventuale dichiarazione di legittimazione o la richiesta di ripetizione dei testi ai sensi dell'art. 138.

Successivamente il processo si svolge secondo le ordinarie norme processuali.

(\*) Così sostituito dall'art. 10 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.



#### Note di giurisprudenza

Sulle garanzie difensive di partecipazione al processo nel caso di contumacia, Giud. app. pen. Nobili 31 luglio 1997, Maccapani, pp. 382/1994; Giud. app. pen. Nobili, ord. 13 novembre 1997, Meccariello, pp. 309/1995.

#### Art. 208

Il Giudice decidente si occupa previamente dell'indagine se gli atti contumaciali sono stati regolarmente eseguiti.

#### Art. 209

In caso negativo ne ordina la rinnovazione, e nel caso opposto procede alla emanazione della Sentenza, nella quale, premessa la dichiarazione che gli atti contumaciali sono stati rettamente eseguiti, pronuncia quel giudizio che è di ragione, assolvendo il prevenuto contumace, o condannandolo a termine di Legge.

#### Art. 210 (\*)

La comparizione del prevenuto alla pubblicazione della sentenza, avvenuta ai sensi degli artt. 169 e 181, ne sana la contumacia. In tal caso il prevenuto è ammesso a far valere le proprie difese anche deducendo mezzi istruttori, in sede di appello, qualora abbia interposto gravame.

(\*) Così sostituito dall'art. 10 della legge 18 ottobre 1963 n. 43.

#### Art. 211 (\*)

Se il prevenuto non si presenta nel giorno fissato per l'udienza sommaria, il Commissario della Legge, verificata la regolarità della notifica del decreto di citazione, ne dichiara la contumacia e nomina il Difensore d'Ufficio per la difesa.

Successivamente il processo si svolge secondo le norme stabilite per il rito sommario.

Il dispositivo della sentenza deve essere notificato, nei modi preveduti dell'art. 168, ed il termine per appellare, stabilito dall'art. 189, decorre da tale notifica.

(\*) Così sostituito dall'art. 10 della legge 18 ottobre 1963 n. 43.

#### Note di giurisprudenza

Sulla decorrenza dei termini per l'appello del contumace, da computare dall'ultima notificazione all'imputato o al difensore, cfr. Giud. app. pen. Gualtieri 21 luglio 1994, Stolfi, pp. 411/1992; Giud. app. pen. Nobili, ord. 8 luglio 1997, Meccariello, pp. 309/1995; Giud. app. pen. Nobili 18 marzo 1998, Scasserra, pp. 128/1997.

## Capitolo XXVI (\*)

### *Della rimessione in termini*

(\*) Titolo così modificato dall'art. 11 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

#### Art. 212 (\*)

Il Procuratore del Fisco, le parti private ed i loro difensori, decaduti da un termine processuale perentorio, devono essere rimessi nel termine stesso se provano che fu impossibile di osservarlo per caso fortuito o forza maggiore.

La rimessione è altresì concessa se le parti provano di non aver avuto notizia, per irregolarità della notificazione, di un atto da cui il termine incomincia a decorrere.

La rimessione non può essere concessa più di una volta per lo stesso termine.

(\*) Così sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 1963 n. 43.

#### Note di giurisprudenza

Sulla restituzione in termini si veda Giud. app. pen. Gualtieri 21 luglio 1994, Stolfi, pp. 411/1991; Giud. app. pen. Nobili 22 luglio 1997, Bruschi, pp. 185/1995.

#### Art. 213 (\*)

L'istanza per la rimessione in termini deve essere presentata al Commissario della Legge nel termine perentorio di cinque giorni da quello in cui cessò la impossibilità, o la parte ebbe notizia dell'atto. Non si può concedere rimessione in termini per presentare la detta istanza.

Il Commissario della Legge decide con ordinanza non impugnabile, sentite le altre parti e il Procuratore del Fisco, qualora non sia il richiedente.

La rimessione in termini ha per effetto la rinnovazione degli atti compiuti dopo l'incorsa decadenza.

(\*) Così sostituito dall'art. 11 legge 18 ottobre 1963 n. 43.

#### Art. 214

Qualora il contumace nel primo suo interrogatorio dichiarasse che non ha cognizione della Sentenza contro lui pronunciata, si premette a qualunque interrogazione specifica la lettura della Sentenza contro lui proferita, e dipoi si procede come nei precedenti articoli.

### Capitolo XXVII (\*)

#### *Dei testimoni da sentire a futura memoria*

(\*) Titolo così modificato dall'art. 11 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

#### Art. 215 (\*)

Il Commissario della Legge, in pendenza di procedimento penale, ad istanza di parte, può con giuramento sentire a futura memoria i testimoni, quando si prevede che la loro escussione non possa aver luogo nelle forme ordinarie, a causa di infermità o di altro grave impedimento.

(\*) Così sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 1963 n. 43.

#### Art. 216 (\*)

(\*) Abrogato dall'art. 12 della legge 18 ottobre 1963 n. 43.

#### Art. 217 (\*)

(\*) Abrogato dall'art. 12 della legge 18 ottobre 1963 n. 43.

#### Art. 218 (\*)

(\*) Abrogato dall'art. 12 della legge 18 ottobre 1963 n. 43.

### Capitolo XXVIII (\*)

#### *Del ricorso per la grazia*

(\*) Titolo così modificato dall'art. 12 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

#### Art. 219

E' vietato il presentare o fare istanza al Consiglio Sovrano per la grazia nell'interesse dei contumaci contemplati nel precedente Capitolo.

#### Art. 220

E' vietato il presentare o fare istanza al Consiglio Sovrano per la grazia a quei condannati, che non si trovino già costituiti in carcere, ed ai condannati recidivi.

#### Art. 221 (\*)

Quei condannati, che durante il processo fruiro del beneficio della libertà provvisoria, non potranno presentare o fare istanza per essere graziati, se nel termine ad appellare non abbiano accettata la Sentenza ed ottemperato al disposto del capoverso dell'art. 226 e non si siano costituiti in carcere almeno la sera innanzi alla convocazione del Consiglio Sovrano.

Qualora la Seduta Consiliare non avesse luogo, o in essa non venisse discussa l'istanza del ricorrente per la grazia, il Commissario ordinerà la dimissione dal carcere del ricorrente stesso fino alla prossima convocazione del Consiglio.

(\*) La disposizione deve intendersi abrogata in quanto è incompatibile con le previsioni degli artt. 186, 187 e 188, come sostituiti dall'art. 9 della legge 18 ottobre 1963, n. 43: essa, in ogni caso, contrasterebbe con l'art. 15 della legge 8 luglio 1974, n. 59, che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e il diritto di difesa in ogni fase del procedimento.

#### Art. 222

La presentazione della istanza per grazia non sospende l'esecuzione della Sentenza.

#### Art. 223

I condannati, che facciano istanza per la commutazione della pena di prigionia in



quella della multa, debbono depositare nella Tesoreria Generale la somma corrispondente alla pena corporale nella proporzione stabilita dall'articolo [156] del Codice Penale, e debbono pure unire all'istanza la bolletta del relativo deposito (1).

(1) *La commutazione delle pene è ora regolata dall'art. 113 del vigente codice penale.*

#### Art. 224 (\*)

I condannati ad una pena temporanea, od anche ad una pena perpetua, che però sia stata commutata in via di grazia in temporanea, qualora per l'indole della pena stessa siano incorsi nelle interdizioni, perdite, decadenze ed incapacità menzionate negli articoli [184, 185 N. 3,4 e 5] del Codice penale, potranno essere riabilitati, quando abbiano espiata la pena ovvero ottenuta la grazia, sia pel totale sia pel residuo di essa che fosse loro rimasto ad espiare.

(\*) *La norma deve intendersi abrogata ai sensi dell'art. 48 della legge 11 dicembre 1974, n. 86, poiché la materia è ora interamente regolata dagli articoli 117, 118 e 119 del codice penale.*

#### Art. 225 (\*)

La domanda però di riabilitazione non potrà essere presentata se non dopo cinque anni dalla effettiva espiazione della pena totale o ridotta, e nel caso di grazia totale non potrà essere presentata prima che sia compiuto il quinquennio del decreto di grazia.

(\*) *La norma deve intendersi abrogata ai sensi dell'art. 48 della legge 11 dicembre 1974, n. 86, poiché la materia è ora interamente regolata dagli articoli 117, 118 e 119 del codice penale.*

#### Art. 226 (\*)

Deve inoltre la detta istanza essere accompagnata da attestato di buona condotta. La Reggenza assumerà sulla medesima le informazioni dal Commissario della Legge, nonché il voto di lui sulla convenienza dei accoglierla o rigettarla.

I ricorrenti in tutti e singoli i casi contemplati nel presente capitolo, devono unire all'istanza il certificato della Cancelleria comprovante l'eseguito pagamento delle spese processuali.

(\*) *La norma deve intendersi abrogata ai sensi dell'art. 48 della legge 11 dicembre 1974, n. 86, poiché la materia è ora interamente regolata dagli articoli 117, 118 e 119 del codice penale.*

#### Art. 227

Il decreto di grazia viene trasmesso dalla Segreteria dell'Interno al Tribunale Commissariale in copia autentica, e quindi trascritto a cura del Cancelliere in margine all'originale della Sentenza di condanna. Il decreto deve pubblicarsi all'udienza successiva al giorno della trasmissione.

#### Art. 228

Il decreto di grazia produce il suo effetto dal giorno in cui il Commissario ne darà lettura alla pubblica udienza.

## Capitolo XXIX Disposizione generale

#### Art. 229 (\*)

Si intende sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza dell'art. 17 nonché delle disposizioni concernenti:

- a) la costituzione del Giudice;
- [b) la partecipazione del Procuratore del Fisco agli atti del procedimento quando sia prevista e agli altri atti ai quali è consentita la presenza del difensore] (1);
- c) l'intervento e la difesa delle parti private.

La nullità di un atto si estende agli atti che da esso dipendono e deve essere eccepita dal Procuratore del Fisco o delle parti private o rilevata d'ufficio dal Giudice, prima che sia concluso il grado del giudizio in cui si è verificata.

La nullità non può essere eccepita da chi non vi ha interesse o ha concorso a darvi causa ed è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo o se gli interessati vi hanno prestato acquiescenza.

(\*) *Così sostituito dall'art. 21 della legge 2 febbraio 1994, n. 9.*

(1) *La lettera b) è stata abrogata dall'art. 30 della legge 17 giugno 1994, n. 55.*

Note di giurisprudenza

Sul momento genetico del processo ai fini dell'applicabilità delle garanzie difensive, cfr. Giud. pen. Gualtieri 10 febbraio 1994, Vannucci, pp. 2237/1989.

Sul contenuto del diritto di difesa sia personale che tecnica, Giud. pen. Gualtieri 22 luglio 1992, Campodall'Orto, pp. 871/1987; Giud. app. pen. Nobili ord. 22 giugno 1993, Campodall'Orto, pp. 871/1987; Giud. app. pen. Nobili 18 marzo 1998, Scasserra, pp. 128/1997.

Sulla legittimità dell'esclusione della partecipazione del difensore alla testimonianza della persona offesa, Giud. app. pen. Nobili 12 settembre 1996, Biordi, pp. 543/1995.

Sulla natura, la nomina e l'astensione del Procuratore del Fisco, si vedano la dottrina e la giurisprudenza riportate in *Appendice*, XI.4 legge 22 marzo 1926, n. 9, e XI.6 legge 28 ottobre 1992, n. 83: cfr. anche la giurisprudenza citata sub art. 135.

Sulla inesistenza di sanzioni processuali per l'omesso invio di avvisi al Procuratore del Fisco e per la sua mancata partecipazione ad atti del processo, si vedano Giud. app. pen. Nobili 5 febbraio 1996, Pelliccioni, pp. 103/1996; Giud. app. pen. Nobili, ord. 4 ottobre 1997, Fornelli, pp. 525/1997; Giud. app. pen. Nobili, ord. 12 luglio 1998, Salicioni, pp. 744/1998; Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

Sulla limitazione del concetto di "parti private" ai soli imputato e parte civile costituita (con esclusione, quindi, di altri soggetti, quali la persona offesa o altri interessati), cfr. Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

## Capitolo XXX

### APPENDICE

#### *Della visita delle carceri (\*)*

(\*) *A norma dell'art. 33 dell'Ordinamento penitenziario, approvato con legge 29 aprile 1997, n. 44 (cfr. in Appendice X-2), che non prevede abrogazione di norma, possono accedere alla struttura carceraria gli Ecc.mi Capitani Reggenti e i membri del Consiglio Grande e Generale nonché, per ragioni del loro ufficio e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e ministri di culti.*

#### Art. 230

La Reggenza al cominciare di ogni anno nomina fra i cittadini della Repubblica due Deputati di carità, ai quali incombe la visita periodica delle carceri. Siffatti Deputati durano in carica un solo anno, ma possono essere rieletti.

#### Art. 231

Essi devono visitare le carceri ed i carcerati almeno due volte al mese. Ciò possono fare tanto congiunti quanto isolatamente.

Il loro ufficio diretto a far sì che il regolamento sulle carceri, del quale viene loro data comunicazione al principio del loro ufficio, sia esattamente osservato, che il vitto di cui si fa somministrazione ai carcerati sia salubre, e che a carico di questi non sia commesso dal carceriere alcuno sopruso o angheria.

#### Art. 232

I Deputati devono avvertire il Commissario di qualunque inosservanza del regolamento carcerario, e degli abusi che potessero essere da chiunque commessi.

Il Commissario deve all'uopo far venire immantinente innanzi di sé e dei Deputati il custode, a cui verranno dati gli ordini opportuni.

#### Art. 233

La Reggenza, entro il primo mese del suo possesso, destina un giorno per la visita solenne alle carceri. A questa visita intervengono il Commissario della Legge, l'Avvocato dei poveri, il Medico delle carceri, i due Deputati di carità, ed il Cancelliere del Tribunale Commissariale.

La Reggenza in un coi detti Soggetti prende seggio nella camera annessa al carcere, dove sogliono ordinariamente farsi gli esami.

#### Art. 234

Aperta la visita, il carceriere legge la nota dei carcerati, e quindi la Reggenza ordina che tutti e singoli i carcerati stessi siano tradotti l'uno dopo l'altro avanti il Consesso. Per questo modo vengono interrogati sulla maniera onde sono trattati, e si dà loro facoltà di esporre quelle domande che credono. Il tutto si registra dal Cancelliere, e quindi il detenuto viene rimandato al proprio luogo.

Art. 235

La Reggenza durante la visita emana tutte le deliberazioni che crede di giustizia, tanto sulle domande dei carcerati, quanto sopra ogni altro oggetto, a cui trovi necessario di provvedere.

Art. 236

Durante l'interrogatorio del carcerato, il custode delle carceri deve rimanere in luogo d'onde non possa udire ciò che si dice nell'atto della visita. Il Cancelliere del Tribunale redige un accurato verbale di tutto quello che si è operato e decretato. Le deliberazioni della Reggenza si eseguiranno a cura del Commissario della Legge o dei Deputati.

Art. 237

Il custode delle carceri non può ricevere né ritenere qualsiasi persona, se non in seguito di un ordine per iscritto dell'Autorità legittima, e ciò sotto comminatoria della pena sancita dall'articolo 471 del Codice penale.

Art. 238

Il custode stesso è obbligato di tenere un registro, vidimato in ogni pagina dal Commissario della Legge, ove indicherà un numero progressivo il nome, cognome, età ed ogni altra generica indicazione atta a stabilire l'identità delle persone che riceve, noterà il giorno della loro entrata in carcere, ed il giorno in cui debbono essere dimessi, il mandato di cattura od altro ordine giudiziario equivalente, ed il nome, cognome e qualifica di coloro che ne fanno la consegna.

Art. 239

All'atto di cui qualsiasi carcerato viene liberamente dimesso, il custode è tenuto di notare nell'apposita colonna il giorno e l'ora in cui il detenuto viene lasciato in libertà, e l'ordine o la Sentenza di liberazione.

Art. 240

Ciascun registro di cui sopra, quando sarà terminato, dovrà dal custode rimettersi al Cancelliere del Tribunale, che gliene rilascerà ricevuta col visto del Commissario.

Art. 241

Il custode deve adempiere le suddette prescrizioni ad esso relative, ed obbedire agli ordini della Reggenza e del Commissario della Legge, sotto la pena dell'immediata sospensione.

**FINE**

# APPENDICE

# INDICE

## **I - Assistenza giudiziaria**

**I.1**-Convenzione fra la Repubblica di San Marino e il Belgio per l'estradizione dei malfattori - 5 giugno 1903

**I.2**-Legge 30 dicembre 1955, n. 49 - Esecutorietà della Convenzione di reciprocità fra San Marino e la Francia, firmata a Parigi il 14 gennaio 1954

**I.3**-Decreto 18 settembre 1968, n. 34 - Convenzione fra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Francese, relativo alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale e all'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale

**I.4**-Trattato fra la Repubblica di San Marino e la Gran Bretagna per l'estradizione dei delinquenti - 16 ottobre 1899

**I.5**-Decreto 25 ottobre 1939, n. 18 - Esecutorietà della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia 31 marzo 1939

**I.6**-Convenzione fra la Repubblica di San Marino e i Paesi Bassi per l'estradizione dei malfattori - 7 novembre 1902

**I.7**-Trattato fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica degli Stati Uniti d'America per l'estradizione dei delinquenti - 10 gennaio 1906

**I.8**-Decreto 6 luglio 1935, n. 13 - Approvazione della Convenzione supplementare di estradizione 10 ottobre 1934 tra la Repubblica di San Marino e gli Stati Uniti d'America

## **II - Avvocati**

**II.1**-Legge 20 dicembre 1884 - Gratuito patrocinio

**II.2**-Legge 11 dicembre 1974, n. 86 - Norme di attuazione del codice penale e di riforma della procedura penale

**II.3**-Decreto 26 aprile 1995, n. 56 - Ordinamento della professione di avvocato e notaio

**II.4**-Decreto 15 luglio 1996, n. 96 - Tariffari per la professione di avvocato e notaio

**II.5**-Legge 30 ottobre 1996, n. 131 - Riforma dell'incarico di avvocato d'ufficio

## **III - Casellario giudiziario**

**III.1**-Legge 13 settembre 1906 sul Casellario Giudiziario e relativo Regolamento

## **IV - Circolazione stradale**

**IV.1**-Legge 28 febbraio 1996, n. 24 - Norme di comportamento nella circolazione stradale e nuovo sistema sanzionatorio

## **V - Consiglio dei Dodici**

**V.1**-Legge 5 giugno 1923, n. 13 che determina le funzioni del "Consiglio dei Dodici"

## **VI - Decreto penale**

**VI.1**-Legge 9 settembre 1919, n. 35, che istituisce il decreto penale

## **VII - *Diritti dell'uomo***

**VII.1-**Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

**VII.2-**Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con decreto 9 marzo 1989, n. 22)

**VII.3-**Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (aperto alla firma a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con decreto 9 marzo 1989, n. 22)

**VII.4-**Protocollo n. 2 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (aperto alla firma a Strasburgo il 6 maggio 1969, ratificato e reso esecutivo con decreto 9 marzo 1989, n. 22)

**VII.5-**Protocollo n. 3 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (adottato a Strasburgo il 6 maggio 1963 e ratificato con decreto 9 marzo 1989, n. 22)

**VII.6-**Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (aperto alla firma a Strasburgo il 16 settembre 1963, ratificato e reso esecutivo con decreto 9 marzo 1989, n. 22)

**VII.7-**Protocollo n. 5 alla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (adottato a Strasburgo il 20 gennaio 1966 e ratificato con decreto 9 marzo 1989).

**VII.8-**Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (aperto alla firma a Strasburgo il 28 aprile 1983, ratificato e reso esecutivo con decreto 9 marzo 1989, n. 22)

**VII.9-**Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (aperto alla firma a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con decreto 9 marzo 1989, n. 22)

**VII.10-**Protocollo n. 8 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (aperto alla firma a Vienna il 19 marzo 1985, ratificato e reso esecutivo con decreto 9 marzo 1989, n. 22)

**VII.11-** Protocollo n. 9 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (aperto alla firma a Roma il 6 novembre 1990, ratificato e reso esecutivo con decreto 9 maggio 1995, n. 61)

**VII.12-** Protocollo n. 10 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (aperto alla firma a Strasburgo il 25 marzo 1992, ratificato e reso esecutivo con decreto 9 maggio 1995, n. 61)

**VII.13-**Protocollo n. 11 alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (aperto alla firma a Strasburgo l'11 maggio 1994, ratificato e reso esecutivo con decreto 19 novembre 1996, n. 139)

**VII.14-**Patto Internazionale sui diritti civili e politici (aperto alla firma a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con decreto 26 settembre 1985, n. 109)

**VII.15-**Protocollo facoltativo concernente il Patto Internazionale sui diritti civili e politici (aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, ratificato con decreto 26 settembre 1985, n. 109)

## **VIII - *Legittimità norme***

**VIII.1-**Legge 19 gennaio 1989, n. 4 - Regolamentazione dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 luglio 1974, n. 59 (dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese)

## **IX - *Notificazioni***

**IX.1-**Legge 17 maggio 1984, n. 49 - Norme sui termini di gravame e sulla notificazione degli atti giudiziari

## **X - *Ordinamento penitenziario***

**X.1-**Regolamento del Nucleo Guardie di Custodia per il carcere della Repubblica di San Marino, approvato con Deliberazione del Congresso di Stato n. 4, in data 28 maggio 1990

**X.2-**Legge 29 aprile 1997, n. 44 - Ordinamento penitenziario

**X.3-**Regolamento penitenziario approvato con deliberazione del Congresso di Stato n. 442 in data 26 maggio 1997

## **XI - *Organizzazione giudiziaria***

**XI.1-**Regolamento per gli Uffici delle Cancellerie civili e penali del Tribunale Commissariale - 15 marzo 1907

**XI.2-**Legge 22 giugno 1915, n. 18 - Capitolati per gli impiegati, salariati ed incaricati

**XI.3-**Legge 8 gennaio 1920, n. 4, sulla Cancelleria del Tribunale Commissariale

**XI.4-**Legge 22 marzo 1926, n. 9 - Legge sul Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore e sull'Avvocato dei poveri

**XI.5-**Legge 21 ottobre 1988, n. 106 - Disposizioni in materia giudiziaria

**XI.6-**Legge 28 ottobre 1992, n. 83 - Ordinamento giudiziario

## **XII - *Polizia***

**XII.1-**Legge 12 novembre 1987, n. 131 (pubblicata il 26 novembre 1987) - Regolamento del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino

**XII.2-**Legge 13 novembre 1987, n. 132 (pubblicata il 26 novembre 1987) - Regolamento del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca

**XII.3-**Legge 21 novembre 1990, n. 142 (pubblicata il 10 dicembre 1990) - Regolamento del Corpo di Polizia Civile

**XII.4-**Legge 17 marzo 1994 n. 30 - Istituzione del Dipartimento di Polizia

## **XIII - *Pubblicazione leggi***

**XIII.1-**Legge 26 novembre 1914, n. 13, che disciplina la pubblicazione delle leggi e dei decreti

**XIII.2-**Legge 11 marzo 1981, n. 21 - Riforma del Regolamento del Consiglio Grande e Generale

**XIII.3-**Codice penale - Art. 4

## **XIV - *Sostanze stupefacenti***

**XIV.1-**Legge 26 novembre 1997, n. 139 - Integrazioni alle disposizioni dei codici penale e di procedura penale per i reati in materia di sostanze stupefacenti, bevande alcoliche, sostanze dannose o pericolose, sostanze psicotrope

## **XV - *Termini processuali***



**XV.1**-Legge 17 maggio 1984, n. 49 - Norme sui termini di gravame e sulla notificazione degli atti giudiziari

**XV.2**-Legge 11 dicembre 1974, n. 86 - Norma di attuazione del codice penale e di riforma del codice di procedura penale

**XV.3**-Legge 17 giugno 1994, n. 55 - Disposizioni in materia di procedura civile e penale

## **XVI - *Violazioni amministrative***

**XVI.1**-Decreto 29 dicembre 1997, n. 153 - Violazioni amministrative, competenze e sanzioni

**1 - Convenzione fra la Repubblica di San Marino e il Belgio per l'estradizione dei malfattori - 15 giugno 1903**

*Un trattato per la estradizione dei malfattori è stato concluso a Roma li 15 giugno 1903 tra Sua Maestà il Re dei Belgi e la nostra Repubblica, il quale è del seguente tenore.*

**Art. 1**

I Governi del Belgio e di San Marino si obbligano di consegnarsi reciprocamente gli individui processati prevenuti, o accusati o condannati come autori o complici per uno dei crimini o delitti indicati all'art. 2 di cui appresso, commesso sul territorio dell'uno dei due Stati contraenti e che si fossero rifugiati sul territorio dell'altro (1).

Tuttavia allorché il crimine o il delitto, per cui si chiede la estradizione, sarà stato commesso fuori del territorio della parte richiedente, si potrà dar seguito alla domanda quando la legislazione del paese richiesto autorizzi a procedere per queste infrazioni commesse fuori del suo territorio.

*(1) Con Decreto 24 maggio 1913 il Consiglio G. e G. della Repubblica di San Marino prendeva atto della seguente dichiarazione del Governo Belga: "In forza della legge 15 maggio 1912 i minori dei 16 anni vengono giudicati da un tribunale a parte, epperò il Governo Belga non può domandare né accordare l'estradizione di questi minori, ed in tal senso deve intendersi modificata la convenzione di estradizione del 15 giugno 1913 stipulata tra i due Stati".*

**Art. 2**

Questi crimini o delitti sono i seguenti:

1° Parricidio - infanticidio - assassinio - avvelenamento - omicidio.

2° Percosse o ferite volontarie con premeditazione o che abbiano cagionato una malattia che si manifesta incurabile, una incapacità permanente al lavoro corporale personale, la perdita assoluta dell'uso di un organo, una mutilazione grave o la morte senza intenzione di produrla.

3° Bigamia, ratto di minorenni, stupro, aborto, attentato al pudore commesso con violenza, attentato al pudore commesso senza violenza sopra la persona, o coll'aiuto della persona di un fanciullo dell'uno e dell'altro sesso minore di 14 anni, attentato ai costumi eccitando, facilitando o favorendo abitualmente, per soddisfare le altrui passioni, la demoralizzazione o la corruzione di minori dell'uno o dell'altro sesso.

4° Rapimento, ricettazione, soppressione, sostituzione, supposizione d'infante, esposizione, abbandono d'infante.

5° Incendio.

6° Distruzione di costruzioni, macchine a vapore o apparecchi telegrafici.

7° Distruzione di documenti o altre scritture pubbliche.

8° Associazione di malfattori, furto.

9° Minacce d'attentato contro le persone e le proprietà punibili colla pena di morte, coi lavori forzati, o con la reclusione.

10° Attentato alla libertà individuale e alla inviolabilità del domicilio commessi da privati.

11° Falsa moneta, comprendente la contraffazione e l'alterazione della moneta, l'emissione e la messa in circolazione di moneta contraffatta o alterata, contraffazione o falsificazione di effetti pubblici o di biglietti di Banca di titoli pubblici o privati, emissione o messa in circolazione di questi effetti, biglietti, o titoli contraffatti, fabbricati o falsificati; contraffazione o falsificazione di suggelli, timbri, punzoni, e marche ad eccezione di quelli dei particolari e dei negozianti: uso dei sigilli, dei timbri, dei punzoni e delle marche contraffatte o falsificate, o uso pregiudizievole dei veri sigilli, timbri, punzoni e marche.

12° False testimonianze e false dichiarazioni di periti o d'interpreti.

13° Falso giuramento.

14° Concussione, malversazione commesse da funzionari pubblici, corruzione di pubblici funzionari.

15° Bancarotta fraudolenta e frodi commesse durante il fallimento.

16° Truffa, abuso di confidenza.

17° Abbandono per parte del Capitano, fuori dei casi previsti dalla legge dei due paesi, di una nave o barca di commercio o da pesca.

18° Arenamento, perdita, distruzione per parte del Capitano e degli Ufficiali e della gente dell'equipaggio, malversazione per parte del Capitano di una nave o di una barca di commercio o da pesca, getto o distruzione senza necessità di tutto o parte del carico dei viveri e degli effetti di bordo, falsa rotta, prestito senza necessità sul corpo, vettovagliamento, e armamento di una nave o la messa in pegno o la vendita delle mercanzie o vettovaglie, o calcolo nel regolamento di avaria o di supposte spese, vendita della nave senza permesso speciale, fuori del caso d'innavigabilità, getto delle merci senza rapporto fuori dei casi di pericolo imminente furto commesso a bordo, alterazione di viveri o di mercanzie commessa a bordo con la mescolanza di sostanze nocive, attacco o resistenza con violenza o vie di fatto contro il Capitano per parte da più di un terzo dell'equipaggio: rifiuto di obbedire agli ordini del Capitano o dell'Ufficiale di bordo per la salvezza della nave o del carico con percosse e ferite; complotto contro la sicurezza, la libertà o autorità del Capitano, cattura della nave per opera di marinai o dei passeggeri con frode e violenza contro il capitano.

19° La ricettazione degli oggetti provenienti da uno dei crimini o delitti preveduti dalla presente convenzione. L'estradizione potrà anche aver luogo per il tentativo di questi crimini o delitti quando esso è punibile secondo la legislazione dei due paesi contraenti.

**Art. 3**

Se si presentasse qualche caso compreso nell'articolo precedente tal che l'estradizione paresse contraria, quanto alle sue conseguenze, ai principi di umanità ammessi nella legislazione dello Stato

richiesto, questo avrebbe il diritto di non consegnare l'individuo reclamato.

In questo caso, ed in ogni altro caso in cui nascesse dubbio sul punto di sapere se la presente Convenzione è applicabile, saranno domandate spiegazioni e dietro esame il Governo al quale l'estradizione è reclamata, stabilirà sul seguito da darsi alla domanda.

#### Art. 4

L'individuo estradato non potrà essere processato né punito nel paese al quale l'estradizione è stata accordata, né consegnato a un paese terzo per un crimine o un delitto qualunque non previsto da questa convenzione e anteriore alla estradizione, a meno che egli non abbia avuto nell'uno o nell'altro caso la libertà di lasciare di nuovo il paese sopradetto dentro un mese dopo di essere stato giudicato e in caso di condanna dopo aver subito la sua pena o dopo essere stato graziato.

Egli non potrà più essere processato né punito per un crimine o delitto previsto dalla Convenzione, anteriore alla estradizione, ma diverso da quello che ha motivato l'estradizione senza il consenso del Governo che ha consegnato l'estradato e che potrà, se lo giudica conveniente, pretendere la produzione dell'uno dei documenti menzionati nell'art. 9 della presente convenzione.

Il consenso di questo Governo sarà ugualmente richiesto per permettere l'estradizione dell'incolpato a un paese terzo.

Tuttavia questo consenso non sarà necessario quando l'incolpato avrà domandato spontaneamente di essere giudicato, di subire la sua pena, o quando non avrà abbandonato nello spazio fissato più sopra il territorio del paese al quale egli è stato consegnato.

L'estradizione non sarà giammai accordata per i crimini o delitti politici. L'individuo che sarà consegnato per un'altra infrazione alle leggi penali, non potrà in alcun caso essere processato o condannato per un crimine o delitto politico commesso anteriormente alla estradizione e neppure per alcun fatto, o connesso ad un simile crimine o delitto a meno che esso non abbia avuto la libertà di lasciare di nuovo il paese nelle condizioni specificate di sopra.

#### Art. 5

L'estradizione non potrà aver luogo se dopo i fatti imputati, il processo o la condanna, si è maturata la prescrizione dell'azione o della pena secondo la legge del paese presso il quale l'imputato o condannato si è rifugiato.

#### Art. 6

In nessun caso e per alcun motivo le altre parti contraenti non potranno essere tenute a consegnarsi i propri connazionali, salvo a procedere contro di essi nel loro paese conformemente alla legge in vigore.

#### Art. 7

Se l'individuo ricercato o prevenuto o accusato o condannato non è né Belga né Sammarinese o se il

crimine o il delitto è stato commesso fuori del territorio delle Parti Contraenti da un individuo che non appartiene allo Stato al quale l'estradizione è stata domandata, il governo potrà informare di questa domanda nel primo caso il Governo al quale appartiene l'individuo richiesto, nel secondo caso il Governo sul cui territorio il crimine o il delitto è stato commesso, e se uno di questi governi reclamerà a sua volta il medesimo individuo per farlo giudicare dai suoi tribunali. Il Governo al quale la domanda di estradizione è stata indirizzata, potrà a sua scelta farne consegna all'uno o all'altro Governo.

Se l'individuo reclamato da una delle parti contraenti è richiesto nello stesso tempo da uno o da più Governi, esso potrà essere consegnato a quello che domanda l'estradizione per titolo di crimine o delitto più grave e nel caso che tutti questi crimini o delitti fossero della stessa gravità, l'individuo in questione potrà essere consegnato a quel governo la cui domanda avrà una data più antica.

#### Art. 8

Se l'individuo reclamato è processato o condannato nel paese ove si è rifugiato per un crimine o delitto commesso nel medesimo paese, la sua estradizione potrà essere differita fino a che i processi saranno abbandonati, sia egli liberato o assoluto o abbia subita la sua pena.

#### Art. 9

L'estradizione sarà accordata anche quando il condannato l'accusato o il prevenuto venisse per questo fatto impedito di mantenere gli impegni contratti con i particolari, i quali potranno sempre far valere i loro diritti avanti le autorità giudiziarie competenti.

#### Art. 10

Le domande per la estradizione saranno indirizzate per vie diplomatiche.

L'estradizione sarà accordata dietro la produzione della sentenza di condanna, sia dell'ordinanza della Camera di Consiglio o della sentenza della Sezione di accusa o dell'atto Processuale criminale emanato da Giudice competente, decretanti formalmente o speranti di pieno diritto il rinvio del prevenuto o dell'accusato davanti alla giurisdizione penale.

Essa sarà ugualmente accordata in seguito alla produzione del mandato di arresto, o di qualsiasi altro atto avente la medesima forza rilasciato dall'autorità straniera competente purché, questi atti contengano l'indicazione precisa dei fatti pei quali quelli sono stati emessi.

Gli Atti qui sopra indicati saranno rilasciati in originale o in copia autentica nelle forme prescritte dalla legge del Governo che reclama l'estradizione e accompagnati da una Copia del testo della legge applicabile e per quanto è possibile, dai connotati dell'individuo richiesto, o di qualunque altra indicazione in modo da constatarne l'identità.

#### Art. 11

In caso d'urgenza lo straniero sarà arrestato provvisoriamente per l'uno dei fatti enumerati dall'Art. 2, dietro avviso spedito per via diplomatica al Ministero degli affari Esteri, e indicante l'esistenza di uno dei documenti menzionati nell'Art. 9.

L'arresto sarà facoltativo se la domanda è direttamente pervenuta ad una autorità giudiziaria od amministrativa dell'uno dei due Stati, ma questa Autorità dovrà procedere senza dilazione a tutte le interrogazioni ed investigazioni opportune per verificare l'identità e le prove del fatto incriminato, e se si presenta qualche difficoltà, renderà avvertito il Ministro degli Affari Esteri dei motivi che l'avranno obbligato a sospendere l'arresto reclamato.

In tutti i casi lo straniero sarà messo in libertà se, decorse tre settimane dall'arresto, non avrà comunicazione di uno dei documenti che lo riguardano.

L'arresto avrà luogo secondo le forme ed osservate le regole prescritte dalla legislazione del governo al quale esso è stato domandato.

#### Art. 12

Gli oggetti rubati o trovati in possesso dell'individuo di cui la estradizione è domandata, gli istrumenti o gli utensili dei quali si è servito per commettere il crimine o il delitto che a lui è imputato, come tutti i corpi di reato, saranno consegnati allo Stato reclamante se l'autorità competente dello Stato richiesta ne avrà ordinata la consegna, anche nel caso che l'extradizione, dopo essere stata accordata, non potesse aver luogo in seguito a morte od a fuga del prevenuto.

Questa consegna comprenderà anche tutti gli oggetti della medesima natura che egli avrà nascosto o depositato nel paese ove si sarà rifugiato e che si fossero trovati più tardi.

Sono tuttavia salvi i diritti dei terzi sugli oggetti menzionati, i quali dovranno essere resi a loro senza spese dopo che il processo criminale o correzionale sarà terminato.

#### Art. 13

Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto dell'individuo di cui l'extradizione sarà stata accordata, come quelle della consegna e del trasporto degli oggetti, che a termine dell'Articolo precedente dovranno essere restituiti o rimandati, resteranno a carico dei due Stati nel limite del loro rispettivo territorio.

Le spese di trasporto ed altre sul territorio degli Stati intermedi saranno a carico dello Stato reclamante.

Nel caso che il trasporto per mare fosse giudicato preferibile, l'individuo da estradirsi sarà condotto al porto dello stato richiesto che designerà lo Agente diplomatico o consolare accreditato dal Governo reclamante a spese del quale sarà imbarcato.

#### Art. 14

E' formalmente stipulato che l'extradizione per le vie di transito sul territorio rispettivo degli Stati contraenti di un individuo non appartenente al paese di

transito sarà accordata in seguito alla semplice produzione dell'originale o della copia autentica di uno degli Atti di procedura menzionati secondo i casi dell'Art. 9 suddescritti, purché il fatto che sarà di base all'extradizione sia compreso nella presente convenzione, non rientri nelle disposizione degli Artt. 3 e 4.

#### Art. 15

Allorché pendente l'istruttoria d'un processo penale non politico uno dei due governi giudicherà necessaria l'audizione di testimoni domiciliati nell'altro Stato o qualunque altro Atto di istruzione giudiziaria una rogatoria sarà inviata, a questo effetto, per la via diplomatica e vi sarà dato seguito in base alla legge del paese nel quale l'audizione dei testimoni, o l'atto d'istruzione dovrà aver luogo.

Le rogatorie spedite dall'Autorità straniera competente tendenti a fare operare sia una visita domiciliare, sia il sequestro del corpo di reato non potranno avere esecuzione che per uno dei fatti enumerati all'Art. 9 e sotto le riserve espresse nell'ultimo paragrafo dell'Art. 11.

I Governi rispettivi rinunciano ad ogni reclamo avente per oggetto la restituzione delle spese risultanti dalla esecuzione delle rogatorie anche nel caso che si tratti di perizia quante le volte questa perizia non abbia importato più di una vacanza.

#### Art. 16

In materia penale, non politica, allorché la notifica di un atto di procedura o di un giudizio a un Belga o a un Sammarinese parrà necessario al governo Belga e reciprocamente, il documento trasmesso diplomaticamente sarà notificato personalmente a richiesta del Ministero pubblico del luogo di residenza od altra autorità competente e l'originale constatante la notificazione munita del visto sarà inviato per la medesima via al governo requirente senza rimborso di spese.

#### Art. 17

Se in una causa penale non politica la comparsa personale di un testimone è necessaria, il Governo del Paese ove risiede il testimone lo impegnerà a corrispondere all'invito che gli verrà fatto, ed in questo caso le spese di viaggio e del soggiorno saranno a lui rimborsate in base alle tariffe e regolamenti in vigore nel paese ove l'audizione dovrà aver luogo.

Le persone residenti nel Belgio o in Sammarino invitate a testimoniare avanti ai tribunali dell'uno o dell'altro paese non potranno essere processate o detenute per fatti o condanne criminali anteriori né sotto pretesto di complicità nei fatti che sono oggetto del processo ove esse figurano come testimoni.

Allorché in una causa penale non politica istruita da uno dei due Paesi la produzione dei corpi di reato o di documenti giudiziari, sarà giudicata utile, ne sarà fatta domanda nella via diplomatica e vi si darà seguito a meno che delle considerazioni particolari non

vi si oppongano e sotto l'obbligo di ritornare i documenti. I Governi contraenti rinunciano ad ogni reclamo di spese risultanti nel limite del loro rispettivo territorio dell'invio e restituzione delle pezze di prove e documenti.

Nel caso in cui le spese di viaggio e di soggiorno sopraindicate non bastassero per coprire le spese che dovessero realmente esser fatte, la differenza sarà coperta dal Governo richiedente.

#### Art. 18

I due Governi si obbligano di comunicarsi reciprocamente senza restituzione di spese le sentenze di condanne per crimini e delitti di tutte le specie che saranno state pronunciate dai Tribunali dell'uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro.

Questa comunicazione sarà effettuata mediante l'invio per la via diplomatica della sentenza pronunciata e divenuta definitiva, al governo del Paese al quale appartiene il condannato, per essere depositata nella cancelleria del Tribunale competente.

Ciascuno dei due Governi darà a questo scopo le istruzioni necessarie alle autorità rispettive.

#### Art. 19

La presente Convenzione non sarà esecutoria che dieci giorni dopo la sua pubblicazione nelle forme prescritte dalle leggi dei due paesi.

Essa è conclusa per cinque anni a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche.

Nel caso che nessuno dei due Governi abbia notificato sei mesi prima della fine del detto periodo la sua intenzione di farne cessare gli effetti, essa resterà obbligatoria per altri cinque anni e così di seguito di cinque in cinque anni.

#### Art. 20

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma nello spazio di sei settimane o più presto se sarà possibile.

In fede di che i due Plenipotenziari l'hanno segnata in doppio originale e vi hanno apposto i loro sigilli rispettivi.

2 - Legge 30 dicembre 1955, n. 49 - Esecutorietà della Convenzione di reciprocità fra San Marino e la Francia, firmata a Parigi il 14 gennaio 1954.

#### Article 1

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes peuvent librement entrer sur le territoire de l'autre Partie, y séjourner, y voyager, s'y établir et en sortir à tout moment, sous réserve des dispositions des lois de police, de sûreté publique et de défense nationale, qui sont applicables à tous les étrangers.

#### Article 2

Les ressortissants de chacune des H.P.C. jouissent, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les

droits privés et civils et notamment le droit d'acquérir, posséder tous biens meubles et immeubles et d'en disposer, conformément à la législation en vigueur.

En outre, les ressortissants de chacune des H.P.C. sont assimilés aux nationaux en ce qui concerne la location de locaux d'habitation, d'immeubles et de locaux à usage commercial, industriel ou agricole. Ils ne pourront toutefois, en ce qui concerne la législation du contrat de bail à ferme et à métayage se prévaloir des dispositions instituant un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place.

#### Article 3

Sous réserve de l'application de la réciprocité effective, les ressortissants de chacune des H.P.C. résidant sur le territoire de l'autre Partie Contractante auront, sur le territoire de l'autre Partie Contractante auront, - aux mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée, - le droit d'exercer tout commerce et industrie ainsi que tout métier ou profession dont l'exercice n'est pas réservé aux nationaux.

Les conditions dans lesquelles leur sont délivrés les documents établissant le droit à l'exercice de ces professions pourront être fixées par des arrangements administratifs.

#### Article 4

Sont reconnus par chacune des H.P.C., comme existant régulièrement, sous réserve que rien dans leur constitution ou leur objet ne soit contraire à l'ordre public de cette Partie, les sociétés civiles et commerciales légalement constituées sur le territoire de l'autre Partie et qui y ont leur siège social.

Il en est de même des organismes publics d'assurance et des autres organismes ou sociétés placés sous le contrôle de l'Etat en tant qu'ils exercent sur le territoire de l'autre Partie une activité de caractère commercial.

Ces sociétés et organismes peuvent sous réserve de l'application de la réciprocité effective exercer leur activité sur le territoire de l'autre Partie conformément aux dispositions les plus favorables applicables aux sociétés et organismes étrangers, et notamment y entretenir des succursales, agences ou bureaux.

L'ouverture de ces succursales, agences ou bureaux sera soumise en tout cas à l'accomplissement des formalités requises par la loi du pays à l'égard des sociétés étrangères.

#### Article 5

Les ressortissants de chacune des H. P. C. ont, sur le territoire de l'autre Partie, libre et facile accès devant les tribunaux à tous les degrés de juridiction, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits et intérêts. Ils jouissent, à cet égard, des mêmes droits et avantages que les nationaux.

#### Article 6

1 - Les ressortissants des Hautes Parties Contractantes ne seront astreints, en temps de paix et en temps de

guerre, qu'aux requisitions imposées aux nationaux et ils auront droit aux indemnités accordées à ces derniers par les lois en vigueur.

2 - Les ressortissants des Hautes Parties Contractantes, sous réserve des cas particuliers qui seraient réglés par un accord spécial sont exempts, sur le territoire de l'autre Partie, de tout service militaire dans les armées régulières, les gardes ou les milices et de toutes prestations militaires personnelles, ainsi que toutes contributions en argent ou en nature perçues en remplacement de ce service ou de ces prestations.

#### Article 7

Sous réserve des dispositions contenues dans les accords de double imposition conclus ou à conclure, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ne seront pas assujettis, sur le territoire de l'autre Partie, à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux, ils bénéficieront notamment dans les mêmes conditions que les nationaux des réductions ou exemptions d'impôts ou taxes et des dégrèvements à la base y compris les déductions accordées pour charges de famille.

Les dispositions qui précèdent ne feront pas obstacle à la perception de taxes afférentes à l'accomplissement des formalités de police, si ces taxes sont également perçues sur les autres étrangers. Le taux de ces taxes ne pourra être supérieur à celui des taxes perçues sur les ressortissants de tout autre Etat.

#### Article 8

Chacune des H. P. C. s'engage à ne prendre, à l'égard des biens, droits et intérêts légalement possédés sur son territoire par les ressortissants de l'autre Partie, aucune mesure de disposition, de limitation ou d'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'intérêt général qui ne serait pas applicable, dans les mêmes conditions, à ses nationaux ou aux ressortissants de tout autre Etat. Il en sera de même pour les indemnités auxquelles ces mesures donneront lieu.

#### Article 9

La présente Convention n'est applicable qu'à la France métropolitaine et aux départements de l'Algérie.

#### Article 10

Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, qui n'aurait pu être réglé par voie de négociation diplomatique sera soumis, à la demande d'une des Parties, à une Commission de conciliation chargée de rechercher une solution du litige et composée d'un représentant sammarinai et d'un représentant français. Au cas où ces deux représentants ne pourraient parvenir à un règlement dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le différend leur a été soumis, ils désigneront, d'un commun accord un nouveau membre choisi parmi les ressortissants d'un

Etat tiers. A défaut d'accord, dans un délai de deux mois, sur le choix de ce membre, l'une ou l'autre Partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à la désignation d'un tiers membre de la Commission qui assumera alors le rôle de Commission d'arbitrage.

Cette Commission fixera son règlement de procédure et statuera à la majorité des voix de ses membres. Sa décision sera définitive et obligatoire.

#### Article 11

La présente Convention sera ratifiée. Elle entrera en vigueur 15 jours après l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à San Marino.

Elle aura une durée de cinq ans et restera en vigueur après ce terme, tant que l'une des Hautes Parties Contractantes n'aura pas notifié par un préavis de six mois son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à PARIS, le 15 janvier 1954.

3 - Decreto 18 settembre 1968, n. 34 - Convenzione fra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Francese, relativo alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale e all'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale.

Le Gouvernement de la République de Saint-Marin et le Gouvernement de la République française, désirant, d'une part, régler les questions relatives à l'aide mutuelle judiciaire en matière civile, commerciale et pénale entre les deux pays et, d'autre part, assurer sur la base de la réciprocité l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, sont convenus des dispositions suivantes.

### TITRE I

Aide mutuelle judiciaire en matière civile, commerciale et pénale

#### CHAPITRE I

##### Disposition préliminaire

#### Article 1er

Les Parties contractantes s'engagent réciproquement à se prêter aide judiciaire dans toute affaire pénale considérée par la Partie requise comme ne revêtant pas un caractère politique.

#### CHAPITRE 2

##### Accès aux tribunaux

#### Article 2

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes ont, sur le territoire de l'autre, un libre et facile accès auprès des tribunaux, tant administratifs

que judiciaires, pour la poursuite et la défense de leurs droits et intérêts.

Il ne peut, notamment, leur être imposé ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.

L'alinéa précédent s'applique, sous réserve des dispositions d'ordre public du pays où l'action est introduite, aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de l'un des deux pays.

### CHAPITRE 3 Assistance judiciaire

#### Article 3

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes jouissent, sur le territoire de l'autre, du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance est demandée.

#### Article 4

Les pièces nécessaires sont délivrées au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'une des Parties contractantes. Ces pièces sont délivrées par le Consul de son pays, territorialement compétent, si l'intéressé réside dans un pays tiers.

Lorsque l'intéressé réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements peuvent être pris auprès des autorités du pays dont il est le ressortissant.

### CHAPITRE 4

Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires

#### Article 5

Les actes judiciaires et extra-judiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, destinés à être notifiés sur le territoire de l'une des Parties contractantes, sont transmis directement entre le Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères de la République de Saint-Marin et le Ministère de la Justice de la République française.

Les dispositions de l'alinéa précédent n'excluent pas la faculté, pour les Parties contractantes, de faire remettre directement par leurs Consuls respectifs, les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l'acte est déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu.

#### Article 6

La lettre ou le bordereau de transmission est rédigé, en matière civile et commerciale, dans la langue de l'autorité requérante, et doit contenir les indications suivantes:

- autorité de qui émane l'acte,
- nature de l'acte dont il s'agit,
- nom et qualité des parties,

- nom et adresse du destinataire,
- et, en matière pénale, qualification de l'infraction.

#### Article 7

Si l'autorité requise est incompétente, elle transmet d'office l'acte à l'autorité compétente et en informe immédiatement l'autorité requérante.

#### Article 8

L'autorité requise se borne à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire. La preuve de la remise se fait au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait et le mode de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à l'autorité requérante.

Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise renvoie immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.

L'attestation constatant le refus du destinataire est considérée comme valant remise de l'acte.

#### Article 9

La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donne lieu au remboursement d'aucun frais.

#### Article 10

Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes, de faire effectuer dans l'un des deux pays, par les soins du Bureau Cursorile, en ce qui concerne Saint-Marin, et des officiers ministériels, en ce qui concerne la France, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.

### CHAPITRE 5

Transmission et exécution des commissions rogatoires

#### Article 11

Les commissions rogatoires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, dont l'exécution doit avoir lieu sur le territoire de l'une des Parties contractantes, sont décernées et exécutées par les autorités judiciaires.

Elles sont transmises directement entre le Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères de la République de Saint-Marin et le Ministère de la Justice de la République française.

En cas d'urgence, les commissions rogatoires peuvent être adressées directement au Parquet de la juridiction compétente dans l'Etat requis par le Parquet de la juridiction compétente dans l'Etat requérant.

Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté, pour les Parties contractantes, de faire exécuter directement, par leurs agents diplomatiques ou consulaires, les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants. En cas de conflit de



législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise est déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée.

#### Article 12

Si l'autorité requise est incompétente, elle transmet d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et en informe immédiatement l'autorité requérante.

#### Article 13

L'autorité requise peut refuser d'exécuter une commission rogatoire si, d'après la loi de son pays, celle-ci n'est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du pays où elle doit avoir lieu.

#### Article 14

Les personnes dont le témoignage est demandé sont invitées à comparaître par simple avis administratif; si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise doit user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays.

#### Article 15

Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise doit, sauf dispositions contraires dans la législation de son pays:

- 1) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale;
- 2) informer, en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister.

#### Article 16

Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue de l'autorité requise. Cette traduction est certifiée par un traducteur assermenté ou dont le serment sera reçu conformément aux lois du pays requérant.

#### Article 17

L'exécution des commissions rogatoires ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.

### CHAPITRE 6

#### Comparution des témoins en matière pénale

#### Article 18

Si dans une cause pénale la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert est nécessaire, une demande est adressée à cet effet par la voie prévue au 1er alinéa de l'article 5.

Le témoin ou l'expert est engagé à se rendre à l'invitation qui lui est faite. Dans ce cas les indemnités de voyage et de séjour calculées depuis la résidence du témoin ou de l'expert sont au moins égales à celles

prévues par les tarifs et règlements en vigueur dans l'Etat où la comparution doit avoir lieu.

Sur la demande du témoin ou de l'expert, il peut lui être fait par les soins des autorités de sa résidence une avance de tout ou partie des frais de voyage qui sont remboursés par l'Etat requérant.

Le témoin ou l'expert, quelle que soit sa nationalité, cité dans l'un des deux Etats et comparaisant volontairement devant les autorités judiciaires de l'autre Etat, ne peut être ni poursuivi ni détenu pour des faits ou des condamnations de caractère pénal antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.

Cette immunité cesse lorsque le témoin ou l'expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant un délai ininterrompu de 30 jours après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, est demeuré néanmoins sur ce territoire.

#### Article 19

L'envoi des témoins détenus est demandé par la voie prévue au 1er alinéa de l'article 5.

Il est donné suite à la demande à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.

### CHAPITRE 7

#### Délivrance d'actes de l'état civil et légalisations

#### Article 20

Chacune des Parties contractantes délivre sans frais des expéditions des actes de l'état civil dressés sur son territoire et concernant les ressortissants de l'autre Partie, lorsque celle-ci en fait la demande dans un intérêt administratif ou en faveur de ses ressortissants indigents.

Elle délivre également sans frais des expéditions des actes de l'état civil dressés sur son territoire lorsque ces actes concernent des étrangers de nationalité tierce ou des apatrides, résidant sur le territoire de l'autre Partie contractante, et sont demandés dans un intérêt administratif ou en faveur de requérants indigents.

Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires de la République de Saint-Marin ou de la République française sont assimilés aux actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs des Parties contractantes.

Le fait de la délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjuge en rien de la nationalité de l'intéressé au regard des deux pays.

Les demandes de délivrance des actes de l'état civil sont transmises par la voie diplomatique.

#### Article 21

Par acte de l'état civil au sens de l'article 20, il faut entendre:

- les actes de naissance,
- les actes de déclaration d'un enfant sans vie,

- les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil,
- les actes de mariage,
- les actes de décès,
- les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce, d'annulation de mariage et de séparation de corps,
- les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil.

#### Article 22

Sont admis, sans légalisation, comme moyens de preuve jusqu'à preuve du contraire, sur les territoires respectifs des Parties contractantes, les documents suivants, établis par les autorités de chacune d'Elles:

- les expéditions des actes de l'état civil tels qu'ils sont énumérés à l'article 21,
- les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux sanmarinains et français,
- les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces tribunaux,
- les actes notariés,
- les certificats de vie des rentiers-viagers.

#### Article 23

Les documents énumérés à l'article 22 doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiées conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils sont établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.

### CHAPITRE 8

#### Echange de casiers judiciaires

#### Article 24

Les Parties contractantes se donnent réciproquement avis par la voie prévue au 1er alinéa de l'article 5, des condamnations pénales entraînant inscription au casier judiciaire sur leur propre territoire, prononcées par les autorités judiciaires de l'une d'elles à l'encontre des ressortissants de l'autre.

Ces avis sont aussi donnés lorsque le condamné apparaît comme étant à la fois le ressortissant des deux Parties contractantes.

#### Article 25

Les Parties contractantes se communiquent, sur demande, les extraits du casier judiciaire conformément à la législation de la Partie requise.

Les demandes d'extraits du casier judiciaire sont adressées par la voie prévue au 1er alinéa de l'article 5. Le motif des demandes doit être précisé.

### TITRE II

#### Exequatur des jugements en matière civile et commerciale

### CHAPITRE I

#### Autorité de la chose jugée et exécution forcée

#### Article 26

Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les juridictions de l'une des Parties contractantes ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre, si elles réunissent les conditions suivantes:

1°) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles du chapitre 2 ci-dessous autant qu'elles sont applicables ou, à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée,

2°) la décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de lois admises dans l'Etat où la décision est exécutée,

3°) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où elle a été invoquée,

4°) la décision est passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution d'après la loi du pays où elle a été rendue,

5°) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes et, en cas de décision par défaut, la citation a atteint, en temps utile, la partie défaillante,

6) la décision n'est pas en contradiction avec une autre décision déjà prononcée sur le même objet par une juridiction du pays où elle est invoquée ou bien le même litige n'a pas été porté par les mêmes parties devant une juridiction de ce même pays avant que la décision invoquée ait été rendue.

#### Article 27

Les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les juridictions de l'une des Parties contractantes ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre, ni faire l'objet de la part de ces autorités d'aucune formalité publique, telle que l'inscription ou transcription sur les registres publics, qu'après y avoir été déclarées exécutoires.

Les décisions des juridictions d'un des Etats rendues exécutoires sur le territoire de l'autre y entraînent hypothèque judiciaire dans les mêmes conditions que les décisions émanant des juridictions nationales.

#### Article 28

L'exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l'autorité compétente d'après la loi du pays où il est requis.

Cette autorité doit se borner à vérifier si les conditions prévues à l'article 26 sont remplies: elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans son jugement. Celui-ci a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur et dans toute l'étendue du territoire.

L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.

En accordant l'exequatur, le jugement ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été prononcée dans le ressort où elle a été rendue exécutoire.

La procédure de la demande d'exequatur est régie par la loi du pays dans lequel l'exécution est demandée.

#### Article 29

La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire, ou qui en demande l'exécution, doit produire:

1) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité,

2) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification,

3) les pièces de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire,

4) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile,

5) une traduction des pièces énumérées ci-dessus, certifiée conforme d'après les règles admises par les lois du pays où la décision est invoquée ou par les traités, sauf dispense de la part de l'autorité judiciaire compétente.

#### Article 30

Les sentences arbitrales rendues valablement dans l'un des deux Etats sont reconnues dans l'autre et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions indiquées à l'article 26, pour autant que ces conditions sont applicables.

L'exequatur est accordé par l'autorité compétente d'après la loi du pays où il est requis.

#### Article 31

Les actes authentiques exécutoires dans l'un des deux Etats peuvent être déclarés exécutoires dans l'autre par l'autorité compétente d'après la loi du pays où l'exécution est demandée.

Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où l'exequatur est requis.

#### Article 32

Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l'un des deux Etats, sont inscrites et produisent effet dans l'autre seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation ont été rendus exécutoires par l'autorité compétente, d'après la loi du pays où l'inscription est demandée. Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations, qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions

nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans un des deux Etats.

#### Article 33

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent quelle que soit la nationalité des parties.

#### Article 34

Les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux Etats en faveur d'une partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite sont déclarées exécutoires gratuitement sur le territoire de l'autre Etat, sans que la partie qui en demande l'exécution soit tenue d'obtenir à nouveau, à cet effet l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

### CHAPITRE 2

#### Compétence judiciaire

#### Article 35

Les règles de compétence du présent chapitre n'ont pour objet que l'application du 1° de l'article 26.

#### Article 36

En matière personnelle ou mobilière, dans les contestations entre ressortissants de chacune des Parties contractantes, sont compétentes les juridictions de celui des deux pays où le défendeur a son domicile, ou, à défaut de domicile dans l'un des deux pays, sa résidence habituelle.

Si, dans les contestations prévues au paragraphe précédent il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut, à son choix, porter son action devant les juridictions du pays du domicile, ou, à défaut de domicile dans l'un des deux pays, devant les juridictions du pays de la résidence habituelle de l'un d'eux.

#### Article 37

Dans les contestations entre ressortissants de chacune des Parties contractantes, lorsqu'un domicile attributif de juridiction a été élu dans celui des deux pays où un contrat a été conclu ou doit recevoir son exécution, les juridictions du pays du domicile élu sont compétentes pour connaître des contestations relatives au contrat. L'élection de domicile doit avoir été acceptée expressément par les parties et spécialement pour chaque contrat. Si le domicile n'a été élu qu'en faveur d'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout juge compétent.

#### Article 38

Le ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, qui possède, soit un établissement commercial, industriel ou autre, soit une succursale dans l'un ou l'autre des deux pays, est réputé faire élection de domicile dans le pays où est situé

l'établissement ou la succursale pour le jugement de toute contestation concernant les contrats directement conclus par l'établissement ou par la succursale.

#### Article 39

Si l'action a pour objet un contrat considéré comme matière commerciale par la loi du pays où cette action est portée, le demandeur ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante peut saisir les juridictions de celui des deux pays où le contrat a été conclu ou de celui où il doit recevoir exécution.

#### Article 40

L'action en réparation du dommage causé par un délit ou quasi-délit peut être portée devant les juridictions de celui des deux pays où le fait dommageable s'est produit.

#### Article 41

Les juridictions de celui des deux pays où est situé l'immeuble, sont compétentes pour toutes les contestations concernant la possession ou la propriété de cet immeuble et pour celles qui concernent les droits réels sur cet immeuble.

Les contestations concernant les contrats relatifs à l'immeuble et devant être exécutés dans le lieu où est situé cet immeuble peuvent être portées devant les mêmes juridictions.

#### Article 42

En cas de contestation entre ressortissants de chacune des Parties contractantes, les juridictions de celui des deux Etats où le défunt avait son domicile peuvent connaître, pour les biens, meubles et immeubles, composant la succession:

1.- jusqu'au partage, des actions en pétition d'hérédité, des actions en partage et de toutes autres actions entre cohéritiers et des actions contre l'exécuteur testamentaire,

2.- jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour du décès, des actions en nullité ou en rescision du partage, des actions en garantie des lots et des actions des légataires et des créanciers contre les héritiers.

#### Article 43

Les juridictions du pays où une demande est portée conformément aux règles du présent chapitre peuvent connaître des demandes en compensation, des demandes incidentes ou accessoires et des demandes reconventionnelles.

#### Article 44

Les juridictions de l'un des Etats contractants doivent, si l'une des parties le demande, se dessaisir des contestations portées devant elles quand ces contestations sont déjà pendantes devant les juridictions de l'autre Etat ou quand elles sont connexes à d'autres contestations déjà pendantes entre les mêmes parties devant ces juridictions, sous réserve que celles-ci soient compétentes selon les règles du présent titre.

Ne peuvent être considérées comme connexes que les contestations qui procèdent de la même cause ou portent sur le même objet.

#### Article 45

Le mot «domicile», tel qu'il est employé dans le présent chapitre, désigne:

1°) pour les majeurs jouissant de leur capacité, les mineurs émancipés, les majeurs auxquels est seulement imposée l'assistance d'un conseil pour l'accomplissement de certains actes, le lieu où se trouve le siège principal de leurs affaires,

2°) pour les mineurs, le lieu du domicile du représentant légal,

3°) pour le majeur n'ayant pas l'administration de ses biens et le mineur non émancipé, orphelin de père et de mère, le lieu où l'administrateur des biens ou le tuteur a son propre domicile,

4°) pour la femme mariée, le lieu du domicile de son mari et, si le domicile du mari est inconnu ou si la femme est séparée de corps ou autorisée à avoir un domicile séparé, le lieu où se trouve le siège principal de ses affaires;

5°) pour les sociétés, le lieu où est établi le siège social.

### CHAPITRE 3

#### Dispositions diverses

#### Article 46

En matière civile et commerciale, dans les instances portées devant les juridictions de Saint-Marin par un ressortissant français et devant les juridictions françaises par un ressortissant sanmarinai, les juges ne peuvent se déclarer incompétents en raison de l'extranéité du demandeur.

#### Article 47

Les règles, par lesquelles la législation d'un des deux Etats déclare ses juridictions compétentes en raison uniquement de la nationalité du demandeur en ce qui concerne les contestations relatives à des obligations nées d'un contrat ou quasi-contrat ou d'un délit ou quasi-délit, ne sont pas opposables aux ressortissants de l'autre Etat dans les cas suivants:

1°) lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence le pays dont il est ressortissant,

2°) lorsque l'obligation est née ou doit être exécutée dans le pays dont le défendeur est ressortissant.

La disposition qui précède doit être appliquée d'office par les juridictions de chacun des deux pays.

#### Article 48

Les mesures provisoires ou conservatoires organisées par la législation d'un des deux pays peuvent en cas d'urgence être requises des autorités de ce pays quelle que soit la juridiction compétente pour connaître du fond.

#### Article 49

Toutes les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux sociétés commerciales constituées selon les lois de l'un des deux pays et ayant leur siège social dans ce pays.

#### Article 50

Lorsqu'un Sanmarinai domicilié à Saint-Marin est partie dans une action portée devant les juridictions françaises ou doit accomplir une formalité en France et lorsqu'un Français domicilié en France est partie dans une action portée devant les juridictions sanmarinaises ou doit accomplir une formalité à Saint-Marin, les délais prévus par les lois de procédure sont augmentés d'un mois, à moins que ces lois elles-mêmes n'accordent un délai plus long.

#### Article 51

Le changement de nationalité en cours d'instance ne modifie pas la compétence d'une autorité régulièrement saisie.

### TITRE III

#### Dispositions finales

#### Article 52

Toute contestation entre les Parties contractantes relative à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'a pu être réglée par la voie diplomatique, est soumise, à la demande de l'une ou l'autre d'entre Elles, à une Commission arbitrale composée de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désigne dans le délai d'un mois un arbitre; les deux arbitres désignent dans un délai de deux mois à compter de leur nomination un surarbitre qui assure les fonctions de président de la Commission arbitrale. Si les nominations prévues ci-dessus ne sont pas effectuées dans les délais, chacun des deux Gouvernements pourra prier le président de la Cour Internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires.

La Commission arbitrale fixe ses règles de procédure. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. Elles sont définitives et obligatoires.

#### Article 53

Au sens de la présente Convention, l'expression «ressortissant» désigne:

- en ce qui concerne Saint-Marin: les citoyens san-marinais;
- en ce qui concerne la France: les nationaux français

#### Article 54

La présente Convention est applicable:

- en ce qui concerne Saint-Marin: au territoire sanmarinais;
- en ce qui concerne la France: aux départements européens et d'Outre-Mer de la République française.

#### Article 55

Les articles 13, 14, 15 et 16 de la Convention d'extradition franco-sanmarinaise du 30 avril 1926 sont abrogés.

#### Article 56

Chaque Partie contractante notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour rendre applicable sur son territoire la présente Convention qui entrera en vigueur deux mois après la date de la dernière notification.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des Parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Fait à Paris, le vingt cinq mai mil neuf cent soixante sept en double exemplaire, en langue française.

#### 4 - Trattato fra la Repubblica di San Marino e la Gran Bretagna per l'estradizione dei delinquenti - 16 ottobre 1899

1 - Le Alte Parti Contraenti si obbligano di consegnarsi reciprocamente coloro i quali, essendo accusati o condannati per un misfatto commesso nel territorio di una di esse Parti, saranno trovati nel territorio dell'altra, nei modi e con le condizioni stabilite nel presente Trattato.

2 - I misfatti, per i quali é convenuta la estradizione, sono i seguenti:

1°) omicidio volontario di qualunque grado e denominazione, punibile secondo la legge di San Marino, tentativo complicità e cospirazione nel medesimo reato;

2°) ferite e percosse volontarie, producenti gravi lesioni corporali, secondo il Codice penale di San Marino;

3°) contraffazione, o alterazione di moneta, od emissione di moneta contraffatta, o alterata;

4°) sciente fabbricazione di qualsiasi strumento, ordigno, od apparecchio adatto e destinato per la contraffazione di moneta;

5°) falsificazione, contraffazione o alterazione, od emissione della cosa falsificata, contraffatta, o alterata;

6°) furto, od indebita sottrazione od appropriazione;

7°) danni dolosi alla proprietà, quando il reato é oggetto di procedimento formale;

8°) l'ottenuta consegna di denaro, oggetti, o valori col mezzo di raggio;

9°) ricettazione di danaro, valori ed altro di nota provenienza furtiva:

10°) bancarotta dolosa;

11°) frode commessa da un depositario, banchiere, agente, amministratore, curatore, o direttore, o membro, o pubblico ufficiale di qualsiasi Compagnia;

12°) spergiuero, o subornazione allo spergiuero;

13°) violenza carnale;

14°) commercio carnale, o tentativo di commercio carnale con una minore degli anni sedici, in quanto tali atti siano punibili dalla legge dello Stato richiesto;

15°) attentato al pudore con qualsiasi violenza. Qualunque altro attentato al pudore su persone dell'uno o dell'altro sesso (anche con loro consenso) quando siano d'età inferiore ai tredici anni;

16°) somministrazione di medicinali, od uso di strumenti allo scopo di procurare l'aborto di una donna;

17°) rapimento di persona;

18°) sottrazione di fanciulli;

19°) abbandono, esposizione, od abusiva detenzione di fanciulli;

20°) sottrazione ed abusivo sequestro di persona;

21°) *burglary housebreaking*, comprendendosi sotto queste designazioni l'atto di chi di notte tempo, o anche di giorno, si introduce, mediante rottura o scalata, o per mezzo di chiave falsa, od altro strumento, nell'altrui abitazione per commettere un reato;

22°) incendi dolosi;

23°) furto con violenza;

24°) qualsiasi atto doloso commesso con l'intento di mettere in pericolo l'incolumità di qualunque persona in un convoglio ferroviario;

25°) minacce per lettera, o per altro modo, all'intento di estorsione;

26°) pirateria, secondo il diritto internazionale;

27°) sommersione, o distruzione di nave in mare, o tentativo, ovvero cospirazione a tale oggetto;

28°) assalto a bordo di una nave in alto mare col fine di uccidere, o di produrre gravi danni corporali;

29°) rivolta e cospirazione di rivolta di due o più persone a bordo di una nave in alto mare contro l'autorità del capitano;

30°) commercio di schiavi, in maniera tale da costituire reato contro le leggi di entrambi gli Stati.

Sarà pure accordata la estradizione di coloro che avranno partecipato ad alcuno dei suddetti reati, purché tale partecipazione sia punibile secondo le leggi di entrambi le Parti Contraenti.

La estradizione può anche essere accordata a discrezione dello Stato richiesto, per qualsiasi altro reato per il quale, a tenore delle leggi vigenti di entrambe le Parti Contraenti, essa possa essere accordata.

3 - Sarà in facoltà di ciascun Governo rifiutare di consegnare i propri nazionali all'altro Governo.

4 - L'extradizione non avrà luogo, se l'individuo domandato dal Governo di San Marino, o dal Governo Britannico, sia stato già processato ed assolto, o punito, ovvero sia effettivamente sotto processo entro il territorio dell'altra delle due Alte Parti Contraenti, per il reato per cui chiesi la sua estradizione.

Se l'individuo domandato dal Governo di San Marino, o dal Governo Britannico fosse sotto istruttoria, o in espiazione di pena in seguito a condanna, per qualsiasi altro reato entro i territori di entrambe le Alte Parti Contraenti, rispettivamente la sua estradizione verrà differita fino al suo rilascio, sia

in seguito ad assoluzione, sia per avere scontata la condanna od altrimenti.

5 - Non sarà accordata l'extradizione, se dal commesso misfatto, dall'iniziato procedimento, o dalla condanna, si sia avverata la prescrizione dell'azione penale o della pena, in base alle leggi dello Stato richiesto.

6 - Non verrà consegnato il delinquente fuggitivo, se il reato per il quale viene chiesta la estradizione è di carattere politico, ovvero se egli prova che la domanda della sua consegna è fatta con l'intendimento di giudicarlo, o di punirlo per un reato politico.

7 - L'individuo consegnato non potrà in verun caso essere detenuto in prigione, o sottoposto a giudizio nello Stato a cui fu consegnato per qualsiasi reato, o per altre ragioni diverse da quelle per le quali avvenne l'extradizione, fino a tanto che non sia stato liberato, o non abbia avuto la opportunità di ritornare nello Stato da cui fu consegnato.

Ciò non si applica ai reati commessi dopo l'extradizione.

8 - Le domande di estradizione saranno fatte come appresso:

La Repubblica di San Marino farà la domanda per la consegna di un delinquente fuggitivo nel Regno Unito, o direttamente per mezzo dei Capitani Reggenti, ovvero per mezzo del loro Console accreditato a Londra presso il Governo Britannico.

Il Governo di Sua Maestà Britannica farà la sua domanda per la consegna di un delinquente fuggitivo in San Marino, per mezzo del Console di Sua Maestà presso la Repubblica di San Marino.

La domanda di estradizione di un accusato deve essere accompagnata da un mandato di cattura, rilasciato da una autorità competente dello Stato richiedente l'extradizione, e da tale prova che secondo le leggi del luogo dove l'accusato è trovato, giustificerebbe il suo arresto se il reato fosse stato quivi commesso.

Se la domanda riguarda un individuo già condannato, essa deve essere accompagnata dalla sentenza di condanna della Corte competente dello Stato richiedente la estradizione. Una sentenza pronunciata in contumacia non può ritenersi come condanna; ma l'individuo così colpito potrà essere trattato come imputato.

9 - Se la domanda di estradizione sarà conforme agli anzidetti patti, le autorità competenti dello Stato richiesto procederanno alla cattura del fuggitivo.

10 - Se il fuggitivo è stato arrestato nei domini Britannici, egli sarà senz'altro tradotto dinanzi al competente Magistrato, il quale lo interrogherà ed eseguirà le indagini preliminari del fatto, nel modo stesso come se la cattura fosse avvenuta per un reato commesso nei domini Britannici.

Le autorità nei domini Britannici negli esami che debbono fare giusta i patti precedenti, ammetteranno come prova valida le deposizioni, o dichiarazioni testimoniali giurate, raccolte in San Marino, o copie di esse, e similmente i mandati e le sentenze ivi emanate,

ed i certificati o documenti giudiziari attestanti la condanna, purchè siano autenticati come appresso:

1°) un mandato si deve presupporre firmato da un Giudice, Magistrato od Ufficiale della Repubblica di San Marino;

2°) le deposizioni, o dichiarazioni o le copie di esse si devono presupporre certificate come originali, o come vere copie, a seconda del caso, da un Giudice, Magistrato od Ufficiale della Repubblica di San Marino;

3°) un certificato, o documento giudiziario di condanna si deve presupporre certificato da un Giudice, Magistrato od Ufficiale della Repubblica di San Marino;

4°) in ogni caso, tale mandato, deposizione, dichiarazione, copia, certificato o documento giudiziario deve essere autenticato, sia col giuramento di qualche testimone, sia col contrassegno del sigillo ufficiale e con la legalizzazione della Repubblica di San Marino; ma qualsiasi altra forma di autenticazione consentita dalla legge vigente in quella parte dei domini Britannici, dove viene eseguito l'esame, può essere sostituita alle precedenti.

11 - Se il fuggitivo è stato arrestato nella Repubblica di San Marino, la sua consegna sarà accordata se, previo esame condotto da una competente autorità, risulti che i documenti forniti dal Governo Britannico contengono prova sufficiente, *prima facie*, da giustificare la estradizione.

Le autorità della Repubblica riconosceranno come prova valida i verbali redatti dalle autorità Britanniche delle deposizioni dei testimoni, o copia di essi ed i verbali di condanna, od altri documenti giudiziari o copie degli stessi, purché i detti documenti siano firmati ed autenticati da una autorità, la cui competenza sarà certificata mediante il sigillo di un Ministro di Stato di Sua Maestà Britannica.

12 - La estradizione non avrà luogo, a meno che la prova sia trovata sufficiente, secondo le leggi dello Stato richiesto, a giustificare il rinvio del detenuto a giudizio, nel caso che il reato fosse stato commesso nel territorio del suddetto Stato, ovvero a dimostrare che il catturato è l'identica persona condannata dai Tribunali dello Stato richiedente e che il reato, per il quale è stato condannato, è uno di quelli per i quali la estradizione avrebbe potuto, all'epoca di tale condanna, essere accordata dallo Stato richiesto. Nei domini di Sua Maestà Britannica il delinquente fuggitivo non sarà consegnato, se non saranno decorsi quindici giorni dal dì della sua incarcerazione in attesa della sua consegna.

13 - Se l'individuo, domandato da una delle due Alte Parti Contraenti in conformità del presente Trattato, è anche domandato da un altro, o da altri Stati per reati commessi nei rispettivi loro territori, la consegna di lui sarà accordata a quello Stato la cui domanda è di data anteriore.

14 - Se prova sufficiente per la estradizione non è prodotta nel termine di due mesi dalla cattura del fuggitivo, o entro quel termine maggiore che verrà stabilito dallo Stato richiesto, o dal suo competente Tribunale, il fuggitivo sarà posto in libertà.

15 - Tutti gli oggetti sequestrati e trovati in possesso dell'individuo da consegnarsi al momento della sua cattura, saranno, qualora l'autorità competente dello Stato richiesto per la estradizione ne abbia ordinata la consegna, resi quando viene effettuata la estradizione, e la detta restituzione non si restringerà solamente agli oggetti provenienti dal furto, o da altro reato, ma comprenderà qualunque cosa che possa servire di prova del reato.

16 - Le spese occasionate dall'arresto, mantenimento e trasporto dell'individuo di cui si chiede la estradizione, come pure quelle occorse per la consegna e trasporto degli effetti di proprietà e degli oggetti, che a tenore dell'articolo precedente debbono essere restituiti, e consegnati, resteranno a carico dei due Stati entro i confini dei rispettivi territori.

Le spese di trasporto, od altre spese necessarie per mare, od attraverso i territori di un terzo Stato, resteranno a carico dello Stato richiedente.

17 - Ciascuna delle Alte Parti Contraenti che desiderasse ricorrere per motivi di estradizione al transito per il territorio di una terza Potenza, sarà obbligata di stabilire le condizioni con tale terza Potenza.

18 - Quando in un procedimento penale non avente carattere politico, una delle Alte Parti Contraenti giudicasse necessario raccogliere le deposizioni di testimoni domiciliati nei domini dell'altra, o di ottenere qualsiasi altro atto d'istruzione giudiziaria, saranno a tale effetto dirette per il tramite indicato nell'Art. 8, lettere rogatorie, alle quali sarà dato corso, conforme alle leggi vigenti nel luogo dove deve essere raccolta la prova.

19 - I patti del presente Trattato si applicheranno alle Colonie ed ai possedimenti stranieri di Sua Maestà Britannica nel limite consentito dalle leggi vigenti in dette Colonie e possedimenti stranieri rispettivamente.

La domanda per la consegna di un delinquente, il quale si sia rifugiato in alcuna delle dette Colonie o possedimenti stranieri, potrà essere fatta al Governatore, od alla autorità suprema di tale Colonia o possedimento da qualsiasi persona autorizzata, in tale Colonia o possedimento, a disimpegnare le funzioni di Ufficiale Consolare della Repubblica di San Marino.

Su tali domande potrà essere provveduto in conformità, per quanto è possibile, dei patti di questo Trattato dai rispettivi Governatori, o dall'Autorità suprema, i quali tuttavia avranno la facoltà di accordare la estradizione, o di riferirne al proprio Governo.

Sua Maestà Britannica nondimeno potrà adottare speciali provvedimenti nelle Colonie Britanniche e nei possedimenti stranieri per la consegna dei delinquenti di San Marino che si fossero rifugiati in dette Colonie o possedimenti, in base, per quanto sia possibile, e nei limiti consentiti dalla legge di tale Colonia, o possedimento Britannico, dei patti del presente Trattato.

Le domande per la consegna di un delinquente fuggitivo emanate da qualsiasi Colonia o possedimento straniero di Sua Maestà Britannica saranno regolate dalle norme espresse nei precedenti articoli del presente Trattato.



20 - Il presente Trattato andrà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione, secondo le forme prescritte dalle leggi delle Alte Parti Contraenti. Ciascuna delle Alte Parti potrà in ogni tempo, porre fine a questo Trattato, previa denuncia di sei mesi.

5 - **Decreto 25 ottobre 1939, n. 18** - Esecutorietà della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia stipulata il 31 Marzo 1939.

## CAPO I

### *Disposizioni generali*

#### Art. 1 (\*)

Le relazioni fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino saranno ispirate a sentimenti di perpetua amicizia e di buon vicinato.

La Repubblica di San Marino riconferma la sua neutralità ed esprime la certezza che non le verranno mai meno la più viva amicizia e la più ampia cooperazione della Repubblica Italiana per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza. In questo intento il Governo italiano ed il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse.

(\*) Articolo così modificato da ultimo dall'Accordo firmato a Roma il 10 settembre 1971, ratificato con Decreto 9 marzo 1972, n. 9.

#### Art. 2 (\*)

Le due parti contraenti procederanno alla istituzione di una propria Rappresentanza diplomatica presso l'altro Stato.

La situazione dei rappresentanti diplomatici e consolari di ciascuna delle Parti contraenti presso l'altra sarà regolata, per quanto concerne il loro trattamento e le loro funzioni, dal diritto Internazionale e non potrà, a condizione di reciprocità, essere meno favorevole di quella dei rappresentanti diplomatici e consolari della Nazione più favorita.

(\*) Articolo così modificato dall'Accordo firmato a Roma il 6 marzo 1968, ratificato con Decreto 4 giugno 1970, n. 25.

#### Art. 3

Nel territorio dei terzi Stati, presso i quali la Repubblica di San Marino non abbia istituito o non istituisca una propria rappresentanza diplomatica, e fuori della circoscrizione delle rappresentanze consolari della Repubblica, le autorità consolari italiane concederanno la loro assistenza ai cittadini sammarinesi che la richiedano.

#### Art. 4

I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali.

## CAPO II

### *Dell'assistenza giudiziaria in materia civile*

#### Art. 5 (\*)

Le decisioni in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorità della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni:

1° che le autorità giurisdizionali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata potevano conoscere della causa secondo le norme sulla competenza giudiziaria internazionale vigenti nello Stato, nel quale è invocata, salva la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo;

2° che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nello Stato nel quale è stata emanata;

3° che la decisione non sia in contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da una autorità giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione è invocata;

4° che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa è invocata, un giudizio per la stessa controversia;

5° che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale è invocata.

Quando la decisione concerne una causa matrimoniale fra cittadini dello Stato nel quale essa è invocata, la condizione enunciata nel n. 1 concorre soltanto se la parte convenuta aveva, al momento della instaurazione del giudizio, la residenza effettiva, da certificarsi dai rispettivi Consoli, di almeno un anno nello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata (1).

(\*) Articolo così sostituito dall'Accordo firmato a Roma il 28 febbraio 1946, ratificato con Decreto 12 aprile 1946, n. 276.

(1) Comma così modificato dall'Accordo aggiuntivo firmato a Roma il 29 aprile 1953 e ratificato con Decreto 10 agosto 1954, n. 22.

#### Art. 6

Le decisioni indicate nel precedente articolo e gli altri provvedimenti delle autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, in materia civile, commerciale ed amministrativa, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata, sia mobiliare che immobiliare, o per l'iscrizione di ipoteca o per la trascrizione, nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

L'esecutorietà può essere dichiarata soltanto se concorrono le condizioni previste dall'art. 5 e se si tratta di decisione o di provvedimento esecutivo secondo la legge dello Stato dal quale dipende l'autorità che lo ha emanato.

L'esecutorietà è dichiarata, su istanza della parte interessata, con decreto pronunciato senza contraddittorio, nel Regno, dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione deve aver luogo l'esecuzione, e, nella Repubblica, dal commissario della legge.

Contro il decreto che pronuncia sulla domanda di dichiarazione di esecutorietà è ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto stesso, rispettivamente alla corte di appello o al giudice di appello.

La decisione della corte d'appello o del giudice d'appello è soggetta alle impugnazioni consentite dalla legge contro le sentenze pronunciate in grado d'appello (1).

(1) Comma così modificato dall'Accordo aggiuntivo firmato a Roma il 29 aprile 1953, ratificato con Decreto 10 agosto 1954, n. 22.

#### Art. 7

La parte, che invoca l'autorità della decisione, o che chiede la dichiarazione di esecutorietà della decisione o del provvedimento, ne deve presentare un esemplare, spedito in forma autentica.

L'autenticità della spedizione, come pure il concorso della condizione preveduta dal n. 1° dell'art. 5, risultano da una attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento:

- a) se si tratta di decisione dell'autorità giudiziaria italiana, dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione la decisione o il provvedimento è stato emanato;
- b) se si tratta di decisioni o provvedimenti di altre autorità giurisdizionali italiane, dall'autorità stessa, o, qualora questa sia organo collegiale, dal suo presidente;
- c) se si tratta di decisioni o provvedimenti di autorità giurisdizionale sammarinese, dal Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica.

#### Art. 8

Le disposizioni degli artt. 5, 6 e 7 si applicano anche alle sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati e ivi dichiarate esecutive dalla competente autorità giurisdizionale.

#### Art. 9

Gli atti autentici, che hanno valore di titolo esecutivo in uno dei due Stati, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

L'esecutorietà è concessa se l'atto riunisce le condizioni necessarie per la sua autenticità nello Stato dove è stato ricevuto, se è esecutivo in base alla legge dello Stato stesso, e se le disposizioni della cui esecuzione si tratta non sono contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo.

Per la dichiarazione di esecutorietà si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° comma dell'art. 6, sostituiti, per gli atti che devono avere esecuzione in Italia, il presidente del tribunale al presidente della corte di appello e il tribunale alla corte di appello.

#### Art. 10

La notificazione di atti di procedura relativi a giudizi civili o commerciali vertenti in uno dei due Stati sarà eseguita, nel territorio dell'altro Stato, dall'autorità competente in base alla legge dello Stato stesso, su richiesta della parte interessata o dell'autorità giurisdizionale avanti alla quale pende il giudizio.

Le autorità giurisdizionali di ciascuno dei due Stati potranno richiedere quelle dell'altro Stato per l'esecuzione di atti istruttori o di qualsiasi altro atto di procedura, relativi a giudizi civili o commerciali vertenti avanti alle prime.

L'esecuzione della rogatoria avverrà nelle forme stabilite dalla legge dello Stato dove essa deve aver luogo su richiesta della parte interessata o della autorità giurisdizionale avanti alla quale verte il giudizio.

Per tutto quanto concerne le materie previste dai due commi precedenti le autorità giurisdizionali dei due Stati corrisponderanno direttamente fra di loro.

Le spese di notificazione degli atti e dell'esecuzione delle commissioni rogatorie fanno carico alla parte interessata e sono da questa direttamente anticipate all'autorità richiesta, salvo che si tratti di un atto che, secondo la legge dello Stato richiedente, deve essere eseguito di ufficio, nel qual caso la spesa rimane a carico dello Stato richiesto senza diritto a rimborso.

#### Art. 11

I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a far valere i loro diritti e interessi avanti alle autorità giurisdizionali dell'altro Stato alle medesime condizioni alle quali ciò è consentito ai nazionali.

Parimenti, essi saranno ammessi al beneficio del gratuito patrocinio alle medesime condizioni alle quali possono esservi ammessi i nazionali, in base a un certificato di indigenza rilasciato dalla competente autorità del luogo di residenza abituale del richiedente. L'autorità competente a rilasciare il certificato di indigenza e l'autorità competente a pronunciare sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, possono, a questi fini, richiedere direttamente informazioni alle autorità dell'altro Stato.

L'ammissione al gratuito patrocinio concessa dalle autorità di uno dei due Stati per un giudizio ivi vertente, produrrà effetto di diritto, per tutti gli atti da compiersi nell'altro Stato, relativamente allo stesso giudizio o all'esecuzione della sentenza in esso emanata.

### CAPO III

#### *Dell'assistenza giudiziaria in materia penale.*

#### Art. 12

Le Parti contraenti si obbligano a consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui, che trovandosi nel territorio dello Stato richiesto, sono perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente come autori o complici di uno dei reati preveduti dall'articolo seguente.

Esse potranno del pari consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui perseguiti o condannati per altri reati.

#### Art. 13

L'obbligo stabilito dal 1° comma dell'articolo precedente concerne i reati qualificati, rispettivamente, dalla legge italiana, delitti, dalla legge sammarinese, delitti o misfatti, per i quali sia stata inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a due mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a due mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore, nel massimo ad un anno.

Salvo quanto è successivamente disposto per i disertori e per i renitenti alla leva militare, l'extradizione non è concessa se il fatto non è punibile sia in base alla legge dello Stato richiedente, sia in base a quello dello Stato richiesto.

L'extradizione non è neppure concessa per i reati preveduti esclusivamente dalle leggi sulla stampa, né per i reati politici, né per quelli ad essi connessi (1).

Nei casi preveduti dal comma precedente, l'apprezzamento della natura dei fatti è esclusivamente riservato alle autorità dello Stato richiesto.

*(1) Comma così modificato dall'Accordo aggiuntivo firmato a Roma il 29 aprile 1953, ratificato con Decreto 10 agosto 1954, n. 22.*

#### Art. 14

L'obbligo preveduto dal 1° comma dell'art. 12 si estende all'extradizione degli individui ai quali siano applicate, per decisione dell'autorità giudiziaria, misure di sicurezza restrittive della libertà personale.

#### Art. 15

L'extradizione può essere rifiutata:

1° se le autorità dallo Stato richiesto, secondo le leggi di questo, sono competenti a conoscere del reato;

2° se il fatto è stato commesso sul territorio di un terzo Stato e le leggi della Parte richiesta non considerano punibile un simile fatto commesso all'estero;

3° se, secondo le leggi della Parte richiesta, l'azione penale o la condanna è considerata prescritta al momento in cui la domanda di estradizione è stata presentata.

Se gli elementi risultanti dai documenti prodotti non sono sufficienti per una decisione, secondo la legge della Parte richiesta, saranno completati a sua domanda.

#### Art. 16

Le Parti contraenti non concedono l'extradizione dei propri cittadini salvo che essi abbiano ottenuto la cittadinanza della Parte richiesta dopo di avere commesso il reato.

L'extradizione può essere rifiutata se l'imputato o condannato è un apolide il quale, durante il decennio precedente il reato da lui commesso, ha avuto

ininterrottamente il proprio domicilio nel territorio dello Stato richiesto.

Quanto l'extradizione non è concessa ai sensi dei due commi precedenti, lo Stato, nel territorio del quale il reato è stato commesso, trasmette copia degli atti del procedimento che sia stato ivi promosso o della sentenza ivi pronunciata allo Stato ove l'imputato o condannato si è rifugiato, ai fini del procedimento che, a norma della legge del secondo Stato, debba essere promosso.

#### Art. 17

L'extradizione non avrà luogo, se, in esito ad un procedimento svoltosi, per lo stesso fatto, avanti alle autorità della Parte richiesta, la persona della quale è richiesta l'extradizione è stata messa fuori causa o se il procedimento ha dato luogo a un giudizio definitivo, o se il prevenuto è stato graziato o amnistiato.

#### Art. 18

La persona della quale è stata concessa l'extradizione potrà essere giudicata per qualsiasi altra infrazione connessa con quella in vista della quale l'extradizione ha avuto luogo, purché a ciò non si opponga la disposizione dell'art. 13, comma 3° della presente Convenzione.

Se si tratta di reati non connessi, lo Stato al quale l'extradizione è stata concessa potrà chiedere all'altro di estenderne gli effetti ai fatti che intende perseguire.

#### Art. 19

L'estradata non potrà essere consegnato a un terzo Stato, a causa di un reato commesso anteriormente all'extradizione e diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa, senza il previo assenso della Parte che l'ha consegnato.

#### Art. 20

Le limitazioni della perseguibilità o della condanna dell'individuo estradata previste negli artt. 18 e 19 non si applicano se l'individuo estradata non ha lasciato il territorio dell'altra Parte entro i trenta giorni successivi alla sua liberazione definitiva, o se vi ritorna, o se è estradata nuovamente dopo aver lasciato detto territorio, o se l'individuo estradata, prima dell'extradizione, ha dichiarato alle autorità competenti della Parte richiesta che egli consentiva ad essere estradata nel terzo Stato avanti che fossero compiute le formalità dell'extradizione.

#### Art. 21

Se l'individuo reclamato è perseguito o se egli è stato condannato dalle Autorità della Parte richiesta per un fatto diverso da quello per il quale l'extradizione è domandata, l'extradizione, senza pregiudizio della decisione da prendersi immediatamente sulla domanda, potrà essere differita fino a che il procedimento penale sia terminato o fino a che la pena inflitta sia stata eseguita o condonata.

Tuttavia se, secondo la legislazione dello Stato richiedente la prescrizione dell'azione penale è

prossima a compiersi, o se il ritardo nell'extradizione può pregiudicare il procedimento, sarà concessa l'extradizione temporanea, a meno che speciali considerazioni vi si oppongano e a condizione che l'individuo estradato sia restituito non appena il procedimento nel Paese richiedente sia terminato.

#### Art. 22

La domanda di estradizione sarà presentata direttamente dall'autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente a quella dello Stato richiesto.

L'extradizione sarà concessa in base a una sentenza di condanna o a un mandato di cattura o ad un altro atto a questo equivalente, nel quale dovranno essere indicate la natura e la gravità dei fatti imputati, nonché le disposizioni della legge penale applicate o applicabili.

Detti atti saranno spediti in originale o in copia autentica dalla competente autorità giudiziaria del Paese richiedente.

Con la richiesta dovranno inoltre trasmettersi, se possibile, la descrizione dei contrassegni personali dell'individuo di cui si richiede l'extradizione, la sua fotografia ed ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

La richiesta e la concessione dell'extradizione dovranno essere autorizzate, in Italia dal Ministro di grazia e giustizia, e nella Repubblica di San Marino dalla Reggenza.

#### Art. 23

Non appena sia presentata la domanda di estradizione, saranno prese le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. La persona arrestata sarà detenuta fino a che sia stato deciso sulla domanda di estradizione, e se questa viene concessa, fino alla sua esecuzione.

In caso di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio in base a una dichiarazione anche telegrafica, della esistenza di uno dei documenti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente o in base a una segnalazione fatta nel bollettino delle ricerche dei criminali.

L'individuo arrestato provvisoriamente sarà rimesso in libertà se nel termine di un mese a decorrere dal suo arresto, non siano pervenuti alla Parte richiesta la domanda di estradizione e i documenti relativi. Questo termine potrà essere prorogato a due mesi se l'individuo da estradare è segnalato come criminale pericoloso o se l'arresto è avvenuto esclusivamente in base a una segnalazione pubblica nel bollettino delle ricerche dei criminali. Il rilascio dell'individuo arrestato provvisoriamente non pregiudica la sua estradizione dopo che siano pervenuti la domanda e i documenti relativi.

#### Art. 24

Se un individuo è perseguito da più Stati per reati commessi nel loro territorio, l'extradizione sarà concessa allo Stato nel territorio del quale è stato commesso il reato, che, secondo la legge della Parte richiesta, deve essere considerata come più grave. Se

detto Stato è quello di cui l'individuo è cittadino, l'extradizione sarà concessa alla condizione che, secondo la sua legislazione l'extradato possa essere perseguito per gli altri reati.

#### Art. 25

Quando l'extradizione è concessa, l'individuo da estradare è consegnato dalle autorità dello Stato richiesto a quelle dello Stato richiedente, alla frontiera fra i due Stati, secondo gli accordi presi a tal fine.

Se lo Stato richiedente non provvede, per quanto lo concerne, alla esecuzione della estradizione nel termine di tre mesi dal giorno della notificazione dell'accoglimento della domanda, l'individuo di cui è stata chiesta l'extradizione è rimesso in libertà.

#### Art. 26

Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. La consegna comprenderà tutti gli oggetti che possano servire alla prova del reato e avrà luogo anche se la estradizione non abbia potuto essere effettuata a causa della fuga o della morte del criminale.

Restano impregiudicati i diritti dei terzi sulle cose sequestrate, le quali dovranno essere restituite senza spesa alla fine del procedimento.

#### Art. 27

Il permesso di transito sul territorio di una delle Parti contraenti di una persona consegnata da un terzo Stato all'altra Parte sarà concesso su semplice domanda, senza alcuna formalità giudiziaria, a condizione che non ricorra alcuno dei casi preveduti dagli artt. 15 e 16 e che gravi motivi di ordine pubblico non vi si oppongano. La traduzione del detenuto sarà effettuata con i mezzi più rapidi sotto la sorveglianza di agenti del Paese richiesto per il transito.

Il detenuto non è di regola ammesso a entrare nel Paese richiesto fino a che il permesso di transito non sia stato concesso.

#### Art. 28

Ciascuna delle Parti contraenti potrà procedere, nel proprio territorio, alla riscossione di multe, ammende e pene pecuniarie, comunque denominate, dovute all'altra Parte per effetto di sentenze o di altri provvedimenti di giurisdizione penale.

La richiesta è fatta dall'autorità dello Stato richiedente, competente a procedere alla esecuzione della sentenza o del provvedimento, all'autorità dello Stato richiesto, la quale, secondo la legge dello Stato stesso, è competente a procedere all'esecuzione di simili sentenze o provvedimenti.

La richiesta deve essere accompagnata da una copia autentica della sentenza o del provvedimento della cui esecuzione si tratta e da una dichiarazione dell'autorità richiedente dalla quale risulti che contro la sentenza o il provvedimento stesso non sono ammessi, secondo la legge dello Stato richiedente, ricorsi od opposizioni.

L'esecuzione ha luogo secondo le norme applicabili, nello Stato richiesto, per l'esecuzione di analoghe sentenze o provvedimenti.

L'esecuzione non può aver luogo se non vi abbia consentito, a proprio discrezionale giudizio, in Italia, il Ministro dal quale dipende l'autorità che dovrebbe procedervi, e, nella Repubblica di San Marino, la Reggenza.

L'autorità che ha proceduto all'esecuzione trasmette all'autorità che ha fatto la richiesta la somma riscossa, detratte le spese di riscossione.

#### Art. 29

L'autorità giudiziaria di ciascuna delle Parti contraenti procederà, su richiesta dell'autorità giudiziaria dell'altra Parte, alla notificazione di atti, alla esecuzione di atti istruttori, compreso il sequestro di oggetti costituenti corpo di reato, e al compimento di ogni altro atto relativo a procedimenti penali che si svolgano avanti alle autorità predette.

Per quanto concerne la materia preveduta dal precedente comma, le autorità giudiziarie dei due Stati corrisponderanno direttamente fra di esse. In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, la commissione rogatoria sarà trasmessa di ufficio all'autorità dello stesso Stato competente secondo la legislazione di esso.

L'esecuzione di una commissione rogatoria potrà essere rifiutata soltanto quando non rientri nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

#### Note di giurisprudenza

Sui presupposti di ammissibilità delle rogatorie (principio della c.d. doppia punibilità, controllo della pertinenza fra atto da eseguire e reato contestato, applicazione della normativa interna, impossibilità di sindacare le strategie e le necessità investigative dell'autorità richiedente), si veda da ultimo, riassuntivamente, Giud. app. pen. Gualtieri ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998, con ampi richiami di precedenti, fra i quali si segnalano: Giud. app. pen. Nobili ord. 22 giugno 1993, San Marino Arte, rog. 355/1993; Giud. app. pen. Nobili ord. 15 luglio 1993, San Marino Arte, rog. 355/1993; Giud. app. pen. Nobili ord. 3 giugno 1996, Guarniti, rog. 73/1995; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 10 gennaio 1997, Mazzucchelli, rog. 34/1995; Giud. app. pen. Nobili ord. 3 marzo 1998, Verni, rog. 128/1997.

Sulla impossibilità di valutare da parte del magistrato sammarinese la persistenza delle esigenze probatorie invocate dalla autorità giudiziaria richiedente, nella cui disponibilità giuridica si trovano i beni sequestrati, Giud. app. pen. Gualtieri ord. 23 settembre 1993, Stefanelli, pp. 38/1992.

Sulla inesistenza di disposizioni che consentano gravami avverso il provvedimento ammissivo della rogatoria al di fuori dei reclami in materia di misure cautelari e di perquisizioni (e salvo il caso di abnormità dell'atto) Giud. app. pen. Nobili ord. 3 giugno 1996, Guarniti, rog. 73/1995; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

Sulla legittimità di vincolare l'utilizzazione dei risultati della rogatoria ai soli processi e imputazioni indicati nella richiesta, Giud. app. pen. Gualtieri ord. 10 gennaio 1997, Mazzucchelli, rog. 34/1995; ord. 9 giugno 1998, Gualtieri, rog. 12/1998; ord. 14 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

Sul divieto di partecipazione alla esecuzione delle rogatorie delle autorità richiedenti, Giud. app. pen. Gualtieri ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

Sull'obbligo del magistrato sammarinese di sollecitare la partecipazione al procedimento del Governo tutte le volte in cui non esistano convenzioni con lo Stato richiedente o si renda necessaria una valutazione politica su possibili lesioni alla sovranità, all'ordine

interno e agli interessi essenziali della Repubblica, Giud. app. pen. Gualtieri ord. 10 gennaio 1997, Mazzucchelli, rog. 34/1995; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. 53/1998.

#### Art. 30

Quando, in un procedimento penale svolgentesi in uno degli Stati contraenti, l'autorità giudiziaria ritenga necessario l'esame di documenti che si trovino in possesso delle autorità dell'altra Parte contraente, ne farà richiesta a dette autorità, le quali procederanno alla trasmissione dei documenti richiesti, salvo l'obbligo della Parte richiedente di restituirli nel più breve termine.

La stessa disposizione si applica per i corpi di reato e per ogni altro oggetto che possa servire alla convinzione o alla discolta dell'imputato.

#### Art. 31

Se, in un procedimento penale, svolgentesi avanti all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati, è necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito, il quale si trova nel territorio dell'altro Stato, questo provvede a notificargli la citazione a comparire, facendogli, quando occorra, un congruo anticipo per le spese di viaggio, salvo rimborso da parte dello Stato richiedente.

Qualora il testimone o il perito, senza giustificato motivo, non ottemperi alla citazione, lo Stato richiesto adotterà nei suoi confronti i provvedimenti che la sua legislazione prevede per la mancata comparizione di testimoni o periti avanti all'autorità giudiziaria nazionale.

Il testimone o il perito, per tutto il tempo necessario a prestare la propria testimonianza o a compiere il proprio incarico e per fare ritorno al proprio Paese, non potrà essere perseguito o arrestato nel territorio dello Stato richiedente, per fatti o condanne precedenti, né per partecipazione ai fatti cui il procedimento si riferisce.

#### Art. 32

Se, in un procedimento penale svolgentesi avanti all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati, è ritenuto utile il confronto con individui detenuti nell'altro Stato, questo a richiesta dell'autorità suddetta, effettuerà la consegna dei detenuti, con l'obbligo di restituzione nel più breve termine.

#### Art. 33

Le disposizioni dei precedenti artt. 29, 30, 31 e 32 si osservano anche per le procedure giudiziarie dirette sull'applicazione di misure di sicurezza.

#### Art. 34

Ciascuno dei due Stati contraenti trasmetterà all'altro gli estratti di tutti i provvedimenti, i quali, in base alla legislazione del primo Stato, debbano essere iscritti nel casellario giudiziale, e che riguardino i cittadini del secondo Stato.

In ciascuno dei due Stati sarà riconosciuta efficacia ai certificati penali rilasciati dalla competente autorità dell'altro Stato.

**Art. 35**

Salvo quanto è disposto dall'art. 27, ultimo comma, e dall'art. 31, primo comma, l'adempimento degli obblighi stabiliti in questo capo da parte di uno dei due Stati, non darà luogo a rimborso spese.

**CAPO IV**

*Dell'assistenza amministrativa*

**Art. 36**

Le autorità amministrative dei due Stati si presteranno reciproca assistenza per la notificazione di atti, la comunicazione di notizie e l'esecuzione di accertamenti.

A tal fine, dette autorità corrisponderanno direttamente fra esse.

L'adempimento degli obblighi derivanti da questo articolo non dà luogo a rimborso di spese da parte dello Stato richiedente.

**Art. 37**

Ciascuno dei due Stati potrà procedere nel proprio territorio, alla riscossione dei crediti dell'altro Stato, per imposte, tasse e tributi di ogni specie, compresi quelli degli enti locali per le relative spese, sovrattasse e altre penalità, come pure per pene pecuniarie inflitte da autorità amministrative, e per titoli analoghi.

Si applicano, per la riscossione di detti crediti, le disposizioni dell'art. 28, 2°, 3°, 4° e 5° comma.

**Art. 38 (\*)**

**Paragrafo 1)**

I due Stati si trasmettono scambievolmente copia autentica degli atti di nascita, di matrimonio e di morte formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro Stato.

Allorché una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile di uno dei due Stati concernente cittadini dell'altro Stato copia autentica di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di comunicazione.

L'Ufficiale dello stato civile che ha formato l'atto o che ha effettuato l'annotazione ne trasmette copia autentica direttamente al competente Ufficiale dello stato civile dell'altro Stato il più presto possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla sua formazione.

Quando l'Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati forma l'atto di morte di un cittadino del proprio Stato residente nell'altro, trasmette il relativo certificato di morte all'Ufficiale di Anagrafe del luogo di residenza del defunto.

Copia autentica degli atti di matrimonio fra persone residenti in due diversi Comuni della Repubblica italiana deve essere comunicata in duplice esemplare.

I suddetti documenti sono esenti da ogni legalizzazione, vengono rilasciati senza autorizzazione

dell'Autorità di vigilanza e trasmessi senza spese per il destinatario.

I documenti stessi devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'Ufficiale dello stato civile, che li ha emessi.

**Paragrafo 2)**

Gli Ufficiali dello Stato civile possono chiedere direttamente e con le modalità di cui al presente articolo per uso amministrativo agli Ufficiali dello stato civile dell'altro Stato copia degli atti, riguardanti i rispettivi cittadini, in base ai quali è stata effettuata una annotazione sui registri di stato civile.

**Paragrafo 3)**

La richiesta di pubblicazione matrimoniale che debba essere effettuata in Italia può essere rivolta direttamente al competente Ufficiale dello stato civile, il quale trasmetterà il relativo certificato di eseguita pubblicazione direttamente all'Ufficiale dello stato civile richiedente.

I suddetti documenti sono esenti da ogni legalizzazione e trasmessi senza spese per il destinatario.

**Paragrafo 4)**

La trasmissione e l'accettazione dei documenti di cui ai precedenti paragrafi di questo articolo non pregiudicano lo stato di cittadinanza delle persone cui i documenti stessi si riferiscono.

**Paragrafo 5)**

Le competenti autorità di anagrafe dei Comuni italiani e della Repubblica di San Marino si comunicheranno reciprocamente per iscritto, al loro verificarsi, le iscrizioni nei propri registri della popolazione residente, relative ai cittadini italiani ed ai cittadini sammarinesi provenienti dall'altro Stato. Al ricevimento di tali comunicazioni le predette autorità provvederanno alla cancellazione dai propri registri della popolazione residente delle persone iscritte nei corrispondenti registri anagrafici dell'altro Stato. Di tale cancellazione dovrà essere data comunicazione alle autorità anagrafiche del luogo di nuova iscrizione. La cancellazione e l'iscrizione nei registri della popolazione residente dei due Stati avranno la stessa decorrenza, cioè quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato.

*(\*) Articolo così sostituito dall'art. 1 dell'Accordo firmato a San Marino il 28 ottobre 1980, ratificato con Decreto 7 ottobre 1982, n. 90.*

**Art. 39 (\*)**

**Paragrafo 1)**

I documenti rilasciati dalle autorità che esercitano le funzioni di Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esenti da qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati dall'altro Stato.

Detti documenti devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'autorità che ha provveduto al rilascio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai seguenti documenti rilasciati dalle competenti autorità di ciascuno Stato:

- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato libero;
- richiesta di pubblicazioni e certificato di eseguita pubblicazione matrimoniale e di nulla osta al matrimonio;
- certificato di stato di famiglia;
- copia dell'atto di riconoscimento di figlio naturale.

#### Paragrafo 2)

Gli altri atti di qualsiasi natura, nella materia prevista in questo Capo IV, ricevuti e formati nella Repubblica di San Marino, non sono soggetti, perché se ne possa fare uso nella Repubblica italiana, ad altra formalità di legalizzazione oltre quella del Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino o di funzionario da lui eventualmente delegato.

Gli altri atti di qualsiasi natura, nella materia prevista in questo Capo IV, ricevuti e formati nella Repubblica italiana non sono soggetti, perché se ne possa fare uso nella Repubblica di San Marino, ad altra formalità di legalizzazione oltre quella del Ministro italiano competente o di Autorità da lui eventualmente delegate.

(\*) Articolo così sostituito dall'art. 1 dell'Accordo firmato a San Marino il 28 ottobre 1980, ratificato con Decreto 7 ottobre 1982, n. 90.

#### Art. 39 bis (\*)

Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese sono esentate dall'obbligo del servizio militare di leva previsto dall'ordinamento italiano, qualora presentino al competente Distretto militare apposita domanda corredata dal certificato di residenza nel territorio della Repubblica di San Marino.

Esse decadono dall'esenzione ove non producano il certificato di residenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, per il periodo in cui sono, ai sensi dell'ordinamento italiano, ancora soggette all'assolvimento del sopraspecificato obbligo militare.

Ai fini della esenzione di cui ai paragrafi precedenti, nei riguardi delle persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sanmarinese aventi residenza in un terzo Stato, si terrà conto dell'ultima residenza anagrafica in Italia o a San Marino.

Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sanmarinese che abbiano prestato o stiano prestando volontariamente un servizio militare effettivo presso uno dei corpi militari sanmarinesi, di durata almeno pari a quella prevista dall'ordinamento italiano per gli obblighi del servizio militare di leva, saranno considerate come se avessero soddisfatto gli obblighi stessi in Italia.

A tale fine esse dovranno presentare al competente Distretto militare un attestato, rilasciato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, dal quale risulti

l'effettuazione o l'avvenuto inizio della prestazione effettiva del servizio militare volontario e la durata dello stesso.

(\*) Articolo aggiunto dall'art. 2 dell'Accordo firmato a San Marino il 28 ottobre 1980, ratificato con Decreto 7 ottobre 1982, n. 90.

#### Art. 40

Ciascun dei due Stati contraenti si obbliga a vigilare perché non si introducano nel suo territorio individui che abbiano disertato dalle Forze armate dell'altro Stato o che siano ivi renitenti alla leva, o che comunque intendano sottrarsi ad un servizio personale, per la prestazione del quale, in detto Stato, siano applicabili misure di coazione.

Qualora gli individui suindicati si introducessero nel territorio di uno degli Stati contraenti, questo procederà, anche senza esserne richiesto, alla loro ricerca, al loro arresto e alla loro consegna all'altro Stato contraente, al quale saranno egualmente consegnate le armi e gli altri oggetti di qualsiasi specie ad esso appartenenti, che gli individui medesimi avessero asportato.

Gli obblighi previsti dai due commi precedenti non si estendono agli individui che siano cittadini dello Stato nel quale si rifugiano né agli apolidi che si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 16.

L'adempimento degli obblighi suddetti non dà luogo ad alcun rimborso di spese fra le parti contraenti.

#### Art. 41

I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell'altro Stato saranno ivi ammessi a beneficiare di tutte le forme di assistenza, che, in relazione ai mezzi di cui lo Stato stesso dispone, siano, nel suo territorio, prestate ai nazionali.

Per l'assistenza prevista dal comma precedente lo Stato che la presta non avrà titolo ad alcun rimborso di spesa nei confronti dell'altro Stato o di qualsiasi ente pubblico da questo dipendente.

Rimane salvo il diritto dello Stato, che ha prestata l'assistenza, al rimborso della spesa sostenuta, nei confronti della persona assistita o di coloro che siano verso di essa tenuta all'obbligo degli alimenti, qualora la prima o i secondi siano in grado di provvedere a detto rimborso.

Lo Stato cui appartiene la persona assistita procederà, a richiesta dello Stato che ha prestato l'assistenza, alla riscossione del credito, nel suo territorio. La riscossione avrà luogo secondo la procedura in uso, per simili crediti, nello Stato ove essa viene eseguita.

#### CAPO V

*Del diritto di autore e delle privative industriali*

#### Art. 42

Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi abusiva riproduzione,



pubblicazione, diffusione, rappresentazione o esecuzione delle opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche, protette in base alle norme sul diritto di autore vigenti nell'altro Stato.

Il Governo della Repubblica di San Marino consentirà, a tal fine, alla Società italiana degli autori ed editori la facoltà, di concedere i permessi per l'utilizzazione, nel territorio della Repubblica, delle opere affidate alla tutela della Società predetta da parte dei suoi iscritti, nonché di determinare e di esigerne i proventi. Per l'esercizio della facoltà suindicata la Società nominerà, previo gradimento del Governo della Repubblica, un proprio rappresentante in San Marino.

#### Art. 43

Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che siano oggetto, nell'altro Stato, di diritti di privativa industriale, nonché qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di commercio regolarmente registrati e protetti nell'altro Stato.

### CAPO VI

#### *Disposizioni finanziarie.*

#### Art. 44

La Repubblica di San Marino rinuncia al diritto di libero transito, in esenzione da dazi doganali e diritti accessori, attraverso il territorio italiano, di merci e di prodotti di ogni specie che siano importati nel territorio della Repubblica da terzi Stati.

Sarà tuttavia consentito il transito attraverso il territorio italiano, in esenzione da qualsiasi dazio o diritto, di pubblicazioni, di oggetti d'arte, di materiale scientifico o didattico, di medicinali e di apparecchiature sanitarie, inviati in dono al Governo della Repubblica di San Marino, nonché di insegne e medaglie, francobolli e stampati e altri simili oggetti e valori destinati all'uso del Governo medesimo (1).

*(1) Comma così modificato dall'Accordo firmato a Roma il 6 marzo 1986, ratificato con Decreto 4 giugno 1970, n. 25.*

#### Art. 45

La Repubblica di San Marino si obbliga ad impedire, nel suo territorio, la coltivazione del tabacco, come pure la produzione di qualsiasi genere che sia o sia per essere soggetto a imposta di fabbricazione in Italia, ad eccezione dell'energia elettrica per il consumo locale.

Tuttavia le industrie relative ai prodotti soggetti nel Regno a regime di monopolio o d'imposta di fabbricazione, le quali alla data in cui la disposizione del comma precedente divenga applicabile, si trovino in esercizio, saranno ammesse, in deroga alla disposizione stessa, a continuare la loro attività nei limiti nei quali l'abbiano precedentemente esercitata.

In relazione a questa deroga il Governo della Repubblica denuncerà le industrie di cui si tratta, in

esercizio alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e la relativa capacità produttiva.

Analogamente, qualora altri prodotti venissero nell'avvenire assoggettati nel Regno a regime di monopolio o di imposta di fabbricazione, il Governo della Repubblica denuncerà l'esistenza di analoghe industrie che si trovassero già in esercizio nel proprio territorio, indicandone la capacità produttiva, ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo.

#### Art. 46

Il Governo e gli abitanti della Repubblica beneficeranno, in materia di dazi doganali e di imposte di fabbricazione, di tutte le esenzioni e agevolazioni previste dalle leggi italiane.

Particolari accordi saranno presi fra le competenti Amministrazioni dei due Stati, allo scopo di disciplinare l'uso di dette concessioni.

#### Art. 47

Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna:

1) a non effettuare alcuna nuova coniazione di monete di qualsiasi specie, salvo che si tratti di monete d'oro, e in questo caso si varrà dei servizi della Zecca italiana.

Le monete sanmarinesi coniate in applicazione di precedenti Convenzioni intervenute tra i due Stati continueranno ad aver corso nella Repubblica italiana, in conformità alle Convenzioni stesse e nei limiti da esse stabiliti.

I due Stati regoleranno con apposita Convenzione la coniazione in monete in metallo diverso dall'oro che venisse concordata in deroga a quanto sopra stabilito.

Anche per tale coniazione il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a servirsi unicamente e in ogni caso della Zecca italiana (1);

2) a non emettere né direttamente, né per mezzo di enti o di istituti nazionali o stranieri, biglietti di banca o di Stato o surrogati monetari di qualsiasi specie;

3) a non adottare alcun provvedimento finanziario che possa, direttamente o indirettamente, in qualunque modo o misura, influire sul regime tributario o sulla circolazione monetaria della Repubblica italiana;

4) a non permettere nel proprio territorio l'impianto o l'esercizio di case da gioco o di altri centri del genere comunque denominati, nei quali si svolgano giuochi di azzardo;

5) a rinunciare ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio e televisive trasmettenti o ad accordarne la concessione a Governi esteri o a Società private sia sanmarinesi che straniere, nonché ad installare o gestire stazioni radio e televisive riceventi diverse dai normali apparecchi riceventi per radiodiffusione e televisione circolare (1).

*(\*) Articolo così sostituito dall'Accordo aggiuntivo firmato a Roma il 29 aprile 1953, ratificato con Decreto 10 agosto 1954, n. 22.*

*(1) Comma decaduto a seguito di scambio di lettere fatto in Roma il 23 ottobre 1987, ratificato con Decreto 27 aprile 1990, n. 49: si veda tuttavia il Decreto 27 aprile 1990, n. 49, portante*



*Ratifica dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana, firmato a Roma il 23 ottobre 1987.*

Art. 48 (\*)

Il Governo della Repubblica italiana somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i 120.000 kg. annui, nonché un quantitativo di sigarette, in confezione speciale, non eccedente complessivamente i 20.000 kg. annui (1).

Per la somministrazione di tabacco prevista al precedente comma il Governo della Repubblica di San Marino corrisponderà un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente.

Il prezzo di vendita delle sigarette in confezione speciale sarà concordato tra il Governo della Repubblica italiana sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigarette italiane.

*(\*) Articolo così sostituito da ultimo dall'Accordo firmato a Roma il 6 marzo 1968, ratificato con Decreto 4 giugno 1970, n. 25.*

*(1) Così modificato dall'Accordo fatto a San Marino con scambio di lettere il 23 luglio 1982, ratificato con Decreto 31 gennaio 1985, n. 4.*

Art. 49

Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco non eccedente i 250.000 kg. annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente (1).

Il Governo italiano si obbliga inoltre a fornire al Governo della Repubblica di San Marino, allo stesso prezzo di favore stabilito per l'industria nazionale, quel quantitativo di sale che potesse abbisognare per le esigenze di nuove industrie che fossero impiantate nel territorio della Repubblica, nonché, egualmente a prezzo di favore, il sale pastorizio.

*(1) Comma così sostituito dall'art. 1 dell'Accordo firmato a Roma il 10 settembre 1971, ratificato con Decreto 9 marzo 1972, n. 9.*

Art. 50 (\*)

Il Governo della Repubblica di San Marino avrà la facoltà di acquistare presso fabbriche italiane, in esenzione da imposta governativa, un quantitativo illimitato di fiammiferi di ogni qualità e tipo, previe intese con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Al Governo della Repubblica di San Marino è altresì concesso di acquistare in Italia in esenzione da imposta di fabbricazione un quantitativo di prodotti petroliferi destinati, secondo il fabbisogno, al consumo ed alla vendita in territorio sammarinese, quantitativo che sarà annualmente determinato nel suo ammontare attraverso intese dirette fra gli Organi tecnici di San

Marino ed il Ministero delle Finanze e quello dell'Industria e Commercio italiani.

Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a che detti prodotti vengano venduti nel proprio territorio ad un prezzo non inferiore a quello imposto o praticato in Italia nelle varie fasi della distribuzione; il Governo di San Marino si impegna altresì a non adottare alcun trattamento preferenziale od altre agevolazioni di diversa natura in favore di singoli consumatori o Enti, che non siano previsti dalla vigente normativa italiana in materia (1).

*(\*) Articolo così sostituito da ultimo dall'Accordo firmato a Roma il 6 marzo 1968, ratificato con Decreto 4 giugno 1970, n. 25.*

*(1) Comma aggiunto dall'art. 4 dell'Accordo firmato a Roma il 10 luglio 1974, ratificato con Decreto 25 luglio 1975, n. 20.*

Art. 51

Le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due Stati, ad eccezione di quei generi che costituiscano, in uno di essi, privativa dello Stato.

I generi soggetti nel Regno a imposta di fabbricazione e la cui circolazione sia ivi subordinata al possesso di documenti di legittimazione o all'uso di speciali contrassegni, non potranno essere introdotti nel territorio della Repubblica in quello del Regno, se non venga provato a mezzo dei documenti o dei contrassegni prescritti, che abbiano assolto nel Regno l'imposta. I generi soggetti nel Regno a imposta di fabbricazione, provenienti dal territorio della Repubblica sforniti dei detti documenti di prova, saranno considerati in contrabbando.

Per gli spiriti, la disposizione del comma precedente si applicherà indipendentemente dall'entità del quantitativo che venga introdotto nel Regno, salvo tolleranze d'uso.

I Governi dei due Stati si obbligano a cooperare, con tutti i mezzi che sono in loro potere, a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra Parte, concernenti i generi di privativa e quelli soggetti a imposta di fabbricazione.

Art. 52 (\*)

In corrispettivo delle rinunce fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e 47, nn. 1, 2, 3 e 4 il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica italiana, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di nove miliardi di lire annue, a partire dal 1 gennaio 1983 (1).

In corrispondenza della rinuncia fatta dal Governo della Repubblica di San Marino nell'art. 47 n. 5, il Governo della Repubblica italiana si impegna a provvedere, direttamente o mediante concessione, alla ricostruzione della ferrovia Rimini-San Marino, accollandosi il relativo onere finanziario, a condizione che esso non superi il limite complessivo di 350 milioni di lire, ed al suo esercizio per la durata di anni 13 dalla data di riapertura dell'esercizio stesso (2).

L'onere derivante dall'esercizio della linea sarà determinato dal Governo italiano preventivamente in misura forfettaria in base ad apposito piano finanziario da istituire secondo le disposizioni vigenti in materia di concessioni ferroviarie e sarà annualmente rimborsato per metà dal Governo sanmarinese al Governo italiano, mediante trattenuta da parte di quest'ultimo sul canone annuo di cui al primo comma del presente articolo (3).

Il tronco della ferrovia ricadente entro il territorio della Repubblica di San Marino passerà in proprietà del Governo sanmarinese, al completo di tutti gli impianti fissi, al termine dei 13 anni di esercizio, senza che sia dovuto al Governo italiano alcun rimborso (3).

S'intendono applicabili ai fini della ricostruzione della ferrovia e del suo esercizio oltre il termine originariamente stabilito, le disposizioni relative alla ferrovia contenute nella Convenzione del 26 marzo 1927 e nell'Accordo addizionale del 18 maggio 1942 in quanto non modificate dal presente Accordo (3).

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente Accordo il Governo della Repubblica di San Marino riconsegnerà alla Società Veneto Emiliana di ferrovie e tramvie il materiale rotabile di dotazione della ferrovia distrutta, giacente nel suo territorio (2).

(\*) Articolo così sostituito dall'Accordo aggiuntivo firmato a Roma il 29 aprile 1953, ratificato con Decreto 10 agosto 1954, n. 22.

(1) Comma sostituito dall'art. 1 dell'Accordo firmato a Roma il 10 settembre 1971, ratificato con Decreto 9 marzo 1972, n. 9, e modificato dall'art. 3 dell'Accordo firmato a Roma il 26 gennaio 1984, ratificato con Decreto 23 dicembre 1986, n. 154.

(2) Comma decaduto a seguito di scambio di lettere fatto a Roma il 23 ottobre 1987, ratificato con Decreto 27 aprile 1990, n. 49.

Con Accordo firmato a San Marino l'11 giugno 1990 e ratificato con Decreto 17 novembre 1990, n. 100, è stato convenuto che:

1. I due Governi manifestano l'intendimento di procedere alla realizzazione di un impianto a guida vincolata, il cui tracciato sia in grado di collegare i due terminali di San Marino e di Rimini. Il tracciato dovrà collegare in modo organico ed integrato l'assetto territoriale della Repubblica di San Marino con quello dell'area riminese.

2. Il tracciato, la cui lunghezza sarà di circa 32 km., avrà caratteristiche di tipo metropolitano con frequenze inferiori ai 15 primi. I nodi stazione lungo il tracciato saranno adeguatamente attrezzati con aree parcheggio e supportati da servizi intermodali su gomma in grado di esaltare l'uso del mezzo pubblico.

3. Entro il 31 dicembre 1990 il Ministero dei Trasporti italiano porterà a compimento sia il progetto di massima del tracciato, sia le modalità di gestione della linea, sia le azioni necessarie per incentivare al massimo l'uso della modalità di trasporto su guida vincolata.

4. Il progetto sarà corredato dagli elaborati relativi alla verifica di impatto ambientale e da un'apposita analisi sul contenimento dei costi energetici generati dalla proposta progettuale.

5. Con successivo accordo, da negoziarsi quanto prima, e da sottoporre a ratifica parlamentare, verranno stabilite le modalità amministrative e tecniche di realizzazione e di gestione dell'impianto nonché la ripartizione delle relative spese tra le due Parti.

6. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma.

(3) Comma decaduto a seguito di scambio di lettere fatto a Roma il 23 ottobre 1987, ratificato con Decreto 27 aprile 1990, n. 49.

## CAPO VII

### Disposizioni varie e finali

#### Art. 53

Le misure necessarie per la protezione della persona e degli interessi dei minori, cittadini di uno dei due Stati contraenti, che si trovino nel territorio dell'altro Stato, saranno adottate dalle autorità locali, fino a che non sia costituita la tutela secondo la legge nazionale dell'incapace, come pure nei casi di urgenza.

#### Art. 54

Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto, quali le parrocchie, le chiese pubbliche aperte al culto le associazioni religiose, le confraternite, eretti o riconosciuti in uno dei due Stati, saranno soggetti alla legge dello Stato stesso, per quanto concerne la loro capacità di acquistare, di possedere e di disporre nell'altro Stato, salva l'osservanza delle disposizioni di ordine pubblico ivi vigenti.

#### Art. 55

I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a circolare liberamente nell'altro, senza obbligo di munirsi di passaporto.

#### Art. 56 (\*)

I documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare l'esercizio della caccia, dell'uccellazione e della pesca nelle acque interne, sono validi anche nell'altro.

Le autorità di ciascuno dei due Stati hanno facoltà di concedere i documenti di cui al comma precedente a propri cittadini ancorché residenti nell'altro.

Il Governo di San Marino si impegna a non rilasciare i documenti di cui al presente articolo a persone che non si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione della Repubblica italiana in materia di rilascio di porto d'arma da fuoco per uso caccia o di licenza di uccellazione, o di licenza di pesca nelle acque interne, salvo che l'efficacia del documento sia espressamente limitata al territorio sanmarinese.

(\*) Articolo così sostituito dall'art. 1 dell'Accordo firmato a Roma il 20 dicembre 1960, ratificato con decreto 29 dicembre 1961, n. 35.

#### Art. 57

I cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica di San Marino saranno trattati, per quanto concerne la leva del servizio militare, come i cittadini residenti nel Regno.

#### Art. 58

I notai, gli avvocati e i sanitari potranno ottenere l'iscrizione ai corrispondenti istituti di previdenza esistenti nel Regno, alle condizioni stabilite con apposite convenzioni che saranno stipulate fra il Governo della Repubblica e gli istituti stessi e che dovranno essere sottoposte all'approvazione del competente Ministero (1).

(1) Gli ultimi tre commi recano norme transitorie ormai superate.

**6 - Convenzione fra la Repubblica di San Marino e i Paesi Bassi per l'estradizione dei malfattori - 7 novembre 1902**

*Un trattato per la estradizione dei delinquenti è stato concluso a Roma li 7 Novembre 1902 tra i Paesi Bassi e la nostra Repubblica, il quale è del tenore seguente:*

**Art. 1**

Il Governo dei Paesi Bassi ed il Governo di San Marino si obbligano di consegnarsi reciprocamente, colle regole determinate dagli articoli seguenti, e per quanto le leggi dei due Paesi ne permettono l'estradizione, gl'individui condannati o prevenuti per uno dei fatti qui appresso enumerati, commesso fuori del territorio dello Stato al quale l'estradizione è domandata:

1°) Omicidio o assassinio, sia che questi crimini siano commessi contro il Sovrano, l'erede del trono, il Capo di uno Stato amico o contro qualunque altra persona.

2°) Minacce fatte per iscritto e sotto una condizione determinata.

3°) Aborto procurato dalla donna incinta o da altri.

4°) Vie di fatto o fatti nocivi alla salute commessi dolosamente che abbiano occasionato una grave lesione corporale o la morte, o che siano stati commessi con premeditazione; sevizie gravi.

5°) Stupro, attentato al pudore commesso con violenza o minacce; il fatto di avere fuori del matrimonio un commercio carnale con una femmina, od ogni altro atto d'immoralità, quando il colpevole sa che la persona con la quale commette tali atti è svenuta o senza conoscenza, o quando la circostanza dell'età di questa persona basta per rendere il fatto punibile.

6°) Corruzione dei minori, eccitandoli a commettere o a subire degli atti di immoralità, o ad avere, fuori del matrimonio, un commercio carnale con un terzo; eccitamento dei minori alla corruzione ed ogni altro atto tendente a favorire la loro corruzione.

7°) Bigamia.

8°) Ratto, occultazione, soppressione, sostituzione o supposizione di un infante.

9°) Rapimento dei minori.

10°) Contraffazione o alterazione di monete o di carta monetata, intrapresa col disegno di emettere o di fare emettere queste monete o questa carta monetata come non contraffatta e non alterata, o messa in circolazione di monete o di carta monetata contraffatta o alterata, quando è fatta dolosamente.

11°) Contraffazione o falsificazione di timbri e di marche dello Stato, o di marche d'artefice richieste dalla legge.

12°) Falso in scrittura, ed uso fatto dolosamente della scrittura falsa o falsificata; la detenzione o l'introduzione dall'estero di biglietti di una Banca di circolazione, fondata in virtù di disposizioni

legali, collo scopo di metterli in circolazione, come se fossero né falsi né falsificati, quando l'autore sapeva, al momento che li ha ricevuti, ch'essi sono falsi o falsificati.

13°) Spergiuro.

14°) Corruzione di funzionari pubblici, concussione, malversazione commessa da funzionari o da coloro che sono considerati come tali.

15°) Incendio doloso, quando ne può risultare un pericolo comune per i beni, od un pericolo di morte per altrui; incendio fatto allo scopo di procurarsi o di procurare ad un terzo un vantaggio illegale a detrimento dell'assicuratore o del portatore legale di un contratto di cambio marittimo.

16°) Distruzione illegale commessa dolosamente di un edificio appartenente in tutto od in parte ad un altro, o di un edificio o di una costruzione, quando ne può risultare un pericolo comune per dei beni, o un pericolo di morte per altrui.

17°) Atti di violenza commessi in pubblico, a forze riunite, contro persone o beni.

18°) Il fatto illegale, commesso dolosamente, di far colare a fondo, di far incagliare, di distruggere, di rendere inutile all'uso o di deteriorare una nave, quando ne può risultare un pericolo per altrui.

19°) Ammutinamento e insubordinazione dei passeggeri a bordo di una nave contro il Capitano e di persone dell'equipaggio contro i loro superiori.

20°) Il fatto, commesso dolosamente, di aver posto in pericolo un convoglio sopra una strada ferrata.

21°) Furto, truffa, abuso di foglio in bianco, appropriazione indebita, abuso di fiducia.

22°) Bancarotta fraudolenta.

Sono compresi nelle precedenti qualifiche il tentativo e la complicità quando sono punibili dalla legislazione del Paese al quale viene domandata l'estradizione.

In nessun caso l'estradizione avrà luogo:

1°) per i condannati quando la pena sia minore di sei mesi di prigionia.

2°) per gli imputati e gli accusati, allorché il massimo della pena applicabile pel fatto incriminato per la legislazione del Paese reclamante sarà minore di due anni di prigionia.

**Art. 2**

L'estradizione non avrà luogo:

1°) Allorché il fatto è stato commesso in un altro paese, e il Governo di questo paese richiede l'estradizione.

2°) Quando la domanda sarà motivata dallo stesso fatto pel quale l'individuo richiesto è stato giudicato nel Paese, al quale l'estradizione è domandata, e pel titolo per il quale fu ivi condannato, assolto o dimesso.

3°) Se, giusta le leggi del Paese al quale è domandata l'estradizione, la prescrizione dell'azione o della pena è avvenuta prima dell'arresto dell'individuo reclamato, oppure l'arresto non è ancora stato fatto, prima che egli sia stato citato davanti al Tribunale per essere inteso.

**Art. 3**

L'extradizione non avrà luogo per tutto il tempo che l'individuo reclamato è processato per lo stesso fatto nel Paese al quale è domandata l'extradizione.

**Art. 4**

Se l'individuo reclamato è processato o subisce una pena per un'altra infrazione diversa da quella che ha dato luogo alla domanda di estradizione, la sua estradizione non verrà accordata che dopo la fine del processo nel paese al quale l'extradizione è domandata, ed in caso di condanna, se non dopo che avrà subito la sua pena, o avrà ottenuto la grazia. Nondimeno se, giusta le leggi del Paese che domanda l'extradizione, la prescrizione dell'azione penale può derivare da questa dilazione, la sua estradizione verrà accordata, quando considerazioni speciali non vi si oppongono, e sotto l'obbligo di rimandare l'estradata tostoché la procedura in questo paese sarà finita.

**Art. 5**

L'individuo estradato non potrà essere né processato né punito nel Paese al quale è stata accordata l'extradizione per un atto punibile qualunque non preveduto dalla presente Convenzione e anteriore alla sua estradizione, né consegnato ad uno Stato terzo senza il consenso di quello che ha accordato l'extradizione, a meno che egli non abbia avuta la libertà di lasciare di nuovo il Paese suddetto durante un mese dopo essere stato giudicato; e in caso di condanna, dopo aver subito la sua pena, o dopo essere stato graziato.

Esso non potrà nemmeno essere processato né punito per titolo di un fatto preveduto dalla Convenzione, anteriore alla estradizione, senza il consenso del Governo che ha consegnato l'estradata, e che potrà, se lo giudica conveniente, esigere la produzione dell'uno dei documenti menzionati nell'art. 7 della presente Convenzione. Tuttavia questo consenso non sarà necessario, quando l'incolpato avrà domandato spontaneamente di essere giudicato, o di subire la sua pena, o allorché egli non avrà lasciato, durante il termine fissato più sopra, il territorio del Paese al quale stato consegnato.

**Art. 6**

Le disposizioni del presente Trattato non sono punto applicabili ai delitti politici. La persona che è stata consegnata per ragione di alcuno dei fatti di diritto comune menzionati nell'art. 1, non può per conseguenza in alcun caso esser condannata e punita nello Stato al quale l'extradizione è stata accordata, per cagione di un delitto politico commesso da essa prima della estradizione, né per cagione di un fatto connesso a un delitto politico, a meno che la stessa non abbia avuto la libertà di lasciare di nuovo il Paese durante un mese dopo essere stata giudicata, e in caso di condanna, dopo aver subita la sua pena, o dopo essere stata graziata.

L'extradizione sarà accordata anche quando il colpevole allegasse un motivo o uno scopo politico, se

il fatto pel quale è stata domandata costituisce essenzialmente un reato comune.

**Art. 7**

L'extradizione sarà domandata da parte del Ministro degli affari Esteri, quando si tratti dei Paesi Bassi e dei Capitani Reggenti quando si tratti della Repubblica di San Marino, e non sarà accordata che sulla produzione dell'originale o di una copia autentica, o d'una sentenza di condanna, o d'una ordinanza di messa in accusa o di rinvio davanti la giustizia repressiva con mandato d'arresto rilasciato nelle forme prescritte dalla legislazione dello Stato che fa la domanda e indicante bastantemente il fatto del quale si tratta per mettere lo Stato richiesto in condizione di giudicare se il fatto medesimo costituisce, secondo la sua legislazione, un caso preveduto dalla presente Convenzione, ed anche quale sia la disposizione penale applicabile. La domanda di estradizione sarà stesa in lingua francese e i documenti allegati saranno accompagnati da una traduzione francese.

**Art. 8**

Gli oggetti trovati in possesso dell'individuo reclamato saranno consegnati allo Stato richiesto, se l'Autorità competente dello Stato richiedente ne ha ordinata la consegna.

**Art. 9**

In attesa della domanda di estradizione l'arresto provvisorio dell'individuo di cui può essere domandata l'extradizione ai termini della presente convenzione, potrà essere domandato, da parte dei Paesi Bassi, da ogni Ufficiale della giustizia, o da ogni Giudice Istruttore (Giudice Commissario), e per parte della Repubblica di San Marino, dal Commissario della legge.

L'arresto provvisorio è sottomesso alle formalità ed alle regole prescritte dalla legislazione del Paese al quale la domanda è fatta. La domanda dell'arresto sarà redatta in lingua francese.

**Art. 10**

Lo straniero arrestato provvisoriamente, a termine dell'art. precedente, sarà, a meno che il suo arresto non debba essere mantenuto per un altro motivo, posto in libertà, se durante 20 giorni dopo la data del mandato d'arresto provvisorio, la domanda d'extradizione con rimessa dei documenti prescritti dalla presente Convenzione non sarà stata inoltrata per la via indicata all'art. 7.

**Art. 11**

Allorché durante l'istruttoria di una causa penale, eccettuato il caso preveduto dall'art. 6, uno dei Governi crederà necessario di far procedere nel territorio dell'altro Stato ad una perizia, all'interrogatorio degli imputati, o all'audizione dei testimoni, una commissione rogatoria sarà inviata a quest'effetto nel modo indicato dall'art. 7 e vi sarà dato seguito, osservando le leggi del Paese ove le perizie dovranno farsi, o gli accusati o i testimoni dovranno

comparire. Le spese occasionate dalle perizie resteranno a carico dello Stato che ne ha fatta la domanda. Tuttavia, in caso di urgenza, la rogatoria potrà essere indirizzata direttamente dall'Autorità giudiziaria di uno all'Autorità giudiziaria dell'altro Stato.

Ogni rogatoria dovrà essere accompagnata da una traduzione francese.

Art. 12

Se in una causa penale non politica la comparsa personale d'un testimone nell'altro Paese è necessaria o desiderata, il suo Governo lo obbligherà a tenere l'invito che gli sarà fatto, e in caso di consenso, gli saranno rifatte le spese di viaggio e di soggiorno secondo le tariffe ed i regolamenti in vigore nel Paese dove l'audizione dovrà aver luogo, salvo il caso in cui il Governo richiedente stimerà di dover dare al testimone una più forte indennità.

Il testimone, qualunque sia la sua nazionalità, il quale, citato nell'uno dei due Paesi, comparirà volontariamente avanti i Giudici dell'altro Paese, non potrà essere ivi processato o detenuto per dei fatti o per condanne criminali anteriori, né sotto pretesto di complicità nei fatti che formano l'oggetto del processo, nel quale egli figurerà come testimone.

Art. 13

Quando in una causa penale non politica il confronto dei condannati detenuti nell'altro Stato, oppure la comunicazione dei corpi di reato o dei documenti che si trovassero nelle mani dell'Autorità dell'altro Paese sarà giudicata utile o necessaria, ne sarà fatta la domanda per la via indicata all'art. 7, e vi si darà seguito, a meno che non vi si oppongano considerazioni speciali, e sotto l'obbligo di restituire i condannati e i documenti.

Art. 14

Il transito attraverso il territorio dell'uno degli Stati contraenti, di un individuo consegnato da una Potenza terza all'altro Stato e non appartenente al Paese del transito, sarà accordato, dietro la semplice produzione in originale o in copia autentica dell'uno degli atti di procedura menzionati all'art. 7, purché il fatto che sta a base della estradizione sia compreso nella precedente Convenzione, e non rientri nelle previsioni degli art. 2 e 6, e che il trasporto abbia luogo, quanto alla scorta, col concorso dei funzionari del Paese che ha autorizzato il transito sul proprio territorio.

Le spese del transito saranno a carico dello Stato richiedente.

Art. 15

I Governi rispettivi rinunciano da una parte e dall'altra ad ogni domanda di restituzione delle spese di mantenimento, di trasporto ed altre che potessero risultare, nei limiti dei loro rispettivi territori, dalla estradizione dei prevenuti, accusati o condannati, come anche a quelle risultanti dalla esecuzione delle rogatorie, dal trasporto, e dal rinvio dei condannati per

confronto, nonché dall'invio o dalla restituzione dei corpi di reato o dei documenti.

Art. 16

La presente Convenzione che non è applicabile alle colonie, sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate al più presto possibile.

Essa entrerà in vigore quattro mesi dopo lo scambio delle ratifiche e continuerà ad avere i suoi effetti fino a sei mesi dopo la dichiarazione contraria da parte dell'uno dei due Governi.

**7 - Trattato fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica degli Stati Uniti d'America per l'estradizione dei delinquenti - 10 gennaio 1906**

*Un trattato per la estradizione dei delinquenti è stato concluso a Roma li 10 gennaio 1906 tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica degli Stati Uniti d'America, il quale è del seguente tenore.*

Art. 1

Il Governo degli Stati Uniti e di San Marino s'impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone che essendo state processate o condannate, come autori o come complici, di qualcuno dei crimini o delitti specificati nel seguente articolo commessi dentro la giurisdizione delle due parti contraenti, cercheranno un asilo o saranno trovati dentro il territorio dell'altra parte. Però questo sarà fatto soltanto sopra tale evidenza di criminalità, che secondo le leggi del paese dove il fuggitivo o il processato sarà trovato, giustificerebbe il suo arresto, e l'invio al giudizio se il delitto vi fosse stato commesso.

Art. 2

Per le disposizioni della presente Convenzione, saranno consegnati gl'individui processati o condannati per alcuno dei seguenti delitti:

1°. Omicidio, compresi i delitti di parricidio, assassinio, avvelenamento e infanticidio.

2°. Tentativo di omicidio.

3°. Stupro violento o attentato di commetterlo. Bigamia. Aborto.

4°. Incendio doloso.

5°. Pirateria, o ammutinamento a bordo di una nave, quando l'equipaggio, o una parte di esso abbia preso possesso della nave per frode o per violenza contro il comandante.

6°. Furto; il delitto di "burglary", definito un atto d'introdursi di notte, mediante effrazione o scalata, nella casa di un altro con intenzione criminosa; ed il delitto di "robbery", definito un atto di sottrazione forzata e criminosa di danaro o di valori da una ad altra persona con violenza ed intimidazione, e i corrispondenti delitti previsti e puniti dal codice penale di San Marino, sotto la qualificazione di furti commessi di notte in una casa abitata, mediante effrazione o scalata, e di furti commessi con violenza e minacce.

7°. Falso, sotto il qual titolo si comprende l'emissione di carte falsificate e così la contraffazione di atti pubblici, governativi e dell'autorità sovrana.

8°. Fabbicazione, messa in circolazione o contraffazione di moneta, sia metallica che cartacea; contraffazione di titoli o di cedole del debito pubblico, di biglietti di banca, di obbligazioni e in generale di qualsivoglia titolo o in strumento di credito, contraffazione di sigilli, punzoni, timbri, bolli e marche di Stato e di pubbliche amministrazioni, e relative emissioni.

9°. Appropriazione di pubblico danaro commesso nella giurisdizione d'una delle parti da pubblici ufficiali o depositari.

10°. Appropriazione commessa da qualunque persona o persone impiegate o salariate a detrimento di quelli che le impiegano, quando il delitto è soggetto a punizione secondo le leggi del luogo ove fu commesso, e l'ammontare del danaro o dei valori appropriati non sia minore di dugento dollari o mille lire.

11°. Arbitrario e illegale disfacimento o ostruzione di ferrovie che mettano a rischio la vita umana.

12°. Conseguimento di danaro, di valore e altre proprietà sotto falsi pretesti, quando tale atto costituisca un delitto, secondo le leggi d'ambidue i paesi e l'ammontare del danaro, dei valori o delle proprietà fraudolentemente conseguite non sia minore di dugento dollari o mille lire.

13°. Rapimento di minorenni.

14°. Ricetto degli oggetti acquisiti per mezzo di uno dei crimini o delitti previsti dalla presente Convenzione.

L'estradiçione può egualmente essere concessa per l'attentato di commettere uno dei delitti sopra enumerati, quando tale attentato sia punibile per le leggi di ambedue le parti contraenti.

### Art. 3

Un individuo estradato per questa convenzione non potrà essere processato o punito nel paese al quale l'estradiçione è stata concessa, né estradato a un terzo potere per un crimine o un delitto non previsto nella presente convenzione e commesso anteriormente alla sua estradiçione, a meno che egli abbia avuto un mese di tempo per abbandonare il paese dopo essere stato assolto; e se egli è stato processato e condannato ad una pena, gli deve essere concesso un mese di tempo per lasciare il paese, dopo avere espiata la pena e ottenuto il perdono.

Non potrà tuttavia essere processato o punito per qualsiasi crimine o delitto previsto dalla presente Convenzione, commesso prima della sua estradiçione, ma diverso da quello che diede luogo alla estradiçione, senza il consenso del governo che lo estradiede, e che può, se lo creda conveniente, esigere la produzione d'uno dei documenti menzionati nell'art. VII di questa Convenzione.

Il consenso dello stesso governo sarà similmente richiesto per l'estradiçione dell'accusato a un terzo paese; nondimeno questo consenso non sarà necessario quando l'accusato abbia spontaneamente

domandato di essere processato o di scontare la pena, o quando non abbia nel termine di un mese sopraspecificato abbandonato il paese al quale è stato estradato.

### Art. 4

Le disposizioni di questa Convenzione non sono applicabili alle persone colpevoli d'un crimine o delitto politico, o d'un atto connesso a un tal crimine o delitto. La persona che è stata estradata in ragione di uno dei crimini o delitti comuni menzionati nell'art. II, non può per conseguenza in alcun caso essere processata o punita nello stato a cui l'estradiçione è stata concessa in ragione d'un crimine o delitto politico commesso da lei prima della sua estradiçione, o in ragione di un atto connesso con tale crimine o delitto politico, a meno che essa abbia avuta la libertà di abbandonare il paese durante un mese dopo essere stato processato, e in caso di condanna, per un mese dopo espiata la pena, od essere stato perdonato.

### Art. 5

Le parti contraenti non sono obbligate a consegnarsi i propri cittadini o sudditi in virtù della stipulazione della presente Convenzione.

### Art. 6

Se la persona, la cui estradiçione può essere reclamata secondo le stipulazioni del presente trattato, sia stata arrestata per avere commesso dei delitti nel paese dove ha cercato un asilo, o vi sia stata per essi condannata, la sua estradiçione deve essere differita finché essa sia stata assolta od abbia scontato il termine dell'imprigionamento al quale sia stata condannata.

### Art. 7

Le domande d'estradiçione dei refrattarii alla giustizia debbono essere fatte dai rispettivi agenti diplomatici delle parti contraenti, o in caso d'assenza di essi, del paese ov'è la sede del governo, possono essere fatte dagli agenti consolari superiori.

Se la persona la cui estradiçione può essere richiesta sia stata condannata per un crimine o delitto, una copia della sentenza dell'Autorità giudiziaria, da cui sia stata condannata, autenticata col suo sigillo, accompagnerà la richiesta di estradiçione; la firma del giudice sarà legalizzata dal competente agente del potere esecutivo, la cui firma sarà a sua volta attestata dal Ministro o dal Console degli Stati Uniti o di San Marino. Quando invece il refrattario sia semplicemente imputato di un delitto, la richiesta di estradiçione deve essere accompagnata da una copia debitamente autenticata del mandato d'arresto nel paese dove il delitto sia stato commesso, e delle disposizioni sulle quali il mandato d'arresto sia stato emesso.

Sarà in facoltà di qualsiasi competente autorità giudiziaria degli Stati Uniti sulla produzione d'un attestato emesso dal Segretario di Stato comprovante che una dimanda è stata fatta dal Governo di San Marino in vista dell'arresto provvisorio di persona condannata od accusata di avere commesso colà un crimine o delitto passibile d'estradiçione, secondo le

disposizioni della presente Convenzione, e sopra querela debitamente data, che tal crimine o delitto fu realmente commesso, di emettere un mandato di arresto di detta persona. Ma se la domanda di estradizione colle normali prove superiormente indicate non sarà fatta; come sopra è detto, dall'agente diplomatico del governo richiedente, e in sua assenza dal competente ufficiale consolare, entro 40 giorni dalla data dell'arresto del refrattario, il prigioniero sarà rimesso in libertà.

E il Governo di San Marino, a dimanda del Governo degli Stati Uniti, trasmessa per mezzo dell'agente diplomatico degli Stati Uniti, o, in sua assenza, per mezzo del competente ufficio consolare, assicurerà in conformità della legge l'arresto provvisorio della persona condannata od accusata di avere colà commesso crimini o delitti passibili d'extradizione, secondo la presente Convenzione.

Ma se la domanda per la consegna, con le formali prove precedentemente menzionate non è fatta come sopra è detto dall'agente diplomatico del governo richiedente, e in sua assenza dal competente ufficio consolare, dentro 40 giorni dalla data dell'arresto del refrattario, il prigioniero sarà rimesso in libertà.

#### Art. 8

Le spese dell'arresto, della detenzione, dell'istruttoria e della consegna dei refrattari secondo questa Convenzione, saranno a carico dello Stato nel cui nome l'extradizione è richiesta. Tuttavia, il governo richiedente non dovrà sostenere alcuna spesa per i servizi degli ufficiali del Governo al quale l'extradizione viene richiesta, che ricevono uno stipendio fisso, e per quanto riguarda il carico per i servizi di quei pubblici ufficiali che non ricevono altro che emolumenti, il loro carico non potrà eccedere quello da corrispondersi a detti ufficiali, secondo le leggi del paese, per servizi resi, nella procedura criminale ordinaria.

#### Art. 9

L'extradizione non sarà concessa, a norma delle disposizioni di questa Convenzione, se la prescrizione dell'azione giudiziaria o della pena sia acquisita in favore dell'individuo reclamato, conformemente alle leggi del paese a cui la domanda è indirizzata.

#### Art. 10

Tutti gli oggetti trovati in possesso dell'individuo reclamato, e provenienti dal fatto pel quale esso è incriminato, o che possono servire di prova pel delitto pel quale è chiesta l'extradizione, saranno sequestrati, e se la competente autorità l'ordini, saranno consegnati insieme alla persona.

Sono però riservati i diritti dei terzi su tali oggetti.

#### Art. 11

La presente Convenzione diverrà esecutiva 30 giorni dopo lo scambio delle ratifiche, e resterà in

vigore fino a sei mesi dopo che sia stata denunciata in debita forma da uno all'altro dei due governi.

Essa sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma il più presto possibile.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmato i soprascritti undici articoli nelle lingue inglese ed italiana e vi hanno apposto i loro sigilli.

**8 - Decreto 6 luglio 1935, n. 13** - Approvazione della Convenzione supplementare di estradizione 10 Ottobre 1934 tra la Repubblica di San Marino e gli Stati Uniti d'America.

#### Art. 1

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione supplementare di estradizione firmata a Washington il 10 ottobre 1934 tra la Serenissima Repubblica di San Marino e gli Stati Uniti d'America, le cui ratifiche sono state scambiate a Washington il 28 Giugno 1935.

#### Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore immediatamente.

### **Convenzione supplementare di estradizione tra la Serenissima Repubblica di San Marino e gli Stati Uniti d'America**

La Repubblica di San Marino e gli Stati Uniti d'America, desiderando di ampliare la lista dei reati a causa dei quali può essere accordata l'extradizione in base alla convenzione conclusa fra San Marino e gli Stati Uniti d'America il 10 Gennaio 1906, allo scopo di una migliore amministrazione della giustizia e prevenzione dei misfatti entro i loro rispettivi territori e giurisdizioni, hanno deciso di concludere una convenzione supplementare a tale scopo ed hanno nominato come loro Plenipotenziari:

I Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, J. Robert Hewitt, Console Generale della Repubblica di San Marino nella Città di New York, ed il Conte Alfonso Facchetti Guiglia, Consulente della Repubblica di San Marino; e

Il Presidente degli Stati Uniti d'America, Cordell Hull, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America.

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, che sono stati trovati in dovuta e perfetta forma, hanno concluso ed accettato i seguenti articoli:

Articolo I. - I seguenti reati sono aggiunti alla lista dei reati, elencati dal N. 1 al N. 14 dell'Articolo II della detta Convenzione del 10 Gennaio 1906, per causa dei quali l'extradizione può essere accordata e cioè:

15. Crimini ed offese contro le leggi per bancarotta fraudolenta e quelle per frode o infrazioni di garanzia da parte di banchiere, agente, fattore, fiduciario, esecutore, amministratore, tutore, direttore o funzionario di qualsiasi compagnia o corporazione o da

parte di qualsiasi persona che abbia una posizione di fiducia legale.

Articolo II. - La presente convenzione sarà considerata come parte integrante di detta convenzione di estradizione del 10 Gennaio 1906 e l'articolo II della summenzionata convenzione sarà letto come se la lista dei reati contenuti nello stesso abbia originariamente compreso i crimini aggiunti, specificati e numerati al N. 15 del primo articolo della presente convenzione.

La presente convenzione verrà ratificata dalle Alte Parti Contraenti in conformità delle loro rispettive leggi costituzionali ed avrà effetto dalla data dello scambio delle ratifiche, che avranno luogo a Washington, non appena sarà possibile.

In testimonianza di che, i sopra menzionati Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione nelle lingue italiana ed inglese e vi hanno apposto i loro sigilli.



**1 - Legge 20 dicembre 1884 - Gratuito patrocinio**

**Art. 1**

E' accordato il patrocinio gratuito: 1) agli stranieri poveri a' termini dell'art. 5 della convenzione di buon vicinato con Regno d'Italia del 27 marzo 1872; 2) ai sammarinesi a senso degli articoli seguenti.

**Art. 2**

Per ottenere il patrocinio gratuito, l'istante deve provare lo stato di povertà ed il suo buon diritto nella controversia per cui dimanda l'assistenza giudiziale.

**Art. 3**

Lo stato di povertà si deve documentare col mezzo di un atto di notorietà assunto dall'ufficiale dello Stato Civile.

Il buon diritto, ossia la probabile vittoria della causa, dev'essere riconosciuta al Congresso Legale.

**Art. 4**

Il ricorso munito dei documenti sarà firmato da un procuratore legale e diretto alla Reggenza.

**Art. 5**

La Reggenza nominerà un relatore, il quale, presa cognizione della causa, è tenuto innanzi tutto a tentare un componimento.

Qualora la conciliazione non riesca, il relatore nella prima adunanza dei legali, farà la relazione della causa.

La Reggenza, chiusa la discussione, porrà a voti la dimanda.

La deliberazione sarà presa in segreto coll'intervento dei soli votanti, e a maggioranza di voti.

**Art. 6**

Il procuratore che ha firmato il ricorso, e le autorità giudiziarie non hanno voto deliberativo.

**Art. 7**

L'istanza per il patrocinio gratuito dal giorno della sua presentazione sospende la decorrenza dei termini per ogni effetto di legge, purchè debitamente registrata.

**Art. 8**

L'ammesso al patrocinio gratuito godrà del beneficio anche in secondo grado di giurisdizione se l'altra parte interpone l'appello.

**Art. 9**

Nel caso egli si renda appellante, deve ottenere una nuova ammissione nel modo espresso negli artt. 2, 3 e 4.

Il Congresso Legale in tal caso deve deliberare dopo aver ponderato specialmente i motivi della sentenza di primo grado ed i motivi dell'atto di appello.

**Art. 10**

Gli avvocati, i procuratori, i periti e qualunque altro esercente una professione liberale, debbono prestar gratuitamente l'opera loro alle persone ammesse al gratuito patrocinio.

In caso di rifiuto intercorrano nella multa di lire 100.

**Art. 11**

Le competenze dovute alla cancelleria e ai cursori, i diritti di bollo e registro saranno notati a debito.

**Art. 12**

Per la parte ammessa al patrocinio formato un fascicolo in carta libera eguale alla carta bollata nella dimensione e nel numero delle linee.

E' vietato alla controparte di fare qualsiasi atto o comparsa nel fascicolo relativo al patrocinato gratuitamente.

**Art. 13**

Gli onorari, le competenze e i diritti saranno repetibili soltanto dal soccombente non assistito gratuitamente.

**Art. 14**

Qualora la sentenza ordini in tutto o in parte la compensazione delle spese, queste saranno prelevate in tutto o in parte da ciò che il giudicato attribuisce a chi ha fruito del beneficio dei poveri.

**2 - Legge 11 dicembre 1974, n. 86 - Norme di attuazione del codice penale e di riforma della procedura penale**

*(omissis)*

**Titolo secondo**

**Capitolo II**

**Garanzie processuali**

**Art. 13**

Negli atti d'istruzione compiuti dal giudice i difensori delle parti hanno diritto, in materia di perizie:

1) a vedersi notificato il provvedimento di nomina e di formulazione dei quesiti, con termine fino al giorno di inizio delle operazioni peritali per presentare le proprie osservazioni e formulare quesiti aggiuntivi;

2) di vedersi assegnato un termine contestuale per nominare un consulente di parte: questi ha facoltà di assistere alle operazioni peritali e di presentare al perito d'ufficio deduzioni orali;

3) di essere presenti ogni qualvolta il perito compia le operazioni avanti al giudice ovvero venga inteso a chiarimento (1).

I difensori delle parti hanno inoltre diritto di presenziare all'interrogatorio dell'imputato, ai confronti cui lo stesso sia chiamato, agli esperimenti, agli accessi giudiziali, alle ricognizioni personali e reali. In tal caso il giudice dà avviso ai difensori del tempo e del luogo

fissato per l'espletamento degli atti con qualsiasi mezzo ed almeno 24 ore prima.

*(1) Sulla sospensione della prescrizione per il tempo necessario a svolgere la perizia, si veda infra la legge 11 dicembre 1974, n. 86, XV-1-Termini processuali.*

#### Note di giurisprudenza

Sulla integrazione di nullità ex art. 229, lett. c), in caso di mancati avvisi delle operazioni peritali al consulente tecnico di parte Giud. app. pen. Nobili ord. 16 febbraio 1993, Campodall'Orto, pp. 871/1987; Giud. app. pen. Gualtieri 8 ottobre 1997, Carlini, pp. 667/1994.

#### Art. 14

L'impedimento dei difensori, i quali hanno facoltà di nominare sostituti, non preclude o ritarda l'espletamento degli atti previsti nell'articolo precedente.

Nei casi di urgenza e di particolari esigenze istruttorie particolarmente motivate il giudice procede senza tener conto del termine e senza dare avviso.

#### Art. 15

Per la loro irripetibilità le ricognizioni personali e reali sono atti di esclusiva istruttoria giudiziale.

#### Art. 16

Nell'espletamento degli atti cui hanno diritto di assistere, i difensori possono fare osservazioni a verbale, sulle quali il giudice provvede immediatamente.

Nel corso degli interrogatori e dei confronti cui sia chiamato l'imputato, nonché durante le risposte dei testi rese in sede di ricognizione, i difensori delle parti non possono rivolgere domande fino a quando il giudice non dichiara esaurita la fase di attività diretta.

I difensori hanno diritto di chiedere copia dei verbali relativi agli atti cui hanno presenziato nonché delle relazioni e degli atti peritali che siano stati depositati in cancelleria.

#### Art. 17

I difensori delle parti sono tenuti al segreto sia per tutto quanto è avvenuto nel corso degli atti ai quali hanno presenziato sia per quanto concerne la copia dei verbali di detti atti loro rilasciata, fino al momento della pubblicazione del processo.

La violazione del segreto è punita a norma dell'art. 377 del codice penale.

3 - Decreto 26 aprile 1995, n. 56 - Ordinamento della professione di avvocato e notaio

### TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI DELL'ORDINE

#### OGGETTO DELLA PROFESSIONE

##### - Art. 1 -

*(Costituzione dell'Ordine ed istituzione dell'Albo)*

E' costituito l'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Hanno diritto di essere iscritti all'Ordine i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e notaio e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente Statuto.

E' istituito l'albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, le cui funzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991, n.28.

Hanno diritto di essere iscritti all'Albo gli avvocati e notai già iscritti all'Ordine che siano esenti dai motivi di incompatibilità previsti dal presente Statuto.

##### - Art. 2 - (Sede)

L'Ordine degli Avvocati e Notai ha sede nella Repubblica di San Marino presso il Tribunale Commissariale Civile e Penale.

L'Albo degli Avvocati e Notai è tenuto dall'Ordine degli Avvocati e Notai a tenore delle norme del presente Statuto e della Legge 20 febbraio 1991, n.28.

##### - Art. 3 - (Scopi)

L'Ordine degli Avvocati e Notai, nella piena autonomia sancita dalla Legge 20 febbraio 1991, n.28, che disciplina le libere professioni, non ha alcun fine di lucro e si propone di:

a) dettare, coordinare e far applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione di avvocato e notaio;

b) salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;

c) attuare le aspirazioni sociali della categoria e tutelarne gli interessi;

d) vigilare sullo svolgimento della professione forense e notarile, al fine di garantirne la correttezza, e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;

e) adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione forense e notarile;

f) agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale.

##### - Art. 4 - (Oggetto della professione)

L'avvocato e notaio esplica la propria attività professionale nell'ambito dell'oggetto che è definito come segue:

a) nell'esercizio delle funzioni di Notaio egli attribuisce pubblica fede a quanto attesta o certifica di aver personalmente eseguito o essere avvenuto in sua presenza; pertanto, a titolo meramente esemplificativo, riceve gli atti tra vivi e di ultima volontà, conserva gli atti da lui stesso rogati e quelli ricevuti in deposito, rilascia copie conformi, certificati ed estratti e svolge tutte le altre funzioni attribuite agli dalla legge e dalla consuetudine, rivestendo sempre, nell'esercizio di tali funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale;

b) nell'esercizio delle funzioni di Avvocato egli rappresenta, assiste e difende le parti in qualunque stato e grado del giudizio, civile, penale, amministrativo o fiscale, sia in sede giudiziaria, anche di conciliazione, che in sede arbitrale, svolge inoltre attività di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in ogni branca del diritto e può assumere incarichi di curatore o procuratore in procedure concorsuali o di liquidazione ed ogni altro incarico giudiziale rientrante nelle sue competenze.

## TITOLO II ISCRIZIONI ALL'ORDINE E ALL'ALBO

### - Art. 5 - (Iscrizione all'Ordine)

L'iscrizione all'Ordine degli Avvocati e Notai è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma che segue.

L'iscrizione all'Ordine degli Avvocati e Notai è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;
- b) avere residenza anagrafica ed effettiva nel territorio della Repubblica di San Marino;
- c) godere dei diritti civili;
- d) aver conseguito la laurea in giurisprudenza conferita da Università della Repubblica di San Marino o da altra Università i cui titoli di laurea siano riconosciuti dalla Repubblica;
- e) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al successivo art. 7.

Il venir meno, per qualunque motivo, anche di uno solo dei requisiti previsti nel comma precedente comporta la cancellazione dell'iscritto dall'Ordine.

L'iscritto che sia stato cancellato dall'Ordine per perdita di uno dei requisiti previsti nel secondo comma ha tuttavia diritto di essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio allegando i documenti comprovanti il riacquisto dei requisiti medesimi.

### - Art. 6 - (Iscrizione all'Albo)

L'iscrizione all'Albo degli Avvocati e Notai, alla quale consegue il diritto di esercitare la libera professione di Avvocato e Notaio, è disposta dal

Consiglio dell'Ordine, su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati:

a) i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma che segue;

b) un documento comprovante la stipula di polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso i terzi derivante dall'attività professionale, per massimali non inferiori a quelli stabiliti annualmente dal Consiglio dell'Ordine.

L'iscrizione all'Albo, e conseguentemente l'esercizio della professione di avvocato e notaio, sono incompatibili con:

a) qualsiasi altra professione svolta in modo continuativo ed in via principale;

b) la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società di persone, fatta eccezione per le società fra professionisti;

c) la titolarità di licenza per l'esercizio di attività industriale, artigianale, commerciale o agricola;

d) la qualità di dipendente pubblico o privato o di pensionato.

Sono eccettuati dall'incompatibilità di cui alla precedente lettera d) i professori ed i ricercatori delle Università e degli altri Istituti Superiori di grado universitario aventi rapporto di lavoro a tempo parziale, l'insegnante di diritto del Liceo, l'Avvocato d'Ufficio ed il Giudice Conciliatore.

Non possono inoltre iscriversi all'Albo ed esercitare la libera professione di avvocato e notaio coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie in qualità di Magistrati, così come previsto dalla Legge 28 ottobre 1992, n. 83, qualora non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di cessazione delle funzioni; tale incompatibilità temporanea non colpisce coloro che abbiano svolto le funzioni di Giudice Conciliatore e di Uditore Commissariale, nonché coloro che, fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, abbiano svolto le funzioni di Procuratore del Fisco.

L'iscrizione all'Albo e, conseguentemente, il diritto di esercitare la libera professione di Avvocato e Notaio sono sospesi di diritto per chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche per le quali è prevista l'incompatibilità con qualsiasi attività professionale.

L'iscrizione all'Albo e, conseguentemente, l'esercizio della libera professione sono subordinate alla prestazione di un giuramento, da rendersi di fronte al Deputato alla Giustizia e al Presidente del Consiglio dell'Ordine, col quale l'iscrivendo si impegna a svolgere la professione di avvocato e notaio con onestà, lealtà e correttezza, nel rispetto del presente Statuto e delle norme deontologiche in particolare.

### - Art. 7 - (Abilitazione)

L'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato e Notaio è concessa a chi abbia sostenuto e superato con esito positivo l'apposito esame dinanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

I membri della Commissione Esaminatrice debbono essere scelti tra i laureati in giurisprudenza che per almeno 5 anni abbiano esercitato nella Repubblica di San Marino le funzioni di Giudice o la professione di Avvocato e Notaio.

Il Congresso di Stato, il Deputato alla Giustizia ed il Consiglio dell'Ordine, oltre ai membri effettivi, nominano altrettanti supplenti cui compete la funzione di sostituire i membri effettivi che, per qualunque motivo, si trovino nell'impossibilità di prendere parte alle operazioni d'esame.

Coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione debbono farne domanda al Consiglio dell'Ordine allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 e l'espletamento del tirocinio professionale previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

L'esame ha carattere teorico e pratico comportando la verifica delle conoscenze acquisite nel corso della formazione nonché delle attitudini dimostrate nel periodo di pratica.

L'esaminando dovrà sostenere due prove scritte, articolate nel modo che segue:

a) una, riguardante prevalentemente l'attività di avvocato, costituita da uno o più temi vertenti sulle seguenti materie:

- diritto e procedura civile;
- diritto e procedura penale;
- diritto amministrativo;

b) una seconda, riguardante prevalentemente l'attività notarile, costituita da uno o più temi vertenti sulla redazione di atti notarili.

Il candidato è tenuto altresì a sostenere una prova orale sulle seguenti materie:

- diritto costituzionale
- diritto e procedura civile (diritto comune)
- diritto e procedura penale
- diritto amministrativo.

Almeno quattro mesi prima della data fissata per lo svolgimento della sessione d'esame la Commissione esaminatrice è tenuta a pubblicare il programma analitico delle materie d'esame in modo da specificare quali parti delle discipline siano oggetto della prova.

L'esame ha cadenza semestrale e si svolge fra il 10 ed il 20 dei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno; all'esame sono ammessi solamente coloro che ne abbiano fatto domanda rispettivamente entro il 31 maggio ed il 30 novembre.

Onde evitare dubbi sull'imparzialità dei commissari, la loro nomina è effettuata, eventualmente sotto forma di semplice conferma, per ogni sessione di esami.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà ad emettere un regolamento che detti una precisa disciplina delle formalità e delle procedure da adottarsi nell'espletamento delle operazioni d'esame.

- Art. 8 -  
(Tirocinio)

Coloro che intendono effettuare il tirocinio professionale debbono darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine; alla comunicazione debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettere a), b), c) e d).

Il tirocinio è articolato e deve essere espletato nel modo che segue:

1. svolgimento di un periodo di pratica presso uno studio legale e notarile della durata di ventiquattro mesi;

2. assistenza ad un numero minimo di trenta udienze in cause civili, trenta udienze in cause penali, dieci udienze in cause amministrative;

3. frequenza dei corsi teorico-pratici organizzati annualmente dall'Istituto Giuridico con la collaborazione dell'Ordine.

Gli attestati comprovanti l'espletamento della pratica di cui al punto 1) del comma che precede sono rilasciati dai titolari degli studi legali-notarili, i quali hanno l'obbligo di accettare almeno un tirocinante; la regolamentazione delle modalità del tirocinio sarà stabilita dal Consiglio dell'Ordine. Gli attestati comprovanti l'assistenza alle udienze di cui al punto 2) sono rilasciati dai Giudici residenti in Repubblica. Gli attestati comprovanti la frequenza dei corsi di cui al punto 3) sono rilasciati dall'Istituto Giuridico.

I praticanti sono iscritti nell'apposito Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine, che provvederà al suo aggiornamento con cadenza almeno trimestrale.

I praticanti, regolarmente iscritti all'apposito Registro e che non versino in alcuna delle incompatibilità previste nell'art. 6, dopo 12 mesi di effettivo espletamento del tirocinio, possono patrocinare le controversie innanzi al Giudice Conciliatore e occuparsi stragiudizialmente di questioni che non superino per valore la competenza di quest'ultimo Giudice.

Al completamento del tirocinio professionale i praticanti possono sostenere l'esame di abilitazione di cui al precedente art. 7.

Tutti i termini relativi alla durata del tirocinio si computano con decorrenza dalla data di iscrizione al Registro dei Praticanti.

### TITOLO III REGOLE DEONTOLOGICHE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E NOTAIO

- Art. 9 -  
(Doveri generali)

Ciascun iscritto all'Ordine, anche al di fuori dell'esercizio della professione di avvocato e notaio, deve tenere una condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità ed alla probità che si addicono alle sue funzioni.

### CAPO I DOVERI DELL'AVVOCATO

#### SEZIONE I

## DOVERI DELL'AVVOCATO NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

### - Art. 10 - (Doveri)

L'Avvocato, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve:

- a) svolgere la propria attività professionale con lealtà, integrità morale e correttezza;
- b) svolgere con fedeltà gli incarichi affidatigli dal cliente, fornendogli, se richiesto, tutte le informazioni sull'attività in corso;
- c) adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e curare costantemente la propria preparazione professionale;
- d) conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati;
- e) mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale;
- f) prestare la propria attività difensiva quando ne sia richiesto dagli Organi Giudiziari in base alle leggi vigenti;
- g) evitare situazioni di incompatibilità o comunque dichiararle al cliente;
- h) rispettare ed applicare la legislazione vigente in materia di onorari per le proprie prestazioni professionali;
- i) rispettare le norme deontologiche degli ordini forensi di altri stati quando si trovi ad operare, anche indirettamente, in altri stati o quando entri in contatto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente statuto o con norme inderogabili dell'ordinamento sammarinese.

### - Art. 11 - (Divieti)

E' fatto divieto all'avvocato:

- a) di pubblicizzare in qualsiasi forma la propria attività professionale;
- b) di accaparrare la clientela offrendo prestazioni professionali a mezzo agenzie o procacciatori;
- c) di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale, indipendentemente dall'integrazione di una condotta illecita civilmente o penalmente;
- d) di minacciare alla controparte azioni od iniziative del tutto sproporzionate e vessatorie;
- e) di convenire il patto di quota lite;
- f) di assistere parti che abbiano interessi contrapposti;
- g) di prestare la propria opera in controversie, anche se deferite alla decisione di arbitri, nelle quali possano essere usati come prove atti da lui rogati o autenticati nell'esercizio dell'attività notarile o si discuta della validità di tali atti.

## SEZIONE II DOVERI DELL'AVVOCATO NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

### - Art. 12 - (Comportamento)

Al fine di rendere più sereno e corretto lo svolgimento dell'attività professionale, l'avvocato deve mantenere sempre nei rapporti con i colleghi un comportamento ispirato alla lealtà ed al rispetto.

L'avvocato deve comunque tenere sempre rigorosamente riservati i rapporti professionali avuti coi colleghi.

### - Art. 13 - (Contatti con la controparte)

Sia nell'attività giudiziale che in quella stragiudiziale, l'avvocato non può mettersi in contatto con la controparte se questa è assistita da altro legale.

In particolare la corrispondenza deve essere inviata al legale della controparte, salvo casi eccezionali in cui comunque quest'ultimo deve essere informato con invio per conoscenza della missiva.

### - Art. 14 - (Divieto di apprezzamenti negativi)

E' fatto divieto all'avvocato di esprimere apprezzamenti di carattere negativo sui colleghi, al fine di sviare la clientela.

## SEZIONE III DOVERI DELL'AVVOCATO NEI RAPPORTI CON GLI ORGANI GIUDIZIARI

### - Art. 15 - (Rapporti coi Magistrati)

I rapporti con i Magistrati devono essere improntati alla dignità ed al rispetto - quali si convengono alle rispettive funzioni.

### - Art. 16 - (Rapporti col personale dell'Amministrazione)

I rapporti con il personale della pubblica amministrazione debbono essere improntati a reciproco rispetto.

### - Art. 17 - (Divieto di testimonianza)

E' fatto divieto all'avvocato di deporre come testimone su fatti appresi o su atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della propria attività professionale.

## CAPO II DOVERI DEL NOTAIO

### - Art. 18 - (Correttezza)

Il Notaio esercita le proprie funzioni in qualità di pubblico ufficiale secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

### - Art. 19 - (Doveri)

Il Notaio nell'esercizio delle proprie funzioni deve:

- a) mantenere costantemente la propria indipendenza ed autonomia;
- b) adempiere al proprio ministero con la massima diligenza;
- c) mantenere rapporti corretti con i colleghi;
- d) applicare gli onorari ed i diritti accessori nella misura stabilita dal tariffario vigente;
- e) astenersi rigorosamente da comportamenti di illecita concorrenza;
- f) indicare nella propria parcella le singole voci del tariffario e specificare le spese sostenute;
- g) curare che gli atti da rogare o da autenticare non siano contrari a norme imperative o all'ordine pubblico dello stato in cui gli atti stessi debbano dispiegare i loro effetti.

### - Art. 20 - (Divieti)

E' fatto divieto al Notaio:

- a) di pubblicizzare in qualsiasi forma la propria attività professionale;
- b) di accaparrare la clientela offrendo prestazioni a mezzo di agenzie o procacciatori;
- c) di ricevere o autenticare atti che possano essere usati come prove in controversie, anche compromesse in arbitri, nelle quali stia esplicando la propria attività di avvocato;
- d) di esercitare le proprie funzioni al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino.

## TITOLO IV ORGANI DELL'ORDINE

### - Art. 21 - (Organi)

Sono Organi dell'Ordine:

1. l'Assemblea;
2. il Presidente;
3. il Consiglio;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche all'interno dell'Ordine sono del tutto gratuite e pertanto coloro che sono chiamati a ricoprirle non hanno diritto a retribuzione alcuna.

## CAPO I ASSEMBLEA

### - Art. 22 - (Definizione)

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Ordine che abbiano eseguito il versamento delle quote sociali.

Gli iscritti all'Albo Professionale hanno diritto al voto su ciascun argomento. Gli iscritti all'Ordine ma non all'Albo hanno diritto di partecipare alle assemblee senza voto e di ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni indirizzati agli iscritti, nonché di partecipare alle iniziative di carattere culturale e professionale.

### - Art. 23 - (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre di ogni anno ed ha le seguenti competenze:

1. discute e approva o modifica il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
2. provvede alla elezione dei membri del Consiglio;
3. elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, scegliendoli fra gli iscritti a Ordini o Collegi professionali sammarinesi;
4. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto inoltrandole agli organi competenti;
5. discutere e deliberare su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell'Ordine che dal presente statuto e dalla legge sia riservato alla sua competenza.

### - Art. 24 - (Avviso di convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, telegramma o telefax, da spedirsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione, nella quale debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nella stessa lettera debbono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, da tenersi nell'eventualità che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di iscritti all'Albo richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea. La seconda convocazione deve essere fissata almeno mezz'ora dopo la prima.

### - Art. 25 - (Convocazione obbligatoria)

Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio dei Revisori o da almeno un quinto degli iscritti all'Albo e nella domanda vengono indicati gli argomenti da trattare.

Se il Presidente non provvede entro i quindici giorni successivi alla domanda, il Collegio dei Revisori o gli iscritti all'Albo richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

- Art. 26 -

*(Validità delle convocazioni e delle deliberazioni)*

L'Assemblea quando sia stata regolarmente convocata, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti all'Albo ed, in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera comunque a maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

L'Assemblea, salve le formalità di convocazione che siano inderogabilmente prescritte dalla legge, si reputa in ugual modo regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità previste dal presente Statuto, quando in essa sono presenti tutti gli iscritti all'Albo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.

- Art. 27 -

*(Adempimenti iniziali)*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di impedimento di questi, da un iscritto all'Albo eletto fra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

- Art. 28 -

*(Modalità di svolgimento delle Assemblee)*

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da processo verbale contestualmente redatto dal Segretario del Consiglio sull'apposito libro, sotto la responsabilità del Presidente, e da entrambi sottoscritto.

Nel verbale debbono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli iscritti.

- Art. 29 -

*(Rinnovo delle cariche)*

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti è

convocata dal Presidente ed ha luogo entro i due mesi precedenti la scadenza e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 27, 28, 29 e 30 della Legge 20.02.1991, n. 28.

## CAPO II CONSIGLIO

- Art. 30 -

*(Definizione)*

L'Ordine è retto da un Consiglio composto da cinque membri.

Il Consiglio dura in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti dopo la scadenza del Consiglio.

Il Consigliere deceduto, dimesso o decaduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

- Art. 31 -

*(Poteri)*

Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla Legge 20.02.1991, n. 28, e può comunque fare tutto quanto sia reputato necessario od utile per il raggiungimento degli scopi dell'Ordine, a meno che non si tratti di funzioni che dalla Legge o dal presente Statuto sono riservate alla competenza di altri organi o di altri enti.

In particolare il Consiglio deve svolgere le seguenti funzioni, rientranti nella sua specifica competenza:

1. cura la tenuta dell'Albo, dell'elenco degli iscritti all'Ordine e del Registro dei Praticanti e dispone le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti, dandone tempestiva comunicazione al Dicastero alla Giustizia, alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, alla Segreteria agli Affari Interni, alla Segreteria agli Affari Esteri, al Tribunale Commissariale, al Tribunale Amministrativo, all'Ufficio del Registro, all'Ufficio Tributario e all'Istituto per la Sicurezza Sociale;

2. cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione legale e notarile e ne tutela l'indipendenza ed il decoro;

3. opera per reprimere l'esercizio abusivo della professione e vigila sull'uso del titolo professionale;

4. esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo;

5. si adopera per il rispetto delle norme deontologiche dettate dal Titolo III del presente Statuto, fornendone all'occorrenza l'interpretazione più consona allo spirito della professione legale e notarile, e fissa all'occorrenza nuovi principi deontologici;

6. si adopera per facilitare l'aggiornamento ed il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti nonché lo studio di argomenti di interesse professionale, promuovendo e favorendo ogni valida iniziativa in tal senso;

7. tutela gli interessi generali della categoria e, a tal fine, può anche agire o essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile nei processi penali;

8. propone alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali, le loro modifiche ed il loro aggiornamento;

9. esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali;

10. delibera la convocazione dell'Assemblea dell'Ordine quando sia obbligatorio a norma di legge e del presente Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed inoltre quando sia richiesto da un quinto degli iscritti all'Ordine o dal Collegio dei Revisori, così come previsto nel precedente art. 25;

11. stabilisce l'ammontare delle tasse di iscrizione e dei contributi annui a carico degli iscritti all'Ordine e all'Albo, nonché delle tasse per il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri sulle liquidazioni dei compensi professionali, in modo tale da coprire, rispettivamente, le spese necessarie per il funzionamento dell'Ordine, così come previste nel Bilancio preventivo, e quelle conseguenti alla formazione del documento da rilasciare;

12. si adopera per la composizione delle controversie fra gli iscritti all'Albo e tra questi ed i loro clienti;

13. provvede all'amministrazione dei beni dell'Ordine e alla gestione finanziaria e compila annualmente il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo;

14. designa i propri rappresentanti in organismi, commissioni, enti e simili, sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale.

Sulle domande di iscrizione all'Ordine o all'Albo il Consiglio Direttivo deve deliberare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

- Art. 32 -

(Presidente, Segretario e Tesoriere)

Il Consiglio elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Ordine e le altre attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente Statuto.

Al Segretario competono la redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, la materiale esecuzione delle iscrizioni all'Ordine, all'Albo e al Registro dei Praticanti, la conservazione della documentazione, il rilascio di certificati ed ogni altra incombenza di carattere amministrativo.

Al Tesoriere competono la tenuta delle scritture contabili, l'esecuzione dei pagamenti, la riscossione delle tasse di iscrizione e degli altri crediti dell'Ordine, la tenuta della cassa, nonché ogni altra incombenza inerente alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ordine.

- Art. 33 -

(Convocazione)

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera, telegramma, telex o telefax, da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

- Art. 34 -

(Validità delle sedute)

Le sedute del Consiglio, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; esse sono comunque validamente costituite, anche senza l'adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

- Art. 35 -

(Deliberazioni)

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio debbono constare da verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

### CAPO III

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 36 -

(Definizione)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile dell'Ordine.

Il Collegio verifica pertanto la regolare tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere sia sul Bilancio preventivo che su quello consuntivo.

- Art. 37 -

(Composizione)

Il Collegio dei Revisori è composto di due Revisori effettivi che rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Il Revisore decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.



- Art. 38 -

(Partecipazione alle riunioni degli altri organi)

I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle Assemblee degli iscritti ed alle riunioni del Consiglio.

I Revisori non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

**TITOLO IV  
AZIONE DISCIPLINARE**

- Art. 39 -

(Sanzioni)

Il Consiglio dell'Ordine può dar corso all'azione disciplinare nei confronti dell'Avvocato e Notaio iscritto all'Albo che, nell'esercizio della sua attività professionale, in qualunque modo abbia recato nocumento alla propria dignità professionale ovvero al decoro ed indipendenza della classe forense e notarile ovvero che venga meno ai doveri della professione, adottando, se ne ravvisi la responsabilità, a seconda della gravità dell'infrazione, ed applicando in quanto possibile il principio della gradualità, una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 47 della Legge 20.02.1991, n. 28 (1);

b) censura, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 48 della Legge 20.02.1991, n. 28 (2);

c) sospensione dell'esercizio professionale, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 49 della Legge 20.02.1991, n. 28 (3);

d) cancellazione dall'Albo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 50 della Legge 20.02.1991, n. 28 (4);

e) radiazione dalla professione, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 51 della Legge 20.02.1991, n. 28 (5).

(1) L'art. 47 prevede:

*"Il richiamo è disposto in caso di infrazione scusabile e di lieve entità: esso consiste nel rilievo della non conformità del comportamento dell'interessato ai principi di assoluta correttezza e di pieno rispetto della etica professionale e nell'avvertimento a non persistere nel comportamento medesimo ed è comunicato al professionista per iscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o del Collegio.*

*Il richiamo è strettamente personale e non può essere oggetto di divulgazione o pubblicazione.*

*Il provvedimento del richiamo è deliberato senza l'osservanza delle norme relative al procedimento disciplinare: il professionista tuttavia può, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere che sia instaurato regolare procedimento disciplinare."*

(2) L'art. 48 prevede:

*"La censura è disposta nel caso di infrazione che, pur se di rilevante entità, non è tale da ledere la dignità del professionista o il decoro della categoria di appartenenza e comporta il convincimento, desunto dalla gravità del fatto, dal grado di responsabilità, dai precedenti disciplinari e dal comportamento successivo, che l'incolpato non incorrerà in altra infrazione: essa consiste nel biasimo formale per la mancanza commessa ed è disposta con l'osservanza delle norme di cui all'art. 52."*

(3) L'art. 49 prevede:

*"La sospensione dall'iscrizione all'albo è disposta nel caso di infrazione grave e tale da ledere la dignità del professionista o il decoro e l'indipendenza della categoria di appartenenza: essa consiste nel divieto temporaneo di esercizio della professione e nella relativa perdita di anzianità di iscrizione all'albo, per un periodo da un mese a due anni. Nel periodo di sospensione il professionista non partecipa alle manifestazioni della vita associativa dell'Ordine o del Collegio, ed in particolare non gode dell'elettorato attivo e passivo.*

*La sospensione è disposta anche in caso di prolungata morosità del professionista nel versamento dei contributi dovuti all'Ordine o Collegio di appartenenza."*

(4) L'articolo 50 prevede:

*"La cancellazione dall'albo è disposta nel caso in cui l'iscritto abbia, con il suo comportamento, gravemente compromesso la propria dignità professionale o il decoro e l'indipendenza della categoria di appartenenza ovvero, dopo aver subito per due volte la sanzione della sospensione, abbia commesso altra grave infrazione: la cancellazione consiste nel divieto permanente di esercizio della professione e nella cessazione della appartenenza all'Ordine o Collegio professionale.*

*La cancellazione può essere altresì disposta nel caso in cui l'iscritto, sospeso per morosità ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, persista nell'inadempienza ai suoi obblighi contributivi."*

(5) L'art. 51 prevede:

*"La radiazione dalla professione è disposta nel caso in cui l'iscritto abbia riportato con sentenza irrevocabile, condanna per misfatto per un periodo superiore a due anni, alla pena della prigionia, ovvero per lo stesso periodo alla interdizione dai pubblici uffici o alla interdizione dalla professione.*

*Importa, di diritto, la radiazione: la condanna, con sentenza irrevocabile, ad uno dei reati previsti dagli articoli 295, 296, 354, 358, 361 del Codice Penale, qualunque sia la pena applicata in concreto.*

- Art. 40 -

(Procedimento disciplinare)

Il Consiglio dell'Ordine, ove abbia notizia di un'infrazione disciplinare commessa da un iscritto all'Albo, dopo aver compiuto una verifica della fondatezza della notizia, provvede nel più breve tempo a convocare l'iscritto stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale gli debbono essere contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata l'infrazione e debbono essere indicate le norme di cui è supposta la violazione.

La lettera raccomandata deve essere spedita all'iscritto, presso la sua residenza anagrafica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e, in caso di mancato recapito, la lettera dovrà essere nuovamente spedita, fissando eventualmente altra data di convocazione, se ciò sia necessario per il rispetto del suddetto termine. Ove il recapito della lettera raccomandata si riveli impossibile, il Consiglio provvede alla convocazione con notifica, da eseguirsi per mezzo dell'Ufficio Cursorile, nelle forme degli atti giudiziari in materia penale.

Il convocato deve comparire personalmente dinanzi al Consiglio, facendosi assistere eventualmente da un avvocato di sua fiducia, può, anche prima della data fissata per la convocazione, prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti e degli altri elementi probatori del procedimento disciplinare, produrre documenti, indurre testi, chiedere perizie ed altri mezzi di prova, depositare memorie, chiedere un rinvio e addurre ogni altro elemento utile alla sua difesa; se il

convocato tuttavia non compare, il Consiglio, dopo aver accertato la regolarità della convocazione, può proseguire il procedimento disciplinare anche in sua assenza.

Una volta acquisiti tutti gli incumbenti e gli altri elementi eventualmente addotti dall'iscritto, il Consiglio dell'Ordine, ove ritenga che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, applica la sanzione per essa prevista.

Le deliberazioni concernenti sanzioni debbono essere chiaramente ed esaurientemente motivate e di esse è data immediata comunicazione all'iscritto cui sono state applicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi presso la sua residenza anagrafica o presso il domicilio da lui eletto.

- Art. 41 -  
(Ricorsi)

Contro le delibere con le quali sono state irrogate sanzioni è ammesso ricorso per opposizione allo stesso Consiglio dell'Ordine entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, adeguatamente motivato, deve essere inviato al Consiglio presso la sede dell'Ordine a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso per opposizione il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi.

Contro le medesime delibere di cui al primo comma è comunque ammesso anche ricorso gerarchico immediato alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, che deve essere adeguatamente motivato e contenere precisa indicazione degli elementi probatori su cui si fonda, deve essere inviato alla Commissione a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso gerarchico la Commissione delibera entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della lettera con la quale il ricorso è stato interposto.

Ove la Commissione non si pronunci entro il termine fissato dal comma che precede, il ricorso si intende accolto.

Il ricorso per opposizione non sospende il termine per il ricorso gerarchico.

Le delibere con le quali il Consiglio irroga sanzioni disciplinari, se non sono state impugnate, divengono esecutive dopo la scadenza del termine per il ricorso alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle delibere del Consiglio con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari.

Le delibere emesse per decidere i ricorsi, sia dal Consiglio dell'Ordine che dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, debbono comunque essere anch'esse chiaramente ed esaurientemente motivate.

- Art. 42 -

(Comunicazione della sanzione agli Organi competenti)

Il Presidente è tenuto a trasmettere le deliberazioni definitive del Consiglio concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del superiore art. 40, agli interessati, al Dicastero alla Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

- Art. 43 -

(Procedimento per la sanzione del richiamo)

Il procedimento disciplinare delineato nei precedenti artt. 39, 40, 41 e 42, non si applica normalmente quando si tratti di infrazioni disciplinari scusabili e di lieve entità, per le quali il Consiglio dell'Ordine ritenga di dover adottare la sanzione del richiamo.

In tal caso il procedimento disciplinare è instaurato solamente a richiesta dell'iscritto richiamato, così come stabilito dall'art. 47 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

## TITOLO V BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

- Art. 44 -

(Bilancio preventivo e Conto consuntivo)

Il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo sono compilati con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla redazione del Bilancio preventivo dell'esercizio futuro e del Conto consuntivo dell'esercizio decorso.

Nel primo semestre di ogni anno il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo sono sottoposti all'Assemblea dell'Ordine per la loro approvazione.

- Art. 45 -

(Redazione del Conto consuntivo)

Il Conto consuntivo tiene conto di tutte le entrate e di tutte le uscite verificatesi nel corso dell'esercizio.

Le entrate e le uscite debbono essere annotate su apposito registro.

## TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

### CAPO I ISCRIZIONE ALL'ORDINE E ALL'ALBO PER GLI AVVOCATI E NOTAI GIÀ ISCRITTI ALL'ALBO DEI DIFENSORI E ALL'ALBO DEI NOTAI

- Art. 46 -

*(Iscrizione degli Avvocati e Notai già iscritti agli Albi  
previgenti)*

Tutti gli avvocati e notai che alla data di entrata in vigore del presente Decreto sono già iscritti all'Albo dei Notai e all'Albo dei Difensori, tenuti ai sensi delle leggi previgenti, sono iscritti all'Ordine degli Avvocati e Notai e al relativo Albo, senza necessità del tirocinio, di cui all'art. 8, e dell'esame di abilitazione, di cui all'art. 7, con le modalità previste negli articoli che seguono.

Sono parimenti ammessi all'iscrizione all'Ordine ed all'Albo degli Avvocati e Notai, senza necessità di tirocinio e di esame, anche coloro che, in base alle leggi previgenti, erano iscritti al solo Albo dei Difensori o al solo Albo dei Notai, con le stesse modalità previste negli articoli che seguono, in quanto applicabili; in tal caso essi potranno esercitare la sola attività di avvocato, se precedentemente erano iscritti al solo Albo dei Difensori, o la sola attività di notaio, se precedentemente erano iscritti al solo Albo dei Notai. Della limitazione di attività deve essere fatta apposita menzione nell'Albo.

- Art. 47 -

*(Domanda di iscrizione e documenti da allegare)*

Coloro che intendono essere iscritti all'Ordine degli Avvocati e Notai ed eventualmente anche al relativo Albo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, debbono farne richiesta al Commissario Straordinario di cui all'art. 54 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28, presentando apposita domanda presso il Tribunale Commissariale entro i due mesi successivi all'entrata in vigore del presente Statuto; alla domanda debbono essere allegati i documenti comprovanti l'iscrizione all'Albo dei Notai e all'Albo dei Difensori, il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 5, ad eccezione di quelli di cui alle lettere d) ed e), per l'iscrizione all'ordine, ed eventualmente anche i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6, per l'iscrizione all'Albo, fatto salvo quanto previsto nell'art. 55.

Coloro che chiedono l'iscrizione ai sensi del secondo comma dell'art. 46 debbono allegare i documenti comprovanti l'iscrizione al solo Albo dei Difensori o al solo Albo dei Notai.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma che precede, il Commissario Straordinario, esaminate le domande, provvede a compilare l'elenco di quanti risultino in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Ordine e l'elenco di quanti risultino in possesso anche dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

- Art. 48 -

*(Assemblea per la nomina del Consiglio dell'Ordine e  
del Collegio dei  
Revisori dei Conti)*

Entro i quindici giorni successivi alla formazione degli elenchi di cui all'ultimo comma

dell'articolo precedente, il Commissario Straordinario provvede a convocare l'Assemblea di coloro che sono iscritti in tali elenchi onde procedere all'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è inviata a tutti coloro che sono iscritti negli elenchi con le modalità previste nell'art. 24; la data della riunione non può essere fissata a più di venti giorni dalla data di spedizione della convocazione.

L'Assemblea nomina il Presidente della riunione e procede all'elezione del Consiglio e dei Revisori con le stesse modalità stabilite negli artt. 22 e 55.

Gli iscritti negli elenchi, ai fini elettorali, sono considerati rispettivamente come iscritti all'Ordine ed eventualmente anche all'Albo.

Il Consiglio dell'Ordine provvede, come primo atto, a fissare in via provvisoria le tasse di iscrizione, il contributo annuo ed il massimale assicurativo, di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), e procede quindi alla formale iscrizione all'Ordine, ed eventualmente anche all'Albo, di quanti abbiano effettuato il versamento delle tasse e dei contributi ed abbiano prodotto il documento comprovante la stipula della polizza assicurativa.

In attesa dell'iscrizione all'Ordine e all'Albo, così come disciplinati dal presente Capo, gli avvocati e notai iscritti agli albi tenuti ai sensi delle leggi previgenti possono continuare ad esercitare la professione per un periodo massimo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

**CAPO II**

**NORME TRANSITORIE PER I PRATICANTI**

- Art. 49 -

*(Completamento del tirocinio ed esame di abilitazione)*

Coloro che all'entrata in vigore del presente decreto abbiano già iniziato il tirocinio ai sensi della Legge 31 ottobre 1968 n. 39 e della Legge 4 maggio 1979 n. 24, completano il tirocinio e sostengono il relativo colloquio secondo le modalità fissate dalle citate leggi.

**CAPO III**

**NORME TRANSITORIE PER GLI ISCRITTI  
ALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

- Art. 50 -

*(Durata del tirocinio per gli iscritti alla facoltà di  
Giurisprudenza)*

Coloro che all'entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in giurisprudenza sono tenuti, ai fini del conseguimento dell'idoneità professionale e conseguente iscrizione all'Ordine, allo svolgimento del tirocinio così come disciplinato dalle Leggi n. 39/1968 e n. 24/1979 ed al superamento del

colloquio dalle citate leggi previsto. Il periodo di tirocinio in tale ipotesi è di diciotto mesi. Sono tenuti inoltre alla frequenza dei corsi organizzati dall'Istituto Giuridico secondo modalità che tengano conto degli impegni lavorativi degli aspiranti.

La presente norma transitoria cessa di aver vigore il 31 dicembre 2002.

#### CAPO IV AVVOCATI E NOTAI STRANIERI

##### - Art.51 -

*(Esercizio dell'attività da parte di avvocati stranieri)*

Gli avvocati e procuratori stranieri, purché, regolarmente abilitati all'esercizio della professione nello Stato da cui provengono, possono svolgere in territorio sammarinese, con carattere di temporaneità, le funzioni di cui all'art. 4, lettera b) alle seguenti condizioni:

a) che lo Stato da cui essi provengono conceda analoga facoltà agli avvocati sammarinesi

b) che essi agiscano di concerto con un avvocato sammarinese iscritto all'Albo, presso il quale debbono eleggere domicilio;

c) che, prima dell'inizio dell'attività, essi abbiano inviato al Presidente del Consiglio dell'Ordine, a mezzo di lettera raccomandata A.R., apposita comunicazione nella quale debbono essere indicati i dati anagrafici e professionali e il nome dell'avvocato sammarinese presso il quale hanno eletto domicilio;

d) che essi rispettino le norme deontologiche dettate dal presente Statuto.

##### - Art. 52 -

*(Atti rogati o autenticati da notai stranieri)*

I notai stranieri non possono esercitare le loro funzioni nel territorio della Repubblica di San Marino.

Agli atti rogati o autenticati all'estero da notai stranieri è tuttavia accordata piena efficacia anche in territorio sammarinese purché, non siano contrari a norme imperative o all'ordine pubblico ed a condizione che lo Stato estero cui appartiene il notaio straniero riconosca analoga efficacia agli atti rogati o autenticati da notai sammarinesi a parità di condizioni.

##### - Art.53 -

*(Accordi internazionali)*

Nelle materie disciplinate dai due articoli che precedono è comunque fatto salvo quanto previsto in eventuali accordi internazionali conclusi dalla Repubblica di San Marino.

#### CAPO V NORME FINALI

##### - Art. 54 -

*(Ricorsi)*

Contro i provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario e dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del Capo I del presente Titolo sono ammessi il ricorso per opposizione ed il ricorso al Tribunale Amministrativo così come disciplinati dalla Legge 28 giugno 1989, n.68.

##### - Art.55 -

*(Deroghe transitorie al regime delle incompatibilità)*

Possono essere iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai, ai sensi di quanto disposto nel Capo I del presente titolo:

a) in deroga alle incompatibilità previste dall'art.6, secondo comma, lettere a) e c), gli avvocati e notai, già iscritti all'Albo dei Notai e all'Albo dei Difensori che all'entrata in vigore del presente Statuto sono titolari di licenza almeno dal 27 marzo 1992;

b) in deroga all'incompatibilità prevista dall'art.6, secondo comma, lettera d), gli avvocati e notai, già iscritti all'Albo dei Notai e all'Albo dei Difensori, che siano pensionati in base al regime delle pensioni statali di cui alla Legge 8 marzo 1927, n. 7.

##### - Art. 56 -

*(Abrogazioni)*

Sono abrogate le Leggi 1 dicembre 1967, n. 50, 1 dicembre 1967, n. 51, 1 dicembre 1967, n. 52, e 1 dicembre 1967, n. 53, le quali continueranno tuttavia a trovare applicazione come tariffe professionali fino a che non vengano sostituite dalle nuove predisposte dall'Ordine ed approvate dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni così come previsto dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Le norme contenute nel presente Statuto e nella Legge 20 febbraio 1991, n. 28, in materia di sanzioni disciplinari si applicano alle sole infrazioni disciplinari commesse successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto.

##### - Art. 57 -

*(Avvocatura dello Stato)*

Gli Avvocati e Notai appartenenti all'Avvocatura dello Stato non sono soggetti alla disciplina dettata dal presente Statuto.

Essi sono tuttavia tenuti a rispettare le regole deontologiche previste nel Titolo III del presente Statuto, in quanto non contrastanti con norme inderogabili sul pubblico impiego che contengano una diversa disciplina della loro attività professionale.

##### - Art. 58 -

*(Entrata in vigore del presente Statuto)*

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto Reggenziale col quale è concesso il riconoscimento giuridico all'Ordine degli Avvocati e Notai.

4 - Decreto 15 luglio 1996, n. 96 - Tariffari per la professione di avvocato e notaio

## TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

*(Diritto dell'avvocato al pagamento di onorari, spese ed indennità)*

L'avvocato, per le prestazioni eseguite in sede giudiziaria, civile, sia contenziosa che non contenziosa, penale ed amministrativa, ha diritto di percepire gli onorari, di cui alle allegate tabelle, nonché il rimborso delle spese sostenute, purché documentate.

È tuttavia ammesso anche il rimborso in via forfetaria di spese varie e generali di cancelleria, segreteria e studio (per dattiloscritture, fotocopie, accessi, postali, telefoniche, etc.), seppure non documentate, in misura non superiore al 20% del totale degli onorari.

All'avvocato che, per l'espletamento delle sue funzioni, sia costretto a trasferirsi al di fuori del territorio della Repubblica, oltre agli onorari per le prestazioni compiute ed al rimborso delle spese, spetta altresì un'indennità da £.100.000 a £.800.000, per ogni giornata o frazione di giornata, da stabilirsi in proporzione al tempo che egli ha dovuto trascorrere fuori territorio ed in base al valore della causa.

Spetta inoltre all'avvocato il diritto di posizione d'archivio, da stabilirsi, per ogni causa, a seconda del valore della pratica e del volume del relativo fascicolo, da un minimo di £.30.000 ad un massimo di £.150.000.

### Art. 2

*(Diritti dell'avvocato nei confronti del cliente)*

L'avvocato ha sempre diritto di percepire dal cliente gli onorari, le indennità e le spese di cui all'articolo che precede, indipendentemente dalle statuizioni adottate dal giudice in materia di spese del giudizio.

Nei giudizi iniziati ma non terminati il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato gli onorari, le indennità e le spese per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

L'avvocato può comunque richiedere congrui fondi per le spese ed acconti per gli onorari.

### Art. 3

*(Determinazione degli onorari)*

Gli onorari debbono essere determinati, fra i minimi ed i massimi stabiliti dalle tabelle allegate per ciascuna prestazione, tenendo presenti:

- la natura ed il valore della controversia,
- la difficoltà e la quantità delle questioni trattate,
- l'urgenza richiesta nell'intervento dell'avvocato;

- la lunga durata della procedura, quando essa non è addebitabile all'avvocato.

Nelle cause di straordinaria importanza per la difficoltà delle questioni giuridiche trattate, per la complessità della procedura ed in quelle che rivestono carattere di assoluta novità per la giurisprudenza sammarinese, nonché in quelle che hanno richiesto uno studio prolungato o hanno comportato un notevole dispendio di tempo o di attività, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al triplo dei massimi stabiliti.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre ai criteri di cui ai commi precedenti, possono essere tenuti in considerazione anche i risultati del giudizio ed i vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.

### Art. 4

*(Pluralità di avvocati)*

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

## TITOLO II° DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PRESTAZIONI ESEGUITE IN SEDE GIUDIZIALE CIVILE

### Art. 5

*(Onorari per le prestazioni in sede giudiziale civile)*

Gli onorari per le prestazioni eseguite dall'avvocato in sede giudiziaria civile sono stabiliti dalle tabelle allegate nel modo che segue:

a) - dalla tabella "A" per le prestazioni eseguite nei processi di primo grado, sia in quelli rientranti nella competenza del Giudice Conciliatore che in quelli rientranti nella competenza del Commissario della Legge;

b) - dalla tabella "B" per le prestazioni eseguite nei processi d'appello, sia in quelli rientranti nella competenza del Commissario della Legge sia in quelli rientranti nella competenza del Giudice delle Appellazioni;

c) - dalla tabella "C" per le prestazioni eseguite nelle procedure di terza istanza, di *restitutio in integrum* ed in ogni altra procedura di competenza del Consiglio dei XII o del Consiglio Grande e Generale, nonché nelle procedure relative ai conflitti di giurisdizione di cui all'art. 37 della legge 28 giugno 1989, n. 68.

Alle prestazioni eseguite nel corso delle procedure esecutive in sede civile sono applicabili gli onorari previsti nella tabella "A".

Art. 6

*(Determinazione del valore della causa)*

Nella liquidazione degli onorari il valore della causa è determinato a norma delle leggi e consuetudini vigenti, avendo riguardo:

- nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta;
- nei giudizi di divisione, alla quota od ai supplementi di quota in contestazione;
- nei giudizi di pagamento di somme o liquidazione danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Nella liquidazione degli onorari si deve comunque aver riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma delle leggi e consuetudini vigenti.

Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente £.25.000.000 ma non superiore a £.500.000.000, salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti, anche di carattere non patrimoniale, nel qual caso gli onorari possono essere determinati nei limiti previsti per le cause di valore fra £.100.000.000 e £.1.000.000.000.

Art. 7

*(Arbitri)*

Per le cause davanti agli arbitri sono dovuti all'avvocato gli stessi onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici che sarebbero competenti a conoscere della controversia, nonché il rimborso delle spese documentate e di quelle forfetarie ed il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'art. 1, ultimo comma.

Art. 8

*(Procedure non contenziose)*

Per i procedimenti davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono dovuti all'avvocato gli onorari, i rimborsi spese e le indennità previste dal presente tariffario per le cause civili, in quanto applicabili.

Per tali procedimenti, qualora non sia possibile attribuire loro un valore, si applicano gli onorari previsti per le cause di valore fino a £.25.000.000.

Art. 9

*(Controversie individuali di Lavoro)*

Per le cause relative a controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera £.5.000.000, i massimi previsti dalle tabelle allegate sono ridotti di 1/3.

Art. 10

*(Controversie di valore superiore a quelli contemplati nelle tabelle)*

Nelle cause di valore superiore a £.1.000.000.000 gli onorari, sia minimi che massimi, sono aumentati proporzionalmente al maggior valore della controversia.

**TITOLO III°**

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE  
PRESTAZIONI ESEGUITE IN SEDE  
GIUDIZIALE  
AMMINISTRATIVA**

Art. 11

*(Onorari per le prestazioni in sede amministrativa)*

Gli onorari per le prestazioni eseguite dall'avvocato in sede giudiziale amministrativa sono stabiliti dalle tabelle allegate nel modo che segue:

a) - dalla tabella "D" per le prestazioni eseguite nei processi amministrativi che si svolgono innanzi al Giudice Amministrativo di Primo Grado;

b) - dalla tabella "E" per le prestazioni eseguite nei processi amministrativi che si svolgono innanzi al Giudice Amministrativo d'Appello;

c) - dalla tabella "F" per le prestazioni eseguite nei processi amministrativi che si svolgono innanzi al Consiglio dei XII, ed in ogni altra procedura di competenza del Consiglio dei XII o del Consiglio Grande e Generale, nonché nelle procedure relative ai conflitti di giurisdizione di cui all'art.37 della Legge 28 giugno 1989, n.68.

Art. 12

*(Processi amministrativi di valore indeterminato)*

I processi amministrativi di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente £.25.000.000, ma non superiore a £.500.000.000.

Art. 13

*(Processi per sanzioni amministrative)*

Gli onorari previsti nella tabella "D" si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni effettuate nel corso di un processo amministrativo instaurato su ricorso avverso l'applicazione di sanzioni amministrative.

Art. 14

*(Controversie di valore superiore a quelli contemplati nelle tabelle)*

Nelle cause di valore superiore a £.1.000.000.000 gli onorari, sia minimi che massimi, sono aumentati proporzionalmente al maggior valore della controversia.

**TITOLO IV°  
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE  
PRESTAZIONI ESEGUITE IN SEDE  
GIUDIZIALE  
PENALE**

**Art. 15**

*(Onorari per le prestazioni in sede penale)*

Gli onorari per le prestazioni effettuate dall'avvocato in sede giudiziale penale sono stabiliti dall'allegata tabella "G".

Nella determinazione degli onorari, fra i minimi ed i massimi stabiliti dalla tabella "G", l'avvocato, oltre agli elementi di cui all'art.3, deve tenere in adeguata considerazione anche i seguenti fattori:

- la natura, complessità e gravità della causa;
- il pregio dell'opera difensiva ed i risultati che ne sono conseguiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale;
- il numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa;
- le condizioni finanziarie del cliente.

**Art. 16**

*(Anticipo degli onorari e acconti spese)*

L'avvocato può richiedere il pagamento anticipato degli onorari e congrui acconti per le spese.

Se a seguito del mancato adempimento di tale richiesta, l'avvocato declina la difesa fiduciaria deve darne comunicazione scritta alla parte ed al giudice investito della causa prima dell'apertura del dibattimento.

**Art. 17**

*(Recesso dal mandato)*

Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato avrà ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo anche al risultato che ne sia derivato al cliente.

**Art. 18**

*(Pluralità di clienti)*

Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di sei, del 25%.

Nel caso di assistenza di due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di

ciascun cliente al compenso secondo tariffa, ridotto del 25%.

Gli oneri di domiciliazione sono comunque sempre dovuti nel loro intero ammontare per ciascun cliente, senza riduzione alcuna.

**Art. 19**

*(Onorari per l'avvocato della parte civile)*

Le tariffe valgono anche per l'avvocato della parte civile costituita in giudizio e devono essere tenute presenti dai magistrati nell'emettere condanna alle spese.

**Art. 20**

*(Procedure di grado straordinario)*

Alle prestazioni eseguite dall'avvocato nelle procedure di grado straordinario in sede penale si applicano gli onorari previsti dalla tabella "C".

**TITOLO V°  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 21**

*(Entrata in vigore)*

Il presente tariffario entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di emanazione e si applica a tutti gli onorari, le spese e le indennità ancora da liquidare, anche se relativi a prestazioni eseguite in precedenza.

Si omettono le Tabelle

**5 - Legge 30 ottobre 1996, n. 131 - Riforma dell'incarico di avvocato d'ufficio**

**Art. 1**

Gli avvocati d'ufficio, in numero non inferiore a due, sono nominati, sentito il parere del Deputato alla Giustizia, con decreto reggenziale.

La durata dell'incarico, che decorre dalla data della nomina, è di un anno.

**Art. 2**

Oltre alla retribuzione prevista dall'Allegato "F" alla Legge 22 dicembre 1972, n. 41, e salvo quanto previsto dalla legge sul gratuito patrocinio, spetta all'avvocato d'ufficio una indennità per ogni processo nel quale egli abbia prestato la sua opera di difensore.

L'indennità è liquidata di volta in volta dal Giudice, a carico di coloro che hanno usufruito del patrocinio dell'avvocato d'ufficio, in calce alla sentenza o su specifica istanza, a norma della Legge 1° dicembre 1967, n. 51, e successive modifiche.

**Art. 3**

Nell'espletamento dell'incarico l'avvocato d'ufficio deve assumere la difesa degli imputati, dei fermati e degli arrestati che siano sprovvisti di un

difensore di fiducia e, in particolare, deve, fino a quando questi non venga designato:

a) essere sempre presente alle udienze dibattimentali;

b) prestare il proprio patrocinio in ogni altro caso in cui ciò sia previsto come obbligatorio dalla legge.

Un avvocato d'ufficio deve mantenersi costantemente reperibile sia nelle ore diurne che notturne o, in caso di impedimento, deve comunicare il nome di un altro difensore che si incarica di sostituirlo.

#### Art. 4

La presente legge abroga la legge 25 gennaio 1984, n. 5 e tutte le preesistenti disposizioni con essa contrastanti ed entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



1 - Legge 13 settembre 1906 sul Casellario Giudiziario e relativo Regolamento

LEGGE

Art. 1 (\*)

E' istituito il Casellario giudiziario per registrarvi in estratto tutte le decisioni definitive e irrevocabili pronunziate dai giudici della Repubblica, ordinari e speciali, nonché quelle pronunziate dai giudici stranieri, contro cittadini sammarinesi, della quali sia data comunicazione ufficiale:

a) in materia penale, senza distinzioni fra quelle di condanna e quelle di assoluzione;

b) in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento.

(\*) Questa norma è stata integrata dall'art. 3 della legge 21 ottobre 1988, n. 106, il quale, sotto il titolo "Divieto di iscrizione nel "Casellario giudiziale", prescrive: "Non si fa luogo ad iscrizione nel Casellario Giudiziale di cui al Regolamento 13 settembre 1906 delle condanne per reati per i quali sia prevista in astratto una pena pecuniaria comunque denominata, da sola, in alternativa o in aggiunta alla pena della riprensione. Il Tribunale Commissariale dovrà procedere alla graduale cancellazione di tutte le iscrizioni a tutt'oggi eseguite, configuranti le ipotesi di cui al comma che precede. Delle stesse condanne in ogni caso non farà menzione nei certificati rilasciati a norma dell'art. 4 del Regolamento 13 settembre 1906".

Art. 2

L'Ufficio del Casellario giudiziario rilascia i certificati richiesti e consentiti dalla legge per le ragioni, alle persone e nei limiti in essa segnati e fornisce gli elementi principali per la statistica giudiziaria, nonché quegli altri dati che interessino la pubblica Amministrazione.

Art. 3

Il servizio del Casellario giudiziale è affidato al Cancelliere Commissariale ed è posto sotto la direzione e la vigilanza del Commissario della Legge.

Art. 4

Possono richiedersi e rilasciarsi i seguenti certificati:

a) certificato generale, in cui sono trascritte tutte le decisioni in materia civile esistenti al nome della persona indicata e delle quali non sia vietata dalla legge la trascrizione;

b) certificato penale nel quale si trascrivono soltanto le decisioni proferite in sede penale, sempre nei limiti fissati dalla legge;

c) certificato civile, concernente soltanto le dichiarazioni di interdizione, d'inabilitazione, e di fallimento e le condanne penali che importino per declaratoria del giudice o per ministero di legge, l'interdizione legale.

Art. 5

L'autorità giudiziaria e ogni pubblica Amministrazione, per ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento o godimento di

pensioni, di concessioni governative e di pubblica beneficenza, può richiedere e ottenere un certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata.

Il certificato è rilasciato altresì sulla domanda di ogni privato cittadino, se al proprio nome, senza che ne sia motivata la ragione, e, se al nome altrui, unicamente per produrlo in giudizio penale o civile, ovvero per ragioni e elettorato politico o amministrativo o di conferimento o esercizio di pubblici uffici.

Art. 6

Nei certificati estratti dal Casellario non deve farsi mai menzione:

1 delle sentenze di assoluzione pronunziate da qualsiasi giudice o per qualunque titolo;

2 delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati o che, trattandosi di decisioni straniere, non siano preveduti come misfatti nella legge sammarinese;

3 delle condanne seguite da proscioglimento in sede di revisione;

4 delle condanne per contravvenzioni;

5 delle sentenze per fallimento, d'interdizione, od inabilitazione, quando siano state revocate;

6 delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;

7 di una prima condanna a pena pecuniaria o alla prigionia, sola o accompagnata da altra pena, non superiore a sei mesi, incorsa da persona minore dei 18 anni, e non susseguita da recidiva a termine di legge;

8 di ogni altra condanna alla prigionia sola o accompagnata da altra pena, non superiore a tre anni, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purché si tratti di condannato non recidivo o che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della prigionia.

Se la condanna sia della multa, ovvero non superi un anno di prigionia, il termine è di soli cinque anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può nella sentenza di condanna abbreviare il termine.

Può anche ordinare che non si faccia menzione della condanna nel certificato, fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della prigionia.

Il certificato è sempre controfirmato dal Commissario della Legge.

Art. 7 (\*)

Insorgendo questioni contro l'applicazione della presente legge, o chiedendosi rettifiche nelle iscrizioni o nei certificati del casellario giudiziario, provvede di ufficio o sull'istanza della parte interessata il Commissario della Legge.

Dalla decisione del Commissario non è ammesso che il ricorso al Consiglio Generale.

(\*) Abrogato dall'art. 46 della legge 11 dicembre 1974, n.

*Sulle istanze di rettifica decide ora il Giudice dell'esecuzione: i reclami seguono la disciplina degli articoli 203 ter e 203 quater del codice di procedura penale.*

#### Art. 8

Chiunque, denunciando falsamente l'altrui nome in luogo del proprio o mediante false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato, sia stato causa della indebita iscrizione di alcuno nel casellario giudiziale, è punito, salvo le maggiori pene in cui fosse incorso, con la prigionia da un mese a due anni.

#### Art. 9

Chiunque, essendo a conoscenza, per ragioni d'Ufficio, delle iscrizioni contenute nel Casellario, le pubblici e palesi indebitamente ad altri, è punito colla prigionia sino a un anno o con la multa sino al tremila lire.

#### Art. 10

Chiunque ottenga, con frode, di farsi rilasciare un certificato penale al nome altrui, ovvero, ottenuto il certificato a nome altrui, se ne serva per uno scopo diverso da quello per cui è stato rilasciato, è punito colla prigionia sino a sei mesi o con la multa sino a lire duemila.

### REGOLAMENTO

#### Art. 1

Le registrazioni del Casellario giudiziario si fanno mediante cartellini individuali al nome delle persone a cui si riferiscono le decisioni conformi ai modelli N. 1, 2, 3, annessi al presente regolamento.

Il cartellino deve essere compilato non più tardi del decimo giorno, da quello in cui la decisione è divenuta irrevocabile e, trattandosi di sentenze proferite da magistrati stranieri, entro dieci giorni, da quello in cui ne fu data comunicazione al Cancelliere.

#### Art. 2

Il cartellino è firmato anche per le sentenze d'interdizione o d'inabilitazione e per le dichiarazioni di fallimento anteriori all'attuazione del presente regolamento, e non ancora revocate.

#### Art. 3

Il cartellino è personale. Trattandosi di decisioni personali, esso da notizie distinte per ogni titolo d'imputazione.

#### Art. 4

Per ogni richiesta contenuta nel cartellino deve farsi la corrispondente notizia.

Qualora degli atti e documenti del procedimento non possa desumersi taluna delle notizie volute, se ne fa la ricerca all'ufficio in grado di somministrarla.

In ogni modo, trascorsi dieci giorni da quello in cui la decisione divenne irrevocabile, il cartellino

dev'essere compilato e trasmesso, anche se mancante di qualche notizia, che verrà successivamente comunicata.

Se la notizia mancante sia in corso di ricerca, al posto corrispondente, nel cartellino, si fa l'annotazione (a lapis) "richiesta" se invece la notizia non si possa avere, l'annotazione (con inchiostro) "non risulta"; e se non ricorra il caso della medesima, l'annotazione (con inchiostro) "ipotesi esclusa".

#### Art. 5

Nell'atto di firmare il cartellino deve altresì compiliarsi dal funzionario una scheda conforme al modello N. 4, per tutti i cartellini che importino decisioni di cui debbasi far menzione nei certificati estratti dal casellario.

Per agevolare la compilazione e lo spoglio statistico dei cartellini, nonché le ricerche nei casellari locali, i cartellini si distinguono per diversa tinta della carta, secondo che si tratti di cartellini penali, civili o di fallimento e, per i primi, secondo che si tratti di misfatti, di delitti o di contravvenzioni.

#### Art. 6

I cartellini e le schede sono contrassegnati con lo stesso numero progressivo; e quindi le schede sono riposte con rigoroso ordine alfabetico e in posizione verticale, in appositi schedari, mentre i cartellini sono custoditi, in perfetto ordine numerico entro adatte buste.

Ove nel casellario esistano altre iscrizioni al nome dello stesso individuo, la nuova scheda è annullata, e il numero segnato nella scheda esistente è ripetuto sul nuovo cartellino.

#### Art. 7

Oltre alle schede conformi ai modelli N. 4, si formano e collocano, nel casellario, in ordine alfabetico delle schede di richiamo portanti:

a) per le donne maritate o vedove il cognome del marito;

b) per coloro che siano usualmente chiamati con un soprannome o pseudonimo, l'intestazione di tale soprannome o pseudonimo.

Se un cognome sia preceduto da particella separata, l'intestazione è fatta cominciando da questa.

#### Art. 8

Quando si tratta di uno straniero, contro il quale sia stata proferita sentenza penale di condanna, è formato un secondo esemplare del cartellino per la sua comunicazione al Governo dello Stato estero, in conformità alle convenzioni esistenti

#### Art. 9

I cartellini, al momento della loro numerazione e classificazione, devono essere registrati in un prontuario cronologico delle decisioni, conforme al modello N. 5, e in un repertorio alfabetico degli iscritti, conforme al modello N. 6.

1 - Legge 28 febbraio 1996, n. 24 - Norme di comportamento nella circolazione stradale e nuovo sistema sanzionatorio

Art. 1

*Obblighi dei conducenti*

I conducenti dei veicoli senza guida di rotaie sono obbligati:

1 - a fermarsi all'invito degli agenti preposti al controllo della circolazione stradale che si rendano riconoscibili e ad esibire a loro richiesta la patente di guida, la carta di circolazione e i permessi provvisori;

2 - ad ottemperare alle prescrizioni impartite dagli agenti che regolano il traffico, prevalenti su qualsiasi altra segnalazione;

3 - a rispettare la segnaletica orizzontale e verticale;

4 - ad arrestarsi allorquando gli impianti semaforici emettono luce rossa o gialla;

5 - ad osservare i limiti minimi e massimi di velocità;

6 - a regolare la velocità e la condotta di guida in modo che esse:

a) non rappresentino pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e consentano, occorrendo, di fermarsi tempestivamente, avuto riguardo al tipo di veicolo, alle condizioni della strada e del traffico e alla presenza di pedoni lungo il percorso, anche indipendentemente dalle altre prescrizioni, comprese quelle di segnaletica;

b) non costituiscano causa di disordine o di intralcio alla circolazione, anche in dipendenza di una andatura troppo lenta senza valide ragioni;

7 - a circolare in prossimità del margine destro della carreggiata anche sulle strade a senso unico e ad occupare quella libera più a destra quando la carreggiata sia divisa in più corsie, salvo diversa segnalazione;

8 - a concedere la precedenza:

a) agli altri veicoli provenienti da destra, salvo diversa segnalazione, o che stiano seguendo ed abbiano iniziato la manovra di sorpasso;

b) agli altri veicoli nell'effettuare l'inversione di marcia, l'immissione nel flusso della circolazione o l'accesso da o in un'area privata;

c) ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali;

d) ai veicoli circolanti su rotaia;

e) ai mezzi di soccorso e degli organi di Polizia, quando procedano con luci segnaletiche ed acustiche in funzione (1);

9 - ad osservare durante la marcia una distanza di sicurezza dal veicolo che precede;

10 - a mantenere, in ogni caso di scarsa visibilità, i dispositivi di illuminazione accesi durante la circolazione, la fermata o la sosta, onde consentire un tempestivo avvistamento del veicolo agli altri utenti della strada;

11 - ad adoperare i proiettori a luce anabbagliante:

a) nell'incrocio con altri veicoli nelle ore notturne;

b) quando seguano un altro veicolo a breve distanza, salvo l'uso intermittente dei proiettori di profondità per segnalare l'intenzione di sorpassare;

12 - a segnalare tempestivamente le manovre di sorpasso e il cambiamento di direzione o di corsia con le braccia ovvero facendo uso degli appositi dispositivi, portandosi per la svolta a sinistra in prossimità del centro dell'intersezione nonché:

a) il più vicino possibile all'asse della carreggiata, se si tratta di strada a doppio senso di circolazione;

b) sul lato sinistro della carreggiata se si tratta di strada a senso unico;

c) sulla corsia sinistra se si tratta di strada a più corsie, salvo diversa segnalazione;

13 - a non accelerare, a portarsi sul bordo destro della carreggiata e a favorire il rientro allorquando vengano sorpassati da altri veicoli;

14 - a discostarsi, durante il sorpasso, dagli altri utenti della strada anche se fermi, in modo da lasciare libero uno spazio laterale sufficiente ad evitare pericoli;

15 - a lasciare uno spazio libero fra sé e i veicoli che precedono, a rallentare e, se necessario, a fermarsi, al fine di favorire il sorpasso dei veicoli che seguono, allorquando si trovino alla guida di automezzi lenti, ingombranti o obbligati a rispettare un limite di velocità o un divieto di sorpasso, se le condizioni e le caratteristiche della strada e l'intensità del traffico non consentono il loro sorpasso senza pericolo;

16 - ad apporre il segnale mobile di pericolo almeno cento metri dal luogo in cui il veicolo rimanga fermo su strada extraurbana, nonché in prossimità di curve, dossi o intersezioni, e, comunque, in condizioni di scarsa visibilità;

17 - ad azionare la segnalazione luminosa di pericolo, se il mezzo ne sia provvisto:

a) in caso di traino di veicoli in avaria;

b) se siano costretti a procedere a velocità particolarmente ridotta;

c) quando si verifichino improvvisi rallentamenti;

d) in tutte le ipotesi di fermata di emergenza che costituisca pericolo momentaneo per gli altri utenti della strada;

18 - salvo diversa segnalazione, a sostare sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, lasciando uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni dove non esista un marciapiede rialzato;

19 - a spegnere il motore in caso di fermata o sosta superiore a tre minuti su area pubblica o aperta al pubblico;

20 - a conservare perfettamente efficienti i dispositivi di illuminazione, di segnalazione acustica e visiva, di frenatura nonché i silenziatori, gli specchi retrovisori e i tergicristalli;

21 - a non alterare le caratteristiche tecniche fondamentali dei veicoli risultanti dai certificati di omologazione o di approvazione;

22 - a mantenere i motori e i dispositivi di scarico in stato tale da non produrre emanazioni inquinanti e fumi oltre i limiti massimi stabiliti con decreto reggenziale;

23 - in caso di incidente con ferite o morte di persone nel quale il veicolo guidato sia rimasto coinvolto:

a) a non modificare lo stato dei luoghi e la posizione dei mezzi e delle cose, salvo che ciò non sia necessario per evitare gravi pericoli alla circolazione;

b) a portare assistenza alle persone ferite;

c) a rimanere sul posto in attesa dell'arrivo della polizia, salva la necessità di allontanarsi per prestare soccorso agli infortunati o per essere curato;

24 - in caso di sinistro, anche con soli danni a cose, ad esibire nell'immediatezza del fatto alle persone danneggiate o ferite o a loro rappresentanti la patente di guida, la carta di circolazione e il certificato di assicurazione, ovvero, se ciò risultasse impossibile, a presentarsi entro 6 ore dall'evento presso un ufficio di polizia della Repubblica per effettuare tali esibizioni e riferire sulle modalità dell'incidente (1).

(1) Così modificato dall'art. 1 della legge 23 luglio 1997, n. 74.

## Art. 2 Divieti

Ai conducenti di veicoli senza guida di rotaie è vietato:

1 - effettuare sorpassi:

a) in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in condizioni di scarsa visibilità;

b) a destra, salvo che il veicolo che precede non stia eseguendo la manovra di svolta a sinistra o sia consentita la circolazione per file parallele;

c) in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, passaggi a livello, attraversamenti pedonali o in mancanza di spazio libero sufficiente;

d) di veicoli che stiano a loro volta eseguendo sorpassi;

2 - sostare:

a) in corrispondenza o a meno di cinque metri, salvo diversa segnalazione, dalle intersezioni, dalle fermate dei mezzi di trasporto collettivo, dai passaggi a livello, dalle curve o dai dossi o, comunque, in modo tale da costituire pericolo o intralcio alla circolazione;

b) sullo sbocco dei passi carrabili, sugli attraversamenti pedonali, in seconda fila, nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, negli spazi riservati, davanti ai cassonetti dei rifiuti, sui marciapiedi e quando la parte di carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso;

c) sulla carreggiata lungo le strade extraurbane;

d) senza adottare le cautele necessarie ad impedire il movimento del veicolo;

e) sulle aree pubbliche o aperte al pubblico dalle ore 00 alle ore 7 di ogni giorno durante il periodo dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno, in previsione della caduta di neve, salvo diversa

segnalazione o diversa prescrizione di tempo e di luogo;

3 - circolare con pneumatici che non siano in buone condizioni o il cui battistrada non abbia, in nessun punto, un'altezza a rilievo inferiore ad un millimetro;

4 - effettuare brusche frenate che non siano richieste da motivi di sicurezza;

5 - fare uso nei centri abitati dei dispositivi di segnalazione acustica e dei proiettori di profondità, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo;

6 - tenere accesi i proiettori fendinebbia anteriori e le luci posteriori per nebbia al di fuori dei casi di nebbia, di caduta di neve e di forte pioggia e simultaneamente ai proiettori abbaglianti;

7 - gareggiare in velocità;

8 - durante la marcia, usare cuffie sonore o apparecchi radiotelefonici, salvo che questi siano muniti di dispositivi che non richiedono per il loro frazionamento l'uso delle mani, ovvero mantenere il volume di apparecchi radio o di riproduzione sonora tanto alto da compromettere la sicurezza della guida (1);

9 - circolare con veicoli muniti di targa di prova rilasciata all'estero, salvo accordi internazionali;

10 - circolare con un veicolo sprovvisto di idoneo e funzionante cronotachigrafo, quando ne sia prevista l'installazione;

11 - superare il peso massimo di carico consentito dalla carta di circolazione, salvo speciali autorizzazioni;

12 - trasportare animali domestici in numero superiore a due e comunque in condizioni tali da costituire impedimento o pericolo per la guida, salvo l'uso di apposito abitacolo;

13 - trasportare sui veicoli a motore un numero di persone superiore a quello massimo stabilito nella carta di circolazione e, in aggiunta, sulle sole autovetture, di due ragazzi di età inferiore a dieci anni, purché nei posti posteriori;

14 - trasportare altra persona sui velocipedi, salvo, per i conducenti maggiorenni, un bambino di età inferiore ad Otto anni opportunamente assicurato;

15 - trasportare su ciclomotori appositamente costruiti un numero di persone superiore a quello stabilito nel certificato di omologazione;

16 - trasportare, a bordo di veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di persone fino ad un massimo di nove posti compreso il conducente e sugli autoveicoli per uso promiscuo nonché sugli autocarri di peso complessivo fino a trentacinque quintali, bambini di età inferiore a quattro anni sui sedili anteriori o posteriori ovvero di età dai quattro ai dieci anni sui sedili anteriori, senza far uso degli appositi seggiolini con marchio internazionale di omologazione conseguito in base al Regolamento ECE/ONU n. 44 - Emendamento 02.

(1) Così modificato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1997, n. 74.

## Art. 3 Altri obblighi e divieti

1° - I pedoni sono obbligati:

a) a circolare sulle strade ordinarie che non siano la Superstrada Dogana - Borgo Maggiore sui marciapiedi e sulle banchine stradali o, in loro mancanza, sul margine sinistro della carreggiata; a circolare lungo la Superstrada all'interno delle fasce previste e secondo la segnaletica;

b) ad effettuare gli attraversamenti sugli appositi passaggi o, se questi non esistano o si trovino a distanza superiore a cento metri, in senso perpendicolare alla carreggiata;

c) ad effettuare gli attraversamenti con le modalità di cui alla lettera b) sul lato posteriore degli autoveicoli dai quali siano discesi e, se questi proseguano la marcia, dopo la loro partenza;

d) a non sostare sulla carreggiata;

e) a dare la precedenza ai veicoli quando attraversino la carreggiata al di fuori dei passaggi pedonali;

f) ad osservare le prescrizioni degli agenti del traffico, degli impianti semaforici e della segnaletica stradale verticale e orizzontale.

2° - I ciclisti, i ciclomotoristi e i motociclisti:

a) devono procedere su unica fila e avere libero l'uso delle mani e delle braccia;

b) non possono farsi trainare da altri veicoli.

3° - E' vietato aprire lo sportello di un veicolo o lasciarlo aperto o scendere dal veicolo stesso senza essersi assicurati che ciò non comporti un pericolo per gli altri utenti della strada.

4° - E' vietato a chiunque di gettare e abbandonare sulla sede stradale oggetti e materiali pericolosi per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

5° - E' vietato a chiunque di depositare o gettare rifiuti e altre cose di qualunque genere sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici o privati, e loro pertinenze.

6° - E' vietato il trasporto di merci definite pericolose dalla normativa tecnica internazionale, senza regolare autorizzazione, ove sia prescritta, o in violazione delle condizioni da essa imposte a tutela della sicurezza.

7° - Le merci e gli altri oggetti trasportati sui veicoli devono essere solidamente fissati e disposti in maniera tale da:

a) non costituire pericolo per le persone;

b) non provocare danni alle proprietà pubbliche o private;

c) non ostacolare la visibilità del conducente;

d) non compromettere la stabilità del veicolo;

e) lasciare ben visibili i dispositivi di illuminazione e le targhe dei veicoli;

f) non sporgere longitudinalmente dalla sagoma del veicolo dalla parte anteriore;

g) non sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo;

h) non sporgere lateralmente dalla sagoma di oltre trenta centimetri dalle luci di posizione anteriori e posteriori.

8° - I carichi sporgenti rispetto alla sagoma del veicolo devono essere segnalati con pannelli quadrangolari rifrangenti a strisce alternate diagonali

bianche e rosse da installarsi alle estremità delle sporgenze.

9° - La circolazione su strade o aree pubbliche o comunque aperte al pubblico di veicoli eccezionali per dimensioni o pesi ovvero di veicoli che con il loro carico superano le dimensioni o i pesi consentiti, è subordinata all'autorizzazione da concedersi caso per caso dal Comandante della Polizia Civile, sentito, ove necessario, l'Ufficio Registro Automezzi, sulla base di apposito regolamento emanato dal Congresso di Stato.

10° - I mezzi a trazione animale e gli animali da traino, da soma o da sella, anche isolati, possono circolare sulle strade ed aree pubbliche solo se hanno almeno un conducente, che deve averne costantemente il controllo e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.

11° - I mezzi a trazione umana od animale possono circolare sulle strade ed aree pubbliche nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 1 n. 11 solo se muniti di un dispositivo di segnalazione acceso che proietti luce arancione visibile da tutte le direzioni.

12° - Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano sulle strade, devono essere condotti nelle ore diurne da almeno un guardiano e nelle ore notturne da almeno due, uno all'inizio e uno in coda, muniti di un dispositivo di segnalazione che proietti luce arancione visibile da tutte le direzioni: il loro passaggio deve essere regolato in modo che resti libera la metà sinistra della carreggiata.

13° - E' vietata la circolazione e la presenza dei mezzi a trazione umana o animale e di qualsiasi specie di animale lungo il tratto di Superstrada Borgo Maggiore Dogana e negli altri tratti specificamente segnalati, salvo che sugli attraversamenti di tali strade in corrispondenza di intersezioni.

#### Art. 4

##### *Sanzioni penali*

1° - Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1, numero 23, lettere b) e c), è punito con la prigionia di secondo grado e l'interdizione di terzo grado dalle abilitazioni a condurre veicoli.

2° - E' punito ai sensi dell'articolo 405 Codice Penale chiunque produce o distribuisce abusivamente od altera le targhe, le carte di circolazione, i permessi provvisori, le patenti di guida, le autorizzazioni per esercitarsi e i certificati di abilitazione professionale ovvero chiunque usa gli stessi documenti prodotti abusivamente.

3° - La stessa pena si applica a chiunque guida un veicolo munito di targa non propria.

4° - Chiunque circoli alla guida di un veicolo a motore sprovvisto dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile o ne consenta la circolazione è punito con la multa a lire o con la prigionia di primo grado.

5° - Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1, numeri 23, lettera a) e 24, e 3, numero 6, è punito con l'interdizione di secondo grado dalle abilitazioni a condurre veicoli e con l'arresto di secondo grado.

6° - Chiunque guida veicoli in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di bevande alcoliche o all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o all'abuso di farmaci è punito con l'arresto di terzo grado e con la multa a lire ovvero con l'una o l'altra di tali pene nonché con la interdizione di primo grado da ogni abilitazione a condurre veicoli. Si considera in stato di ebbrezza la persona con un tasso alcolico presente nel sangue pari o superiore a 0,80 mg/ml. Le alterazioni psico-fisiche predette potranno comunque essere dedotte da elementi obiettivi. Analoga sanzione si applica a chiunque guida veicoli con mezzi contentivi temporanei che impediscono la corretta guida del veicolo, salvo espressa certificazione medica.

7° - Il conducente di un veicolo allorché sussistano gli indizi presuntivi dello stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza di alcool o dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, che non ottemperi all'invito degli organi di polizia a seguirli immediatamente presso una struttura sanitaria al fine di effettuare i necessari accertamenti è comunque punito con le pene stabilite dal comma precedente (1).

8° - Chiunque guida veicoli senza essere munito della patente o del certificato di abilitazione professionale prescritti è punito:

- a) con l'arresto e la multa a giorni di primo grado quando si tratta di motoveicoli della categoria A;
- b) con l'arresto e la multa a giorni di secondo grado quando si tratta di motoveicoli della categoria B;
- c) con l'arresto di terzo grado e la multa a lire quando si tratta di autoveicoli della categoria B, di macchine agricole o macchine operatrici;
- d) con l'arresto di terzo grado, la multa a lire e l'interdizione di secondo grado dalle abilitazioni a condurre quando si tratta di ogni altro veicolo.

9° - Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 2, numero 1, lettera a), ovvero circola contro mano in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità ovvero percorre la carreggiata contro mano quando la strada è divisa in più carreggiate separate, è punito con l'interdizione di primo grado dalle abilitazioni a condurre veicoli e con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire centomila a lire trecentomila.

(1) Così sostituito dall'art. 3 della legge 23 luglio 1997, n. 74.

#### Art. 5

##### *Sanzioni pecuniarie amministrative*

1° - E' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilione e cinquecentomila chiunque importi, produca, venda o comunque detenga per il commercio motori o loro componenti che, se installati, alterino le caratteristiche tecniche essenziali del veicolo stabilite nei certificati di omologazione.

2° - E' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila chiunque:

a) guidi o consenta la circolazione su strada asfaltata di veicoli cingolati o provvisti di ruote cerchiati in ferro: i contravventori sono inoltre tenuti al risarcimento dei danni causati al manto stradale;

b) guidi un veicolo il cui rimorchio non abbia i requisiti di abbinabilità alla motrice;

c) circoli in violazione delle disposizioni dell'articolo 3 comma 9 (1).

3° - E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire centomila a lire trecentomila:

a) chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1, numeri 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 21 e 22, e dell'articolo 2, numeri 1, lettere b), c) e d), 2 lettera a), 3 e 7: se i limiti massimi di velocità vengono superati di oltre dieci chilometri, si applica la ulteriore sanzione amministrativa di lire ventimila per ogni cinque chilometri o frazione eccedenti il decimo e fino a quaranta, e di lire quarantamila per ogni cinque chilometri o frazione eccedenti il quarantesimo.

b) chi circola con un veicolo sprovvisto di targhe o di carta di circolazione o di permesso provvisorio, perché mai rilasciati o privi di validità (1);

c) chi guida un veicolo di categoria diversa da quella prevista dalla patente di cui è titolare: la sanzione applicata è triplicata quando si tratta di persona munita di patente per veicoli della categoria A;

d) chi, munito di patente speciale, in cui siano previste particolari limitazioni o adattamenti del veicolo, conduce un veicolo di tipo diverso;

e) chi guida un veicolo o conduce animali senza trovarsi anche temporaneamente nelle condizioni o senza disporre dei requisiti richiesti dalla legge, sempre che il caso non sia espressamente previsto e punito da altra disposizione di legge;

f) chi affida la guida di veicoli o la condotta di animali a persona che non si trova nelle condizioni o non dispone dei requisiti richiesti dalla legge ovvero non munita di patente di guida o dei certificati o altri documenti prescritti;

g) il titolare di patente di guida che, nel condurre veicoli, non osserva l'obbligo di usare determinati apparecchi e comunque non rispetta le prescrizioni che gli sono state imposte in sede di rilascio della patente allo scopo di integrare deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali;

h) chiunque non osserva gli obblighi relativi alla installazione delle cinture di sicurezza;

i) chiunque non indossa nei casi prescritti il casco omologato di tipo motociclistico regolarmente allacciato;

l) chi guida con la patente scaduta: la sanzione è raddoppiata se la patente è scaduta da oltre tre anni;

m) chi omette di comunicare nei termini prescritti il trasferimento di proprietà del veicolo.

4° - E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinquantamila a lire duecentomila:

a) chiunque viola le prescrizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge per le quali non sia prevista una diversa sanzione;

b) il conducente del veicolo che circola momentaneamente sprovvisto di targhe ovvero di carta

di circolazione o di permesso provvisorio o dell'attestato di cui all'articolo 7 della Legge 10 marzo 1989, n. 23;

c) chi utilizza un veicolo in difformità alle caratteristiche e classificazione riprodotte sulla carta di circolazione;

d) il proprietario di un veicolo in circolazione la cui carta di circolazione è stata smarrita, sottratta o distrutta e che non ha provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 7 della Legge 10 marzo 1989, n. 23;

e) il proprietario di un veicolo che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa omette di provvedere agli adempimenti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 15 della Legge 10 marzo 1989, n. 23;

f) chi conduce un veicolo munito di targa non leggibile in modo chiaro e integrale;

g) chi conduce un veicolo non conforme alle disposizioni dell'articolo 18 della Legge 10 marzo 1989, n. 23;

h) chiunque circola con un veicolo privo di revisione regolare;

i) chi omette di comunicare, ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione, il cambio di sede o di indirizzo nel termine di trenta giorni;

l) chi circola alla guida di veicoli non dotati dei dispositivi retrovisivi di cui all'articolo 2 della Legge 16 ottobre 1986, n. 117;

m) chi, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco persona munita di valida patente in funzione di istruttore;

n) chi, pur essendo titolare di valida patente, esercita funzioni di istruttore senza gli ulteriori requisiti previsti;

o) chi guida senza l'autorizzazione per le esercitazioni ma avendo al fianco, in funzione ed effettiva attività di istruttore, persona munita della patente e provvista dei requisiti prescritti: la stessa sanzione si applica a chi funge da istruttore;

p) chi svolge attività di istruttore di guida su veicolo non munito dei prescritti contrassegni;

q) chi si esercita alla guida e chi svolge funzioni di istruttore su veicolo sprovvisto della polizza speciale di assicurazione;

r) il titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un motoveicolo che trasporta altre persone sul veicolo condotto.

5° - E' punito con la sanzione amministrativa da lire trentamila a lire centomila:

a) il minore degli anni diciotto che trasporta altra persona sul veicolo condotto;

b) il minore degli anni quattordici che guida un ciclomotore, ed il minore degli anni diciotto che guida un motoveicolo della categoria superiore a quella consentita;

c) chi, avendo sostenuto con esito favorevole le prove di esame prescritte, conduce un veicolo cui l'esame stesso si riferisce, prima di aver conseguito e ottenuto il rilascio dei documenti di guida;

d) chi conduce un veicolo senza avere con sé, quando è prescritto, un valido documento di identità,

ovvero senza avere con sé la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale;

e) chi omette di far annotare sul documento di guida la variazione di indirizzo nel termine all'uopo stabilito;

f) chi omette di provvedere nei termini al pagamento della tassa di vidimazione della patente di guida;

g) il conducente di autoveicolo, motoveicolo e rimorchio immatricolato in altro Stato che circola sprovvisto della sigla distintiva dello Stato di origine;

h) chi circola senza essere in possesso del certificato della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile o senza tenere esposto sul veicolo il contrassegno di assicurazione;

i) chi omette di esporre sul veicolo il contrassegno relativo alla tassa di circolazione;

l) chiunque si esercita alla guida di un motoveicolo sprovvisto dei contrassegni prescritti;

m) chiunque non osserva gli obblighi relativi all'allacciamento delle cinture di sicurezza.

(1) Così sostituito dall'art. 4 della legge 23 luglio 1997, n. 74.

#### Art. 6

##### *Ritiro immediato dei documenti di circolazione e sequestro e rimozione dei veicoli*

1° - Gli agenti accertatori dovranno ritirare immediatamente e trasmettere all'Ufficio Registro Automezzi la carta di circolazione dei veicoli che circolino in violazione del disposto degli articoli:

a) 1, numero 20, quando vi sia una situazione di pericolo;

b) 1, numeri 21 e 22;

c) 2, numero 3;

d) 3, numeri 6, 7, 8 e 9;

e) 4, quarto comma;

f) 5, secondo comma, lett. a);

g) 5, secondo comma, lett. b);

h) 5, terzo comma, lett. m);

i) 5, quarto comma, lett. h) e i).

2° - il documento ritirato ai sensi del precedente comma verrà restituito:

A - al proprietario del veicolo:

I - nelle ipotesi disciplinate dalle lettere a), b) e c) dopo l'eliminazione dei difetti riscontrati e previo pagamento della tassa di revisione straordinaria;

II - in quelle di cui alla lettera e) dopo l'esibizione all'Ufficio Registro Automezzi di un regolare contratto di assicurazione;

III - in quelle di cui alle lettere h) e i) dopo l'esecuzione dei prescritti adempimenti;

B - al conducente o al proprietario del veicolo:

I - non appena saranno state esibite le necessarie autorizzazioni o rimosse le situazioni di pericolo o sistemato il carico o eseguiti gli adempimenti prescritti;

II - nel caso previsto dalla lettera f), dopo il montaggio di ruote interamente rivestite in gomma o di altri dispositivi riconosciuti idonei dal Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi ad impedire il



danneggiamento del piano stradale ovvero dopo essere stati rimossi a bordo di altri mezzi e, comunque, previo risarcimento dei danni subiti dal manto stradale;

III - nel caso previsto dalla lettera g) dopo il trasferimento del rimorchio a mezzo di altra motrice in luogo idoneo alla sosta.

3°- Nella ipotesi di violazione dell'articolo 2, numero 9, gli agenti accertatori dovranno provvedere all'immediato ritiro della targa di prova e della relativa autorizzazione alla circolazione e trasmetterle all'Ufficio Registro Automezzi per il successivo inoltro alle Autorità straniere che le hanno rilasciate.

4°- Gli agenti accertatori dovranno procedere all'immediato ritiro della abilitazione a condurre in caso di violazione dell'articolo 5, terzo comma, lettera I) e quinto comma, lettera e) ed f): il documento sarà inviato all'Ufficio Registro Automezzi e restituito dopo l'esecuzione degli adempimenti prescritti.

5°- Nei casi previsti dal sesto e dal settimo comma dell'articolo 4, gli agenti provvederanno all'immediato ritiro dell'abilitazione a condurre veicoli, che verrà trasmessa all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'interdizione cautelare, e potranno effettuare l'accompagnamento coattivo del conducente ai fini dell'esecuzione degli accertamenti in essi disciplinati, se si sia verificato un incidente con morte o ferite di persone e salvo che risulti evidente la mancanza di responsabilità del conducente stesso (1).

6°- I conducenti residenti all'estero o che si trovino alla guida di un veicolo non immatricolato nella Repubblica di San Marino devono provvedere all'immediato pagamento dell'importo corrispondente al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione contestata o produrre idonea fidejussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò, l'agente accertatore provvederà al ritiro cautelare della patente di guida, che verrà restituita contestualmente al versamento della somma dovuta.

7°- Nelle ipotesi di violazione del secondo e terzo comma dell'articolo 4 il veicolo sarà sequestrato e restituito al proprietario previo pagamento delle spese di deposito ovvero confiscato, decorsi sei mesi dalla data del sequestro, se la restituzione non sia stata possibile.

8°- Il veicolo sarà immediatamente sottoposto a sequestro e sospeso dalla circolazione fino a sei mesi nei casi disciplinati dal sesto comma dell'articolo 3, dal quarto comma dell'articolo 4 e dal terzo comma, lettere b) ed f) dell'articolo 5: sarà altresì sequestrato, salvo e finché non sia possibile affidarlo ad altro conducente in possesso dei requisiti prescritti, nelle ipotesi previste dal sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 4, nonché dal terzo comma, lettere e) ed f), e dal quarto comma, lettera m) dell'articolo 5. La restituzione avverrà previo pagamento delle spese di deposito (1).

9°- In caso di violazione dell'articolo 1, numero 21, il veicolo sarà sequestrato e sottoposto a controllo da un consulente tecnico nominato dal Direttore dell'Ufficio Registro Automezzi a spese del proprietario o dei genitori se trattasi di minore degli anni diciotto: le parti non rispondenti all'omologazione

saranno confiscate. Nell'ipotesi di recidiva si procederà a confisca del veicolo.

10°- I veicoli in sosta in violazione dei divieti di cui all'articolo 2, numero 2, saranno rimossi dagli organi di polizia e restituiti previo rimborso delle spese di trasporto e deposito: in alternativa e ove non sussista una situazione di pericolo o di intralcio alla circolazione, potranno essere bloccati con appositi attrezzi e riammessi alla circolazione previo pagamento del servizio.

(1) Così sostituito dall'art. 5 della legge 23 luglio 1997, n. 74.

#### Art. 7

##### *Sospensione e revoca della patente di guida*

1°- La patente di guida viene sospesa per un periodo da uno a quattro mesi quando il titolare sia incorso negli ultimi tre anni in almeno sei violazioni delle seguenti norme di comportamento:

- a) l'obbligo di dare la precedenza;
- b) l'obbligo di fermarsi ai segnali di arresto impartiti dagli agenti del traffico;
- c) l'obbligo di fermarsi ai segnali di arresto imposti da segnali stradali o da impianti semaforici;
- d) il divieto di sorpasso o di circolare contromano sulle strade a più carreggiate separate o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità, quando si crea una reale situazione di pericolo;
- e) il divieto di lasciare il veicolo in sosta, fuori dai centri abitati, in corrispondenza di curve o dossi;
- f) il divieto di utilizzare i proiettori a luce abbagliante nell'incrocio con altri veicoli;
- g) l'obbligo di guidare facendo uso di lenti correttive o di determinati apparecchi, quando prescritti;
- h) il divieto di superare i limiti di velocità di oltre trenta km/h e l'obbligo di moderare convenientemente la velocità in ogni caso in cui essa può costituire effettivo pericolo per la sicurezza delle persone;
- i) la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o ad abuso di farmaci;
- l) il divieto di trasportare merci pericolose;
- m) l'obbligo di sistemare il carico secondo le prescrizioni dell'articolo 3, numeri 7 e 8;
- n) il divieto di circolazione di veicoli eccezionali;
- o) la guida senza il certificato di abilitazione professionale, quando prescritto.

2°- Qualora il numero di infrazioni sia raggiunto nel termine di un anno o da conducente che abbia conseguito la patente di guida da meno di due anni, la sospensione è disposta per il periodo da sei mesi ad un anno (1).

3°- La patente di guida è altresì sospesa quando:

- a) il titolare non si sottoponga alla revisione, ove disposta;



b) il titolare, previo controllo sanitario, sia stato giudicato temporaneamente inidoneo alla guida.

4° - La patente di guida è revocata:

a) quando il titolare non sia in possesso dei requisiti fisici o psichici prescritti;

b) quando il titolare non sia in possesso dei requisiti morali previsti;

c) quando il titolare, sottoposto alla revisione, non risulti più idoneo;

d) quando il titolare abbia sostituito la propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

5° - Allorquando siano cessati i motivi che hanno determinato la revoca a norma delle lettere a), b) e c) del comma precedente, l'interessato è ammesso a sostenere l'esame per ottenere il rilascio di una nuova patente di guida.

6° - Il Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi può subordinare alla ripetizione dell'esame la restituzione di una patente di guida sospesa per oltre tre mesi.

(1) Così sostituito dall'art. 6 della legge 23 luglio 1997, n. 74.

#### Art. 8

##### *Accertamento delle infrazioni, applicazione delle sanzioni e ricorsi*

1° - Le violazioni alla presente legge e alle altre riguardanti i veicoli e la circolazione stradale sono accertate dagli appartenenti ai Corpi della Gendarmeria, della Polizia Civile e della Guardia di Rocca.

2° - Le infrazioni amministrative devono essere immediatamente contestate.

Quando ciò non sia possibile, deve essere emessa ingiunzione di pagamento, da notificare, a pena di decadenza, a mezzo del servizio postale o dell'Ufficio cursorile, entro sessanta giorni dall'accertamento al trasgressore, ove identificato, e all'intestatario della carta di circolazione, se residenti nella Repubblica ovvero entro centoventi giorni se residenti all'estero. La notificazione non è obbligatoria in caso di connessione con un reato perseguibile d'ufficio.

3° - Il contravventore è ammesso ad esercitare la facoltà di oblazione volontaria con il pagamento di una somma pari alla sanzione pecuniaria minima prevista per ciascuna violazione.

4° - La ingiunzione non opposta nel termine prescritto costituisce titolo esecutivo per l'importo della sanzione inflitta e delle spese di notificazione: le spese e gli onorari della procedura di Mano Regia o della esecuzione all'estero sono a carico degli ingiunti.

5° - I verbali di ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida e quello di sequestro del veicolo devono essere trasmessi senza ritardo al Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi per i provvedimenti di competenza.

6° - La sospensione dalla circolazione e la confisca dei veicoli o parti di essi sono disposte dal Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi.

7° - I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida sono adottati dal Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi, previa spedizione di avviso al titolare che può far pervenire note a difesa entro dieci giorni dalla consegna dell'avviso medesimo: tale termine decorre anche in caso di mancato recapito del plico. Salvo quanto previsto nel comma successivo, i suddetti provvedimenti sono impugnabili entro dieci giorni dalla loro notificazione davanti al Tribunale Amministrativo, e divengono inefficaci in difetto di pronuncia della decisione entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Il gravame non sospende la loro esecuzione.

8° - Se pende procedimento penale per un reato per il quale è prevista la pena della interdizione dalle abilitazioni a condurre veicoli, il giudice penale può applicare la interdizione medesima in via cautelare, d'ufficio o a richiesta del Procuratore del Fisco:

salvi i casi di urgenza, dovrà essere inviato all'imputato avviso che ha diritto di far pervenire note a difesa entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso medesimo.

9° - il provvedimento adottato ai sensi del comma precedente è impugnabile entro dieci giorni dalla sua notificazione avanti al Giudice delle Appellazioni Penali e decade in difetto di decisione entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Il gravame non sospende la sua esecuzione.

10° - Nella ipotesi di diniego della richiesta di interdizione cautelare, il Procuratore del Fisco potrà proporre reclamo al Giudice delle Appellazioni Penali, il quale deciderà entro quindici giorni dalla notificazione del reclamo all'imputato, che potrà produrre memorie entro lo stesso termine.

11° - il Giudice Penale, con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per i delitti di lesione colposa o di omicidio colposo particolarmente aggravati ai sensi del secondo comma dell'articolo 163 c.p., può disporre la sospensione della patente di guida fino a tre anni.

12° - Salvo non sia in altro modo previsto o non si debba procedere al sequestro del veicolo, quando venga effettuato il ritiro immediato della carta di circolazione o della patente o di altri documenti di guida, l'agente accertatore rilascia un permesso provvisorio di circolazione limitatamente al percorso più breve per raggiungere il luogo di residenza del conducente, o altro diverso più vicino da lui indicato, e al tempo necessario per raggiungerli.

13° - Gli intestatari della carta di circolazione dei veicoli sono obbligati al pagamento della sanzione amministrativa in via solidale con il trasgressore, salva l'azione di rivalsa nei confronti di costui.

14° - Per quanto qui non diversamente stabilito si applicano le disposizioni contenute nella Legge 28 giugno 1989 n. 68, e nei decreti reggenziali di cui all'articolo 32 della stessa legge.

#### **Note di giurisprudenza**

Sulla necessità del requisito dell'interesse ad impugnare nel reclamo ex art. 8, commi 9 e 10, cfr. Giud. app. pen. Nobili ord. 16 settembre 1998, Salicioni, pp. 744/1998.

**1 - Legge 5 Giugno 1923, n. 13 che determina le funzioni del Consiglio dei Dodici.**

**Art. 1**

Il Consiglio dei Dodici - composto e formato a norma della Rubrica VI Libro I degli Statuti e del Decreto 13 Ottobre 1921 - è organo giudiziario e di giustizia amministrativa.

**Art. 2**

In conformità alle disposizioni dello Statuto e di leggi successive, abrogata ogni diversa consuetudine, è compito del Consiglio dei XII:

1) pronunciare sulle domande di revisione delle sentenze a sensi della Rubrica VII Libro IV degli Statuti;

2) provvedere sulla domanda di "consulto del sapiente" a norma della Rubrica LXXIV Libro II degli Statuti;

3) provvedere e decidere sulle eccezioni di incompetenza e di suspicione dei giudici (Libro II degli Statuti, Rubriche II e IV);

4) accordare dilazioni ai giudici per emettere sentenze, decreti e provvedimenti giudiziari (Libro II degli Statuti Rubrica VI e Decreto 30 Dicembre 1897);

5) accordare alle donne di alienare ed obbligare l'intera dote (Rubrica XLI, Libro II, Statuti);

6) accordare ai forestieri l'acquisto, a qualsiasi titolo (anche di successione legittima), di beni immobili siti su questo territorio (Rubrica XXXIV, Libro III degli Statuti);

7) decidere sui ricorsi proposti contro le sentenze del Consiglio di disciplina militare a norma e per gli effetti di cui all'art. 60 del Regolamento 17 Giugno 1882 per la Guardia del Generale Consiglio.

**Art. 3**

Sono attribuite al Consiglio dei Dodici, abrogata ogni diversa disposizione o consuetudine, le seguenti funzioni:

1) autorizzare gli enti morali, le parrocchie, le corporazioni religiose a compiere gli atti menzionati nel Decreto 17 aprile 1890 relativo alla incapacità delle persone giuridiche;

2) accordare riconoscimento giuridico ed associazioni o società civili e commerciali: approvare i regolamenti, gli statuti, le norme di funzionamento: autorizzare l'esplicazione della loro attività su questo territorio (1);

3) decidere sui ricorsi proposti contro le sentenze inappellabili del Giudice Conciliatore (art. 70 e segg. della Legge 10 Dicembre 1884 di procedura sulle controversie innanzi al Conciliatore) (2);

4) accordare il rescritto di sanatoria per le cause civili colpite dalla perenzione (Rubrica VI, Libro 11 degli Statuti);

5) decidere sulle domande di gratuito patrocinio a sensi e per gli effetti di cui alla Legge 20 Dicembre 1884. Le relazioni di cui all'art. 5 della legge ora detta verranno fatte per iscritto. Quale relatore sarà nominato un difensore iscritto nell'albo del Tribunale o

allora persona laureata in legge. Non è necessario che il relatore sia anche membro del Consiglio dei Dodici;

6) decidere sulle domande di revisione delle sentenze penali di condanna a norma e per gli effetti degli art. 201 e 202 C. P. P.;

7) decidere sulle domande di riabilitazione a seguito di condanne penali a sensi e per gli effetti degli art. 224, 225, 226 C. P. P. (3);

8) decidere sui reclami presentati contro le sanzioni penali applicate dagli Edili (art. 23 e 24 del Reg. Edilizio 30 ottobre 1864) (4);

9) concedere le autorizzazioni di cui agli art. 30 e 31 del Regolamento 27 Aprile 1912 sui benefici vacanti (5).

*(1) Abrogato ai sensi degli artt. 1 della legge 28 novembre 1946, n. 67, e 4 e 13 della legge 13 giugno 1990, n. 68: l'art. 4 ora citato riserva peraltro al settimo comma al Consiglio dei Dodici "il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni e delle associazioni non commerciali".*

*(2) Da ritenere abrogato, poiché l'art. 1 della legge 6 luglio 1984, n. 64, ha così sostituito l'art. 70 della legge 10 dicembre 1884: "Contro le sentenze emesse in primo grado dal Giudice Conciliatore è ammesso appello al Commissario della Legge nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza. Il giudizio di appello è disciplinato negli stessi termini delineati dalla presente legge per il giudizio di primo grado".*

*L'art. 20, comma 1, della legge 28 ottobre 1992, n. 83, ha confermato la competenza del Commissario della Legge ("Le sentenze emesse dal Giudice Conciliatore sono appellabili avanti al Commissario della Legge"), poi nuovamente ribadita dall'art. 13 della legge 17 giugno 1994, n. 55.*

*L'art. 3 della legge 18 febbraio 1998, n. 32, infine, ha modificato queste ultime norme, disponendo quanto segue: "L'art. 20 primo comma della legge 28 ottobre 1992, n. 83, è così modificato: "Le sentenze emesse dal Giudice Conciliatore sono appellabili avanti al Commissario della Legge soltanto per le cause relative ai soli beni mobili di valore non superiore a lire \*25.000.000\*. L'art. 13, primo comma, della legge 17 giugno 1994, n. 55, è così modificato: "Contro le sentenze emesse in primo grado dal Giudice Conciliatore è ammesso l'appello avanti al Commissario della Legge soltanto per le cause relative ai soli beni mobili di valore non superiore a lire \*25.000.000\*. Le sentenze nella cause relative ai soli beni mobili di valore superiore a lire \*25.000.000\* sono appellabili avanti al Giudice delle Appellazioni Civili".*

*(3) Abrogato ai sensi dell'art. 48 della legge 11 dicembre 1974, n. 86: cfr. anche sub art. 224 c.p.p..*

*(4) Da ritenere abrogato, in quanto ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1864 gli Edili avevano compiti di polizia annonaria ("obbligo di vegliare sul pane, sul vino, sulle carni, sul pesce, e in generale sopra ogni sorta di commestibili"): il decreto 21 gennaio 1954, n. 3 (Regolamento d'igiene) ha quindi attribuito all'Ispettorato di Polizia Urbana i compiti di polizia annonaria già degli Edili (art. 182), facendo venir meno le speciali competenze attribuite a questi ultimi.*

*Con decreto 24 luglio 1958, n. 19 (Regolamento per l'Ispettorato di Polizia Urbana e del Corpo dei Vigili Urbani) all'art. 1 è stato stabilito che "Il Corpo della Polizia Urbana è istituito per la vigilanza sulla circolazione stradale, specie nell'interno degli abitati, sulla disciplina civile, industriale, commerciale, tributaria, fiscale, annonaria, igienica, previdenziale e per fare osservare le leggi, i decreti e i regolamenti dello Stato nonché le ordinanze delle Autorità": funzioni poi trasferite alla Polizia Civile (cfr. la legge 21 novembre 1990, n. 142, Regolamento del Corpo della Polizia Civile, in Appendice XII - 3).*

*(5) Da ritenere abrogato.*

*Il Regolamento 27 aprile 1912 concerneva gli atti della autorità ecclesiastica "relativi alla destinazione dei beni ecclesiastici, alla provvista dei benefici maggiori e minori, e all'attribuzione di rendite di benefici", ponendo il principio che non potevano avere "esecuzione nel territorio della Repubblica senza l'assenso (Exequatur e Placet) dei Capitani Reggenti sentito il parere del Congresso di Stato" (art. 1). Il Congresso di Stato aveva il potere*

di decretare "il sequestro delle temporalità contro i ministri del culto, che ne siano investiti". I "benefici" ecclesiastici privi per qualunque motivo del titolare (es. parroco) divenivano "benefici vacanti". L'amministrazione dei benefici vacanti era affidata all'Economo dei benefici vacanti, nominato dal Consiglio Grande e Generale.

Con decreto 30 giugno 1992, n. 47, è stato ratificato l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede. All'art. 1 viene stabilito che "1. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima comunica all'autorità civile le nomine di rilevanza per l'ordinamento della Repubblica e, comunque, per gli effetti del presente Accordo. Sono pertanto abrogate tutte le disposizioni di legge o di carattere consuetudinario che prevedono, a qualunque titolo e in qualunque forma, un intervento dello Stato in materia di provvista di benefici e, in genere, di nomina di titolari di uffici ecclesiastici". L'art. 8 del Protocollo Addizionale a tale Accordo prevede che "1. La proprietà, l'acquisizione, il possesso, l'amministrazione, l'alienazione dei beni temporali da parte di enti ecclesiastici, come pure la successione a tali beni a favore degli stessi enti, sono regolati dalle leggi ordinarie di applicazione generale. 2. In caso di vacanza di un beneficio ecclesiastico, la legale rappresentanza di esso è stabilita in base alle disposizioni del diritto canonico. 3. La costituzione o accettazione delle pie fondazioni, legati pii, come pure anche per quelle già esistenti, l'amministrazione dei beni e il soddisfacimento dei relativi oneri, sono di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica".

E' così venuta meno ogni competenza statale in materia di amministrazione dei benefici vacanti, e, dunque, anche quella del Consiglio dei XII.

#### Note di giurisprudenza

Sulla competenza del Consiglio dei XII in materia di revisione delle sentenze penali di condanna, sul relativo procedimento e sull'obbligo della nomina del consulente, cfr. il Parere del Consulente prof. Alfredo Gaito 27 marzo 1995, in riferimento al procedimento penale n. 2273 del 1989, imp. Rizzo.

#### Art. 4 (\*)

Al Consiglio dei Dodici 6, inoltre, attribuita la sorveglianza disciplinare sull'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore e notaio.

Quando un legale nello esercizio della professione sia venuto meno o al decoro o alla serietà o alla dignità o alla onestà che a dette professioni si addice: potrà il Consiglio dei Dodici - o di ufficio o su reclamo degli interessati - applicare l'ammonizione oppure la sospensione dallo esercizio della professione fino a tre mesi. Le dette sanzioni disciplinari potranno applicarsi (indipendentemente dalla eventuale sussistenza di reato e di azione penale) anche nel caso in cui i difensori inserissero offese nelle loro comparse, istanze, allegazioni presentate alle autorità giudiziarie od amministrative.

La punizione disciplinare sarà emessa dopo raccolte le opportune informazioni e le difese dello interessato.

Rimane ferma la competenza del Giudice di appello per pronunciare la cancellazione di un legale dall'albo dei difensori presso il Tribunale (art. 20 della Legge 26 Maggio 1911).

(\*) Abrogato dall'art. 55 della legge 20 febbraio 1991, n. 28.

#### Art. 5 (\*)

Il Consiglio dei Dodici decide sui ricorsi presentati a sensi della Rubrica XXII Libro I degli Statuti.

In relazione all'ora detta Rubrica si specifica:

1) ogni individuo o ente giuridico che ritenga leso un suo interesse da un atto, provvedimento, deliberazione, precetto di indole amministrativa potrà ricorrere al Consiglio dei Dodici per ottenere la riforma del provvedimento ecc. sempreché: a) sia esclusa la competenza della autorità giudiziaria e non si tratti di materia devoluta a giurisdizione speciale: b) non si tratti di provvedimenti emessi dal Consiglio G. e Generale o dallo stesso ratificati:

2) il ricorso non ha effetto sospensivo;

3) la decisione del Consiglio dei Dodici non ammette altro reclamo. E' per altro possibile appellare al Consiglio G. e G.:

a) se si tratta di materia che per particolari disposizioni deve essere esaminata da detto Consiglio;

b) se si tratta di provvedimenti che non interessano una sola persona ma una collettività di individui.

(\*) Abrogato dall'art. 36, quarto comma, della legge 28 giugno 1989, n. 68, istitutiva del Tribunale Amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della stessa legge n. 68, il Consiglio dei Dodici esercita la giurisdizione amministrativa quale organo di terza istanza, nel caso di difformità fra sentenza di primo grado e sentenza di appello: il relativo ricorso è disciplinato dal successivo articolo 21.

#### Art. 6

Il Consiglio dei Dodici su di ogni questione o pratica potrà (anche se ciò non è stabilito da speciali disposizioni) sentire il parere di un giureconsulto. Le spese relative staranno a carico della parte istante e allo scopo potrà essere richiesto un congruo deposito a norma della Rubrica VII Libro IV degli Statuti.

#### Art. 7

La presente Legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione ed essa sarà applicabile a tutte le pratiche in corso.

1 - Legge 9 Settembre 1919 n. 35 - Legge che istituisce il decreto penale

Art. 1

E' istituito in questa Repubblica il Decreto Penale.

Art 2 (\*)

Nei procedimenti per reati di sua competenza, perseguibili d'ufficio, il Commissario della Legge, quando, in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni compiute, ritenga di dover applicare la sola ammenda, multa o pena pecuniaria, comunque denominata, per essi prevista, in misura non superiore alle L.200.000, può pronunciare senza dibattimento, la condanna del prevenuto, ponendo a suo carico le spese del procedimento, la tassa di decreto e, se del caso, ordinare la confisca o la restituzione, ovvero emanare qualsiasi altro provvedimento in ordine alle cose sequestrate.

Può altresì applicare la legge 23 maggio 1924 concernente la sospensione della esecuzione delle sentenze penali di condanna, omessa la disposizione di cui all'art. 5 della legge stessa.

(\*) Così sostituito dall'art. 1 della legge 18 ottobre 1963, n. 43.

Art 3

Il Decreto Penale porterà come le sentenze, la intestazione " Nel Nome di Dio e della Serenissima Repubblica di San Marino" e dovrà contenere:

I- Nome, cognome, paternità, età e tutte le altre indicazioni che valgono a identificare l'imputato.

II - Un breve accenno ai motivi di fatto e di diritto sui quali l'imputazione si fonda;

III - La condanna con la indicazione degli articoli applicati;

IV - La data e la sottoscrizione del Commissario della Legge e del Cancelliere.

Art. 4

Copia autentica ed integrale del Decreto è al più presto ed a cura della Cancelleria penale, notificata personalmente all'imputato, con formale avvertenza che se entro 20 giorni dalla notificazione egli non lo impugni, il decreto diverrà esecutivo.

Qualora la copia autentica ed integrale del Decreto non si fosse potuta notificare personalmente, il termine di venti giorni comincerà a decorrere da una seconda notificazione in qualunque modo effettuata all'imputato a cura della Cancelleria Penale.

Note di giurisprudenza

Sulla natura di mezzo di impugnazione dell'opposizione, Giud. app. pen. Nobili ord. 11 ottobre 1995, Grassi, pp. 423/1994.

Art. 5

La dichiarazione di tale impugnativa dovrà eseguirsi nella Cancelleria Commissariale, nelle ore d'ufficio e d'innanzi ad un funzionario di Cancelleria, o dell'imputato personalmente, o da un procuratore

legalmente esercente munito della copia del decreto notificata al condannato, o da altra persona maggiorenne e che goda dei diritti civili munita di procura speciale notarile che rimarrà allegata alla dichiarazione. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta oltretutto dall'imputato, se lo possa, e da chi lo rappresenta, anche dal funzionario che riceve la dichiarazione, e tutto ciò sotto pena di nullità.

Nell'atto suddetto la parte che impugna il decreto dovrà eleggere domicilio, se non lo ha, nel territorio della Repubblica, ed a questo domicilio saranno eseguite tutte le notifiche relative al procedimento.

Art. 6

Nell'atto nel quale è ricevuta la domanda per il dibattimento, il Commissario ne stabilisce il giorno, e se l'imputato è presente, la comunicazione verbale fattagli vale citazione a comparire all'udienza.

Se non fosse presente, gli sarà notificato tale provvedimento a mezzo di cursore, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, e parimenti tale notifica terrà luogo di citazione e sarà eseguita al domicilio reale od a quello eletto in conformità dell'articolo 5.

Art. 7

Se alla udienza stabilita per la trattazione della causa l'imputato si presenta, il decreto si ha come non pronunziato, ed il Commissario nella sua sentenza non è vincolato affatto da quanto dispose col decreto.

Se l'imputato non si presenta personalmente alla detta udienza o non giustifica un legittimo impedimento, il Commissario ordina l'esecuzione del decreto, ponendo a carico del condannato le maggiori spese, e dovrà sempre revocare la sospensione della esecuzione della condanna, qualora l'avesse concessa.

Note di giurisprudenza

Sull'ammissibilità della impugnazione avanti al Giudice delle appellazioni del provvedimento del Commissario della Legge che dichiara in sede di opposizione l'esecutività del decreto, cfr. Giud. app. pen. Nobili ord. 23 maggio 1995, Grassi, pp. 423/1994.

Art. 8

Contro il decreto divenuto esecutivo, o contro l'ordinanza di cui al capoverso dell'art. precedente, non è ammesso alcun mezzo di impugnativa.

Tuttavia il Procuratore del Fisco qualora abbia notizia che per un reato o per una contravvenzione la quale ecceda la competenza del Commissario, sia stata pronunciata condanna colla procedura tracciata dalla presente legge, può in ogni tempo promuovere l'azione penale col procedimento ordinario, dandone immediato avviso al Commissario della Legge, il quale dovrà intraprendere l'istruttoria nei modi ordinari, sospendendo l'esecuzione del decreto.

Tale facoltà accordata al Procuratore del Fisco viene a cessare quando il decreto penale sia stato portato ad esecuzione, o quando l'azione penale per fatto contemplato nel decreto sia prescritta o in altro modo estinta.

Quando il Procuratore Fiscale intende valersi di tale facoltà, dovrà farne espressa dichiarazione

dinanzi alla Cancelleria del Tribunale Commissariale, nelle ore d'ufficio, e sarà sottoscritta dal dichiarante e da un funzionario di cancelleria, a pena di nullità.

Istruito il procedimento nei modi prescritti dalla procedura penale, il Giudice di primo grado delle cause penali, qualora riconosca fondata l'opposizione sollevata dal Procuratore del Fisco, revoca il decreto e pronuncia sentenza in merito come di diritto.

**Note di giurisprudenza**

Sulla inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto divenuto esecutivo, Giud. app. pen. Gualtieri 3 giugno 1998, Pasolini, pp. 514/1997.

**Art. 9**

Ai procedimenti regolati dalla presente legge non sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 44 Codice Penale, 27 e 185 Codice Procedura Penale.

**Art. 10**

La presente legge, non appena sarà entrata in vigore, sarà applicata a tutte le contravvenzioni già denunciate, per le quali al giorno della sua promulgazione, non sia stato notificato decreto di citazione a udienza.

**Art. 11**

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

## 1 - Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (\*)

(\*) *Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.*

*La Dichiarazione non è un trattato internazionale ma, come indicato nel suo Preambolo, un «ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le Nazioni»: essa, peraltro, viene espressamente richiamata nel Preambolo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e del Patto internazionale sui diritti civili e politici.*

### Art. 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

### Art. 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di ordine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita e di altra condizione.

2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

### Art. 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

### Art. 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù, la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

### Art. 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.

### Art. 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

### Art. 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

### Art. 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

### Art. 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

### Art. 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

### Art. 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

### Art. 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

### Art. 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

### Art. 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

### Art. 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

### Art. 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

#### Art. 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

#### Art. 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

#### Art. 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

#### Art. 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

#### Art. 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

#### Art. 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

#### Art. 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

#### Art. 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

#### Art. 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

#### Art. 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

#### Art. 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

#### Art. 28

Ogni individuo ha diritto ad uno delle sociali e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in

questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

#### Art. 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

#### Art. 30

Nulla nella presente dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

### 2 - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (\*)

(\*) *Adottata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata con decreto 9 marzo 1989, n. 22, unitamente al protocollo addizionale aperto alla firma a Parigi il 20 marzo 1952 e a quelli successivi n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (1).*

*La Convenzione e i protocolli sono riportati secondo la traduzione italiana, curata dal Consiglio d'Europa, della versione ufficiale in lingua francese ed in lingua inglese: il testo delle norme è aggiornato con le modifiche introdotte fino al Protocollo n. 11.*

(1) Dichiarazione consegnata nello strumento di ratifica depositato il 22 marzo 1989:

*"Il Governo della Repubblica di San Marino, all'atto del deposito dello strumento di Ratifica, nel confermare che è suo fermo intendimento non prevedere e non consentire deroghe di alcun tipo agli impegni assunti, è in obbligo di sottolineare la sua realtà di Stato di modeste dimensioni territoriali che impone una particolare attenzione per quanto concerne le materie della residenza, del lavoro e dei benefici sociali nel riguardo degli stranieri, anche se non coperte dalla Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e Protocolli relativi."*

#### Art. 1

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.

### TITOLO I

#### Diritti e Libertà (\*)

(\*) *Così modificato dall'art. 2, secondo comma, del Protocollo n. 11*

#### Art. 2

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una

sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

a) per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;

b) per eseguire un arresto legale o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

#### Art. 3

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

#### Art. 4

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:

a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata;

b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità

d) ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.

#### Art. 5

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;



e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

#### Art. 6

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto a:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito

gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigano gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.

#### Art. 7

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuto dalle nazioni civili.

#### Art. 8

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

#### Art. 9

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

#### Art. 10

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

#### Art. 11 (\*)

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite per legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

(\*) *Riserva concernente l'art. 11, consegnata con lo strumento di ratifica depositato il 22 marzo 1989:*

*"In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della Convenzione in materia di diritto alla costituzione di Organizzazioni Sindacali, il Governo della Repubblica di San Marino dichiara che, mentre nella realtà sammarinese esistono ed operano due Sindacati, gli articoli 2 e 4 della Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori n. 7 del 17 febbraio 1961 prevedono che le Associazioni od Unioni Sindacali siano registrate presso il Tribunale e che tale registrazione sia ottenibile alla condizione che le Associazioni comprendano almeno sei categorie di prestatori di lavoro ed un minimo di 550 iscritti".*

#### Art. 12

Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

#### Art. 13

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

#### Art. 14

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a

una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

#### Art. 15

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo richiede e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

#### Art. 16

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come un divieto per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

#### Art. 17

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.

#### Art. 18

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

### TITOLO II

#### *Corte europea dei Diritti dell'Uomo (\*)*

(\*) *Titolo interamente sostituito dall'art. 1 del Protocollo 11.*

#### Articolo 19

##### *Istituzione della Corte*

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata <<la Corte>>. Essa funziona in maniera permanente.

Articolo 20  
*Numero di giudici*

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti Contraenti.

Articolo 21  
*Condizioni per l'esercizio delle funzioni*

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni problema che sorga nell'applicazione di questo paragrafo è deciso dalla Corte.

Articolo 22  
*Elezione dei giudici*

1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte Contraente.

2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alte Parti Contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

Articolo 23  
*Durata del mandato*

1. I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.

2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3. Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4. Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.

6. Il mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l'età di 70 anni.

7. I giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano ricoperti. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

Articolo 24  
*Revoca*

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che ha cessato di rispondere ai requisiti richiesti.

Articolo 25  
*Ufficio di cancelleria e referendari*

La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte. Essa è assistita da referendari.

Articolo 26  
*Assemblea plenaria della Corte*

La Corte riunita in Assemblea plenaria:

a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;

b) costituisce Camere per un periodo determinato;

c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;

d) adotta il regolamento della Corte; e

e) elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27  
*Comitati, Camere e Grande Camera*

1. Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2. Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.

3. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità con il regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione

del presidente della Camera e del giudice che siede a titolo dello Stato parte interessato.

#### Articolo 28

##### *Dichiarazioni di irricevibilità da parte dei comitati*

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza un esame complementare. La decisione è definitiva.

#### Articolo 29

##### *Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito*

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla irricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.

2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33.

3. Salvo diversa decisione della Corte in caso eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

#### Articolo 30

##### *Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande Camera*

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

#### Articolo 31

##### *Competenze della Grande Camera*

La Grande Camera

a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e

b) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

#### Articolo 32

##### *Competenza della Corte*

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.

2. In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, è la Corte che decide.

#### Articolo 33

##### *Ricorsi interstatali*

Ogni Alta Parte Contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Alta Parte Contraente.

#### Articolo 34

##### *Ricorsi individuali*

La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.

#### Articolo 35

##### *Condizioni di ricevibilità*

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell'articolo 34, se:

a) è anonimo; oppure

b) è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all'articolo 34 quand'essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.

4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.

#### Articolo 36

##### *Intervento di terzi*

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte Contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

#### Articolo 37

### *Cancellazione*

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:

- a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
- b) che la controversia è stata risolta; oppure
- c) che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un ricorso quando ritenga che ciò è giustificato dalle circostanze.

### *Articolo 38*

#### *Esame in contraddittorio del caso e procedura di regolamento amichevole*

1. Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte:

- a) procede all'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione;
- b) si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad un regolamento amichevole della controversia sulla base del rispetto dei diritti dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1.b è riservata.

### *Articolo 39*

#### *Conclusione di un regolamento amichevole*

In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

### *Articolo 40*

#### *Udienza pubblica e accesso ai documenti*

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

### *Articolo 41*

#### *Equa soddisfazione*

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto

interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa

### *Articolo 42*

#### *Sentenze delle Camere*

Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.

### *Articolo 43*

#### *Rinvio dinanzi alla Grande Camera*

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinanzi alla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o anche una grave questione di carattere generale.

3. Se il Collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con una sentenza.

### *Articolo 44*

#### *Sentenze definitive*

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.

2. La sentenza di una Camera diviene definitiva

a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure

b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure

c) se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l'articolo 43.

3. La sentenza definitiva è pubblicata.

### *Articolo 45*

#### *Motivazione delle sentenze e delle decisioni*

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.

### *Articolo 46*

#### *Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*

1. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

Articolo 47  
*Pareri consultivi*

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.

2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato.

Articolo 48  
*Competenza consultiva della Corte*

La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza secondo l'articolo 47.

Articolo 49  
*Motivazione dei pareri consultivi*

1. Il parere della Corte è motivato.

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.

3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50  
*Spese di funzionamento della Corte*

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51  
*Privilegi ed immunità dei giudici*

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi in base a questo articolo."

**TITOLO III**  
***Disposizioni varie (\*)***

(\*) Titolo così modificato dall'art. 2 del Protocollo n. 11.

Art. 52

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 53

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Art. 54

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizi ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Art. 55

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni che esistono fra di loro allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Art. 56

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, nel territorio o nei territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio di Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. Nei suddetti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati come previsto all'articolo 34 della Convenzione.

Art. 57

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le

riserve di carattere generale non sono autorizzate ai termini del presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

#### Art. 58

1. Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessa d'essere Membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

#### Art. 59

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

### 3 - Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (\*)

(\*) *Adottato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato con decreto 9 marzo 1989, n. 22 (1).*

(1) Dichiarazione consegnata nello strumento di ratifica depositato il 22 marzo 1989:

*"All'atto del deposito dello strumento di Ratifica il Governo della Repubblica di San Marino dichiara che, in ragione delle vigenti disposizioni di legge che regolano l'uso dei beni in conformità all'interesse generale, il principio sancito all'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, aperto alla firma a Parigi il 20 marzo 1952, non incide sul regime vigente in materia di proprietà immobiliare da parte di cittadini stranieri".*

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata <<la Convenzione>>),

Hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

#### Articolo 2

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

#### Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

#### Articolo 4

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori di cui assicura le relazioni internazionali che sono designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo in un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione (1).

(1) Così modificato dall'art. 2, quarto comma, lett. b) del Protocollo n. 11.

#### Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

#### Articolo 6

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

**4 - Protocollo n. 2 che attribuisce alla Corte Europea dei diritti dell'uomo la competenza di emettere dei pareri consultivi in talune circostanze (\*)**

(\*) *Adottato a Strasburgo il 6 maggio 1963 e ratificato con decreto 9 marzo 1989, n. 22.*

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Viste le disposizioni della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata <<Convenzione>>) ed in particolare l'articolo 19 che istituisce fra gli altri organi una Corte europea dei Diritti dell'Uomo (qui di seguito denominata <<la Corte>>);

Considerata l'opportunità di attribuire alla Corte la competenza ad emettere, a determinate condizioni, pareri consultivi,

Hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

1. La Corte a richiesta del Comitato dei Ministri può emettere pareri consultivi su problemi giuridici relativi all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2. Tali pareri non possono concernere problemi relativi al contenuto o all'estensione dei diritti e delle libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei suoi Protocolli, né su altri problemi di cui la Commissione, la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero essere investiti a seguito della introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di richiedere un parere alla Corte è adottata con votazione a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di partecipare al Comitato.

#### Articolo 2

La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri rientra nella sua competenza consultiva così come è stabilita nell'articolo 1 del presente Protocollo.

#### Articolo 3

1. Per l'esame delle richieste di pareri consultivi la Corte si riunisce in seduta plenaria.
2. Il parere della corte è motivato.
3. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha diritto di aggiungervi la motivazione della sua opinione individuale.
4. Il Parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

#### Articolo 4

La Corte, se lo ritiene necessario ai fini del presente Protocollo, può estendere la propria competenza attribuitale dall'articolo 55 della Convenzione, per stabilire il suo regolamento e fissare la sua procedura.

#### Articolo 5 (omissis)

**5 - Protocollo n. 3 adottato a Strasburgo il 6 maggio 1963 e ratificato con decreto 9 marzo 1989, n. 22 (\*).**

(\*) *Le modifiche apportate alla Convenzione sono da intendere abrogate in forza delle nuove disposizioni introdotte dal Protocollo n. 11.*

**6 - Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà diversi da quelli che già figurano nella Convenzione e nel suo primo protocollo addizionale (\*)**

(\*) *Adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, ratificato con decreto 9 marzo 1989, n. 22.*

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata <<la Convenzione>>) e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo



addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

#### Articolo 2

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di sceglierne liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo.

3. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o della protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

#### Articolo 3

1. Nessuno può essere espulso a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

#### Articolo 4

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

#### Articolo 5

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori di cui assicura le relazioni internazionali che sono designati nella stessa dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che pone fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo in un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione (1).

4. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei

territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato fatti dagli articoli 2 e 3.

5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni tra di essi (2).

(1) Così modificato dall'art. 2, quinto comma, lett. b), del Protocollo 1.

(2) Paragrafo aggiunto dall'art. 2, quinto comma, lett. b), del Protocollo n. 11.

#### Articolo 6

1. Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

2. (1).

(1) Soppresso dall'art. 2, quinto comma, lett. c), del Protocollo n. 11.

#### Articolo 7

(omissis)

**7 - Protocollo n. 5 alla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 20 gennaio 1966 e ratificato con decreto 9 marzo 1989 (\*)**

(\*) Le modifiche apportate alla Convenzione sono da intendere abrogate in forza delle nuove disposizioni introdotte dal Protocollo n. 11.

**8 - Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte (\*)**

(\*) Adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983 e ratificato con decreto 9 marzo 1982, n. 9.

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata <<la Convenzione>>),

Considerato che gli sviluppi intervenuti in parecchi Stati membri del Consiglio d'Europa indicano una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

#### Articolo 2

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da questa legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

#### Articolo 3

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

#### Articolo 4

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione (1).

(1) Così modificato dall'art. 2, sesto comma, lett. b), del Protocollo n. 11.

#### Articolo 5

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può indicare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

#### Articolo 6

Gli Stati Contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

#### Articolo 7

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o

approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

#### Articoli 8-9 (omissis)

### 9 - Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali (\*)

(\*) Adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato con decreto 9 marzo 1989, n. 22 (1).

(1) Dichiarazione consegnata nello strumento di ratifica depositato il 22 marzo 1989:

*"All'atto del deposito dello strumento di ratifica il Governo della Repubblica di San Marino, in relazione a quanto disposto dall'art. 3 in tema di indennizzo alla vittima di un errore giudiziario, dichiara che, mentre il principio è applicato di fatto nella prassi, non è, tuttavia, previsto in una corrispondente disposizione legislativa. Il Governo della Repubblica si impegna, di conseguenza, a prevedere l'affermazione e la regolamentazione del principio in una pertinente disposizione legislativa che sarà approvata entro il termine di due anni a partire dalla data odierna".*

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata <<la Convenzione>>).

Hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

1. Uno straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

- a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
- b) far esaminare il suo caso; e
- c) farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1.a, b e c di questo articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

#### Articolo 2

1. Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi

inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

### Articolo 3

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

### Articolo 4

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

### Articolo 5

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

### Articolo 6

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo in tale territorio o territori.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un

periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione (1).

5. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o della approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato fatto dall'articolo 1.

6. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo (2).

(1) Così modificato dall'art. 2, settimo comma, lett. b), del Protocollo n. 11.

(2) Paragrafo aggiunto dall'art. 2, settimo comma, lett. b), del Protocollo n. 11.

### Articolo 7

1. Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

2. (1).

(1) Soppresso dall'art. 2, settimo comma, lett. c), del Protocollo n. 11.

### Articoli 8-9-10

(omissis)

## 10 - Protocollo n. 8 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (\*)

(\*) Adottato a Vienna il 19 marzo 1985, ratificato con decreto 9 marzo 1989, n. 22.

Le modifiche apportate alla Convenzione sono da intendere abrogate in virtù delle nuove disposizioni introdotte dal Protocollo n. 11.

11 - Protocollo n. 9 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali (\*)

*(Abrogato dall'art. 2, ottavo comma, del Protocollo n. 11.*

12 - Protocollo n. 10 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali (aperto alla firma a Strasburgo il 25 marzo 1992, ratificato e reso esecutivo con decreto 9 maggio 1995, n. 61) (\*)

*(\*) Il Protocollo si limitava ad apportare una modifica all'art. 32 della Convenzione, poi sostituito ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 11.*

13 - Protocollo n. 11 recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (aperto alla firma a Strasburgo l'11 maggio 1994, ratificato e reso esecutivo con decreto 19 novembre 1996, n. 139)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata <<la Convenzione>>),

Considerando la necessità e l'urgenza di ristrutturare il meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione per mantenere e rafforzare l'efficacia della protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali prevista dalla Convenzione, in ragione principalmente dell'aumento dei ricorsi e del numero crescente dei Membri del Consiglio d'Europa;

Considerando che conviene di conseguenza emendare alcune disposizioni della Convenzione in vista, tra l'altro, di sostituire le esistenti Commissione e Corte europee dei Diritti dell'Uomo con una nuova Corte permanente;

Vista la Risoluzione n° 1 adottata nella Conferenza ministeriale europea dei Diritti dell'Uomo, tenutasi a Vienna il 19 e 20 marzo 1985;

Vista la Raccomandazione 1194 (1992) adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 6 ottobre 1992;

Vista la decisione adottata sulla riforma del meccanismo di controllo della Convenzione dai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa nella Dichiarazione di Vienna del 9 ottobre 1993,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 (\*)

Il testo dei titoli da II a IV della Convenzione (articoli da 19 a 56) ed il Protocollo n° 2 che attribuisce alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo competenza a fornire pareri consultivi sono sostituiti dal Titolo II della Convenzione (articoli da 19 a 51), come segue:

*(omissis)*

*(\*) Le modifiche introdotte dalla norma si leggono nel testo aggiornato della Convenzione*

Articolo 2 (\*)  
*(omissis)*

*(\*) Le modifiche introdotte dalla norma si leggono nel testo aggiornato della Convenzione*

Articolo 3

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, i quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:

a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure

b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 4

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno dopo la data alla quale tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo in conformità con le disposizioni dell'articolo 3. L'elezione di nuovi giudici dovrà avvenire, ed ogni altra misura necessaria per l'insediamento della nuova Corte potrà essere presa, secondo le disposizioni del presente Protocollo, a partire dalla data in cui tutte le Parti alla convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di seguito, il mandato dei giudici, membri della Commissione, del cancelliere e del vice-cancelliere scade alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.

2. I ricorsi all'esame della Commissione e non ancora dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo saranno esaminati dalla corte in conformità con le disposizioni del presente Protocollo.

3. I ricorsi dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo continueranno ad essere trattati dai membri della Commissione nell'anno successivo. Tutte le cause il cui esame non sia stato completato durante questo periodo saranno trasmesse alla Corte che le esaminerà alla stregua di

ricorsi ricevibili, in conformità con le disposizioni del presente Protocollo.

4. Per quanto riguarda i ricorsi per i quali la commissione ha adottato, dopo l'entrata in vigore del Presente Protocollo, una decisione secondo l'ex articolo 31 della Convenzione, tale decisione sarà trasmessa alle parti che però non hanno la facoltà di pubblicarla. In conformità con le disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, un ricorso può essere deferito alla Corte. Il collegio della Grande Camera decide se una delle Camere o la Grande Camera deve pronunciarsi sulla questione. Quando una Camera si pronuncia sulla questione, la sua decisione è definitiva. I ricorsi non deferiti alla Corte sono esaminati dal Comitato dei Ministri che agisce in conformità con le disposizioni dell'ex articolo 32 della convenzione.

5. I ricorsi pendenti dinanzi alla Corte il cui esame non è stato ancora completato alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, sono trasmessi alla Grande Camera della Corte che si pronuncia sulla questione in conformità con le disposizioni del presente Protocollo.

6. I ricorsi pendenti dinanzi al Comitato dei Ministri il cui esame in virtù dell'ex articolo 32 non è stato ancora completato alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, sono risolti dal Comitato di Ministri che agisce in conformità con il presente articolo.

#### Articolo 6

Se un'Alta Parte Contraente riconosce, con la dichiarazione prevista all'ex articolo 25 o all'ex articolo 46 della Convenzione, la competenza della Commissione o la giurisdizione della Corte unicamente per casi posteriori o fondati su fatti posteriori a tale dichiarazione, tale restrizione continuerà ad applicarsi alla giurisdizione della Corte ai sensi del presente Protocollo.

#### Articolo 7 (omissis)

4 - Patto Internazionale sui diritti civili e politici (aperto alla firma a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con decreto 26 settembre 1985, n. 109) (\*)

(\*) Traduzione non ufficiale

### Parte prima

#### Articolo 1

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono libera mente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e

delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

### Parte seconda

#### Articolo 2

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure legislative o d'altro genere, in vigore.

3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:

a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

b) garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;

c) garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

#### Articolo 3

Gli Stati parti del presente Patto, s'impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.

#### Articolo 4

1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente

Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sul l'origine sociale.

2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.

3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.

#### Articolo 5

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto, ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

### Parte terza

#### Articolo 6

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

2. Nei Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto, né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, re sta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.

4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

5. Una sentenza capitale, non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.

6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

#### Articolo 7

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

#### Articolo 8

1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.

2. Nessuno può esser tenuto in stato di servitù.

3. a) nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;

b) la lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei Paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;

c) l'espressione <<lavoro forzato o obbligatorio>>, ai fini del presente paragrafo, non comprende:

I) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente richiesto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;

II) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;

III) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

IV) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili.

#### Articolo 9

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può esser privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.

2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.

3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone

in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.

4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.

5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo.

#### Articolo 10

1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.

2. a) gli imputati, salvo circo stanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;

b) gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il loro caso deve esser giudicato il più rapidamente possibile.

3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.

#### Articolo 11

Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non é in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.

#### Articolo 12

1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.

2. Ogni individuo é libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio.

3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese.

#### Articolo 13

Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone

specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

#### Articolo 14

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria del tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.

2. Ogni individuo accusato di un reato, ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:

a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta

b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;

c) ad essere giudicato senza in giustificato ritardo;

d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;

g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.

4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.

5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.

6. Quando un individuo é stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale



condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto e a lui imputabile in tutto o in parte.

7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.

#### Articolo 15

1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.

2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

#### Articolo 16

Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.

#### Articolo 17

1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.

2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

#### Articolo 18

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, non che la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.

4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

#### Articolo 19

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.

#### Articolo 20

1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.

2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

#### Articolo 21

E' riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità o la morale pubbliche, o gli altrui diritti e libertà.

#### Articolo 22

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.

2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità o la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, a adottare delle misure legislative che



causino pregiudizio - o applicare la legge in modo da causare pregiudizio - alle garanzie previste dalla detta Convenzione.

#### Articolo 23

1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.

3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.

#### Articolo 24

1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

#### Articolo 25

Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:

a) di partecipare alla direzione degli Affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;

b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;

c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.

#### Articolo 26

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

#### Articolo 27

In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo

### Parte quarta

#### Articolo 28

1. E' istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come <<il Comitato>>). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.

2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo. Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.

3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

#### Articolo 29

1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite all'articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.

2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.

3. La stessa persona può essere designata più di una volta.

#### Articolo 30

1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.

2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite in vita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.

4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'Organizzazione. In tale riunione, per la quale il *quorum* è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengano il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei

voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

#### Articolo 31

1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.

#### Articolo 32

1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30.

2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto.

#### Articolo 33

1. Se a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro.

2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

#### Articolo 34

1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all'articolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati in conformità all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati parti del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.

3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

#### Articolo 35

I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni

Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.

#### Articolo 36

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.

#### Articolo 37

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione.

2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

#### Articolo 38

Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso.

#### Articolo 39

1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti:

a) il *quorum* è di dodici membri;

b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

#### Articolo 40

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, non che sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti:

a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti;

b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.

2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano sull'applicazione del presente Patto.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.

4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che

ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.

5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

#### Articolo 41

1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

a) se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili

b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato

c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi;

d) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse;

e) salvo quanto stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto;

f) in ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente;

g) gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme;

h) il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b):

i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

ii) se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto.

Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parti interessati.

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo.

Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario genera le abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

#### Articolo 42

1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una commissione di conciliazione *ad hoc* (indicata da qui innanzi come <<la Commissione>>). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto;

b) la Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.

2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere

cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'articolo 41.

3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.

4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.

5. Il segretariato previsto all'articolo 36 presta i suoi servizi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.

6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.

7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati:

a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima;

b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti;

c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale del le osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati;

d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.

8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'articolo 41.

9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati

ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo.

#### Articolo 43

I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione *ad hoc* che possano essere designate ai sensi dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi, e le immunità delle Nazioni Unite.

#### Articolo 44

Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

#### Articolo 45

Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.

### Parte quinta

#### Articolo 46

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

#### Articolo 47

Nessuna disposizione del presente Patto, può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

### Parte sesta

#### Articolo 48

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

#### Articolo 49

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

#### Articolo 50

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

#### Articolo 51

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

#### Articolo 52

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 48;

b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.

#### Articolo 53

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48.

**15 - Protocollo facoltativo concernente il Patto Internazionale sui diritti civili e politici (aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con decreto 26 settembre 1985, n. 109) (\*)**

*(\*) Traduzione non ufficiale.*

#### Articolo 1

Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sotto posti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

#### Articolo 2

Salvo quanto è stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.

#### Articolo 3

Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto.

#### Articolo 4

1. Salvo quanto è stabilito all'articolo 3, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto.

2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.

#### Articolo 5

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato.

2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che:

a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico;

b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.

4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all'individuo.

#### Articolo 6

Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45 del Patto un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

#### Articolo 7

In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.

#### Articolo 8

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato il Patto.

2. Il presente Protocollo è sotto posto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi abbiano aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

#### Articolo 9

1. Purché il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la

data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

#### Articolo 10

Le disposizioni del presente protocollo si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

#### Articolo 11

1. Ogni Stato parte del presente Protocollo potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Protocollo.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolati per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

#### Articolo 12

1. Ogni Stato parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

2. La denuncia non impedirà che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi comunicazione presentata in base all'articolo 2 prima della data in cui la denuncia stessa avrà effetto.

#### Articolo 13

Indipendentemente dalle notifiche ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:

a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 8;

b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all'articolo 9 e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 11

c) delle denunce fatte in conformità all'articolo 12.

#### Articolo 14

1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 48 del Patto.

1 - Legge 19 gennaio 1989 n.4 - Regolamentazione dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 luglio 1974 n. 59 (Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese)

Art. 1

Il giudizio sulla legittimità di una norma in relazione ai principi generali dell'ordinamento sammarinese di cui alla Legge 8 luglio 1974 n. 59, è pronunciato dal Consiglio Grande e Generale, con le procedure previste dal presente regolamento.

Art. 2

Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale o di giustizia amministrativa, una delle parti o il procuratore del fisco o lo stesso giudice possono con apposita istanza scritta richiedere la verifica della legittimità di una norma in relazione ai principi contenuti nella Legge 8 luglio 1974 n. 59. Nell'istanza debbono essere chiaramente indicate: a) le disposizioni di legge o aventi forza di legge di cui è dubbia o controversa la legittimità; b) Le disposizioni e i principi della Legge 8 luglio 1974 n. 59 che si assumono violate.

Art. 3

L'istanza è depositata agli atti del procedimento giudiziario ed è notificata ad ogni interessato a cura del ricorrente. Le parti ed il Procuratore del Fisco hanno 20 giorni correnti per presentare memorie e deduzioni. Il Giudice con proprio provvedimento non ammette i ricorsi presentati dalle parti o dal Procuratore del Fisco manifestamente infondati o semplicemente dilatori. Con l'accettazione dell'istanza, il giudizio resta sospeso e gli atti del procedimento sono trasmessi dal Giudice all'Ufficio Segreteria Istituzionale del Consiglio Grande e Generale.

Note di giurisprudenza

Sui presupposti giuridici (non manifesta infondatezza, non semplice intenzione dilatoria, rilevanza ai fini della decisione) e sulla procedura di ammissione ((diritto al termine per le memorie e sospensione del processo solo dopo l'accettazione dell'istanza) delle questioni di legittimità costituzionale, cfr. Giud. app. pen. Nobili ord. 22 giugno 1993, Campodall'Orto, pp. 871/1987; Giud. app. pen. Gualtieri 24 agosto 1993, Marra, pp. 30/1993; Giud. pen. Gualtieri 1 febbraio 1996, De Biagi, pp. 1257/1988; Giud. app. pen. Gualtieri ord. 2 agosto 1996, Morandi, pp. 399/1993; Giud. app. pen. Nobili 14 gennaio 1997, De Biagi, pp. 1257/1988; si vedano anche i Pareri dell'Esperto Prof. Giovanni Gualandini 6 febbraio 1990 nella causa civile n. 1054 del 1988 e, più diffusamente, 4 ottobre 1996 nel procedimento penale n. 152 del 1995, accolti dal Consiglio Grande e Generale rispettivamente il 13 marzo 1990 e il 16 gennaio 1997.

Art. 4

Il Consiglio Grande Generale nomina per la durata della legislatura un esperto in diritto ed un supplente, con il compito di redigere il parere in merito alle questioni di legittimità pervenute al Consiglio. L'esperto supplente viene interessato della redazione del parere se l'esperto principale è impossibilitato a farlo ovvero è intervenuta la sua astensione. La nomina dell'esperto e del suo supplente avviene con la maggioranza dei 2/3 per le prime due votazioni ed a

maggioranza semplice nelle successive. Le votazioni possono svolgersi di seguito nella stessa seduta.

Art. 5

L'Ufficio Segreteria Istituzionale del Consiglio Grande e Generale trasmette entro 5 giorni dal ricevimento del ricorso gli atti all'esperto di cui all'art. 4, assegnando allo stesso un termine compreso fra il 30° e 60° giorno per la formulazione del proprio parere.

Art. 6

Ricevuto il parere dall'esperto, l'Ufficio Segreteria Istituzionale ne dà comunicazione alla Reggenza, che provvede ad iscrivere la trattazione della questione di legittimità all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale, non oltre il secondo mese dal ricevimento. L'esame della pratica avviene in due letture, la prima per la presentazione del parere, la seconda per la discussione e decisione. Fra la prima e la seconda lettura, il parere dell'esperto è preso in esame dalla Commissione Politico - Consiliare Affari Interni e Giustizia.

Il Consiglio si pronuncia con voto positivo o negativo e comunque palese circa l'accettazione del parere dell'esperto entro 60 giorni.

Art. 7

La decisione del Consiglio Grande e Generale viene trasmessa con gli atti ricevuti all'Autorità Giudiziaria competente per il proseguimento del giudizio.

Art. 8

La norma dichiarata illegittima dal Consiglio Grande e Generale è annullata dalla di pronuncia di illegittimità.

Le decisioni del Consiglio Grande e Generale su questioni di legittimità sono pubblicate a norma dell'art.30 del Regolamento Consiliare e inserite nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



1 - Legge 17 maggio 1984 n. 49 - Norme sui termini di gravame e sulla notificazione degli atti giudiziari

Art. 1  
(omissis)

Art. 2

La notificazione degli atti di qualsiasi natura, giudiziaria civile e penale, amministrativa, elettorale, tributaria, è eseguita dall'Ufficio Cursorile del Tribunale Commissariale a mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.

L'Ufficio Cursorile procede alla notifica a mano dei seguenti atti giudiziari civili:

- 1) copia del primo ed eventualmente del secondo atto introduttivo del giudizio civile;
- 2) copia di tutti i decreti con i quali vengono aperti i rituali termini della procedura;
- 3) copia dei decreti con i quali vengono ammessi i mezzi di prova;
- 4) copia delle sentenze di qualsiasi grado;
- 5) copia dei mandati esecutivi (1).

Il Giudice dispone, per iscritto e caso per caso, che ogni altro atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma" (1).

La affissione dei testi di legge nei Castelli della Repubblica prevista dall'art. 30, punto 2) della Legge 11 marzo 1981 n. 21, avviene con notifica, a mezzo del servizio postale, del testo da pubblicare al Capitano di Castello.

L'Ufficio Cursorile effettua a mezzo del servizio postale la notifica degli atti delle procedure di mano regia (2).

Trascorsi quindici giorni di giacenza presso l'Ufficio Postale, l'ufficio stesso restituisce il plico raccomandato all'Ufficio Cursorile che provvede alla notifica a mano al domicilio del destinatario (2).

La notifica va rinnovata in caso di assenza e di impedimento del destinatario (2).

La notifica si intende effettuata nel caso di rifiuto del destinatario a ricevere l'atto (2).

(1) Commi così sostituiti dall'art. 4 della legge 17 giugno 1994, n. 55.

(2) Commi così sostituiti dall'art. 5 della legge 17 giugno 1994, n. 55.

Art. 3

La notificazione per mezzo del servizio postale comporta l'impiego di doppia cedola di ricevuta, istituita ad uso degli Uffici giudiziari, comprovante i dati dell'atto di notificazione, il mittente, il destinatario e la identificazione del ricevente. Una cedola resta in mano al ricevente.

Ciascuno dei componenti l'Ufficio Cursorile è tenuto ad annotare in ordine cronologico gli estremi di ogni notificazione eseguita in apposito registro, numerato e vidimato in ogni foglio dal Cancelliere del Tribunale Commissariale, nonché negli atti di ciascun procedimento giudiziario, di cui alla notificazione eseguita.

Art. 4

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il 30° giorno dalla sua legale pubblicazione.

## **1 - Regolamento del Nucleo Guardie di Custodia per il carcere della Repubblica di San Marino (\*)**

*(\*) Approvato con Deliberazione del Congresso di Stato n. 4, in data 28 maggio 1990.*

### **Articolo 1**

Il Nucleo delle Guardie di Custodia, organismo civile, è custodito per assicurare l'ordine e la disciplina nelle locali Carceri, secondo le disposizioni e per le finalità delle Leggi e dei Regolamenti.

### **Articolo 2**

Con Legge o atto avente forza di Legge, per eventi straordinari e gravi, può essere disposta la militarizzazione del personale del Nucleo stesso.

### **Articolo 3**

Il Nucleo Guardie di Custodia dipende:

- dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri per quanto si riferisce al reclutamento, amministrazione, equipaggiamento ed in generale per tutto ciò che riguarda il buon andamento del servizio;
- dall'Autorità Giudiziaria per quanto attiene lo svolgimento del servizio specifico affidato;
- dal Comando della Gendarmeria - tramite il sottufficiale addetto - per tutto ciò che attiene il servizio, la sicurezza, l'addestramento, l'arruolamento, l'equipaggiamento e la disciplina.

Per eccezionali esigenze e quando non occupati nello specifico impiego, prestano servizio unitamente al corpo della Gendarmeria alle dirette dipendenze del Comando del Corpo stesso.

### **Articolo 4**

Il reclutamento nel Nucleo Guardie di Custodia avviene a seguito di Concorso Pubblico, a cui possono partecipare coloro che possiedono i requisiti indicati nel Bando di arruolamento emesso dal Consiglio Grande e Generale.

### **Articolo 5**

I componenti del Nucleo, entro un mese dalla notifica della nomina, dovranno prestare giuramento di rito nelle mani del Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Il rifiuto di prestare il giuramento comporta la decadenza dell'impiego.

### **Articolo 6**

Le Guardie di Custodia devono prestare servizio con diligenza e sollecitudine, osservando le leggi, i regolamenti, gli obblighi professionali e gli ordini legittimi delle autorità competenti.

Devono coadiuvarsi e supplirsi a vicenda, conservare il più rigoroso segreto sugli affari di servizio, mantenere sempre condotta irrepreensibile e contegno corretto.

Alle Guardie di Custodia è fatto divieto di svolgere attività in favore di partiti politici.

E' compito primario delle Guardie di Custodia procurare che il trattamento penitenziario sia conforme

ad umanità ed imparzialità, che abbia luogo nel rispetto della persona umana e senza discriminazioni, in tutta conformità a quanto disposto dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 204 *bis* del codice di procedura penale.

Le Guardie di Custodia sono soggette alle sanzioni e alle procedure disciplinari previste dalla Legge organica per i dipendenti dello Stato 22 dicembre 1972 n. 41 nel testo modificato con Legge 30 gennaio 1987 n. 16.

### **Articolo 7**

Il servizio normale è delle durata di 40 ore settimanali, organizzato in turno di lavoro giornaliero, con retribuzione pari al 4° livello per i primi sei mesi, considerato quale periodo di prova, e 5° livello per i successivi.

I componenti il Nucleo della Guardia di Custodia percepiscono inoltre l'indennità nella misura stabilita dal Congresso di Stato.

### **Articolo 8**

I turni di servizio, che devono essere scrupolosamente osservati, vengono stabiliti dal Sottufficiale della Gendarmeria di cui al punto n. 3, segnati da uno dei componenti su apposito brogliaccio del quale tutti devono prendere visione.

### **Articolo 9**

I componenti del Nucleo saranno assunti per un periodo di prova di mesi sei, superato il quale con esito favorevole, il Comandante della Gendarmeria ne dà comunicazione al Congresso di Stato per il definitivo arruolamento, quale Guardia di Custodia per il carcere, mediante presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

### **Articolo 10**

Gli appartenenti del Nucleo Guardie di Custodia dovranno indossare, durante il servizio, l'uniforme e gli accessori di volta in volta prescritti.

### **Articolo 11**

Per quanto riguarda i periodi di licenza, permessi straordinari, aspettativa e quant'altro non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla Legge Organica del 22 dicembre 1972 n. 41 e successive modifiche.

## **2 - Legge 29 aprile 1997 n. 44 - Ordinamento penitenziario**

### **Art.1**

#### *Trattamento e rieducazione*

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona visto l'articolo 15 della Legge 8 luglio 1974 n. 59.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a

nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento penitenziario è improntato a fini rieducativi e tende al reinserimento sociale del soggetto.

#### **Art.2**

##### *Spese per le esecuzioni delle pene*

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.

#### **Art.3**

##### *Locali di soggiorno e di pernottamento*

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati.

I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate preferibilmente di un posto.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti nel rispetto dell'articolo 11 della presente legge.

Ciascun detenuto dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

#### **Art.4**

##### *Vestitario e corredo*

Ciascun soggetto è fornito di biancheria e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

I detenuti possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo, nel rispetto delle esigenze degli altri soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

#### **Art.5**

##### *Igiene personale*

È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico sanitarie.

#### **Art.6**

##### *Alimentazione*

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente.

Essi devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione pubblica.

E' consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e viveri di conforto.

#### **Art.7**

##### *Permanenza all'aperto*

Ai detenuti e agli internati è consentito permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta all'interno del carcere.

Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali e temporanei.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano casi particolari.

#### **Art.8**

##### *Servizio Sanitario*

Il servizio medico, farmaceutico e psichiatrico è garantito dall'istituto per la Sicurezza Sociale.

L'assistenza medica, presso il carcere, verrà assicurata da un medico designato dall'istituto Sicurezza Sociale ogni anno fra i medici del Centro Sanitario competente per territorio.

Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici specialistici, i detenuti sono trasferiti nell'Ospedale di Stato.

All'atto dell'ingresso nel carcere i detenuti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati in idonee strutture carcerarie od ospedaliere.

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia, il quale presta la propria opera in collaborazione con il sanitario indicato dall'I.S.S.

Il Direttore Sanitario visita almeno due volte l'anno la struttura carceraria allo scopo di accertare lo stato igienico - sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal medico responsabile per territorio della struttura carceraria e le condizioni igieniche e sanitarie.

#### **Art.9**

##### *Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione*

L'istituto deve essere fornito di una biblioteca costituita da libri e periodici.

Le attività di lavoro e di istruzione svolte a fini rieducativi, e di formazione professionale, sono determinate e regolamentate dall'amministrazione carceraria in relazione alle esigenze della medesima e dei singoli detenuti.

Art.10

*Individualizzazione del trattamento*

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

Nei confronti dei condannati è predisposta l'osservazione della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale da parte di un sanitario dell'I.S.S.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e prosegue nel corso di essa.

Per ciascun condannato sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati.

Art.11

*Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti*

L'assegnazione dei detenuti nelle celle del carcere è disposta con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.

E' assicurata la separazione degli internati e dei giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti.

Le donne devono essere ospitate in celle separate.

Art.12

*Regolamento dell'istituto*

Il regolamento interno disciplina, tra l'altro, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

Il regolamento e le sue modificazioni sono approvati dal Congresso di Stato.

Art.13

*Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa*

La finalità del reinserimento sociale dei condannati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del Giudice dell'Esecuzione, sentito il responsabile del carcere, tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del responsabile del carcere.

Art.14

*Colloqui, corrispondenza e informazione*

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i famigliari e con il difensore di fiducia. La struttura penitenziaria pone a disposizione dei detenuti che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Il Giudice dell'Esecuzione può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli condannati sia sottoposta a visto di controllo del responsabile del carcere.

Può essere autorizzata nei rapporti con i famigliari e, in casi particolari, con terzi la corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

Per gli imputati i permessi di colloquio, il visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza del Commissario Inquirente che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, e del Giudice dell'Esecuzione, dopo la pronuncia stessa.

L'autorità giudiziaria può anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri in libera vendita all'esterno e di avvalersi di altri mezzi di informazione.

Art.15

*Istruzione*

E' agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.

Art.16

*Religione e pratiche di culto*

I detenuti hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento.

E' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. E' addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, la assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Art.17

*Attività culturali, ricreative e sportive*

All'interno della struttura carceraria devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative compatibili con gli spazi carcerari e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Art.18

*Attività lavorative*

All'interno della struttura carceraria deve essere favorito il lavoro compatibilmente con gli spazi carcerari; apposito regolamento ne disciplinerà le modalità.

Art.19

*Rapporti con la famiglia*

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

Art.20

*Comunicazioni dello stato di detenzione, delle malattie e dei decessi*

I detenuti devono essere in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in carcere.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate.

Analogamente i detenuti devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

Art.21

*Permessi*

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente ai detenuti può essere concesso il permesso di recarsi a visitarli con le cautele previste dal regolamento interno.

Il permesso è concesso dal Giudice dell'Esecuzione o dal Giudice Inquirente. Analoghi permessi possono essere concessi per gravi e accertati motivi.

Art.22

*Norme di condotta dei detenuti - obbligo di risarcimento del danno*

I detenuti all'atto del loro ingresso in carcere e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti i loro diritti e doveri, la disciplina e il trattamento.

Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

I detenuti devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale.

Art.23

*Isolamento*

All'interno della struttura carceraria l'isolamento continuo è ammesso:

- 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
- 2) per gli indagati durante la istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria;
- 3) per gravi ragioni disciplinari, motivate dal Giudice dell'Esecuzione.

Il periodo di isolamento giudiziario, a seconda delle ragioni per il quale viene comminato, può durare per un massimo di dieci giorni.

Art.24

*Perquisizione personale*

I detenuti all'atto dell'ingresso in carcere devono essere sottoposti a perquisizione personale.

Possono esserlo inoltre in ogni momento per motivi di sicurezza.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona umana da parte di almeno due persone dello stesso sesso del detenuto.

Art.25

*Diritto di reclamo*

I detenuti possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

- 1) al responsabile dell'Istituto;
- 2) all'autorità giudiziaria e sanitaria;
- 3) ai Capitani Reggenti.

Il responsabile dell'Istituto, sotto la sua responsabilità, inoltrerà, senza indugio, la domanda all'autorità giudiziaria e sanitaria e ai Capitani Reggenti.

Art.26

*Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione*

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la

resistenza, anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti o al fine di garantire la incolumità dello stesso detenuto.

Dell'uso della forza fisica o dei mezzi di coercizione deve essere informato con immediatezza il Giudice dell'Esecuzione o il Giudice Inquirente.

L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato da parte del personale medico - sanitario.

Gli agenti in servizio all'interno del carcere non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal responsabile del carcere.

#### Art.27

##### *Trasferimenti e traduzioni*

I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze del carcere, per motivi di giustizia, di salute e familiari.

E' consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi che non ledano la dignità del detenuto.

#### Art.28

##### *Dimissione*

La dimissione dei detenuti è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria.

Il responsabile del carcere dà notizia della dimissione al Giudice dell'Esecuzione e all'I.S.S. comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il responsabile del carcere deve informare anticipatamente della dimissione il Giudice dell'Esecuzione.

#### Art.29

##### *Assistenza alle famiglie*

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale.

E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

#### Art.30

##### *Assistenza post-penitenziaria*

I detenuti ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

E' agevolato il definitivo reinserimento nella vita libera.

I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

#### Art.31

##### *Affidamento in prova al servizio sociale*

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più Castelli.

Sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Nel verbale può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima che vi consenta espressamente.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate in relazione alle circostanze.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al Giudice dell'Esecuzione, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

#### Art.32

##### *Regime di semilibertà*

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dal carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

#### Art.33

##### *Visite agli istituti*

Possono accedere alla struttura carceraria:

- gli Eccellentissimi Capitani Reggenti;
- i membri del Consiglio Grande e Generale.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere al carcere, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere, inoltre, con l'autorizzazione del responsabile, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

#### Art.34

##### *Assistenti volontari*

L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del Giudice dell'Esecuzione, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del responsabile, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

**Art.35**

*Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali*

Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto, con le opportune cautele, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge che sarà emanata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente normativa.

**Art.36**

*Regime di carcerazione preventiva*

Per i soggetti sottoposti al regime di carcerazione preventiva, per il quale vale il rigoroso principio di non essere considerati colpevoli sino alla sentenza di condanna definitiva, valgono le disposizioni precedenti, fatte salve speciali deroghe dettate dal Giudice Inquirente.

**Art.37**

*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

**3 - Regolamento penitenziario** (approvato con deliberazione del Congresso di Stato n. 442 in data 26 maggio 1997)

**Art. 1**

**ORDINE E DISCIPLINA NEL CARCERE**

La sicurezza, l'ordine e la disciplina nel carcere costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti.

Il servizio di sicurezza e di custodia nel carcere, è affidato agli appartenenti al Corpo della Gendarmeria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il Comandante del Corpo designa un sottufficiale che assume le funzioni di direttore del carcere sotto le direttive del Giudice dell'esecuzione.

**Art. 2**

**VIGILANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE  
SULLA ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI**

Il Giudice dell'esecuzione, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui, e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi carcerari.

**Art. 3**

**PULIZIA DELLE CAMERE**

I detenuti, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici.

A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.

In ogni caso è garantita dalla direzione del carcere l'igiene dei locali comuni.

**Art. 4**

**IGIENE PERSONALE**

I detenuti debbono fare il bagno o la doccia con acqua calda, almeno una volta alla settimana e ogni qualvolta sia necessario per motivi di carattere igienico - sanitario.

**Art. 5**

**RICEZIONE, ACQUISTO E POSSESSO DI  
OGGETTI E DI GENERI ALIMENTARI**

E' consentito il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di un litro di birra.

E' vietato, comunque, il possesso di denaro.

Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e consegnati ai detenuti all'atto della loro dimissione, salvo che costituiscano corpo di reato.

I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo.

Gli oggetti di uso personale possono essere ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.

I generi alimentari, ricevuti dall'esterno non devono eccedere in quantità il fabbisogno di una persona e non devono richiedere cottura.

Il detenuto o l'internato non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il suo normale fabbisogno.

**Art. 6**

**CESSIONI FRA DETENUTI O INTERNATI**

Sono vietate la cessione e la ricezione di somme in peculio e di oggetti fra detenuti.

**Art. 7**

**PERMANENZA ALL'APERTO**

Il tempo di permanenza all'aperto, nell'ambito della struttura carceraria, può essere impiegato per lo

svolgimento di attività sportive, culturali o ricreative nonché per trascorrervi parte del tempo libero.

Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto sono utilizzati anche per la installazione di campi attrezzati per lo svolgimento di giochi sportivi, compatibili con lo stato dei luoghi.

**Art. 8**

**ASSISTENZA PARTICOLARE ALLE GESTANTI E ALLE PUERPERE. ASILI NIDO**

Le gestanti e le puerpere sono assistite da specialisti in ostetricia o ginecologia, incaricati dall'I.S.S. o professionisti esterni di fiducia delle medesime.

E' prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.

**Art. 9**

**SERVIZIO DI BIBLIOTECA**

La direzione del carcere deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto.

Nella scelta dei libri e dei periodici si deve aver cura che vi sia una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società esterna.

**Art. 10**

**MODALITA' DELL'INGRESSO IN ISTITUTO**

La direzione cura che il detenuto all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facoltà di informare i familiari, con le modalità previste.

Il soggetto è sottoposto a visita medica all'ingresso nella struttura carceraria e comunque non oltre il giorno successivo.

Il responsabile del carcere, o un operatore penitenziario, svolge un colloquio con il soggetto al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni sulla cartella personale.

Al detenuto è consegnato un estratto delle principali norme contenute nella legge e nel regolamento, con l'indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali.

Un estratto della Legge e del Regolamento è tradotto nelle varie lingue ed è a disposizione dei detenuti stranieri. (Un estratto della Legge e del Regolamento è tradotto nella lingua del detenuto straniero o in una lingua dallo stesso conosciuta ed è a disposizione dei detenuti stranieri)

Nel corso del colloquio il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati.

Gli oggetti consegnati dal detenuto, nonché quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione che ne redige processo verbale da inserire nella cartella personale.

Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona e data notizia all'autorità giudiziaria che procede.

Gli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona che non possono essere conservati, sono venduti o inviati a persona da lui designata dall'autorità giudiziaria.

**Art. 11**

**ALBO DEGLI AVVOCATI**

Presso il carcere è tenuto l'albo aggiornato degli avvocati della Repubblica, che deve essere affisso in modo che i detenuti ne possano prendere visione.

E' fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.

**Art. 12**

**CARTELLA PERSONALE**

Per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in carcere dalla libertà.

L'intestazione della cartella personale è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.

Nella cartella personale sono inseriti i dati e le indicazioni generali e particolari del trattamento penitenziario, nonché ogni elemento significativo attinente alla vita del soggetto.

**Art. 13**

**OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITA'**

L'osservazione scientifica della personalità, curata dai sanitari dell'I.S.S., è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico - psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione.

Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento.

All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di tre mesi.

Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.



Art. 14  
DETENUTI STRANIERI

Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri o apolidi, si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali.

Devono essere favoriti i contatti con le autorità consolari del paese d'origine.

Art. 15  
COLLOQUI

I colloqui dei condannati con i congiunti e con le persone conviventi sono autorizzati dal direttore dell'istituto.

I colloqui con le altre persone sono autorizzati dall'autorità giudiziaria.

Per i colloqui con gli imputati, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dalla autorità giudiziaria che procede o dal Giudice dell'esecuzione.

Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri.

Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto.

I detenuti usufruiscono almeno di un colloquio alla settimana.

I colloquio ha la durata massima di un'ora.

In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi.

A ciascun colloquio con il detenuto possono partecipare non più di tre persone.

E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o di conviventi.

Art. 16  
CORRISPONDENZA EPISTOLARE E  
TELEGRAFICA

I detenuti hanno diritto a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica.

Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrenza per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.

Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto deve apporre il proprio nome e cognome.

La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti.

L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.

La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al Giudice dell'esecuzione, o, se trattasi di imputato in attesa della pronuncia della sentenza di primo grado, al Commissario della Legge che procede.

La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è trattenuta su decisione del Giudice dell'esecuzione o del Commissario della Legge che procede.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai telegrammi in arrivo.

Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato per i motivi di cui al sesto comma, ne informa il Giudice dell'esecuzione o il Commissario della Legge che procede, i quali decidono se si debba o meno provvedere all'inoltro.

Il detenuto viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta e contro il provvedimento può proporre, entro due giorni, reclamo motivato al Giudice delle Appellazioni che decide definitivamente non oltre il 10° giorno del reclamo.

Art. 17  
CORRISPONDENZA TELEFONICA

La corrispondenza telefonica dei detenuti con i familiari e i conviventi è autorizzata dall'autorità giudiziaria.

I detenuti sono ammessi a corrispondenza telefonica con i familiari una volta al giorno, allorché non abbiano usufruito di colloqui con gli stessi.

E' concessa autorizzazione, oltre i limiti stabiliti nel precedente comma, in considerazione di particolari e seri motivi.

La corrispondenza telefonica con altre persone è ammessa quando vi siano ragioni di particolare urgenza.

Per gli stessi motivi che consentono la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza epistolare, le autorità competenti per il visto autorizzano la conversazione disponendo che essa sia ascoltata e registrata, a mezzo di idonee apparecchiature.

Dell'ascolto e della registrazione è dato preventivo avviso agli interlocutori.

Nel carcere sono installati uno o più posti telefonici.

Il detenuto che intenda effettuare la comunicazione telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità giudiziaria, indicando, le persone con cui deve corrispondere e, nei casi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, i motivi dell'istanza.

La durata massima della conversazione telefonica è di dieci minuti.

La corrispondenza telefonica e effettuata a spese dell'interessato.

La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa ed è annotata sul conto personale.

**Art. 18**  
**USO DI APPARECCHIO RADIO**

Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale portatile autoalimentato.

**Art. 19**  
**STUDI UNIVERSITARI**

I detenuti che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi.

A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.

**Art. 20**  
**LAVORO IN CARCERE**

Nell'istituto penitenziario deve essere favorita la destinazione al lavoro dei detenuti.

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato nella misura del 60% del salario minimo contrattuale in vigore per lavorazioni

La remunerazione alimenta il conto personale del detenuto gestito dalla direzione carceraria.

Possono essere assegnati al lavoro anche coloro che sono sotto osservazione psichiatrica dell'I.S.S. quando questo risponde a finalità terapeutiche.

L'organizzazione ed i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine e se possibile, di far acquisire una normale preparazione professionale per agevolare il reinserimento sociale.

I detenuti che mostrino abitudini artigianali, culturali o artistiche, possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, in proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

**Art. 21**  
**LAVORO IN SEMILIBERTA'**

I condannati ammessi al lavoro in semilibertà esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti all'esecuzione della misura privativa della libertà.

**Art. 22**  
**MANIFESTAZIONI DI PROFESSIONE RELIGIOSA**

I detenuti e gli internati possono liberamente partecipare ai riti della loro confessione religiosa.

È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti, di praticare il culto della propria confessione religiosa, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

**Art. 23**  
**COMUNICAZIONE DI INFERMITA' E DI DECESSI**

In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto né da immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione, con il mezzo telegrafico o telefonico.

Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto o dello internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme più convenienti.

Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al Giudice dell'esecuzione.

**Art. 24**  
**PERMESSI**

I permessi sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni.

Nella ordinanza di concessione, il Giudice dell'esecuzione, o la competente autorità giudiziaria, se si tratta di imputato, oltre a stabilire le prescrizioni che ritiene opportune, specifica se il detenuto deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.

Con il decreto che rigetta la domanda di permesso, il detenuto può rivolgere reclamo ai sensi degli articoli 203 *bis-ter-quater* c.p.p.

**Art. 25**  
**PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA'  
ESTERNA ALL'AZIONE RIEDUCATIVA**

La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private previsti dalla legge.

Ai privati cittadini e ai designati dalle istituzioni o associazioni è affidato lo svolgimento di singole iniziative con speciale riferimento ai contatti con la società libera.

La direzione dello istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al Giudice dell'esecuzione, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.

Il Giudice dell'esecuzione, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.

In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto, il direttore dispone l'allontanamento delle persone sopra indicate dandone comunicazione al Giudice dell'esecuzione, per i provvedimenti di sua competenza.

**Art. 26**  
**INFORMAZIONI SULLE NORME E SULLE**  
**DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA VITA**  
**PENITENZIARIA**

Nell'istituto devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi del presente regolamento e della legge penitenziaria.

**Art. 27**  
**NORME DI COMPORTAMENTO**

I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale.

Devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.

I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto.

Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il lei.

**Art. 28**  
**RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI A BENI**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE O DI TERZI**

In caso di danni a cose mobili o immobili della amministrazione, la direzione, anche avvalendosi dell'opera di periti, svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile.

All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali.

**Art. 29**  
**ISOLAMENTO**

L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa.

Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali anche all'esterno della struttura

carceraria sotto sorveglianza qualora l'autorità giudiziaria lo reputi necessario.

Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente.

L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.

Ai detenuti, nel periodo di esclusione dalle attività in comune, non è consentito comunicare con i compagni né avere corrispondenza telefonica o colloqui; ad essi è consentito tenere soltanto quotidiani, periodici e libri.

Il colloquio con i familiari o i conviventi è consentito quando ricorrano circostanze eccezionali.

Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua.

**Art. 30**  
**PERQUISIZIONI**

Le operazioni di perquisizione previste dalla legge sono effettuate dal personale di custodia dell'istituto.

Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi assiste deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.

La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.

Le perquisizioni nelle camere dei detenuti devono essere effettuate con rispetto delle cose di appartenenza dei soggetti.

Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l'ordine dell'autorità giudiziaria.

**Art. 30**  
**ISTANZE E RECLAMI**

Il Giudice dell'esecuzione e il responsabile del carcere devono offrire la possibilità a tutti i detenuti di entrare direttamente in contatto con loro.

Ove ciò non possa avvenire a mezzo di periodici colloqui individuali, i predetti devono visitare con frequenza i locali dove si trovano i detenuti, agevolando in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi per presentare eventuali istanze o reclami orali.

Ai detenuti e agli internati che lo richiedono è fornito l'occorrenza per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorità indicate nella legge.

Qualora il detenuto intenda avvalersi della facoltà di usare del sistema della busta chiusa, dovrà provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura riservata con la sua firma.

Se il mittente non è in condizioni di sostenere le spese per l'eventuale spedizione postale, si provvede a cura della direzione.

Il Giudice dell'esecuzione e il personale dell'amministrazione penitenziaria informano, nel più breve tempo possibile, il detenuto che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti

adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.

**Art. 32**

**MEZZI DI COERCIZIONE FISICA**

La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nella legge e sotto il controllo sanitario ivi previsto, si effettua con l'uso di fasce di contenzione ai polsi e alle caviglie.

La foggia e le modalità di impiego delle fasce devono essere conformi a quelle in uso, per le medesime finalità, presso le istituzioni ospedaliere psichiatriche pubbliche.

**Art. 33**

**TRATTAMENTO DEL DIMITTENDO**

Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da tre mesi prima di essa, il condannato beneficia di un particolare programma di trattamento, concretamente orientato verso la risoluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente, a cui dovrà andare incontro.

A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro superamento.

Per la definizione e l'esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del Consiglio di Aiuto Sociale.

**Art. 34**

**INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA**

Qualora si verificano disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l'intervento della forza pubblica, informandone immediatamente il Giudice dell'esecuzione.

**Art. 35**

**ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE**

Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dalla legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto.

In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio da parte dell'I.S.S. o Enti privati qualificati nell'assistenza sociale per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.

Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.

**Art. 36**

**ACCESSO DI MINISTRI DI CULTO ALL'ISTITUTO**

I ministri del culto cattolico diversi dai cappellani, e quelli dei culti diversi da quello cattolico, sono autorizzati dal responsabile del carcere, su richiesta dei singoli detenuti, ad accedere all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità.

**Art. 37**

**ASSISTENTI VOLONTARI**

L'autorizzazione prevista dalla legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno.

Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare il carcere o a collaborare con il servizio sociale.

L'autorizzazione ha durata annuale e può essere rinnovata.

Se l'assistente volontario si rivela inadatto al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca, dandone comunicazione al Giudice dell'esecuzione.

**1 - Regolamento per gli Uffici delle Cancellerie civili e penali del Tribunale Commissariale - 15 marzo 1907**

1.) La Cancelleria civile e quella penale vengono riunite in unico ufficio; e ne viene affidato il servizio ad un unico Funzionario, col titolo di <<Cancelliere Commissariale>>, coadiuvato da un Vice-Cancelliere, sotto la direzione e la vigilanza del Commissario della Legge.

2.) A detto ufficio é annesso quello del Casellario Giudiziale, istituito secondo la Legge approvata con Decreto 16 settembre 1906 il cui servizio rimane affidato al Cancelliere Commissariale a termini della citata Legge e relativo Regolamento.

3.) Alle funzioni di Vice Cancelliere viene adibito il Segretario dell'Ufficio di conciliazione.

4.) Dovrà il Vice-Cancelliere dar fedele esecuzione a tutte le pratiche, riflettenti sia il servizio civile e commerciale, sia il servizio penale che o direttamente o a mezzo del Cancelliere Commissariale, gli vengano commesse per il regolare andamento delle pratiche d'ufficio dal Commissario della Legge; e particolarmente avrà l'incarico di sostituire il Cancelliere titolare e farne le veci in qualsiasi caso di assenza o impedimento del titolare medesimo, reputati legittimi dal Commissario.

5.) Nulla viene innovato quanto all'orario da cui era regolato il servizio degli uffici di cancelleria; all'osservanza del quale orario è tenuto anche il Vice-Cancelliere, fatta eccezione però rispetto ai giorni nei quali questi debba assistere in detta qualità di Segretario, alle udienze del Giudice Conciliatore.

6.) Potrà il V. Cancelliere conservare normalmente la sua sede d'ufficio nei locali della Segreteria del Conciliatore, anche nel disimpegnare le commessegli attribuzioni di V. Cancelliere commissariale, sempre che, s'intende, l'indole delle singole incombenze lo consenta e non sia altrimenti disposto dal Commissario per le particolari esigenze del servizio.

**2 - Legge 22 giugno 1915, n. 18 - Capitolati per gli impiegati, salariati ed incaricati.**

.....(Omissis).....

**8) Capitolato per il Cancelliere e Vice Cancelliere del Tribunale.**

**Art. 1**

La Cancelleria Commissariale é divisa in due sezioni: la Civile e la Criminale.

All'una e all'altra é preposto un Cancelliere coadiuvato da un Vice-Cancelliere.

Ambedue dipendono direttamente dal Commissario della Legge; il Cancelliere é Capo Ufficio.

**Art. 2**

Per concorrere alla nomina di Cancelliere oltre i requisiti voluti dalla Legge Organica é necessario:

1) aver conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;

2) dimostrare di aver sufficiente conoscenza degli uffici giudiziari con l'esibire un attestato di pratica in uffici consimili per non meno di 6 mesi.

Per concorrere alla nomina di Vice-Cancelliere oltre ai requisiti generali é necessario quello indicato al n. 1 di questo articolo.

**Art. 3**

La nomina, la stabilità in servizio, i congedi, le aspettative, le disponibilità, lo stipendio, gli aumenti periodici, i diritti e i doveri generali, nonché le punizioni sono regolati dalla Legge Organica.

**Art. 4**

L'un funzionario é tenuto a supplire l'altro nel congedo ordinario e fino a due mesi in casi di malattia senza diritto ad alcuna indennità.

**Art. 5**

In caso di mancanza o di assoluto impedimento dei funzionari di cancelleria il Commissario della Legge assumerà a temporaneo supplente qualunque maggiorenne che abbia capacità sufficiente e non sia escluso dall'esercizio dei pubblici impieghi, purché presti avanti il Commissario stesso il consueto giuramento.

**Art. 6**

I funzionari di Cancelleria sono tenuti, sotto le pene stabilite dal Codice Penale, ad osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio.

**Art. 7**

I predetti impiegati assistono il Commissario della Legge nell'esercizio delle sue funzioni, sottoscrivendone i verbali, le ordinanze, i decreti e le sentenze.

Scrivono sotto dettatura le minute e trascrivono poi in originale le corrispondenze, decreti, ordinanze, sentenze e quant'altro abbia relazione con l'ufficio.

Presentano personalmente al Commissario della Legge, e senza dilazione, i fascicoli delle cause contenenti istanze per provvedimenti, come pure le altre istanze, rapporti od oggetti che loro vengono consegnati diretti al medesimo.

Provvedono alle notificazioni, intimazioni e consegne da farsi per ordine del Commissario e così pure all'invio delle lettere, plichi ed oggetti d'ufficio.

Accompagnano il Commissario ov'egli deliberi di recarsi per esercitare il suo ufficio e devono permanentemente tenersi a sua disposizione in qualsiasi ora del giorno o della notte per urgenti ragioni di giustizia.

Provvedono, in generale, a tutto quanto viene loro demandato d'ufficio dal Commissario al quale riferiscono ogni cosa che interessi l'Ufficio.

Art. 8

I Funzionari di Cancelleria tengono in corrente, ordinati e custoditi i registri, i protocolli, le rubriche, i fascicoli e tutti gli incarti riferentisi alla materia civile, alla penale ed alla volontaria ed onoraria giurisdizione.

Tengono in ordine il Casellario Giudiziario e tutti i registri inerenti.

Tutto quanto sopra deve in permanenza, ad eccezione di ciò che trovisi a mano dei Giudici, rimanere gelosamente custodito nei locali di ufficio della Cancelleria ed in appositi scaffali, credenze o cassette.

Le chiavi dei locali dell'ufficio, degli scaffali, credenze o cassette non possono essere consegnate ad alcuno.

Alla prudenza del Commissario della Legge è riservata la facoltà di far aprire ogni cosa in qualsiasi giorno ed ora, dai funzionari od altrimenti, per le ricerche ed ispezioni che egli dovesse eseguirvi.

Art. 9

Debbono disimpegnare le funzioni loro assegnate dalla legge elettorale per la revisione delle liste nonché quelle che fossero da altre leggi stabilite a loro carico.

Art. 10

E' proibito ai funzionari di Cancelleria di asportare o far asportare sotto qualsiasi motivo o causa, dai locali d'ufficio della Cancelleria, fascicoli, registri, protocolli, rubriche, corpi di reato, libri ed oggetti che debbono rimanere custoditi in ufficio ovvero che sono di corredo o di uso del medesimo.

Art. 11

I funzionari di Cancelleria vigilano con la scorta dei registri, dei fascicoli delle cause e degli incarti d'ufficio sullo scadere dei termini fissati dalla legge, dal Commissario e dai Giudici a meno che non si tratti di vigilanza che spetta ai procuratori ed alle parti.

Art. 12

Curano nell'interesse dell'Erario dello Stato e per quanto si riferisce al loro ufficio, l'uso della carta da bollo, l'applicazione e oblitterazione dei segna-tasse e la registrazione degli atti e documenti.

Devono rifiutarsi di ricevere atti che non siano in regola colle leggi fiscali.

Art. 13

Invigilano perché i cursori osservino l'orario e compiano esattamente tutti i servizi.

Per ogni inosservanza di cui si rendessero responsabili i cursori nell'esercizio delle loro incombenze sono tenuti, nell'interesse della disciplina e della giustizia, a darne immediato ed esatto conto al Commissario della Legge.

Art. 14

Curano l'ordinato uso degli oggetti di cancelleria ad essi affidati come pure la conservazione dei mobili, dei libri, dei fascicoli e fogli a stampa di corredo dell'ufficio.

Art. 15

I funzionari di Cancelleria non possono tenere corrispondenza ufficiale con alcuno senza precedente ordine del Commissario della Legge, in questo caso dovranno indicare che corrispondono d'ordine del medesimo.

Art. 16

I funzionari di Cancelleria devono trovarsi in ufficio nelle ore giuridiche e negli orari stabiliti per ricevere i procuratori ed il pubblico e soddisfare alle richieste degli uni e dell'altro a norma delle leggi vigenti e di quelle che saranno poste in vigore.

Art. 17

I Funzionari predetti sono autorizzati a consegnare, per la disamina o per la estensione degli atti di procedura, in mano degli avvocati, procuratori, notai, delle parti in giudizio conosciute dall'ufficio, i registri civili, i fascicoli delle cause civili, le sentenze, le ordinanze pubblicate e i decreti di volontaria giurisdizione.

Le predette persone però non potranno mai - senza ordine scritto del Commissario della Legge - asportare dall'ufficio di Cancelleria i predetti incarti.

Art. 18

Non possono consegnare ad alcuno i processi penali non pubblicati, i registri delle cause criminali e quelli dei corpi di reati, i protocolli e le tenute d'ufficio, gli incarti, le pratiche, le corrispondenze e quant'altro non abbia correlazione coi fascicoli delle cause, ed infine quanto si riferisce ad atti correzionali od esecutivi non ancora eseguiti.

I Funzionari di Cancelleria provvederanno perché i loro registri, protocolli, fascicoli, di cui non è permessa la consegna, e che siano aperti per ragioni d'ufficio, non siano da alcuno osservati.

Art. 19

A richiesta dei procuratori o dei difensori o delle parti o di ufficio o di terzi (e in questo caso solo con preventiva autorizzazione del Commissario della Legge), spediscono le sentenze, i decreti e le ordinanze - rilasciano gli atti e formulano i dovuti avvisi - eseguisciono, come di legge e d'ordine, le copie, - provvedono, se del caso, per le relative notificazioni.

Se fra le prodotte sia una copia autentica di un atto pubblico rogato da notaro vivente della Repubblica non possono rilasciarne copia a nessuno: però a richiesta di chi la produsse o del suo procuratore, debbono farne la restituzione mediante ricevuta in atti e dopo averne fatto, a spese del richiedente, una copia autentica e collocata al luogo della prima.

Art. 20

E' proibito rilasciar copia di processi penali non ancora pubblicati, o di processi posti in archivio, e di rilasciare certificati qualsiasi ad essi inerenti.

E' parimenti proibito rilasciar copia dei verbali dei consigli di famiglia.

Le copie e i certificati predetti potranno solo rilasciarsi con permesso scritto del Commissario della Legge ed osservate le cautele dallo stesso imposte.

#### Art. 21

Nel rilasciare ai richiedenti gli estratti degli atti e dei documenti permessi alla disamina, i cancellieri ne fanno esatta collazione con gli originali e poscia vi dichiarano, in fine dello scritto, con data e firma d'ufficio, la conformità all'originale od agli originali che sono nell'archivio.

#### Art. 22

Chi ordina le copie deve fornire la carta bollata necessaria: in caso diverso la Cancelleria non è tenuta alla esecuzione dell'ordinazione.

#### Art. 23 (\*)

Per diritto di copiatura spetta alla Cancelleria la tassa di cent. 25 per ogni carta di due pagine.

Per ricerche da farsi in archivio spetta alla Cancelleria una tassa di cent. 30.

Pel ricupero dei diritti spettanti è concesso alla Cancelleria il privilegio della mano-regia.

(\*) I diritti previsti nella disposizione sono stati aboliti dall'art. 1 del decreto 18 settembre 1967, n. 39, e sostituiti con imposizioni fiscali sugli atti giudiziari con le leggi 18 settembre 1968, n. 37 e 29 ottobre 1981, n. 85 e 86.

#### Art. 24

Nel ricevere istanze *ad allegandum in jure* la Cancelleria esigerà dalla parte attrice il deposito della tassa di registro e le spese approssimative e competenze giudiziarie, comprese le successive, quelle cioè concernenti la spedizione e la pubblicazione della sentenza: in caso contrario può sospendere il procedimento.

Rilascia al deponente analoga ricevuta della somma depositata e liquiderà il deposito dopo la sentenza.

#### Art. 25

Quando venisse fatto deposito di denaro o di oggetti il Funzionario di Cancelleria che ne ha fatto il ritiro ne è anche responsabile fino a che non debba o possa farne il versamento nella Tesoreria Governativa, da cui ritirerà analoga bolletta, o riporterà ricevuta che inserirà negli atti della causa relativa senza formalità di bollo e registro.

#### Art. 26

Ogni disposizione contraria al presente capitolato è abrogata.

#### Art. 27

Il Vice-Cancelliere è obbligato a funzionare da Segretario del Conciliatore com'è stabilito negli articoli seguenti.

In caso di impedimento ordinario del Vice-Cancelliere funziona da Segretario il Cancelliere senza diritto ad alcun compenso.

#### Art. 28

Il compenso dovuto per un tale incarico è conglobato con lo stipendio di Vice-Cancelliere.

#### Art. 29

Il Vice-Cancelliere si troverà nell'Ufficio di Conciliazione nei giorni e nelle ore di udienze.

#### Art. 30

Sorgendo conflitti tra gli obblighi di Vice-Cancelliere e Segretario di Conciliazione provvederà il Commissario della Legge previo accordo col Conciliatore.

#### Art. 31

Le norme e gli obblighi stabiliti per la Cancelleria del Tribunale si intendono applicabili, per quanto è possibile, anche alla Cancelleria della Conciliazione.

#### Art. 32

Il Segretario di Conciliazione è obbligato ad osservare tutte le leggi vigenti e da porsi in vigore che si riferiscono all'Ufficio di Conciliazione e percepisce i diritti stabiliti con la Legge 10 Dicembre 1894.

### 3 - Legge 8 gennaio 1920, n. 4 sulla Cancelleria del Tribunale Commissariale.

#### Art. 1

Il posto di Segretario del Conciliatore e Vice Cancelliere del Tribunale stabilito dalla Legge Organica è abolito.

#### Art. 2

Il Cancelliere del Tribunale è incaricato della funzione di Segretario del Conciliatore.

#### Art. 3

(omissis)

#### Art. 4

(omissis)

#### Art. 5

I rapporti di servizio tra il Cursore incaricato ad aiutare il Cancelliere e l'altro Cursore saranno regolati secondo le necessita dal Commissario della Legge. Il Cancelliere ed il facente funzioni di Vice Cancelliere, come pure i Cursori debbono sostituirsi gratuitamente.

**4 - Legge 22 marzo 1926, n. 9 - Legge sul Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore e sull'Avvocato dei poveri (\*)**

(\*) *Sul Procuratore del Fisco e sui Giudici Conciliatori, si veda ora l'art. 8 della legge 28 ottobre 1992, n. 83, infra, XI-7*

*Ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge 18 ottobre 1963, n. 43, l'Avvocato dei poveri ha assunto la denominazione di Difensore di ufficio, attualmente disciplinato dalla legge 30 ottobre 1996, n. 131, retro II.3.*

**Art. 1**

Il Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore viene nominato, con voto diretto, dal Consiglio Grande e Generale tra i cittadini originari sammarinesi che o sono notai o sono iscritti nell'albo dei difensori presso il Tribunale. Dura in carica fino a che dura la legislatura del Consiglio Grande e Generale, dal quale è stato nominato e ciò a norma della Legge 16 Marzo 1925 N. 9.

L'eletto, se impiegato governativo, non potrà rifiutare né dimettersi dalla carica; se non impiegato potrà dimettersi e rifiutare la carica per giustificato motivo riconosciuto dal Consiglio Grande e Generale.

**Art. 2**

Il Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi in vigore e da quelle da emanarsi.

**Art. 3**

Il Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore non può, per motivo alcuno, assumere durante la carica patrocinio di cause penali né di cause civili avanti la Conciliazione.

**Art. 4**

La indennità da corrisondersi al detto funzionario è di L.2000 annue, e, se impiegato dello Stato, di L.1200 annue (1).

(1) *L'indennità ammonta attualmente a lire \*1.383.870\* mensili, a norma dell'allegato F alla legge 13 novembre 1997, n. 128.*

**Art. 5**

Il Consiglio Grande e Generale nominerà, a norma dello art. 1, un Pro Fiscale - Pro Giudice Conciliatore per supplire il Procuratore de Fisco - Giudice Conciliatore nei casi in cui questi, per plausibile motivo riconosciuto dal Commissario della Legge sia impedito di esercitare le sue funzioni.

Al Pro - Fiscale e Pro - Conciliatore nelle cause penali ordinarie sarà corrisposta una indennità da liquidare volta per volta dal Commissario della Legge; nelle cause penali sommari e in quelle civili di conciliazione sarà corrisposta una indennità fissa di lire venticinque per ogni udienza qualunque sia il numero delle cause d trattarsi (Decreto Consigliare 5 Dicembre 1921).

**Art. 6**

Nel caso che tanto il Procuratore del Fisco - Giudice Conciliatore quanto il Pro Fiscale - Pro

Giudice Conciliatore siano legittimamente impediti provvederà, per le cause penali ordinarie e per le cause civili di conciliazione, il Consiglio dei XII. Nelle cause penali sommari provvederà il Commissario della Legge, il quale incaricherà della causa o un avvocato iscritto nell'albo dei difensori o un laureato o un membro del Consiglio Grande e Generale; ferma, anche in tali casi, la corresponsione della indennità fissa in lire venticinque.

**Note di giurisprudenza**

Il Procuratore del Fisco è stato definito "una parte pubblica che interviene obbligatoriamente nel procedimento penale al fine di stimolare e controllare l'attuazione della pretesa punitiva dello Stato e vegliare sulla correttezza formale degli atti, sulla esatta applicazione della legge e sulla giusta amministrazione della giustizia, assolvendo così ad una funzione di garanzia della regolarità del processo" (così GUALTIERI, *Il Procuratore del Fisco nel processo penale sammarinese*, in *Arch. pen.*, 1995, p. 42; conf. BONELLI, *Gli organi dei poteri pubblici nell'ordinamento della Repubblica di San Marino*, San Marino, 1984, p. 105, e in giurisprudenza Giud. app. pen. Gualtieri, ord. 25 ottobre 1993, proc. pen. n. 771/1993; per una visione parzialmente diversa del Procuratore del Fisco, ritenuto organo di marcata e dominante impronta requirente, cfr. Giud. app. pen. Nobili, ord. 21 marzo 1994, proc. pen. n. 63/1994).

Sulla designazione del Procuratore del Fisco e in particolare sulla persistente vigenza fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale a norma dell'art. 23 della legge 28 ottobre 1992, n. 83, dell'art. 6 della legge 22 marzo 1926, n. 9, attesa la necessità di assicurare il regolare funzionamento della giustizia, evitando inaccettabili vuoti, cfr. Giud. pen. Gualtieri 1 febbraio 1996, De Biagi, pp. 1257/1985; Giud. pen. Gualtieri 19 giugno 1996, Stefanelli, pp. 38/1992; Giud. app. pen. Nobili 29 luglio 1996, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili 14 gennaio 1997, De Biagi, pp. 1257/1988.

Sulla conoscibilità degli atti da parte del Procuratore del Fisco cfr. Giud. app. pen. Gualtieri ord. 25 ottobre 1993, Forcellini, pp. 771/1993; Giud. app. pen. Nobili ord. 21 marzo 1994, Alutinan, pp. 63/1994.

Sulla competenza del Consiglio dei XII a decidere sull'astensione del Procuratore del Fisco, Giud. app. pen. Nobili 14 gennaio 1997, De Biagi, pp. 1257/1988.

**Art. 7 - 10**

(omissis)

**5 - Legge 21 ottobre 1988 n. 106 - Disposizioni in materia giudiziaria**

**Artt. 1-2 (\*)**

(\*) *Abrogati dagli artt. 10 e 26 della legge 25 ottobre 1992, n. 83.*

**Art. 3**

(omissis)

**Art. 4**

(Formazione della giurisprudenza)

I giudici all'atto della emissione di una sentenza hanno l'obbligo di formare una scheda della decisione adottata, contenente l'indicazione del procedimento e dell'autorità che ha pronunciato la sentenza, la massima giurisprudenziale ed una breve motivazione della decisione.

La scheda è trasmessa all'Istituto Giuridico per la pubblicazione della Giurisprudenza Sammarinese.

**Art. 5**



L'utilizzo in sentenza o in qualunque giudicato o in atto istruttorio di frasi o espressioni in lingua latina ovvero in lingua diversa da quella italiana non è consentito qualora non sia accompagnato dalla corrispondente fedele versione in lingua italiana della frase o della espressione a cura dell'estensore della sentenza o del provvedimento.

Art. 6

Le presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

6 - Legge 28 ottobre 1992, n. 83 - Ordinamento giudiziario

Art. 1

(*Principi generali*)

La Repubblica, attraverso il Consiglio Grande e Generale, affida a magistrati l'esercizio delle funzioni giudiziarie e garantisce loro piena indipendenza e libertà di giudizio, in conformità a quanto stabilito dalla Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese di cui alla Legge 8 luglio 1974 n. 59.

I magistrati sono designati dal Consiglio Grande e Generale e sono responsabili di fronte al Consiglio stesso e nei casi previsti dalla legge.

Soggetti alla legge soltanto e tenuti alla puntuale interpretazione ed applicazione del diritto vigente, vengono chiamati e permangono nelle loro funzioni per competenza professionale, obiettività ed imparzialità. Nel rispetto delle consolidate tradizioni della Repubblica l'ordinamento giudiziario si adegua al carattere monocratico dell'organo giudicante.

Le norme della presente legge regolano le giurisdizioni civile e penale nonché la giurisdizione amministrativa di cui alla Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art. 2

(*Magistrati giudicanti e Uditore Commissariale*)

Sono organi della giurisdizione ordinaria il giudice delle Appellazioni, il Commissario della Legge, il Giudice Conciliatore, l'Uditore Commissariale, il Tribunale dei Minori e, nei casi espressamente previsti dalla legge, il Consiglio Grande e Generale ed il Consiglio dei Dodici.

Il Tribunale dei Minori verrà disciplinato con apposita e successiva legge.

I giudici esercitano tutte le funzioni giurisdizionali loro attribuite espressamente dalla legge.

L'Uditore coadiuva il Commissario della Legge nelle sue attività, a lui possono essere demandate o delegate, dal Commissario della Legge, funzioni istruttorie in materia civile e penale.

Ai singoli uffici giudiziari possono venire assegnati più Giudici, a ciascuno dei quali è garantita la pienezza delle funzioni giurisdizionali.

Art. 3

(*Magistrati della giurisdizione amministrativa*)

Sono organi della giurisdizione amministrativa il Giudice amministrativo d'appello e il Giudice amministrativo di primo grado. Ai singoli uffici giudiziari possono venire assegnati più giudici, a ciascuno dei quali è garantita la pienezza delle funzioni giurisdizionali.

Art. 4

(*Magistrati requirenti*)

Sono Magistrati requirenti il Procuratore del Fisco e il Pro-Fiscale. Il Procuratore del Fisco dirige l'ufficio, ne organizza l'attività ed esercita personalmente le funzioni a questo attribuite.

Art. 5

(*Funzioni giurisdizionali del Consiglio Grande e Generale e del Consiglio dei Dodici*)

Il Consiglio Grande e Generale trattiene la competenza esclusiva per i rimedi straordinari della *restitutio in integrum* e della querela *nullitatis*.

Al Consiglio dei Dodici sono affidate le funzioni giurisdizionali in materia civile ed amministrativa di giudice di terza istanza, nei casi di doppia sentenza non conforme, della eccezione declinatoria del foro per incompetenza territoriale e ogni altra demandata allo stesso dalla legge.

Apposito provvedimento di legge stabilirà la procedura di ricorso nelle materie sopraindicate.

Art. 6

(*Nomina dei Magistrati*)

I Giudici delle Appellazioni, i Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco, i Pro-Fiscali, i Giudici Conciliatori nonché il Giudice amministrativo d'appello e i Giudici amministrativi di primo grado sono nominati dal Consiglio Grande e Generale, su proposta della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia di cui all'art. 13.

Il Consiglio Grande e Generale procede alla nomina dei Magistrati con maggioranza non inferiore ai due terzi dei suoi componenti nelle prime tre votazioni e con la maggioranza assoluta a partire dalla quarta votazione.

Le votazioni devono tenersi in sedute separate e successive.

I Magistrati sono scelti per la specifica professionalità, obiettività ed imparzialità.

Nell'espletamento dell'incarico devono sempre manifestare sicura dottrina e prudente equilibrio e costantemente tenere una irrepreensibile condotta civile e morale.

Prima di assumere l'incarico prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Art. 7

*(Durata degli incarichi giudiziari)*

I Giudici delle Appellazioni, i Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco, i Pro-Fiscali, i Giudici Conciliatori designati fra gli Uditori Commissariali nonché il Giudice amministrativo d'appello e i Giudici amministrativi di primo grado sono nominati inizialmente per la durata di quattro anni e successivamente confermati nell'incarico a tempo indeterminato, salvo quanto disposto all'art. 14.

I Giudici Conciliatori designati fra gli avvocati sono nominati per la durata di tre anni e successivamente confermati nell'incarico a tempo indeterminato, salvo quanto disposto all'art. 14 (1).

I Magistrati che abbiano esercitato funzioni giurisdizionali per almeno dieci anni, possono domandare per gravi motivi personali e familiari al Consiglio Grande e Generale di essere inseriti nell'amministrazione pubblica.

L'inquadramento avverrà, previo parere del Congresso di Stato, che, sentito il Consiglio Giudiziario, di competenza attribuirà le funzioni.

(1) Comma così modificato dall'art. 4 della legge 18 febbraio 1998, n. 32.

Art. 8 (\*)

*(Reclutamento dei Magistrati)*

I Giudici delle Appellazioni e il Giudice Amministrativo d'Appello sono designati preferibilmente fra i Magistrati ovvero fra coloro che abbiano acquisito la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche, ovvero di avvocato, che abbiano effettivamente esercitato l'attività per almeno quindici anni e che siano di età non inferiore ai quarantacinque anni.

Possono essere nominati Giudici delle Appellazioni anche i Commissari della Legge con almeno dieci anni di servizio e Giudice Amministrativo d'Appello i Giudici Amministrativi di Primo Grado con almeno dieci anni di servizio.

I Commissari della Legge nonché i Giudici Amministrativi di Primo Grado sono designati preferibilmente fra i Magistrati ovvero fra coloro che abbiano acquisito la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche, ovvero fra gli Uditori Commissariali con non meno di otto anni di servizio, ovvero fra gli avvocati che abbiano esercitato per almeno sei anni e che siano di età non inferiore a trenta anni.

Il Procuratore del Fisco e i Pro Fiscali sono nominati fra i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito l'idoneità all'esercizio della professione e che abbiano compiuto il trentesimo anno di età o fra gli avvocati che abbiano compiuto il trentesimo anno di età (1).

La funzione di Magistrato è incompatibile con incarichi di natura politica. Inoltre le funzioni di Commissario della Legge, di Procuratore del Fisco, di Pro-Fiscale, di Uditore Commissariale, di Giudice Amministrativo d'Appello e di Giudice Amministrativo di Primo Grado sono incompatibili con l'esercizio della libera professione e devono essere esercitate nel rispetto delle esigenze dell'ufficio.

I Giudici Conciliatori sono designati tra i laureati in giurisprudenza in possesso dell'abilitazione professionale iscritti nell'albo dei difensori da almeno cinque anni o fra gli Uditori Commissariali in carica da almeno due anni.

L'Ufficio del Giudice Conciliatore non è compatibile con incarichi di natura politica e con l'esercizio della libera professione (2).

Gli Uditori Commissariali sono designati fra i laureati in giurisprudenza.

Gli Uditori sono nominati con presa d'atto del Consiglio Grande e Generale a seguito di apposito concorso per esami, da tenersi mediante prove scritte e orali, avanti ad una Commissione Giudicatrice costituita da tre Magistrati, designati dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.

Il Consiglio Giudiziario dei Magistrati della giurisdizione ordinaria provvederà a disciplinare, con apposito regolamento, le prove d'esame.

(\*) Così sostituito dall'art. 1 della legge 16 marzo 1994, n. 29, in vigore dal 28 marzo 1994.

(1) Le disposizioni di questo comma si applicano fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ai sensi dell'art. 2 della legge 16 marzo 1994, n. 29.

(2) Comma così modificato dall'art. 5 della legge 18 febbraio 1998, n. 32.

Note di giurisprudenza

Sulla natura, la nomina e l'astensione del Procuratore del Fisco si veda la giurisprudenza citata sub legge 22 marzo 1926, n. 9, retro XI.4.

Sulla natura unitaria dell'ufficio del Commissario della Legge e sulla insussistenza della necessità di specifica attribuzione da parte del Consiglio Grande e Generale delle funzioni dei Giudice inquirente e Giudice decidente, cfr. la giurisprudenza citata sub art. 13 c.p.p.

Art. 9

*(Carattere monocratico dell'organo giudicante)*

L'organo giudicante, sia in grado che in appello, ha carattere monocratico.

Art. 10

*(Il Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale Civile e Penale)*

Il Consiglio Grande e Generale, su proposta della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, nomina per la durata di tre anni fra i magistrati componenti il Tribunale Commissariale Civile e Penale, il Magistrato Dirigente, al quale sono attribuiti poteri organizzativi e di distribuzione del lavoro giudiziario, di sorveglianza, di coordinamento e direzione degli uffici giudiziari, ad eccezione delle

funzioni meramente amministrative, ferma restando l'autonomia decisionale di ciascun Giudice.

I Commissari della Legge, i Giudici Conciliatori e gli Uditori Commissariali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni impartite ai sensi del precedente comma.

Il Magistrato Dirigente è tenuto annualmente a relazionare sullo stato della giustizia al Consiglio Grande e Generale, al Deputato alla Giustizia e al Consiglio Giudiziario.

Art. 11

*(Il Magistrato Dirigente del Tribunale Amministrativo)*

Il Consiglio Grande e Generale, su proposta della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, nomina per la durata di tre anni fra i magistrati componenti il Tribunale Amministrativo, il Magistrato Dirigente, al quale sono attribuiti poteri organizzativi e di distribuzione del lavoro giudiziario di sorveglianza, di coordinamento e direzione degli uffici giudiziari, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative, ferma restando l'autonomia decisionale di ciascun Giudice.

I Giudici amministrativi di primo grado sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni impartite ai sensi del precedente comma.

Il Magistrato Dirigente del Tribunale Amministrativo è tenuto annualmente a relazionare sullo stato della giustizia al Consiglio Grande e Generale, al Deputato alla Giustizia e al Consiglio Giudiziario.

Art. 12

*(Consigli Giudiziari)*

Il Consiglio Giudiziario dei Magistrati della giurisdizione ordinaria ed il Consiglio Giudiziario dei Magistrati della giurisdizione amministrativa hanno funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario e sono rispettivamente composti l'uno dai Magistrati ordinari e l'altro dai Magistrati amministrativi.

I Consigli Giudiziari di cui al comma precedente sono presieduti dal Deputato alla Giustizia, che ne è membro di diritto. I lavori delle sedute dei Consigli Giudiziari dovranno risultare da apposito verbale.

I Consigli Giudiziari possono esaminare le questioni di carattere generale concernenti l'amministrazione della giustizia, i rapporti fra gli organi giudiziari e gli altri organi dello Stato, con facoltà di suggerire indirizzi e proposte.

I Consigli Giudiziari possono avanzare richieste e prestare pareri in materia di organizzazione degli uffici giudiziari; debbono altresì segnalare alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia situazioni di responsabilità, incompatibilità e non idoneità dei singoli Magistrati.

Per la validità delle deliberazioni dei Consigli Giudiziari è sempre necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta.

In via ordinaria i Consigli Giudiziari si riuniscono due volte l'anno con cadenza semestrale. In via straordinaria i Consigli giudiziari sono convocati dal Deputato alla Giustizia di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tutti i casi di responsabilità, incompatibilità e non idoneità riguardanti i singoli Magistrati questi debbono essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma non possono partecipare o assistere alla discussione e alle deliberazioni.

Art. 13

*(La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia)*

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è costituita da otto Consiglieri, nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni legislatura con maggioranza non inferiore a due terzi.

E' presieduta e convocata dai Capitani Reggenti, mentre ne fa parte, a pieno titolo il Deputato alla Giustizia.

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale.

Alla Commissione sono attribuiti poteri di iniziativa e funzioni istruttorie relativi alla nomina dei Magistrati e dei Magistrati Dirigenti, alle azioni previste dagli artt. 14 e 15 della presente legge e per ogni altra questione relativa all'amministrazione della giustizia e all'ordine giudiziario.

Nella istruttoria relativa alla proposta di nomina dei Giudici Conciliatori scelti fra gli avvocati, la Commissione deve acquisire il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai.

Ritenuto di superiore e generale interesse che i Magistrati siano designati con il più ampio consenso a garanzia delle istituzioni e della responsabilità connessa la Commissione opererà con spirito di solidale impegno nella ricerca di unanime decisione di proposta al Consiglio Grande e Generale.

A tal fine la Commissione, se necessario, dovrà riunirsi ogni cinque giorni per tre sedute consecutive.

Qualora l'unanimità non si renda possibile, la Commissione voterà la proposta a maggioranza di due terzi nella prima riunione, ed a maggioranza assoluta in successiva ed ultima riunione.

Le posizioni di dissenso espresse dai membri al riguardo dei candidati debbono essere motivate.

La Commissione Consiliare può chiedere relazioni al Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale ed al Consiglio Giudiziario Ordinario nonché al Magistrato Dirigente del Tribunale Amministrativo ed al Consiglio Giudiziario Amministrativo.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.

I Consiglieri che, per l'esercizio della professione forense ovvero di commercialista, hanno interessi diretti con l'amministrazione della giustizia, non possono far parte della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.

Art. 14

*(Responsabilità dei Magistrati: azione di sindacato, decadenza ed esonero)*

I Magistrati di cui agli artt. 2, 3, e 4 sono istituzionalmente responsabili verso il Consiglio Grande e Generale.

Nel corso del mandato possono essere chiamati a rispondere mediante l'azione di sindacato.

Il Consiglio Grande e Generale dichiara la decadenza dall'incarico dei Magistrati, allorché è accertato il venir meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni.

Il Consiglio Grande e Generale può deliberare l'esonero dall'incarico allorché il Magistrato abbia compromesso la fiducia, il rispetto, l'estimazione morale e professionale che gli competono ovvero il prestigio dell'amministrazione della giustizia.

Può essere disposta la sospensione cautelare durante il giudizio di decadenza e di esonero in attesa della sua definizione.

In tal caso viene corrisposto al Magistrato un assegno alimentare il cui importo, stabilito dal Consiglio Grande e Generale, può anche venire successivamente modificato.

I poteri di iniziativa dell'azione di sindacato spettano ad almeno un terzo dei componenti la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia o alla iniziativa di almeno un quinto dei componenti il Consiglio Grande e Generale.

I Magistrati hanno diritto di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di esercitare la propria difesa nelle norme previste dalla legge.

Il Consiglio Grande e Generale all'inizio della legislatura provvede alla nomina di due Magistrati forensi affidando all'uno l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto per i quali abbia a svolgersi il procedimento di sindacato e rimettendo all'altro il giudizio relativo all'azione di sindacato. La nomina avviene con le norme di cui all'art. 6, secondo comma e di cui all'art. 8, primo comma.

Il Giudice dell'accertamento al quale viene trasmesso l'atto introduttivo del giudizio a cura della Cancelleria Civile del Tribunale Commissariale, provvede a dare comunicazione al Magistrato interessato, e assunta ogni opportuna informazione ed ascoltate tutte le parti interessate, delibera sull'ammissibilità e fondatezza della domanda entro il termine di tre mesi dalla trasmissione dell'atto stesso.

La dichiarazione della inammissibilità della domanda preclude l'esercizio dell'azione.

Se la domanda è dichiarata ammissibile, il Magistrato dell'accertamento dispone la prosecuzione

del processo, trasmettendo gli atti al Magistrato decidente, il quale assegna alle parti due termini, l'uno di prova e l'altro successivo di controprova, di trenta giorni ciascuno per la presentazione presso la Cancelleria Civile del Tribunale, degli elementi probatori, nonché un termine di trenta giorni per il deposito delle rispettive memorie conclusionali; dopodiché entro tre mesi, provvederà ad emettere sentenza.

Il giudizio di sindacato viene trasmesso al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto.

Art. 15

*(Responsabilità civile dei Magistrati)*

Chiunque abbia subito un danno conseguente a provvedimento giudiziario del Magistrato ordinario o amministrativo adottato con dolo o per colpa grave o per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali anche derivanti dalla ingiusta privazione della libertà personale.

Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto stesso, la parte ha presentato l'istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, sessanta giorni dalla data di deposito in cancelleria.

Se il termine non è previsto debbono in ogni caso decorrere inutilmente novanta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

Costituiscono colpa grave:

1) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

2) l'affermazione determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

3) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

4) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

L'azione di risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti dei Sindaci di Governo entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel quale l'evento dannoso si è verificato. L'atto introduttivo deve essere depositato presso la Cancelleria Civile del Tribunale Commissariale.

Entro un anno dall'avvenuto risarcimento del danno lo Stato esercita l'azione di rivalsa nei confronti del Magistrato il cui provvedimento è oggetto di giudizio, può intervenire in ogni fase e grado del procedimento.

La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il Magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio.

Il Consiglio Grande e Generale all'inizio della legislatura provvede alla nomina di un Magistrato forense al quale affida l'istruzione e il relativo giudizio concernente l'azione di responsabilità che si svolgerà con le norme della procedura ordinaria.

Avverso la sentenza emessa dal Giudice decidente è ammesso ricorso al Tribunale delle Appellazioni costituito nella persona di un Magistrato forense designato con le procedure di cui agli artt. 6, 8 a tale ufficio dal Consiglio Grande e Generale all'inizio della legislatura che provvederà secondo le ordinarie procedure dell'appello civile.

La sentenza viene trasmessa per la presa d'atto al Consiglio Grande e Generale.

Art. 16  
(Sospensione)

Il Magistrato Ordinario od Amministrativo, che per fatto proprio, venga a trovarsi in condizione non più idonee all'esercizio delle funzioni giurisdizionali può richiedere al Consiglio Grande e Generale di essere sollevato dall'incarico.

Il Consiglio Grande e Generale può sollevarlo definitivamente dall'incarico oppure sospenderlo dalle sole funzioni in via transitoria ed in tale caso si applica il trattamento economico previsto dal sesto comma dell'art. 14.

Art. 17  
(Astensione e ricazione)

Qualora sussistano gravi ragioni, determinate da rapporti di parentela, affinità, amicizia, inimicizia, economici o di lavoro fra i Magistrati o un loro prossimo congiunto e una delle parti o i difensori di queste nei giudizi civili o amministrativi, ovvero la persona imputata o indiziata di reato e la parte lesa, o i difensori di costoro nel processo penale, tali Magistrati sono obbligati a dichiararlo.

Lo stesso obbligo sussiste nel caso in cui i predetti magistrati abbiano reso consigli, pareri oppure abbiano manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo nonché per altre gravi ragioni di convenienza o di interesse personale diverse da quelle elencate.

Nei casi nei quali è previsto l'obbligo di astensione, le parti possono recusare i Magistrati.

Sulla richiesta di astensione e di ricusazione decide il Consiglio dei XII.

Art. 18  
(Trattamento retributivo)

Spetta ai Magistrati Ordinari ed Amministrativi il trattamento economico previsto dall'Allegato F della Legge 22 dicembre 1972 n. 41 e successive modificazioni.

Le retribuzioni percepite dai Magistrati sono assimilate ai fini previdenziali nonché ai fini fiscali ai sensi dell'art. 18, comma tre, della Legge 13 ottobre 1984 n. 91, ai redditi di lavoro dipendente.

Eventuali indennità potranno essere istituite e definite con apposito Decreto Reggionale.

Art. 19  
(Trattamento a convenzione)

A domanda del Magistrato interessato sentito il Consiglio Giudiziario competente, il Consiglio Grande e Generale può tuttavia disporre che il trattamento retributivo previsto dall'art. 18 della presente legge sia corrisposto nell'ambito di un rapporto regolato da una apposita convenzione.

Art. 20  
(Norme di coordinamento)

Le sentenze emesse dal Giudice Conciliatore sono appellabili avanti al Commissario della Legge soltanto per le cause relative ai soli beni mobili di valore non superiore a lire \*25.000.000\* (1).

Le funzioni di Magistrato del Lavoro d'Appello sono demandate al Giudice delle Appellazioni Civili.

(1) Comma così modificato dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1998, n. 32.

(Norme transitorie)

Art. 21

I Magistrati componenti il Tribunale Commissariale che siano stati nominati ad uno degli incarichi previsti dall'art. 2, ed abbiano già dato prova di avere acquisito la necessaria professionalità possono essere nominati Commissario della Legge anche se non possiedono i requisiti stabiliti dagli artt. 7 e 8 della presente legge.

Il Consiglio Grande e Generale provvederà alla nomina dei Magistrati Giudicanti e del Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale, secondo le disposizioni contenute negli artt. 7, 8, 10 e nel precedente comma entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

I Magistrati componenti il Tribunale Amministrativo che siano stati nominati ad uno degli incarichi previsti dall'art. 3 ed abbiano già dato prova di avere acquisito la necessaria professionalità, possono essere confermati nel loro incarico anche se non possiedono i requisiti stabiliti dagli artt. 7 e 8 della presente legge.

Il Consiglio Grande e Generale provvederà alla nomina dei Magistrati del Tribunale Amministrativo, secondo le disposizioni contenute negli artt. 7, 8, 11 e nel precedente comma entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 23**

La costituzione dell'ufficio del Procuratore del Fisco avverrà contestualmente all'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale.

**Art. 24**

Fino all'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale per tutti i reati commessi a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale, si procederà esclusivamente secondo le norme previste per la procedura sommaria assegnando tuttavia ad un Commissario della Legge la funzione istruttoria e ad altro Commissario della Legge il giudizio.

La cognizione in grado di appello spetterà al Giudice delle Appellazioni Penali.

Per i reati anteriormente commessi continueranno ad applicarsi le disposizioni del vigente Codice di procedura Penale: le funzioni di Giudice di Primo Grado e di Giudice delle Appellazioni Penali saranno svolte dai Magistrati che attualmente ricoprono i relativi incarichi, nei quali vengono pertanto confermati fino ad esaurimento dei relativi processi.

Il Giudice delle Appellazioni Penali sarà competente a decidere sulle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti emessi dal Commissario della Legge in materia di misure cautelari personali e reali.

In tutte le disposizioni di legge nelle quali si parla di Giudice Penale di primo grado questi deve intendersi sostituito con il Giudice delle Appellazioni Penali.

**Art. 25**

Per la durata della presente legislatura i membri della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia sono nominati dal Consiglio Grande e Generale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 26**

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

**Art. 27**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

1 - Legge 12 novembre 1987 n. 131 - Regolamento del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino.

#### Art. 1

Il Corpo della Gendarmeria fa parte dei Corpi Militari della Repubblica. Ad esso si applicano le norme del Regolamento Organico e di Disciplina Militare.

#### Art. 2

Il Corpo della Gendarmeria è istituito per provvedere alla prevenzione e repressione dei reati, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità ed alla tutela della proprietà; per curare l'osservanza delle Leggi, dei Decreti, dei Regolamenti dello Stato; per prestare soccorso nei casi di calamità; per eseguire ordini legittimi delle Pubbliche Autorità.

L'appartenente al Corpo della Gendarmeria non può assumere incarichi politici e svolgere attività di partito.

#### Art. 3

Al Corpo della Gendarmeria è attribuito il servizio delle scorte d'onore e di sicurezza.

#### Art. 4

Il Corpo della Gendarmeria provvede alle traduzioni, agli accompagnamenti ed all'assistenza dei detenuti, ai servizi presso il Tribunale Commissariale in occasione delle udienze, e comunque ogni volta che l'Autorità Giudiziaria ne faccia richiesta per motivi di polizia giudiziaria.

#### Art. 5

Il Corpo della Gendarmeria dipende:

- 1) dalla Ecc.ma Reggenza per quanto concerne il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica;
- 2) dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri per quanto si riferisce al reclutamento, amministrazione, equipaggiamento, armamento ed in generale per tutto ciò che riguarda il buon funzionamento del servizio;
- 3) dalla Magistratura per le incombenze di polizia giudiziaria;
- 4) dal Congresso Militare per quanto attiene alla disciplina militare.

#### Art. 6

Il Corpo della Gendarmeria comprende:

- il Comando Centrale
- le Brigate
- la Sezione Informativa, Investigativa e di Polizia Giudiziaria
- la Sezione Servizi Preventivi e di Pronto Intervento
- il Nucleo Antidroga, Antisofisticazioni e Sanità.

#### Art. 7

La Brigata è l'unità operativa di base.

Il numero e la dislocazione delle Brigate sono stabilite, in relazione alle necessità ed alle peculiari

caratteristiche del territorio della Repubblica, dal Congresso di Stato, su proposta del Comando della Gendarmeria.

La forza organica delle Brigate è determinata dal Comando della Gendarmeria.

Le Brigate di maggiore necessità sono comandate di norma da un Maresciallo o da un Brigadiere; quelle di minore necessità da un Brigadiere, da un Vicebrigadiere o da un Appuntato. Per esigenze contingenti anche le prime potranno essere comandate interinalmente da un Vicebrigadiere o Appuntato.

#### Art. 8

La Sezione Informativa, Investigativa e di Polizia Giudiziaria è un reparto qualificato di manovra che, oltre all'attività informativa, si dedica all'attività di polizia giudiziaria ed ai servizi presso il Tribunale Commissariale.

Svolge attività investigativa ed informativa in tutto il territorio ad integrazione, ed a volte in sostituzione, degli altri reparti territoriali.

La Sezione è comandata da un Maresciallo.

#### Art. 9 (\*)

La Sezione Servizi Preventivi e di Pronto Intervento è destinata ad assicurare la costante presenza e la vigilanza nel territorio della Gendarmeria di cui costituisce la principale forza di manovra di pronto intervento.

La Sezione, che è comandata sempre da un Maresciallo, è composta da: almeno due gendarmi e da una squadra infortunistica stradale.

Il Nucleo Antidroga, Antisofisticazioni e Sanità si occupa su tutto il territorio dello Stato della prevenzione e repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti e della prevenzione dell'alcolismo. Esegue vigilanza igienico-sanitaria nelle materie di competenza degli appositi organismi dello Stato.

Il Nucleo è comandato da un Maresciallo.

Gli appartenenti al Nucleo, per quanto riguarda antisofisticazioni e sanità operano in stretto collegamento anche con il Dicastero alla Sanità.

(\*) Così sostituito dall'art. 2 della legge 24 luglio 1992, n. 60.

#### Art. 10 (\*)

Compongono il Corpo della Gendarmeria:

- un Ufficiale Comandante
- un Ufficiale Vice Comandante
- 8 Marescialli
- sedici Brigadieri
- Vicebrigadieri
- Appuntati
- Gendarmi
- Allievi Gendarmi.

Per Vice Brigadiere, Appuntati e Gendarmi non è previsto un limite di numero.

Per esigenze di servizio, segnalate dal Comandante del Corpo, il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri

può disporre l'aumento di personale mediante l'emissione di nuovi bandi di arruolamento.

Dell'emissione del bando dovrà essere informato il Congresso Militare per gli adempimenti di competenza.

Per eccezionali esigenze della sicurezza e dell'ordine pubblico, possono prestare servizio, alle dipendenze del Corpo della Gendarmeria, previa autorizzazione della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e del Comando Superiore delle Milizie, i Militi di altri Corpi Militari.

Il coordinamento e l'organizzazione dei servizi di sicurezza e ordine pubblico spetta al Comando della Gendarmeria.

(\*) Così sostituito dall'art. 2 della legge 5 settembre 1997, n. 100.

#### Art. 11 (\*)

Il reclutamento nella Gendarmeria, quale Allievo Gendarme, avviene a seguito di concorso pubblico, al quale possono partecipare tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti indicati nel Bando di Arruolamento emesso dal Congresso di Stato e che, in ogni caso, deve prevedere i seguenti specifici requisiti:

- età minima 18 anni, età massima 28 anni,
- il non avere subito condanne penali per reato non colposo, che comportino restrizione della libertà personale per tempo superiore ad un anno, ovvero, per lo stesso spazio di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici, da dimostrarsi mediante la presentazione del certificato penale;
- l'avere il godimento dei diritti civili e politici,
- altezza non inferiore a m. 1,70 per gli uomini ovvero, a 1,60 per le donne; - visus non inferiore a 8/10 per entrambi gli occhi,
- essere in stato di salute fisica e psichica, da valutarsi in base a test psico-attitudinali, a cura di personale medico specializzato;
- essere fisicamente idonei alle mansioni da svolgere;
- essere in possesso della patente di guida "A" e "B".

Dell'emissione del bando di concorso pubblico per il Corpo della Gendarmeria dovrà essere data comunicazione al Congresso Militare per gli adempimenti di competenza.

Gli idonei hanno l'obbligo di frequentare un corso teorico-pratico.

Trascorso il periodo di prova di un anno con esito favorevole, il Comandante della Gendarmeria ne dà comunicazione al Congresso Militare ed al Congresso di Stato per il definitivo arruolamento, quale Gendarme, mediante presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Qualora il Comandante esprima valutazione sfavorevole sul periodo di prova l'Allievo Gendarme verrà dimesso d'ufficio con comunicazione motivata.

L'Allievo Gendarme assunto in prova e dimesso ha diritto alla liquidazione pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio,

frazionabile in dodicesimi per il periodo di servizio prestato.

(\*) Così sostituito dall'art. 1 della legge 5 settembre 1997, n. 100.

#### Art. 12

Il Congresso di Stato può procedere all'assunzione, per chiamata ed in servizio definitivo, dopo un anno di prova con esito favorevole, di Sottufficiali, in possesso di ottima preparazione tecnico-professionale, di spiccate qualità e di provata esperienza.

#### Art. 13

L'arruolamento degli Ufficiali, in possesso di laurea in discipline giuridiche o specializzazioni affini, avviene per chiamata da parte del Consiglio Grande e Generale, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Trascorso il periodo di prova di un anno, con esito favorevole, l'Ufficiale è soggetto a rafferme quinquennali.

#### Art. 14

Al momento dell'arruolamento definitivo il Gendarme presta giuramento innanzi al Comandante Superiore delle Milizie nella formula e nei modi prescritti dal Regolamento Militare.

Il rifiuto di prestare giuramento comporta la non assunzione.

#### Artt. 15-30 (omissis)

2 - Legge 13 novembre 1987 n. 132 - Regolamento del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca.

#### Art. 1 (\*)

Il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca fa parte dei Corpi Militari della Repubblica.

Ad esso si applicano le norme del Regolamento Organico e di Disciplina Militare.

(\*) Così sostituito dall'art. 1 della legge 5 settembre 1997, n. 99.

#### Art. 2 (\*)

La Guardia di Rocca è istituita per fare osservare le leggi, i decreti ed i regolamenti della Repubblica, per assicurare la vigilanza ai confini di Stato, al Palazzo Pubblico, alle sedi dei vari Dicasteri ed ovunque venga richiesto dalle Pubbliche Autorità.

La Guardia di Rocca concorre alla prevenzione ed alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, delle disposizioni doganali, delle leggi valutarie e finanziarie e presta soccorso in caso di calamità e infortuni.

Gli appartenenti al Nucleo sono militari a tutti gli effetti e svolgono le funzioni di polizia giudiziaria.

Il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca svolge altresì servizi di rappresentanza presso sedi



istituzionali, uffici pubblici, nelle cerimonie civili e religiose o nelle manifestazioni di pubblico interesse. Almeno una volta all'anno sarà cura del Dipartimento di Polizia organizzare corsi di formazione professionale per i diversi gradi.

*Così sostituito dall'art. 2 della legge 5 settembre 1997, n. 99.*

#### Art. 3 (\*)

Il nucleo Uniformato della Guardia di Rocca dipende:

1. dalla Ecc.ma Reggenza per quanto concerne il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica;
2. dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Deputato alle Milizie e dal Comando Superiore per quanto di competenza, per reclutamento, amministrazione, equipaggiamento, armamento ed in generale per tutto ciò che riguarda il buon funzionamento del servizio;
3. dalla Magistratura per le incombenze di polizia giudiziaria;
4. dal Congresso Militare per quanto attiene alla disciplina militare.

#### Art. 4 (\*)

Compongono il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca in ordine gerarchico:

- un Ufficiale Comandante;
- un Ufficiale Vice Comandante;
- tre Sergenti Maggiori aiutanti;
- sei Sergenti Maggiori;
- Sergenti;
- Caporali Maggiori;
- Guardie;
- Allievi Guardie.

*(\*) Così sostituito dall'art. 4 della legge 5 settembre 1997, n. 99.*

#### Art. 5 (\*)

*(\*) Abrogato dall'art. 5 della legge 5 settembre 1997, n. 99.*

#### Art. 6 (\*)

Il reclutamento nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, quale Allievo Guardia, avviene a seguito di concorso pubblico, al quale possono partecipare tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di arruolamento emesso dal Congresso di Stato e che, in ogni caso, deve prevedere i seguenti specifici requisiti:

- età minima 18 anni, età massima 28 anni;
- il non avere subito condanne penali per reato non colposo che comportino restrizione della libertà personale per tempo superiore ad un anno, ovvero, per lo stesso spazio di tempo, l'interdizione dai pubblici Uffici, da dimostrarsi mediante la presentazione del certificato penale;
- l'aver il godimento dei diritti civili e politici;
- altezza non inferiore a 1,75 m.;
- visus non inferiore a 8/10 per entrambi gli occhi,

- essere in stato di salute fisica e psichica, da valutarsi in base a test psico-attitudinali, a cura di personale medico specializzato;
- essere fisicamente idonei alle mansioni da svolgere;
- essere in possesso della patente di guida "A" e "B".

Dell'emissione del bando di concorso pubblico del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca dovrà esserne data comunicazione al Congresso Militare per gli adempimenti di competenza.

I vincitori del pubblico concorso hanno l'obbligo di frequentare i corsi di addestramento teorici e pratici, sia in Repubblica che fuori territorio, che verranno ritenuti opportuni dal Comando.

I vincitori del pubblico concorso hanno l'obbligo del conseguimento di patente di categorie superiori, qualora ciò sia richiesto dal Comando.

Trascorso il periodo di prova di un anno con esito positivo, il Comandante del Corpo ne dà comunicazione al Congresso Militare ed al Congresso di Stato per il definitivo arruolamento dell'Allievo nel Corpo, mediante presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Qualora il Comandante esprima valutazione sfavorevole al termine del periodo di prova, l'Allievo viene dimesso d'ufficio con comunicazione motivata.

L'Allievo Guardia assunto in prova è dimesso ha diritto alla liquidazione pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, frazionabile in dodicesimi per il periodo di servizio prestato.

*(\*) Così sostituito dall'art. 6 della legge 5 settembre 1997, n. 99.*

#### Art. 7 (\*)

L'accesso al grado di Ufficiale avviene per concorso pubblico riservato a personale in possesso di laurea in discipline giuridiche o economiche, ovvero per chiamata da parte del Consiglio Grande e Generale, su proposta motivata del Congresso di Stato, per persone in possesso di laurea in discipline giuridiche o economiche o in specializzazioni affini, quali frequenza a corsi regolari di Accademia o di formazione di Ufficiali di Polizia.

Trascorso il periodo di prova di un anno con esito favorevole, l'Ufficiale consegue la stabilità dell'incarico.

*(\*) Così sostituito dall'art. 7 della legge 5 settembre 1997, n. 99.*

#### Art. 8

Al momento dell'arruolamento definitivo la Guardia presta giuramento innanzi al Comandante Superiore delle Milizie nella formula e nei modi prescritti dal Regolamento Militare.

Il rifiuto di prestare giuramento comporta l'immediata espulsione dal Nucleo.

#### Art. 9

Le Guardie devono:

mantenere in servizio un contegno corretto ed una condotta irreprensibile sempre intonati al decoro dell'uniforme ed all'onore della Guardia;  
prestare il servizio con zelo e diligenza secondo le norme del presente Regolamento;  
coadiuvarsi e supplirsi a vicenda, in caso di assenza o di impedimento per lo svolgimento pronto e regolare del servizio;  
prestare la propria opera in favore dello Stato, anche all'infuori delle ordinarie mansioni;  
evitare di pronunciare parole sconvenienti ed agire sempre con calma e ponderatezza;  
risiedere stabilmente in territorio sammarinese.

#### Art. 10

La Guardia in servizio deve indossare l'uniforme e gli accessori prescritti dal Comando del Nucleo.

La Guardia in divisa non può trattenersi negli esercizi pubblici.

Qualsiasi modifica o alterazione dell'uniforme costituiscono mancanza disciplinare.

#### Art. 11

I turni di servizio sono stabiliti dal Comando del Nucleo e vengono annotati nell'apposito ordine di servizio.

La Guardia deve presentarsi al Comando all'inizio ed al termine del servizio.

#### Art. 12

Il Comando del Nucleo compila e custodisce lo stato matricolare di ogni Guardia, nel quale sono annotati i dati anagrafici, le variazioni di servizio, le promozioni, i riconoscimenti, le punizioni disciplinari. Copia dello stato matricolare deve essere trasmessa al Congresso Militare per i seguiti di competenza.

#### Art. 13

La Guardia, quando presta servizio d'onore, deve il saluto militare nei modi e nelle forme stabiliti dalle disposizioni di servizio.

#### Art. 14

La Guardia in divisa, anche se fuori servizio, deve il saluto a chiunque la interpelli per qualsiasi motivo.

La posizione di attenti deve essere tenuta nei riguardi di tutti i militi di grado superiore, sia in servizio che fuori servizio.

#### Artt. 15-28 (omissis)

### 3 - Legge 21 novembre 1990 n. 142 - Regolamento del Corpo di Polizia Civile

#### Art. 1

Il Corpo di Polizia Civile è un organismo incaricato di tutelare l'esercizio delle libertà e dei diritti

dei cittadini, vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità, tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, provvedere alla prevenzione e alla repressione dei reati, prestare soccorso in caso di calamità e di infortuni.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Civile non possono assumere incarichi politici che possano compromettere l'assoluta imparzialità delle loro funzioni. Gli incarichi incompatibili saranno precisati con Decreto Reggenziale.

#### Art. 2

Tutti gli appartenenti al Corpo sono funzionari di Polizia Giudiziaria.

Il Corpo di Polizia Civile esplica funzioni di disciplina civile, commerciale, con particolare riguardo alla circolazione stradale e all'esercizio di commerci, turismo, industrie e professioni, controlliannonari, pesi e misure, poste.

Al Corpo di Polizia Civile sono demandate inoltre specifiche funzioni in materia tributaria, di igiene e previdenza, di protezione civile ed antincendio, di tutela del lavoro subordinato, di tutela dell'ambiente, di accertamenti anagrafici-demografici, nonché la regolamentazione di manifestazioni, cerimonie e cortei.

#### Art. 3

A tutela dell'osservanza e delle prescrizioni imposte dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle Autorità competenti, gli appartenenti al Corpo di Polizia Civile hanno facoltà di accedere e trattenersi nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione amministrativa, nelle ore di normale svolgimento delle attività medesime anche contro la volontà dei soggetti destinatari dei controlli.

Qualora gli appartenenti al Corpo per esigenze di servizio debbano svolgere le attività loro demandate in abiti civili, dovranno sempre essere muniti di apposita tessera di riconoscimento da esibire ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Tutti gli Enti, Aziende ed Uffici dello Stato hanno l'obbligo di fornire al Corpo di Polizia Civile notizie, informazioni, dati di ricerca o di archivio necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo.

#### Art. 4

Il Corpo di Polizia Civile dipende dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e fa parte del Dipartimento Servizi Generali di cui alla Legge 16 marzo 1981 n.36.

#### Art. 5

La Dotazione Organica, i requisiti ed i titoli per accedere ai vari gradi dell'organico del Corpo di Polizia Civile sono quelli previsti dalla Legge 20 novembre 1982 n.100 e successive integrazioni e modifiche nonché quelli di cui al presente e successivo articolo.

L'accesso all'organico avverrà per concorso ed i candidati dovranno avere il requisito fisico

dell'altezza non inferiore a mt. 1,70 per gli uomini e mt. 1,60 per le donne; sarà necessario inoltre superare un esame psicofisico ed attitudinale eseguito dal Dirigente del Servizio di Medicina di Base, il quale rilascerà apposito certificato di idoneità.

E' obbligatorio inoltre essere in possesso della patente di guida Categoria "A" e "B".

Il personale del Corpo si distingue nelle seguenti qualifiche:

- Comandante
- Ufficiale
- Ispettore
- Sergente
- Agente
- Agente ausiliario.

#### Art. 6

L'accesso ai posti previsti dalla Dotazione Organica per gli appartenenti al Corpo della Polizia Civile avviene a norma dell'allegato C della Legge Organica e delle disposizioni contenute nella Legge 20 novembre 1982 n.100 con le seguenti integrazioni e modifiche:

a) la prova scritta verte sulle materie professionali strettamente legate alle funzioni previste dalla qualifica del posto messo a concorso;

b) l'anno di servizio tenuto in considerazione dall'allegato alla Legge 20 novembre 1982 n. 100 per la carriera interna, viene calcolato con decorrenza dalla definitiva acquisizione del ruolo;

c) viene considerato servizio strettamente affine, il servizio svolto in posizione immediatamente inferiore al posto messo a concorso.

Per il servizio di cui al punto 1, lettera B) di cui all'articolo 16 della Legge 19 settembre 1990 n. 107, sono attribuiti punti 1 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 8;

d) il servizio di anni 5 previsto dalla Legge Organica per accedere al concorso nel Corpo di Polizia Civile in sostituzione del titolo di studio richiesto, viene valutato ai sensi del punto 1) lett. A di cui all'articolo 16 della Legge 19 settembre 1990 n. 107, punti 3.

#### Art. 7

L'attività del Corpo è diretta dal Comandante e in caso di assenza o di impedimento dall'Ufficiale.

Essa è coordinata a quella degli organismi di polizia e degli altri Enti, Uffici Pubblici ed Aziende dello Stato.

#### Art. 8

E' dovere degli appartenenti al Corpo di Polizia Civile eseguire esattamente gli ordini legittimi ricevuti.

E' inoltre loro dovere:

1) mantenere in servizio un comportamento improntato al principio della legalità, massima correttezza, imparzialità e cortesia, mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di prevenzione e di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni

in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che recano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione;

2) tutelare gli interessi dell'Amministrazione;

3) custodire i bollettari di conciliazione delle contravvenzioni versando poi tempestivamente le somme introitate secondo le modalità stabilite dal Comando. Denunciare l'eventuale smarrimento e rifondere all'Amministrazione l'importo relativo;

4) usare gli automezzi e le attrezzature con diligenza, curandone la custodia, mantenerli puliti e funzionali;

5) indossare durante il servizio l'uniforme e gli accessori di volta in volta prescritti dal Comando;

6) tenere una condotta, anche fuori servizio, improntata alla massima correttezza e decoro tale da non comportare un discredito al Corpo e difficoltà all'espletamento del servizio.

#### Art. 9

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Civile sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative a servizi di istituto o a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno alla Amministrazione o a terzi.

#### Art. 10

La mancata osservanza degli obblighi imposti dai superiori articoli 8 e 9 comporta l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dalla Legge 22 dicembre 1972 n. 41 come modificata dalla Legge 30 gennaio 1987 n. 16.

Resta salva e riservata l'applicazione delle pene previste per gli stessi fatti qualora configurino un reato a norma della Legge penale.

#### Artt. 11-14

(omissis)

### 4 - Legge 17 marzo 1994 n. 30 - Istituzione del Dipartimento di Polizia

#### Art. 1

E' istituito il Dipartimento di Polizia, organo tecnico, organizzativo, amministrativo, di cui fanno parte il Corpo della Gendarmeria, il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e il Corpo di Polizia Civile.

Il Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 3, qualora rilevi eccezionali esigenze della sicurezza e dell'ordine pubblico, può disporre che gli appartenenti ad altri Corpi Militari, prestino servizio nell'ambito del Dipartimento, previa autorizzazione del Deputato alle Milizie, che notifica il provvedimento stesso al Comando Superiore delle Milizie.

Art. 2

Restano in vigore tutte le norme che istituiscono e regolamentano i Corpi stessi, ne attribuiscono le rispettive competenze e ne stabiliscono le gerarchie istituzionali.

Art. 3 (\*)

Nell'ambito del Dipartimento di Polizia è istituito il Consiglio di Dipartimento composto dai Comandanti dei Corpi di Polizia di cui all'articolo 1 è presieduto dal Coordinatore del Dipartimento.

Il Coordinatore è nominato dal Congresso di Stato su proposta dei Segretari di Stato per gli Affari Interni e per gli Affari Esteri.

Il trattamento economico del Coordinatore è definito dal Congresso di Stato, assumendo come termine di riferimento i trattamenti economici delle qualifiche dirigenziali del settore pubblico, con possibilità di stabilire, all'atto della nomina, un'indennità di funzione il cui ammontare verrà definito in sede di conferimento dell'incarico.

(\*) Così sostituito dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1998, n. 44.

Art. 4 (\*)

Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Coordinatore almeno ogni 30 giorni o quando ne faccia motivata richiesta almeno il Comandante di un Corpo.

Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento possono partecipare il Segretario di Stato per gli Affari Interni e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri. Possono essere chiamati a partecipare, secondo le materie trattate, membri del Congresso di Stato, ufficiali del Comando delle Milizie, funzionari della Pubblica Amministrazione, Magistrati e membri del Consiglio Grande e Generale.

(\*) Così sostituito dall'art. 2 della legge 26 febbraio 1998, n. 44.

Art. 5

Il Consiglio di Dipartimento provvede:

- a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- b) al coordinamento tecnico-operativo dei Corpi del Dipartimento;
- c) alla elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e di sicurezza pubblica;
- d) alla direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- e) alla classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi dei rispettivi Corpi del Dipartimento.

Art. 6

Il Consiglio di Dipartimento deve esprimersi:

- a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;
- b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;

- c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
- d) sulla pianificazione di servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
- e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
- f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale del Dipartimento.

Art. 7

Spetta al Consiglio di Dipartimento proporre agli organi competenti nuovi regolamenti ed eventuali modifiche allo stato giuridico degli appartenenti ai Corpi.

Art. 7 bis (\*)

Il Coordinatore, fatte salve l'autonomia, la competenza e la responsabilità dei singoli Comandanti, per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge deve:

1. promuovere iniziative di coordinamento in materia di ordinamento ed organizzazione dei Corpi di Polizia, impartendo le opportune direttive generali;
2. adottare, se necessario, in accordo con il Consiglio del Dipartimento, provvedimenti per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, attuando anche servizi interforze;
3. garantire il costante coordinamento tra l'attività svolta dai Corpi ed i programmi e gli indirizzi politici definiti dagli organismi istituzionali; rendere operative le decisioni assunte dal Consiglio di Dipartimento e verificare la realizzazione dei programmi del Dipartimento medesimo.

(\*) Introdotto dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1998, n. 44.

Art. 8 (\*)

Il Coordinatore dovrà relazionare con scadenza almeno annuale, sull'attività espletata e da espletarsi dal Consiglio di Dipartimento al Congresso di Stato, attraverso le Segreterie di Stato per gli Affari Interni e per gli Affari Esteri, che dovranno successivamente darne comunicazione al Consiglio Grande e Generale.

(\*) Così sostituito dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1998, n. 44.

Art. 9 (\*)

I Corpi del Dipartimento sono tenuti a collaborare ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

I Corpi del Dipartimento sono tenuti altresì a collaborare nell'espletamento di comuni operazioni di Polizia Giudiziaria disposte dalla Magistratura.

(\*) Così sostituito dall'art. 5 della legge 26 febbraio 1998, n. 44.

**Art.10**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

1 - Legge 26 novembre 1914, n. 13 - Legge che disciplina la pubblicazione delle leggi e dei decreti

Art. 1

Le leggi approvate dal Consiglio Grande e Generale sono promulgate dalla Reggenza.

Art. 2

Esse divengono obbligatorie in tutta la Repubblica nel quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto.

Art. 3

La pubblicazione consiste nella affissione di copia autentica della legge in apposito albo del palazzo Governativo. Della avvenuta affissione si fa constare nella Segreteria degli Interni mediante referto Cursorile.

Art. 4

Le leggi vengono altresì affisse, in appositi albi, nei Comuni o Parrocchie della Repubblica ed inserite nel Bollettino Ufficiale delle Leggi e dei Decreti: ma la mancanza di queste affissioni ed inserzioni non esime dall'osservanza della legge una volta ch'essa sia stata regolarmente pubblicata a norma del precedente articolo.

Art. 5

Le norme suddette si applicano anche ai Regolamenti ed ai Decreti emessi tanto dal Consiglio Grande e Generale quanto dalla Reggenza in base ai poteri Statutari all'art. 549 Codice Penale.

Art. 6

Ogni contraria disposizione o consuetudine è abrogata. La presente legge entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione da farsi nei modi e luoghi finora in uso.

2 - Legge 11 marzo 1981, n. 21 - Riforma del Regolamento del Consiglio Grande e Generale

Artt. 1 - 29

(omissis)

Art. 30

(Promulgazione e pubblicazione della legge)

Il testo della legge approvato dal Consiglio Grande e Generale, sentito l'Ufficio di Segreteria, viene:

a) promulgato dalla Reggenza, che appone con il Segretario di Stato per gli Affari Interni la firma in calce a due originali del testo di legge, uno dei quali è conservato presso la Cancelleria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale;

b) pubblicato dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, sentiti gli altri componenti dell'Ufficio di Segreteria.

La pubblicazione avviene:

1) con il deposito del secondo originale e delle copie per la notifica e pubblicazione del testo di legge presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale;

2) con l'affissione del testo stesso all'albo del Palazzo Pubblico, del Tribunale e dei Castelli.

La legge entra in vigore nella forma e nei limiti stabiliti dalla Legge 26 novembre 1914 n. 13. L'entrata in vigore della legge non può essere inferiore a cinque giorni dalla pubblicazione. Il testo della legge è inserito a norma della Legge 26 novembre 1914 n. 13 sul Bollettino Ufficiale della Repubblica nella sua più prossima pubblicazione.

Il testo della legge riportato sul Bollettino Ufficiale sostituisce il testo pubblicato a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 31

(Ratifica dei Decreti Reggenziali)

Il Consiglio, su proposta del Governo, sottopone a ratifica entro tre mesi dalla loro emanazione i decreti emessi dalla Reggenza a norma dell'art. 3 della Legge 8 luglio 1974 n. 59.

I decreti sono promulgati e pubblicati a norma dell'articolo 30 ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione.

La ratifica si esprime di norma con la votazione di ciascun decreto nel suo complesso.

E' facoltà di ciascun Consigliere proporre emendamenti al decreto da ratificare.

Qualora siano apportati emendamenti, il decreto viene approvato nel testo modificato.

Nel caso la ratifica non sia concessa o siano apportati emendamenti, sono annullati gli atti compiuti in forza del decreto non ratificato.

La legge disciplinerà i rapporti sorti in base ai decreti non ratificati o emendati dal Consiglio.

Artt. 32 - 53

(omissis)

3 - Codice penale - Art. 4

Art. 4

Ignoranza delle legge penale

La legge penale è obbligatoria quando sia stata resa pubblica mediante inserzione nel bollettino ufficiale della Repubblica.

L'ignoranza delle disposizioni penali non può essere invocata a discolpa.

Note di giurisprudenza

Sulle conseguenze della mancata pubblicazione delle leggi sul Bollettino ufficiale, cfr. Giud. app. pen. Nobili 11 settembre 1996, Barulli, pp. 706/1994.

1 - Legge 26 novembre 1997, n. 139 - Integrazioni alle disposizioni dei codici penale e di procedura penale per i reati in materia di sostanze stupefacenti, bevande alcoliche, sostanze dannose o pericolose, sostanze psicotrope

**Art. 1**

Ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 244 del Codice Penale e punito con la prigionia di secondo grado chiunque senza autorizzazione in qualsiasi modo produce sostanze stupefacenti, le introduce nel territorio della Repubblica, le detiene a scopo di commercio, le procura o fornisce ad altri a titolo oneroso o gratuito.

La stessa pena si applica a chi senza autorizzazione detiene sostanze stupefacenti, anche quando non ricorre lo scopo di commercio, e a chi fa uso personale di dette sostanze. L'uso personale non è punibile se conforme a prescrizione sanitaria rilasciata dall'istituto per la Sicurezza Sociale o riconosciuta efficace da questo.

**Art. 2**

Oltre a quelli indicati nell'articolo precedente, sono reati in materia di sostanze stupefacenti quelli previsti dal terzo, quarto e quinto comma dello stesso articolo 244 ed inoltre dagli articoli 165, 177, 245, 250 e 281 del Codice Penale.

**Art. 3**

Quando il reato risulti particolarmente grave per la qualità e la quantità delle sostanze stupefacenti o sostanze psicotrope, ovvero per l'esclusivo o prevalente scopo di lucro, oppure per l'età giovanile, non superiore a 21 anni, della persona alla quale le sostanze sono state somministrate, fornite o procurate a qualsiasi titolo, le pene sono aumentate da uno a tre gradi e ad esse si aggiunge l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

La persona condannata per misfatto di commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope particolarmente aggravato ai sensi del comma precedente, è ritenuta in ogni caso pericolosa ai sensi dell'articolo 13 del Codice Penale e, se straniera, è espulsa dal territorio della Repubblica. Quest'ultima misura si applica dopo l'esecuzione in carcere della pena o parte di essa a norma di legge. L'estinzione del reato o della pena non impedisce l'applicazione della misura. Essa è revocata in caso di riabilitazione.

**Art. 4**

Le pene possono essere diminuite di un grado per i reati di illecita produzione, importazione o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope se la gravità dei fatti risulti particolarmente lieve in ragione della qualità e quantità delle sostanze e queste, per espressa dichiarazione del reo, siano destinate all'uso personale dello stesso.

Analoga diminuzione di pena può essere applicata al reato di uso personale di sostanze stupefacenti.

**Art. 5**

Nei casi previsti dall'articolo precedente il giudice - in ogni fase e atto del procedimento e particolarmente nell'applicare la libertà provvisoria, la sospensione condizionale della pena, la libertà condizionale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova al servizio sociale o altra misura disciplinata dal Codice Penale o dalle relative norme di attuazione o di integrazione - può disporre che la persona indagata, imputata o condannata sia sottoposta a esperimento probatorio o a vigilanza da parte dell'autorità di polizia coadiuvata da educatori o assistenti sociali.

Il giudice prescrive le modalità delle misure e impone particolari obblighi. Può in tale modo imporre controlli sanitari diretti ad accertare la presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti o psicotrope nell'organismo, trattamenti terapeutici e, se del caso, il ricovero ospedaliero o presso una comunità. Può altresì imporre prescrizioni speciali fra le quali si indicano quelle stabilite dall'articolo 11 della Legge 11 dicembre 1974 n. 86 (testo vigente). Può disporre la revisione della patente di guida, la sospensione temporanea o la temporanea limitazione della validità della stessa, condizionare la validità della patente all'osservanza di particolari obblighi e prescrizioni. Può interdire, limitare o condizionare l'uso del passaporto e di ogni altra autorizzazione o licenza rilasciata dagli uffici pubblici. Può prescrivere all'imputato di prestare attività, anche non retribuita, nell'ambito delle strutture e dei servizi sociali ovvero delle organizzazioni volontarie di assistenza.

Allo straniero senza residenza o dimora nella Repubblica il giudice può imporre il divieto di soggiorno o di ingresso per tutto il periodo del giudizio o la durata della misura. Può subordinare la validità del permesso di soggiorno o di lavoro all'osservanza di particolari obblighi, prescrizioni o condizioni. In sostituzione della vigilanza o dell'esperimento probatorio può disporre che la Gendarmeria richieda direttamente alle competenti autorità amministrative del luogo di residenza o dimora l'esecuzione di accertamenti sulla personalità, la condotta, l'ambiente di vita, l'attività lavorativa e professionale dell'imputato o condannato.

**Art. 6**

La prescrizione del reato resta sospesa per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle misure, dei controlli e dei trattamenti ricordati nell'articolo precedente.

**Art. 7**

In caso di esito positivo delle misure adottate ai sensi dell'articolo 5, il giudice può disporre che il periodo trascorso in ambiente sanitario o in altra struttura idonea al recupero sia computato come parte già espiata della pena.

Può inoltre applicare il perdono giudiziale anche se non ricorrono i requisiti d'età e gli altri presupposti o condizioni stabiliti dal Codice Penale.

Il perdono giudiziale concesso in applicazione dei commi precedenti estingue il reato se interviene prima della condanna. Se interviene successivamente ha l'effetto della riabilitazione a norma dell'articolo 117 del Codice Penale.

Art. 8

Le misure e il trattamento speciale previsti dagli articoli 5, 6 e 7 di questa legge possono applicarsi anche alla persona indagata, imputata o condannata per reato di cessione ad altri di sostanze stupefacenti o psicotrope, quando la gravità dei fatti risulti estremamente lieve in ragione della qualità e quantità delle sostanze, della mancanza di profitto e di ogni altro vantaggio da parte dell'autore, dei particolari rapporti intercorrenti fra l'autore di reato e la persona alla quale le sostanze sono state fornite o procurate.

In tal caso tuttavia l'esperimento probatorio o il regime di vigilanza non possono avere durata inferiore a quattro anni.

Art. 9 (\*)  
(omissis)

(\*) Dispone la sostituzione degli artt. 165 e 280 del codice penale.

Art. 10

La condizione di ebbrezza o di alterazione dello stato psichico conseguente all'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti e psicotrope è desunta, agli effetti della presente legge, da elementi obiettivi quali la condotta oppure mediante accertamenti specifici quali l'analisi del sangue, delle urine e dell'aria espirata. Sono fatte salve le disposizioni contenute allo stesso riguardo nelle leggi, nei regolamenti e decreti sulla circolazione stradale.

Le condizioni di cronica intossicazione, dipendenza, abitudine nell'abuso di alcol e nell'uso di sostanze stupefacenti o di sostanze che comunque alterino lo stato psicofisico della persona, si desumono mediante accertamenti clinici.

In riferimento agli articoli 9, 10 e 13 del Codice Penale e all'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1974 n. 86, non si fa luogo a perizia biopsichica quando siano stati praticati altri equivalenti mezzi di accertamento medico-sanitari. Il giudice può richiedere perizia biopsichica ogni qualvolta l'uso abituale od occasionale di sostanze alcoliche o di sostanze capaci di effetti stupefacenti abbia svolto un ruolo diretto o indiretto sulla condotta dell'autore o della vittima del reato.

Art. 11

Il giudice deve dare sempre motivata giustificazione all'uso del potere discrezionale concesso con questa legge. Deve rendere conto dei pareri, delle relazioni e degli interventi dei difensori, degli educatori, dei consulenti e collaboratori di giustizia.

Per i provvedimenti previsti dalla presente legge si applica la procedura ordinaria secondo la fase del giudizio in corso. In difetto si applica la procedura di esecuzione.

Le misure e le prescrizioni imposte dal giudice secondo questa legge non escludono l'applicazione delle analoghe misure previste dalle disposizioni sul rilascio, la revisione, la sospensione e le limitazioni della patente di guida, della licenza di caccia, del passaporto e di ogni altra autorizzazione o licenza rilasciata dagli uffici pubblici. Allo stesso modo l'applicazione di queste ultime misure non esclude il ricorso a quelle contemplate dalla presente legge, ma il giudice deve tenerne adeguato conto.

Ove risultino adeguati elementi per ritenere la presenza di cose pertinenti un reato in materia contemplata dalla presente legge, in caso d'urgenza e nel rispetto del diritto alla difesa se ed in quanto possibile, la forza pubblica può procedere senz'altro, immediatamente e se necessario coattivamente, a perquisizione personale o domiciliare o su autoveicoli.

Art. 12 (\*)  
(omissis)

(\*) Contiene l'elenco delle sostanze da considerarsi stupefacenti.

Art. 13

E' abrogata la Legge 23 febbraio 1956 n. 7. E' abrogata la Legge 7 marzo 1988 n. 32.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Art. 14

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Le sue disposizioni hanno effetto retroattivo quando risultino più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Si osservano a questo riguardo tutte le prescrizioni dell'articolo 3 del Codice Penale.



1 - Legge 11 dicembre 1974, n. 86 - Norme di attuazione del codice penale e di riforma del codice di procedura penale

TITOLO PRIMO  
NORME DI ATTUAZIONE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

(omissis)

Art. 3

(Sub articolo 56 codice penale)

A mente dell'articolo 56 del codice penale, la prescrizione resta sospesa quando il giudice abbia disposto perizia medico-legale e la scienza medica non sia in grado di pervenire alle conclusioni richieste per il protrarsi della malattia.

In tal caso il periodo di sospensione va dal giorno dell'accettazione dell'incarico peritale alla data del deposito.

La prescrizione resta parimenti sospesa ove sia disposta perizia psichiatrica o biopsichica: ma il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi.

La prescrizione resta altresì sospesa ove sia disposta ogni altra perizia: ma il periodo di sospensione non può superare i 3 mesi.

Ove il perito ingiustificatamente ritardi l'inizio, lo svolgimento delle operazioni od il deposito, il giudice lo dichiara decaduto, senza che ciò comporti un'ulteriore sospensione del termine di prescrizione.

(omissis)

Note di giurisprudenza

Sulla sospensione del decorso della prescrizione dal giorno in cui risulti in concreto l'accettazione del perito, cfr. Giud. app. pen. Nobili 18 febbraio 1998, Bartoletti, pp. 924/1994.

Sulla necessità, in caso di incertezza sui termini di sospensione, di effettuare comunque l'accertamento dei parametri di valutazione prendendo come riferimento quelli più favorevoli all'imputato, Giud. app. pen. Gualtieri 30 luglio 1997, Mariotti, pp. 477/1994; Giud. app. pen. Gualtieri 16 settembre 1998, Bracco, pp. 311/1996.

Sull'operatività della sospensione anche se l'atto peritale sia dichiarato nullo, Giud. app. pen. Nobili 2 agosto 1993, Campodall'Orto, pp. 871/1987.

Sulla rilevanza della continuazione solo relativamente alla decorrenza del *dies a quo* del termine di prescrizione e non al *quantum*, Giud. app. pen. Nobili 2 agosto 1993, Campodall'Orto, pp. 871/1987; Giud. app. pen. Nobili 21 settembre 1993, Masi, pp. 930/1988; Giud. app. pen. Nobili 22 giugno 1994, Vannucci, pp. 2273/1989.

Sulla computabilità *ex lege* del periodo di sospensione, anche in difetto di provvedimenti del giudice che la dichiarino, Giud. app. pen. Nobili 29 dicembre 1994, Toccaceli, pp. 286/1993.

2 - Legge 17 maggio 1984, n. 49 - Norme sui termini di gravame e sulla notificazione degli atti giudiziari

Art. 1

Il termine per l'interposizione dell'appello nelle cause civili ed in materia di lavoro e nelle procedure arbitrali è di 30 giorni.

Nel successivo termine di 10 giorni deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale Commissariale l'atto di citazione di appello.

I predetti termini sono perentori ed a pena di decadenza.

La notificazione dell'atto di citazione di appello oltre il predetto termine di dieci giorni non costituisce motivo di decadenza dell'appello interposto.

Il termine per proporre la querela di nullità ed il ricorso in terza istanza è di 30 giorni.

Il ricorso di terza istanza deve essere depositato negli atti di causa nella Cancelleria del Tribunale Commissariale che provvede a notificarlo alla controparte e quindi a trasmetterlo al Consiglio dei XII per le decisioni di competenza.

Il termine per l'interposizione dell'appello penale è di 30 giorni, a pena di decadenza.

Il calcolo della decadenza dei termini prescritti dal presente articolo è stabilito dalle norme vigenti e dalla più recente giurisprudenza.

Il mancato deposito prescritto dalle Legge 18 settembre 1968 n. 37 non costituisce motivo di decadenza dell'atto di appello, ma comporta l'obbligo del pagamento del quintuplo della somma stabilita dalla legge.

Note di giurisprudenza

Sui termini per appellare, si veda la giurisprudenza citata sub artt. 193, 194 e 211 c.p.p..

Art. 2 - 5

(omissis)

3 - Legge 17 giugno 1994 n.55 (pubblicata il 23 giugno 1994) - Disposizioni in materia di Procedura Civile e Penale.

TITOLO I  
DISPOSIZIONI SUL PROCESSO CIVILE

Art. 1

(omissis)

Art. 2

(omissis)

punto 11.0 - Tutti i termini posti per il compimento di atti, sia dei giudici che delle parti o dei loro avvocati, anche nel caso si tratti di atti da compiere o da depositare in Cancelleria, ove vengano a scadenza in giorni feriali o in periodi di ferie giudiziarie, sono prorogati al giorno giuridico immediatamente successivo alla scadenza.

(omissis)

Art. 3-28

(omissis)

## TITOLO II DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE

### Art. 29

*(Ferie giudiziarie e computo dei termini)*

I processi penali osservano un periodo di ferie giudiziarie, che è fissato nei mesi di Luglio e Agosto di ciascun anno, durante il quale il decorso dei termini processuali è sospeso.

Tutti i termini posti per il compimento di atti, sia dei Giudici che delle parti o dei loro Avvocati, anche nel caso che si tratti di atti da compiere o da depositare in Cancelleria, ove vengano a scadenza in periodo di ferie giudiziarie, sono quindi prorogati al primo giorno successivo alla conclusione delle ferie.

Tuttavia nel caso che un processo presenti caratteri di urgenza e in ogni caso quando si tratti di decidere sulla libertà provvisoria, il Giudice dispone che il processo prosegua anche durante il periodo di ferie giudiziarie.

I termini di prescrizione del reato rimangono comunque sempre sospesi durante le ferie giudiziarie.

### Art. 30

La lettera b dell'art. 229 comma 1 del Codice di Procedura Penale, quale riformato dell'art.21 della Legge 2 Febbraio 1994 n. 9, è abrogato.

Sono validi gli atti frattanto compiuti in difformità della lettera b richiamata nel precedente comma, durante il periodo di vigenza della Legge 2 Febbraio 1994 n. 9.

## TITOLO III NORME DI COORDINAMENTO

### Art. 31

*(Entrata in vigore delle disposizioni sul processo civile)  
(omissis)*

### Art. 32 (\*)

*(Entrata in vigore delle disposizioni sul processo penale)*

Le disposizioni contenute nel Titolo II, ad eccezione dell'art. 30 che entra in vigore immediatamente, entrano in vigore il 1° settembre 1994 e si applicano a tutti i processi penali iscritti a repertorio dopo tale data.

(\*) Così sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1997, n. 141.

#### Note di giurisprudenza

Sulla illegittimità della precedente disposizione che estendeva la sospensione della prescrizione al procedimento penale pendenti al 1 settembre 1994, si vedano Giud. app. Gualtieri ord. 2 agosto 1996, Morandi, pp. n. 339/1993 e il Parere del Consulente prof. Giovanni Gualandri in data 4 ottobre 1996, accolto all'unanimità dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 gennaio 1997.

### Art. 33 (Abrogazioni)

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme che si trovino in contrasto con essa, fra le quali, in particolare:

- la Legge 10 Dicembre 1884;
- gli artt. 11 e 12 della Legge 30 Dicembre 1884;
- la Legge 6 Luglio 1984 n. 64;
- la Legge 19 Gennaio 1989 n. 5;
- la Legge 30 Ottobre 1989 n. 110.

Rimangono pertanto in vigore tutte le norme processuali non contrastanti con la presente legge, sia quelle di fonte legislativa che consuetudinaria, nonché quelle di diritto comune.

Le disposizioni della Legge 19 Gennaio 1989, n. 5, se non sostituite dalle disposizioni della presente legge ai sensi di quanto previsto nel secondo e terzo comma dell'art.31, continueranno tuttavia a rimanere in vigore per tutte le cause già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione e per tutta la durata del grado o della fase di giudizio in corso.

**1 - Decreto 29 dicembre 1997, n. 153 - Violazioni amministrative, competenze e sanzioni**

Le disposizioni contenute negli articoli che precedono entrano in vigore il 1° gennaio 1998. È abrogato il Decreto 30 dicembre 1996 n. 157.

**Art. 1**

Costituiscono violazioni amministrative le infrazioni elencate negli Allegati di questo Decreto A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, secondo la competenza degli organi che applicano le relative sanzioni.

(Si omettono gli Allegati)

**Art. 2**

Gli organi competenti indicati negli Allegati, con l'ingiunzione di cui all'Art. 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68, applicano oltre le sanzioni pecuniarie amministrative anche le sanzioni accessorie previste dalla legge. Restano escluse le ipotesi in cui la legge attribuisca direttamente al Commissario della Legge la relativa competenza o qualifichi le sanzioni espressamente come sanzioni penali quali interdizione e confisca o preveda misure di sequestro.

Sono rimesse al Giudice Ordinario, che procede secondo le norme del diritto penale sostanziale e processuale vigente, le violazioni amministrative connesse con reati ovvero con altre infrazioni amministrative di competenza dello stesso Giudice. In tal caso il termine per l'oblazione volontaria, prevista dagli Art. 33 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68, è di 20 giorni dall'avvenuta legale conoscenza della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna o della ingiunzione.

**Art. 3**

Qualora con una sola azione si violino più disposizioni di legge, la sanzione pecuniaria da applicare non può superare l'importo di L.3.500.000-.

Tale limite non si applica per le violazioni punite con pena proporzionale né quando la legge preveda una pena edittale superiore.

**Art. 4**

Gli organi competenti, nell'emettere l'ingiunzione di cui agli Artt. 33 lett. b) e 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68, applicano la sanzione discrezionalmente nei limiti di legge; devono tuttavia nella ingiunzione indicare sempre che il contravventore ha facoltà di oblazione mediante pagamento nel termine di 20 giorni della metà della misura minima o unica della sanzione pecuniaria prevista dalla legge, che sarà trascritta. Per le infrazioni amministrative di cui alla Legge 28 febbraio 1996 n. 24 modificato con Legge 23 luglio 1997 n. 74 (Norme di comportamento della circolazione stradale) l'importo della oblazione è pari alla sanzione pecuniaria minima (art. 8 n. 3 Legge 28 febbraio 1996 n. 24).

**Art. 5**

Le infrazioni amministrative si prescrivono in 5 anni.

Le sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono obbligazione civile.

**Art. 6**